



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 43 del 27 Novembre 2013

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 20.11.2013 n. 41

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)" 8

LEGGE REGIONALE 20.11.2013 n. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012..... 12

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 11.02.2013, n. 102

Programma per la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere i residenti in Abruzzo cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia ex art 3 ter del d.l. 211/2011 convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9. Localizzazione e indirizzi32

DELIBERAZIONE 22.10,2013, n. 751

Designazione di due tratti del fiume Trigno - per la successiva classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile - ubicati in località "Traversa" di San Giovanni Lipioni (Ch) ed in località "Pietra Fracida" di Lentella (Ch), ai sensi del D. Lgs.152/2006.....35

DELIBERAZIONE 22.10.2013, n. 758

L. R. 3 agosto 2011 n. 25, art. 3 - Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani . Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Tronto.....41

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 790

Disposizioni per la formulazione della graduatoria regionale dei medici pediatri di libera scelta, art. 15, comma 1. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria regionale.41

DELIBERAZIONE 05.11. 2013, n. 791

Art. 15, comma 5 del Decreto n.3/Reg del 13.08.2007 - Indirizzi per l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dell'interesse pubblico nell'ambito della concorrenzialità tra diverse istanze di concessione di acqua pubblica42

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 792

Approvazione linee guida e convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato sulle modalità, requisiti e tempi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del settore idrico che comportano un maggior carico urbanistico.43

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 798

DPCM dell'01.04.08. - Ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali delle risorse destinate al finanziamento della Sanità Penitenziaria.....58

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 799

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione finanziaria dell'Asse I "R&ST, Innovazione e Imprenditorialità" - modifica della D.G.R 280 del 15 aprile 2013 e linee di indirizzo.61

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 800

Art. 18, comma 1, lett. r) del Decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"- Presentazione alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997,n. 281 della richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art.2, comma 100, lett.a) della legge 23 dicembre 1996, n.662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30/9/2003, n.269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino a €100.000,00.....72

DELIBERAZIONE 11.11.2013, n. 821

Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo-Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic 2007-2013 ed il FORMEZ PA per l'affidamento dei Servizi di cui alla Priorità 4-Assistenza Tecnica.....88

DELIBERAZIONE 11.11.2013, n. 823

L.R. 143/1997 e s.m.i.: DGR 390 del 27/05/2013 "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 TU 267/2000 e s.m.i. , per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali" - Approvazione Avviso pubblico. 105

DELIBERAZIONE 18.11.2013, n. 846

LR. 10.09.1993 n° 56 art. 21 e 22 - Norme in materia di promozione culturale- Definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti per le iniziative di carattere sportivo. - BANDO 2013..... 129

DECRETI

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 11.11.2013, n. 92

Modifiche al Decreto commissariale n. 56/2013 recante "Indirizzi programmatici per la diagnosi ed il corretto trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA): adesione alle raccomandazioni della Conferenza di consenso promossa dall'Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute e costituzione di un Centro di coordinamento regionale" 155

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 29.10.2013, n. DL/155

PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione"- Piano di Comunicazione - Approvazione "Linee guida e manuale d'uso per la comunicazione" 158

DIRIGENZIALI

AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA193

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA' COMUNITARIE

DETERMINAZIONE 12.11.2013, n. DA24/100

POR FESR Abruzzo 2007-2013, Bando Attività VI 1.2 - "Attrazione Nuove Imprese nell'area cratere" (annualità 2013) pubblicato sul BURA n. 46 Speciale del 03/05/2013 - Impegno delle risorse ed approvazione delle graduatorie delle istanze sulla Linea A Imprese individuali: 193

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 12.11.2013, n. DB8/148

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. 204

DETERMINAZIONE 13.11.2013, n. DB8/149

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui 207

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE*SERVIZIO "GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI - SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ"*

DETERMINAZIONE 06.11.2013, n. DB14/65

PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione V. 3.1.b - DGR 737/2012 - Revoca contributo concesso al Comune di L'Aquila - Ulteriore scorrimento della graduatoria di merito dei progetti di prevenzione e contrasto alla illegalità e insicurezza urbana - Assegnazione contributi - 209

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 07.11.2013, n. DG21/191

L.R. 21 settembre 1999, n. 86. Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. Procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio. Aggiudicazione Definitiva. 212

DETERMINAZIONE 14.11.2013, n. DG21/199

Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59 "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche". Programma 2013. Impegno di spesa, affidamento realizzazione del programma ed assegnazione dei relativi fondi..... 225

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO*SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI, RICERCA E INNOVAZIONE*

DETERMINAZIONE 13.11.2013, n. DI9/46

POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione". Modifica della Determinazione dirigenziale DI9 n. 55 dell'8/08/2011. Impegno di spesa..... 232

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO*SERVIZIO MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE*

DETERMINAZIONE 05.11.2013, n. DI13/198

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese - Approvazione Graduatoria. Programmi Promozionali 2011/2012/2013..... 236

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.

DETERMINAZIONE 29.10.2013, n. DL29/105

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA APERTE AL BENE" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione b)..... 246

DETERMINAZIONE 29.10.2013, n. DL29/106

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "ARCHEOCLUB DI GUARDIAGRELE" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione prima - Articolazione c)..... 248

DETERMINAZIONE 04.11.2013, n. DL29/111

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "ADIMA". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO..250

ATTI DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ'

DECRETO 25.09.2013, n.438..... 253

DECRETO 25.09.2013, n.439..... 255

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AUTORITA' DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

DELIBERAZIONE 14.11.2013, n. 3 257

DELIBERAZIONE 14.11.2013, n. 12..... 260

CITTA' DI MARTINSICURO

AVVISO DI DEPOSITO..... 263

CITTA' DI PESCARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 445/4446 DEL 23.10.2013 - Deposito indennità provvisoria di espropriazione-realizzazione comparto edificatorio 1.01 Via Puccini..... 264

CITTA' DI TERAMO

AVVISO di "Approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento per l'attuazione della scheda B3 (10) ricadente sull'area sita in Via Aeroporto, area dell'ex stabilimento industriale ADONE, ora Cosmo s.r.l. e Di Tommaso E."- 266

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

AVVISO AL PUBBLICO 267

COMUNE DI OFENA**Deliberazione del Consiglio Comunale 11.06.2012, n. 6 269****COMUNE DI PIANELLA****Regolamento edilizio comunale. Eliminazione della commissione edilizia comunale ed ulteriore integrazioni per recepimento del D.lgs 28/2011. Conclusione procedimento approvativo. Art.16 l.u.r. 18/83 e s.m.i. 282****COMUNE DI VACRI****AVVISO 283****SICAV SRL****AVVISO AL PUBBLICO 284**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 20.11.2013 n. 41

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)"

Il Consiglio Regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dalla Costituzione ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SOMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale della società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società abruzzese.
2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi, nonché per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

Art. 2
(Programmi finanziabili)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:
 - a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all'art. 1, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;
 - b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale, nonché interventi di conservazione e di restauro del materiale storico documentario;
 - c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.

Art. 3
(Presentazione delle domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali, le Società di mutuo soccorso di cui all'art. 1 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:
 - a) per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), copia del progetto di massima e perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;
 - c) per gli interventi di cui alla all'articolo 2, comma 1, lettera c), un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;
 - d) per le opere di cui all'articolo 4, comma 2, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell'intervento ed una copia della convenzione.

Art. 4
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verifica la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti e delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.
2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali, politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.
3. L'erogazione dei contributi avviene con atto del dirigente competente.
4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), avviene con le seguenti modalità:
 - a) il 50 per cento alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione di amministrazione diretta;
 - b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
5. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.
6. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

Art. 5

(Controlli regionali e revoca dei benefici)

1. La direzione regionale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei

programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

Art. 6

(Iniziative promozionali regionali)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove, a seguito di preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Abruzzo con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere, e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:
 - a) la costituzione ed il reperimento di una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare riferimento a quelle abruzzesi;
 - b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;
 - c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi speciali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
 - d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle società di mutuo soccorso;
 - e) l'assegnazione di borse di studio per i giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2013 in euro 21.000,00 si fa fronte con le risorse assegnate nell'U.P.B. 10.01.004 denominata "Funzionamento Interventi a sostegno

delle attività culturali e sportive" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. A tal fine, nel bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo è istituito nella UPB 10.01.004 il capitolo di spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo soccorso".

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento: UPB 03.05.002 capitolo di entrata 35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" per euro 21.000,00;
 - b) in aumento: UPB 10.01.004 capitolo di spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo soccorso" per euro 21.000,00.
3. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 8

(Modifica all'art. 1 della L.R. 34/2013)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)", le parole "Al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "Al comma 1ter".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 Novembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTO

DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE
15 OTTOBRE 2013, N. 34

"Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4
(Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali)"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 20.11.2013, N. 41

"Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e
modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34
recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4
(Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali)""

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2013, N. 34

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della L.R. 4/2009)

1. All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) **Al comma 1-ter** è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale."

b) Dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di

seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1-sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente.

1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico."

c) Al comma 3, le parole "e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione" sono soppresse.

d) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali."

e) Il comma 5 è abrogato.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norma sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle

procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l'amministrazione l'obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedurali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l'entità della spesa da operare.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte

con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

LEGGE REGIONALE 20.11.2013 n. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Funzioni di polizia amministrativa locale

Art. 2 - Svolgimento dell'attività sul territorio

Art. 3 - Requisiti di carattere generale per la selezione del personale

Art. 4 - Organizzazione del personale della polizia locale

Art. 5 - Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale

TITOLO II

Ordinamento della polizia locale comunale

Art. 6 - Istituzione del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale

Art. 7 - Compiti degli addetti alla polizia locale comunale

Art. 8 - Attività del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi

Art. 9 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 10 - Principi organizzativi

Art. 11 - Norme generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale

Art. 12 - Regolamento della polizia locale comunale

Art. 13 - Gestione associata
 Art. 14 - Incentivazione della gestione associata

TITOLO III

Ordinamento della polizia locale provinciale

Art. 15 - Istituzione del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale
 Art. 16 - Compiti degli addetti alla polizia locale provinciale
 Art. 17 - Regolamento provinciale
 Art. 18 - Gestione associata tra gli Enti
 Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale

TITOLO IV

Formazione e aggiornamento del personale della polizia locale

Art. 20 - Scuola regionale di polizia locale
 Art. 21 - Attività formativa
 Art. 22 - Formazione di base
 Art. 23 - Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana

TITOLO V

Funzioni della Regione

Art. 24 - Interventi regionali
 Art. 25 - Comitato consultivo per la polizia locale
 Art. 26 - Regolamento regionale
 Art. 27 - Attività di vigilanza e valutazione
 Art. 28 - Clausola valutativa

TITOLO VI

Norme finali, finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 29 - Regolamenti degli Enti locali
 Art. 30 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
 Art. 31 - Norma finanziaria
 Art. 32 - Modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012
 Art. 33 - Entrata in vigore.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Funzione di polizia amministrativa locale)

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative.
2. I comuni singoli o associati esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale comunale.
3. Le provincie esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale provinciale.
4. La polizia amministrativa locale, comunale e provinciale, è di seguito, per brevità, definita "polizia locale".

Art. 2

(Svolgimento dell'attività sul territorio)

1. Le attività di polizia locale sono svolte nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
3. Il personale di polizia locale può compiere, fuori dal territorio di competenza, le missioni per rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.

Art. 3

(Requisiti di carattere generale per la selezione del personale)

1. Per la selezione del personale da destinare ai Corpi o Servizi della polizia locale sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

(Organizzazione del personale della polizia locale)

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero l'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei corpi o servizi di Polizia locale, svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito della Polizia locale ed è responsabile dell'attuazione della presente legge.
2. La struttura organizzativa della polizia locale e l'ordine gerarchico dei suoi appartenenti sono articolati per ruoli, all'interno dei quali gli addetti sono collocati in base al grado loro attribuito nel rispetto della categoria professionale, come di seguito specificato:
 - a) Ruolo comandanti e responsabili di Servizio:
 - 1) dirigente;
 - 2) commissario;
 - 3) ispettore;
 - 4) sovrintendente;
 - b) Ruolo addetti al coordinamento e controllo:
 - 1) commissario;
 - 2) ispettore;
 - 3) sovrintendente;
 - c) Ruolo agenti:
 - 1) assistente;
 - 2) agente.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 26 stabilisce la foggia, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei gradi agli addetti di polizia locale e l'uso dei distintivi di funzione.

Art. 5

(Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale)

1. Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
2. Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.
3. Il Comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo o al Servizio.
4. Il Comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza del Corpo o del Servizio, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.
5. In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.
6. In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all'Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.
7. L'affidamento a personale esterno all'Ente dell'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o Servizio di polizia locale, previo accertamento dell'impossibilità di far ricorso al personale interno, è subordinato al possesso del requisito individuale di espletamento di funzioni di Comandante del Corpo o del Servizio di polizia locale per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.
8. Qualora l'Ente si trovi nell'impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al comma 7 può affidare l'incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.

TITOLO II

Ordinamento della polizia locale comunale

Art. 6

(Istituzione del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale)

1. Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale, i comuni singoli o associati istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale comunale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2. La dotazione organica minima per l'istituzione del Corpo di polizia locale comunale è di almeno sette addetti.

Art. 7

(Compiti degli addetti alla polizia locale comunale)

1. Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:
 - a) svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell'Ente di appartenenza, attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;
 - b) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;
 - c) assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorità;
 - d) svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente locale di appartenenza;
 - e) vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - f) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
 - g) segnalare alle autorità competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;
 - h) svolgere funzioni di polizia mortuaria;
 - i) svolgere funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle

ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.

2. Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 8

(Attività del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi)

1. Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale di cui all'articolo 12.
2. Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale comunale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
3. È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 2, tranne nei casi espressamente da esso individuati.

Art. 9

(Caratteristiche dei veicoli)

1. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
2. Per l'espletamento di particolari servizi di istituto possono essere utilizzati veicoli privi di contrassegni.

Art. 10

(Principi organizzativi)

1. I comuni singoli o associati definiscono la dotazione organica della polizia locale nel regolamento comunale di cui all'articolo 12, nel rispetto delle peculiarità di ciascun contesto territoriale e dei principi organizzativi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata dell'attività di polizia locale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 individua i parametri di riferimento per la determinazione di un organigramma tipo e

della dotazione organica sulla base della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici, dell'andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.

3. I comuni singoli o associati sono tenuti ad adeguare gli organici dei Corpi o dei Servizi della polizia locale ai principi organizzativi definiti con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 11

(Norme generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale)

1. La polizia locale comunale provvede all'espletamento dei compiti indicati all'articolo 7.
2. In ogni comune singolo o associato i compiti di polizia locale sono svolti con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i comuni singoli o associati possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo dell'ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso.
4. Il personale di polizia locale svolge stabilmente ed esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti in cui presta servizio un solo addetto.
5. I distacchi e i comandi presso ente diverso da quello di appartenenza sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni di polizia locale.

Art. 12

(Regolamento della polizia locale comunale)

1. L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Il regolamento comunale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.

Art. 13

(Gestione associata)

1. La gestione associata della funzione di polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, attraverso convenzioni o unioni.
2. I comuni che si convenzionano definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi definiscono, in particolare:
 - a) le modalità di esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della forma associata;
 - b) l'organo che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'espletamento delle attività gestite in forma associata;
 - c) il regolamento unitario del Corpo o Servizio intercomunale.
3. I comuni che costituiscono una unione disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

(Incentivazione della gestione associata)

1. La Regione incentiva le forme di gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all'articolo 13.
2. Le forme di incentivazione ed i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 25, qualora già costituito.

TITOLO III

Ordinamento della polizia locale provinciale

Art. 15

(Istituzione del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale)

1. Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale provinciale, le province istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2. La dotazione organica minima per l'istituzione del Corpo di polizia locale provinciale è di almeno venti addetti.

Art. 16

(Compiti degli addetti alla polizia locale provinciale)

1. Il personale di polizia locale provinciale nel territorio di competenza provvede a garantire lo svolgimento dei compiti di polizia locale, con riferimento alle funzioni attribuite o conferite alle province, ivi compreso il controllo sui tributi, di competenza dell'ente.

Art. 17

(Regolamento provinciale)

1. L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento provinciale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Il regolamento provinciale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.

Art. 18

(Gestione associata tra gli Enti)

1. Le province tra loro o i comuni singoli o associati con le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, per la gestione associata di funzioni di polizia locale di loro competenza.

Art. 19

(Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale)

1. I veicoli in dotazione della polizia provinciale hanno caratteristiche tecniche

tali da assicurare la massima efficienza per l'erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole province. Ad essi sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.

2. Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale provinciale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento provinciale di cui all'articolo 17.
3. Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale provinciale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
4. È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 3, tranne nei casi espressamente da esso individuati.

TITOLO IV

Formazione e aggiornamento del personale della polizia locale

Art. 20

(Scuola regionale di polizia locale)

1. La scuola regionale di polizia locale, di seguito denominata "scuola", istituita presso la Direzione regionale competente in materia di enti locali, ha lo scopo di contribuire ad assicurare agli addetti della polizia locale una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. Le modalità organizzative della scuola, le docenze, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, nonché i rapporti con gli enti locali territoriali e gli altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25.

Art. 21

(Attività formativa)

1. L'attività formativa della scuola è attuata attraverso l'organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di aggiornamento

periodici e di corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai Corpi o Servizi di polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la frequenza degli stessi.

2. Sulla base del fabbisogno formativo rilevato dalla Regione presso i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25, la Giunta regionale approva il programma di durata biennale delle attività della scuola.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.
4. Al termine dei corsi, a seguito di verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini dell'avanzamento e della progressione nella carriera.
5. La scuola, per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, può avvalersi dell'apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.
6. L'attività formativa della scuola può produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie professionali della polizia locale.
7. La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.

Art. 22

(Formazione di base)

1. I contenuti, la durata e le modalità organizzative di massima dell'attività di prima formazione per il personale della polizia locale sono regolamentati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 2.
2. Per il personale assunto a tempo determinato, il provvedimento previsto al

comma 1, disciplina l'attività formativa di base, da svolgere presso l'ente di appartenenza, specifica e preliminarmente all'immissione in servizio, con esclusione del personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività in un Corpo o Servizio di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla polizia locale e che la relativa graduatoria sia stata approvata da non più di tre anni.

Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1. E' istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2. Presso l'osservatorio è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalità:
 - a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
 - b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
 - c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
 - d) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4. L'attività dell'osservatorio è svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attività del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.

5. Le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

TITOLO V
Funzioni della Regione

Art. 24
(Interventi regionali)

1. La Regione, nel rispetto della potestà regolamentare propria di comuni e province, esercita le funzioni di coordinamento, sostegno e indirizzo generale sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale, promuovendo l'uniformità e l'omogeneità dell'attività su tutto il territorio regionale.
2. Competono, in particolare, alla Regione:
 - a) la definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi, finalizzati alla promozione dell'esercizio omogeneo delle funzioni di polizia locale;
 - b) l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;
 - c) la definizione dei contenuti formativi e di aggiornamento generali per il personale della polizia locale e l'attuazione diretta delle attività formative di competenza regionale per il tramite della scuola di cui all'articolo 20;
 - d) la realizzazione di attività di ricerca e documentazione sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana;
 - e) la promozione, anche attraverso apposite intese istituzionali, di forme di collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze di polizia di Stato, anche per quanto concerne le attività di formazione;
 - f) l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il raccordo tra le diverse azioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche integrate di sicurezza e tutela sociale del territorio, anche attraverso il riconoscimento e la promozione del ruolo svolto dalla polizia locale nel settore della sicurezza urbana;
 - g) l'attivazione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei Corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale;
- h) l'attività di verifica e valutazione sullo stato di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 28.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, può emanare atti di indirizzo applicativo ed emanare raccomandazioni, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 25, qualora già costituito.
4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, promuove ogni anno la celebrazione della Giornata regionale della polizia locale, organizzando una manifestazione pubblica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del ruolo svolto dalla polizia locale.
5. In occasione della giornata di cui al comma 4, sono consegnate le benemerienze regionali concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale agli operatori e ai Corpi o Servizi di polizia locale, che si sono particolarmente distinti nell'attività svolta durante l'anno precedente.

Art. 25
(Comitato consultivo per la polizia locale)

1. E' istituito il comitato consultivo per la polizia locale, di seguito denominato "comitato", con funzioni di consulenza tecnica e di supporto operativo all'attività della Giunta regionale in materia di polizia locale.
2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto alla polizia locale e resta in carica per tutta la durata della Legislatura regionale.
3. Il comitato è composto da:
 - a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) i Comandanti della polizia locale comunale delle città capoluogo di provincia ed i comandanti operanti in comuni e province della Regione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di dirigente;
 - c) quattro appartenenti alla polizia locale comunale, uno per provincia, di comuni con non meno di cinquemila abitanti singoli o associati, designati

dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

- d) due appartenenti alla polizia locale provinciale designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) regionale;
 - e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4. Il comitato è allargato a un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora interessate all'argomento all'ordine del giorno.
 5. Il comitato disciplina la propria attività con regolamento interno. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
 6. La partecipazione alle riunioni e alle attività del comitato è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 26

(Regolamento regionale)

1. Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, approva il regolamento di applicazione della presente legge per stabilire distintamente per la polizia locale comunale e per la polizia locale provinciale:
 - a) le simbologie, i criteri e le modalità di attribuzione dei distintivi di grado agli addetti di polizia locale e l'uso dei distintivi di funzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 2 e 3;
 - b) il modello, le ulteriori caratteristiche e le modalità di impiego di ciascun capo delle uniformi nelle loro varie componenti;
 - c) le caratteristiche degli eventuali distintivi apponibili sull'uniforme, diversi da quelli di grado, relativi a particolari specializzazioni o incarichi nella polizia locale, al possesso di anzianità e alla concessione di onorificenze ed encomi;
 - d) i colori, i contrassegni e gli accessori dei veicoli e degli altri mezzi operativi in dotazione;
 - e) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;
 - f) le caratteristiche, le modalità di concessione e i criteri di scelta dei

destinatari delle benemerienze regionali per la polizia locale di cui all'articolo 24, comma 5;

- g) il simbolo unico della polizia locale a livello regionale;
 - h) il modello della tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'ente di appartenenza, nonché del distintivo metallico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato escludendo la stretta somiglianza delle uniformi e dei distintivi della polizia locale a quelli militari e delle forze di polizia dello Stato.

Art. 27

(Attività di vigilanza)

1. Gli enti titolari delle funzioni di polizia locale forniscono collaborazione alla Regione per la verifica dello stato di attuazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione annuale resa dal Comandante del Corpo o Servizio e la comunicazione dei dati informativi necessari al funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 23.
2. Nell'attestazione di cui al comma 1, gli enti titolari delle funzioni di polizia locale comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli elenchi nominativi del personale della polizia locale in servizio nell'anno precedente, specificando categorie, compiti e gradi.
3. La Direzione regionale competente in materia di enti locali, in relazione alle funzioni e agli interventi propri della Regione, può in qualsiasi momento chiedere informazioni e disporre accertamenti a carico degli enti titolari delle funzioni di polizia locale, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni attuative emanate.
4. L'inottemperanza a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 comporta, previa formale diffida, l'esclusione dell'ente diffidato da ogni forma di contribuzione regionale prevista per la polizia locale e la sicurezza urbana, oltre che da ogni forma di servizio erogato dalla Regione in attuazione della presente legge.

Art. 28

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.
2. A tal fine, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base della relazione annuale predisposta dall'osservatorio di cui all'articolo 23, corredata del parere reso dal comitato previsto all'articolo 25, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione alla definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi e dell'assetto organizzativo della polizia locale ai vari livelli, ed impatto sulla qualità del servizio erogato;
 - b) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;
 - c) se, e in quale misura, i contributi regionali hanno incentivato la gestione associata del servizio tra enti locali;
 - d) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale ed impatto sulla qualità del servizio erogato;
 - e) entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

TITOLO VI

Norme finali, finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 29

(Regolamenti degli enti locali)

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, contenenti le disposizioni attuative della stessa, i comuni singoli o associati e le province approvano i nuovi regolamenti o adeguano quelli esistenti ai suddetti provvedimenti.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, a carico degli enti inadempienti saranno applicate, previa diffida, le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

Art. 30

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 (Ordinamento della Polizia locale);
 - b) articolo 136 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));
 - c) articolo 245 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)).
2. Le disposizioni normative di cui al comma 1 e dell'Atto di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 10 ottobre 2001, n. 883, trovano applicazione fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 e dei provvedimenti previsti dagli articoli 10, 20 e 21 della presente legge, per le materie ad esse demandate.

Art. 31

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2013 in Euro 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 14.01.002 - 32430 che è ridenominato nei seguenti termini "Interventi in favore della polizia locale - L.R. 2.8.1997, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni".
2. Per gli esercizi successivi, la copertura finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento determinato e iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 32

(Modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012)

1. L'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Art. 40
(Personale dei gruppi)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

2. Il comma 3, dell'articolo 33, della l.r. 68/2012 è abrogato.

3. Alla l.r. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 6 le parole "nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B" sono soppresse;

b) i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono abrogati;

c) l'articolo 7 è abrogato;

d) all'articolo 9, comma 1, le parole "alla tabella B" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 40 della l.r. 40/2010";

e) la tabella "B" è soppressa.

Art. 33
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 Novembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI

DEGLI ARTICOLI 6, 7, 9 E DELLA TABELLA "B"
DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N.

18

"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione"

DELL'ARTICOLO 136 DELLA LEGGE
REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

"Disposizioni finanziarie per la redazione del

bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

DELL'ARTICOLO 245 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"

DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

"Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti" COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 20.11.2013, N. 42

"Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione

Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 6

(Segreterie dei gruppi consiliari)

1. L'Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le risorse finanziarie.
2. La struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, è equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
3. La responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"; l'incarico è conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo, nonché al personale di cui all'art. 5 comma 3.
4. Il Presidente di ciascun gruppo[, nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B,] richiede nominativamente il personale da assegnare alla struttura.

5. [Presso ciascun gruppo, può essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni prescritte nell'art. 9; in ogni gruppo di almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno 1 unità di personale regionale, del Consiglio o della Giunta ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa, elevata a 2 per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri.]
6. [Fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla tabella B, la stessa, per comprovate esigenze organizzative e funzionali, può essere modificata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.]

Art. 7

- [1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.
2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.
3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e possono essere utilizzati o per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo o per far fronte alle spese di funzionamento.
4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispose ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.
5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.
6. I contributi previsti dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza

sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno precedente.

7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.
8. Con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado.]

Art. 9

(Incarichi a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui **all'articolo 40 della l.r. 40/2010**, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.
- 1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale.
2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti.
3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

TABELLA "B"
(Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari)

[Segreterie N° Consiglieri	Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
1	1	1	1	3	2
2	1	2	1	4	3
da 3 a 4	1	2	2	5	4
da 5 a 6	1	3	2	6	4
da 7 a 8	2	3	2	7	5
da 9 a 10	2	3	3	8	6

Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiori a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri.]

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 136

(Promozione ed organizzazione di Convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio)

- [1. La Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli promuove ed organizza convegni sui temi della Polizia Municipale e della Sicurezza del Territorio.
2. L'art. 29, comma 3, della L.R. n. 83/1997, dopo le parole «corsi per operatori di polizia municipale» sono inserite le seguenti «e di convegni sulla polizia locale e sulla sicurezza del territorio».
3. Nella denominazione del Cap. 32430 del bilancio, dopo l'espressione «Osservatorio di P.L.» e prima dell'espressione «L.R. n. 83/1997» è inserita la seguente espressione «nonché per la promozione ed organizzazione di convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio».]

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 245

(Integrazione alla L.R. n. 83/1997)

- [1. L'art. 13 della L.R. n. 83/1997 concernente: Ordinamento della Polizia locale, è così modificato:
 - a) nella rubrica sono soppresse le parole "intercomunale o";
 - b) nel comma 1:
 1. è soppresa l'espressione "a carattere ricorrente, stagionale od occasionale,";
 2. l'espressione "dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla seguente "dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata";
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto della Giunta regionale";
 - e) sono abrogati i commi 6 e 7.
2. L'art. 14 della L.R. n. 83/1997 è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I benefici previsti dall'art. 13 sono estesi alle Unioni di Comuni di cui agli articoli 27 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000";
 - b) sono abrogati i commi 2 e 3.
3. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 83/1997 è così modificato:
 - a) è soppresa l'espressione "a carattere stagionale od occasionale";
 - b) l'espressione "dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla seguente: "dall'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".
4. È fatta salva l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 della L.R. n. 83/1997 per le richieste di

contributo presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche come sopra apportate ai due suddetti articoli.

5. Ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato, l'assegno vitalizio viene calcolato, secondo le tabelle attualmente in vigore, sull'85% del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modifiche, per i componenti la Camera dei deputati.]

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68
Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 33

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
2. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.
3. [In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.]
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 15 ottobre 2013. Agli stessi è corrisposto l'intero

trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.
6. La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.
9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.
10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.
11. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
12. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.
- 12-bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la

stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno

potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Il testo degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 30

(Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 32

(Unione di comuni)

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da

comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
- 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione

possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (51)

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Il testo degli articoli 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(Omissis)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le

stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo

svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(Omissis)

Art. 14

(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

(Omissis)

7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e

contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

(Omissis)

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

Riduzione dei costi della politica nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal

proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

(Omissis)

- h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

(Omissis)

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.02.2013, n. 102

Programma per la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere i residenti in Abruzzo cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia ex art 3 ter del d.l. 211/2011 convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9. Localizzazione e indirizzi

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" e in particolare l'articolo 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;

CONSIDERATO che in attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito DPCM avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

CONSIDERATO altresì che il suddetto decreto demanda alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 23.06.2008 n. 544, pubblicata sul B.U.R.A. n. 42 del 25.07.2008 ha recepito il DPCM in parola, demandando alle AASSLL il compito di garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie all'interno delle strutture penitenziarie ubicate nel territorio regionale;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione di Giunta Regionale sopra citata è stato istituito l'Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria con il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza;

DATO ATTO altresì che in sede di Conferenza unificata è stato istituito il Comitato paritetico interistituzionale, previsto dall'art. 5 comma 2 del DPCM 1 aprile 2008, che ha il compito di elaborare e proporre accordi condivisi per l'attuazione delle "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" di cui all'allegato A al DPCM 1 aprile 2008;

VISTE le disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) di cui al D.L. 211/2011 art. 3 ter convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9, che prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari anche attraverso strutture, per le quali ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 ter del D.L. 211/2011, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che

hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 01-10-2012 (pubblicato in G.U. del 19-11-2012) di definizione, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

DATO ATTO che la Legge 17 febbraio 2012, n. 9 all'art. 3-ter di conversione del decreto legislativo del 22 dicembre 2011, n. 211, autorizza la spesa per la copertura degli oneri per la realizzazione del programma di che trattasi assegnando alle Regioni le risorse mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 legge 67/88;

CONSIDERATO che con l'atto della Conferenza Unificata rep. atti n. 139/CU del 06.12.2012 tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali si sancisce l'intesa sullo schema di decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, concernente il riparto delle risorse dei cui all'art. 3 *ter* comma 6 del D.L. 211/2011 convertito con L. 9/2012 come modificato con D. L.58/2012 convertito in L.189/2012;

PRESO ATTO che in base allo schema di decreto di cui alla succitata Intesa, alla Regione Abruzzo viene assegnato l'importo di euro 3.681.012,21 per la costruzione o ristrutturazione di strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO che ai sensi dell'art.2 dello schema di decreto succitato le Regioni entro 60 gg dalla pubblicazione dello stesso devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse contenente :

1. descrizione complessiva degli interventi progettuali con indicazione del numero, ubicazione geografica e caratteristiche delle strutture da realizzare;
2. valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane necessarie alla funzionalità dei servizi sanitari operanti dopo l'intervento, oltre che informazioni sulla modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane necessarie;
3. il soggetto attuatore, l'ubicazione, la popolazione servita, tipologia di intervento, numero posti letto, il livello di progettazione, superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e di realizzazione dell'opera;

VISTA l'Intesa rep. atti n. 140/CU del 06.12.2012 tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto delle risorse dei cui all'art. 3 *ter* comma 7 del D.L. 211/2011 convertito con L.9/2012 come modificato con D.L. 158/2012 convertito in L.189/2012;

DATO ATTO che alla Regione Abruzzo in base alla succitata Intesa viene assegnato l'importo di euro 804.788,00 da utilizzare per le spese di parte corrente derivanti dal processo di superamento dell'OPG ivi inclusi gli oneri derivanti dall'assunzione di personale ;

CONSIDERATO CHE dall'ultima rilevazione effettuata nell'anno 2012 presso i Distretti di Salute Mentale delle ASL risulta che nella Regione Abruzzo sono presenti n.18 internati con la seguente differenziazione territoriale:

- ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila: alla data del 02 agosto 2012 sono presenti n.2 pazienti

- ASL 2 Lanciano Vasto Chieti: alla data del 30 luglio 2012 sono presenti in OPG n. 7 pazienti
- ASL 3 Pescara: alla data del 24 luglio 2012 sono presenti in OPG n.6 pazienti.
- ASL 4 Teramo: alla data del 25 luglio 2012 sono presenti in OPG n.3 pazienti.

VISTO che in base al numero, alla distribuzione territoriale degli internati e al finanziamento assegnato, pari ad € 3.681.012,21, si ritiene:

1. di realizzare una struttura da 20 posti letto, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal Decreto del Ministro della Salute del 01.10.2012 recante ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;
2. di allocare la struttura nel territorio della ASL di Lanciano Vasto Chieti soggetto attuatore dell'intervento;

CONSIDERATO che è stato acquisito l'assenso della ASL di Lanciano Vasto Chieti ad essere il soggetto attuatore dell'intervento strutturale in oggetto nella riunione del 10.01.2013 tenutasi presso la Direzione Politiche della Salute convocata dall'Assessore preposto al ramo con nota prot. n.9/Seg/Pe del 07.01.13;

VISTA la L. R. 77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente delibera non comporta oneri economici sul Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di programmare**, con l'importo assegnato alla Regione Abruzzo pari ad € 3.681.012,21, la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere i residenti in Abruzzo cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia da 20 posti letto nel rispetto, relativamente ai requisiti per le suddette articolazioni, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, integrazioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute del 01.10.2012 recante ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;
2. **di allocare** la struttura nel territorio della ASL di Lanciano Vasto Chieti soggetto attuatore dell'intervento.
3. **di dare mandato** alla ASL Lanciano Vasto Chieti di rimettere al Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo uno Studio di Fattibilità/ progetto preliminare, nel rispetto delle indicazioni normative di settore vigenti e di quanto stabilito nella presente deliberazione, contenente:
 - ubicazione della struttura e caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali dell'area, la popolazione servita;
 - descrizione complessiva della struttura di 20 posti letto con indicazione della tipologia della superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e di realizzazione dell'opera;
 - valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane necessarie alla funzionalità dei servizi sanitari operanti dopo l'intervento, oltre che informazioni sulla modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane necessarie;
4. **di impegnarsi** con successivo atto ad assegnare alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti il finanziamento assentito per l'intervento in questione;
5. **di inviare**, per notifica, il presente provvedimento alla ASL Lanciano Vasto Chieti, per gli specifici adempimenti di competenza,;

6. **di dare mandato** al Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute di porre in essere, per quanto di competenza, per la definizione dello specifico programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del D.L. 211/2011 art. 3/ter convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9 e ogni successivo adempimento finalizzato alla concreta realizzazione dell'opera;
7. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.10.2013, n. 751

Designazione di due tratti del fiume Trigno - per la successiva classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile - ubicati in località "Traversa" di San Giovanni Lipioni (Ch) ed in località "Pietra Fracida" di Lentella (Ch), ai sensi del D. Lgs.152/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1996 del 15.09.1999, relativa alla designazione - per la successiva classificazione - delle acque potabili nella Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 16.10.1998 recante "Approvazione delle linee-guida concernenti l'organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali";

VISTA la L.R. 29 luglio 1998, n.64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA)";

VISTO il D. Lgs 11.05.1999 n.152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e la successiva modifica ed integrazione (D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.27);

VISTA la D.G.R. 12 marzo 2004, n.135 recante "Acqua destinata al consumo umano (D.Lgs.31/2001 e D.Lgs.27/2002). Linee-guida per i controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relative competenze delle AA.SS.LL.

VISTO il D. Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e , in particolare, il Cap. II "Acque a specifica destinazione" - art.80 (Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) ed ancora l'allegato 2 alla parte III del citato atto "Criteri per la classificazione dei corpi a destinazione funzionale";

VISTA la L.R. 29.07.2010 n.31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" ed, in particolare, l'art.23 "Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile";

VISTA la Determinazione Dirigenziale DG21/06 del 17 gennaio 2013 recante all'oggetto "Classificazione delle acque superficiali del bacino idrico del fiume Trigno nei pressi della località Pietra Fracida, a Km.10 dalla foce - in territorio del Comune di Lentella - da destinare ad uso potabile ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Esito sfavorevole".

VISTO altresì il punto 4) della predetta Determinazione che - a richiesta - stabilisce che le procedure previste dalle norme potranno essere ripetute per un nuovo ciclo di esami finalizzati alla classificazione del tratto di fiume già citato (Pietra Fracida);

ACQUISITA la richiesta di classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile, - prot. 845 dell'8 agosto 2013 - inoltrata alla Direzione Politiche della Salute dall'ATO/Ente d'Ambito n.6 Chietino sia per il tratto ubicato il località "Pietra Fracida" di Lentella che per il tratto ubicato in località "Traversa" di S. Giovanni Lipioni;

VISTO il Verbale della "Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al

consumo umano" tenutasi il 18.09.2013, in cui si propone e si concorda di designare e successivamente classificare i seguenti tratti del fiume Trigno:

1. località "Traversa" del comune di San Giovanni Lipioni (CH);
2. località "Pietra Fracida" nel comune di Lentella;

POSTO che nell'asta fluviale del fiume Trigno confluiscono verosimilmente affluenti e corsi d'acqua che trasportano anche derivazioni di effluenti di impianti di depurazione degli insediamenti abitativi a monte dei territori in esame;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

1. **di designare** ai sensi del D. Lgs.152/2006 - per il successivo uso potabile - le acque superficiali di due tratti del fiume Trigno e precisamente i tratti ubicati in località:
 - a) "Traversa" del comune di San Giovanni Lipioni (CH);

- b) "Pietra Fracida" nel comune di Lentella;
2. **di incaricare** il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL Lanciano/Vasto/Chieti, di effettuare il campionamento secondo il programma predisposto ed esaminato nel corso della riunione della "Commissione Tecnica per la classificazione della acque destinate al consumo umano" tenutasi il 18.09.2013 e di cui si allega Verbale, parte integrante del presente atto;
3. **di incaricare** l'ARTA Abruzzo ad effettuare le analisi di laboratorio dei campioni prelevati, ai sensi della L.R. 31/2010;
4. **di stabilire** che i costi restano a carico della ATO 6 CHIETINO richiedente/beneficiaria; detti costi ricomprendono le spese sostenute sia dalla Asl che dall'ARTA;
5. **di precisare** che la successiva classificazione sarà effettuata previa verifica dei controlli analitici e delle conseguenti proposte del SIAN della ASL territorialmente competente;
6. **il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo**, provvederà all'adozione degli atti connessi e susseguenti alla presente Deliberazione;
7. **di inviare** il presente provvedimento alla Regione Molise per l'eventuale seguito di competenza, atteso che l'alveo del fiume Trigno - che delimita il confine tra le due regioni - scorre per lunghi tratti in territorio molisano;
8. **di pubblicare** la presente deliberazione sul BURA (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 754 del 22.011.2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garani)

Walter Garani



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE - SERVIZIO
Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

ALLEGATO

Verbale N° 18

COMMISSIONE TECNICA CLASSIFICAZIONE ACQUE POTABILI

Riunione del 18 settembre 2013

Mercoledì 18 ottobre 2013, alle ore 10,00, convocata con nota prot. RA/221556/DG21/IAN4 del 10 settembre 2013, si è riunita - presso la Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo in Via Conte di Ruvo, 74 a Pescara - la Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano (DD DG21/110 del 30 maggio), per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Preso atto avvio procedure classificazione acqua superficiale del fiume Trigno in località "Traversa di San Giovanni Lipioni". Comunicazioni e approfondimenti;
- 2) Campionamento acqua destinata al consumo finale. Relazione mensile (eventualmente anche semestrale). Precisazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Sigg.:

- Giuseppe Bucciarelli (Reg. Abruzzo - Dirig. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare);
- Rosanna Cassiani (Direttore SIAN ASL Pescara);
- Giovanna Mancinelli (Dirigente Chimico ARTA Abruzzo);
- Sabrina Di Giuseppe (Reg. Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici Resp. Uff. Qualità delle Acque);
- Sebastiana Parlavecchio (Reg. Abruzzo - Direzione LL.PP. Dirig. Servizio Gestione delle Acque);
- Silverio Salvi (Reg. Abruzzo - Direzione LL.PP. Ufficio Tecnico per la Pianificazione risorsa idrica);
- Ercole Ranalli (Direttore SIAN ASL Lanciano/Vasto/Chieti);
- Maria Maddalena Marconi (Direttore SIAN - ASL Teramo);
- Stefano Giovannoli (Reg. Abruzzo - Resp. Uff. Igiene degli Alim. e Nutriz. e Prev.ne Ambientale);
- Vincenzo Sisti (Coll. Amm.vo Uff. Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Prevenzione Ambientale);
- Giuseppe Pachioli (Reg. Abruzzo - Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Specialista Tecnico);

Risultano assenti:

Dott.ssa Angela Del Vecchio - in quiescenza.

Apri l'incontro alle ore 10,25 il Dr. Bucciarelli richiamando l'attenzione sulla tematica della Classificazione delle Acque superficiali da destinare al consumo umano e mettendo a conoscenza del tavolo la problematica riscontrata nel chietino (Rocca San Giovanni e Fossacesia) per le Acque di Balneazione, dove si è rilevata la presenza di un'alga tossica, *Ostreopsis ovata*. Al momento l'ARTA pur rilevando la diminuzione del suo valore nei rilievi analitici deve continuare il monitoraggio ed il SIAN-SIESP devono acquisire dati epidemiologici



riguardo per i possibili scenari futuri, considerando eventuali iniziative da intraprendere anche a livello nazionale, comunque la situazione regionale sta migliorando.

1) Punto all'ordine del giorno,

Designazione e Classificazione fiume Trigno (riunione del 18/10/2012), in località "Pietra Fracida di Lentella" non è stato possibile classificare l'acqua del fiume per l'esito dei risultati analitici.

La Dott.ssa Parlavecchio fa presente che l'utilizzo di tale acqua è stata dettata dall'esigenza-emergenza idrica della popolazione locale.

La SASI si era impegnata a captare acqua più a monte, traversa del Consorzio di Bonifica già utilizzata per fini agricoli.

Il Dott. Bucciarelli, comunica che l'ATO ha richiesto di classificare l'acqua della "Traversa di San Giovanni Lipioni" coinvolgendo l'ARTA per le analisi necessarie per tale classificazione accollandosi tutte le spese necessarie (costi analisi ARTA e costi prelievi effettuati dall'ASL). Ad agosto si è inoltrata nota all'ASL per l'avvio del processo di monitoraggio di tale acqua; oggi bisogna prenderne atto e evidenziare eventuali problematiche per procedere alla classificazione.

Il Dott. Ranalli, tiene a precisare che bisogna rivedere la composizione del comitato, in quanto alcuni componenti non sono più in servizio e che bisogna inserire nuove figure professionali da cui acquisire pareri. Dichiaro che la ASL sta organizzando i prelievi mensilmente a spese dell'ATO, su due stazioni di prelievo con due punti di prelievo cadauno (oltre il punto d'ingresso nel potabilizzatore tot. 5):

- Punto captazione località "Pietra Fracida di Lentella";
- Punto captazione "Traversa di San Giovanni Lipioni (più a monte circa 40 Km sotto Schiavi d'Abruzzo);

come comunicato con nota Prot. 4327/LV del 17/09/2013, si prevede di iniziare a settembre, ma dato che l'ARTA di Pescara non si è dichiarata disponibile per le analisi, bisogna cominciare ad ottobre.

Il Dott. Bucciarelli, ha fatto presente che ogni problematica deve essere documentata e non solo comunicata verbalmente.

Il Dott. Ranalli, asserisce che la situazione dei risultati analitici di località "Pietra Fracida di Lentella" è peggiorata per la presenza di insediamenti industriali nei pressi e per il passaggio giornaliero di camion sull'alveo del fiume.

Il Dott. Bucciarelli, precisa che sono validi solo i risultati chimico-fisici ed analitici e non le sensazioni-opinioni, in quanto l'impianto di potabilizzazione è ubicato nelle vicinanze.

La Dott.ssa Parlavecchio fa notare che il rilascio-rinnovo delle concessioni per il prelievo delle acque è compito della Direzione LL.PP., per poter rinnovare tali concessioni considerando lo stato di emergenza, è necessario acquisire tutti i documenti che dimostrino l'attività in corso, dato che per tale classificazione occorre un anno.

Precisa che è in corso il Progetto FAS che permetterà un miglioramento della distribuzione idrica dell'area in esame; oggi non ci sono cose diverse dall'attuale, poiché la situazione attuale è quella che è, quindi ci troviamo ad affrontare una forte criticità del settore.

Richiede di essere costantemente informata sull'attività in questione.

Per le problematiche del controllo sulle aree industriali (sostanze chimiche, fenoli) anche la provincia di Chieti deve fare più controlli sugli scarichi.

Per l'attraversamento dei fiumi con mezzi meccanici, sono necessarie atti di concessione, rilasciate dalla Provincia e/o dal Genio Civile, altrimenti bisogna procedere con eventuali sanzioni.



Fa notare che esiste anche la problematica "Molise" aree industriale in prossimità di San Giovanni Lipioni.

Il Dott. Ranalli chiede come informare i sindaci molisani sulle problematiche emergenza idrica e relativo utilizzo delle acque?

La Dott.ssa Parlavecchio, dichiara che provvederà a informare i suddetti enti tramite la Direzione LL.PP.; le concessioni del consorzio di Bonifica Sud e dell'ATO sono ferme.

Dott.ssa Di Giuseppe fa presente che a norma dell'art. 82 del D. lgs n. 152 (monitoraggio suppletivo, fino ad oggi trascurato, adesso bisogna attivarsi per i due punti di captazione), per prelievi oltre 100 mq/gg occorre il monitoraggio suppletivo, i risultati possono essere utilizzati per i procedimenti di classificazione. Bisogna fare questo monitoraggio suppletivo anche sulle acque del fiume Vomano e su tutte le acque dei distributori attivi, facendo sempre un unico campionamento da inoltrare all'ARTA.

Bisogna interessare anche la Direzione LL.PP. molisana delle procedure di classificazione del fiume Trigno.

Il Dott. Bucciarelli precisa che bisogna procedere alla designazione per successiva classificazione e captazione ("Traversa di San Giovanni Lipioni").

La Dott.ssa Mancinelli, dichiara risolto il problema dell'ARTA, la quale si dimostra disponibile ad accettare i prelievi delle acque effettuate a settembre.

Il Dott. Ranalli, fa notare che sono necessari cinque punti di prelievo (cinque campioni al mese che verranno consegnati all'ARTA), quattro sul fiume e uno all'ingresso del potabilizzatore.

La Dott.ssa Parlavecchio, ribadisce che provvederà agli atti necessari per le comunicazioni all'Autorità di bacino, alla Provincia e al Genio Civile.

Il Dott. Bucciarelli, passa al

2) Punto all'ordine del giorno e comunica quanto segue:

- Bisogna rivedere il Piano di controllo delle acque potabili, in modo particolare la gestione delle non conformità, della comunicazione dei risultati mensili e della relazione annuale;
- l'attuale situazione non è ottimale;
- si deve ridurre il piano annuale dei prelievi e intensificare i controlli sulle aziende acquedottistiche;
- si devono intensificare i controlli sulle industrie (problemi microbiologici - chimici).

La Dott.ssa Cassiani, chiede se gli attestati di formazione per alimentaristi rilasciati da altre regioni devono essere validati.


Il Dott. Ranalli precisa che tali attestati sono validi in tutto il territorio nazionale, per cui non necessitano di una validazione.

Vi è la necessità di rilevare tutte le sorgenti idriche attive da tempo ma senza autorizzazione, agendo sui gestori; tutto l'alto chietino è servito da captazioni storiche con prescrizioni SIAN periodiche. Le sorgenti che da oltre dieci anni risultano inattive non devono essere prese in considerazione.

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Sisti)



IL DIRIGENTE del SERVIZIO
Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)





La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli tre e di tre
pagine, ciascuna firmata da apposito
funzionario. La dicitura "Regione Abruzzo;
Direzione Politiche della Salute"
Pescara, li 7 OTT. 2013

Il Responsabile dell'Ufficio
Piero DE TAZZI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.10.2013, n. 758

L. R. 3 agosto 2011 n. 25, art. 3 - Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani . Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Tronto.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

1. **la durata** dell'incarico del Commissario liquidatore del Consorzio BIM del fiume Tronto di Teramo, viene prorogata oltre il termine stabilito dalla D.G.R. n.51 del 28.01.2013, senza soluzioni di continuità, fino alla data del 31 dicembre 2013;
2. **di notificare** il presente provvedimento al Consorzio del BIM Tronto con sede in Teramo, al Sig. Gennarino Di Lorenzo, ai comuni di Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Martinsicuro, Rocca Santa Maria, S. Egidio alla Vibrata e Valle Castellana, alla Comunità Montana Monti della Laga - Zona M e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
3. **di pubblicare**, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 790

Disposizioni per la formulazione della graduatoria regionale dei medici pediatri di libera scelta, art. 15, comma 1. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.) reso esecutivo in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare, l'art. 15, comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di pediatra disciplinate dall'Accordo stesso sono tratti dalla graduatoria per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato A.C.N., il competente "Ufficio Personale Convenzionato del Servizio Sanitario Regionale" predispone annualmente la Graduatoria Regionale dei medici pediatri di libera scelta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in ottemperanza all'art. 15, comma 9 dell'Accordo di cui trattasi dando possibilità ai medici di proporre istanza di riesame inerente la propria posizione in graduatoria nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.;

DATO ATTO che l'art. 15, comma 10, del citato A.C.N. dispone che: *"La graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell'anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validità della graduatoria medesima."* e che l'art. 15, comma 1, recita che: *"... omissis. La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati omissis. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all'anno in corso, con modalità operative definite nell'ambito degli accordi regionali";*

COSTATATO che,

- L'art. 15, comma 1, dell'A.C.N. dei M. PLS, nella parte in cui dispone che: *"La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatra"*, ha dato luogo ad un costante incremento della giacenza negli archivi correnti di un

rilevante numero di istanze prodotte nel corso degli anni dai medici pediatri;

- attualmente molti medici pediatri restano iscritti d'ufficio in graduatoria anche se non più interessati;
- i dati indicati nelle istanze presentate dai medici pediatri per il loro inserimento nelle graduatorie degli anni precedenti, (quali ad esempio la residenza, il recapito telefonico, il proprio status lavorativo, la titolarità o meno di incarichi, l'esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari che possono aver dato luogo alla sospensione, ancorché temporanea da tutti gli incarichi affidati agli stessi) spesso non sono più veritieri e corrispondenti alla realtà oggettiva.
- tale situazione darebbe luogo all'inserimento in graduatoria di dati inesatti contenenti in alcuni casi situazioni di incompatibilità relative alla sopravvenuta assegnazione di titolarità di incarico, come anche la permanenza in graduatoria di medici deceduti;

COSTATATO che le precitate criticità hanno prodotto:

- notevoli disservizi e conseguenti rallentamenti sia per quanto concerne la fase istruttoria di stretta competenza degli Uffici regionali, che per quanto concerne quella "operativa" di esclusiva spettanza delle competenti A.S.L. regionali;
- appesantimenti procedurali relativi alla predisposizione della graduatoria regionale, e all'affidamento degli incarichi a cura delle A.S.L.;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 15, comma 1, del vigente A.C.N. ***"Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie"***;

RITENUTO necessario in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del vigente A.C.N., di procedere allo snellimento burocratico delle attività riferite alla formulazione della graduatoria dei medici pediatri di libera scelta al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione regionale evitando in tal modo ritardi nella pubblicazione

della graduatoria e nell'affidamento degli incarichi;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa della procedura, nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di fissare** il termine di permanenza di iscrizione dei medici Pediatri nella Graduatoria regionale, in anni 2 (due) a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell'ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo.
- **di disporre** che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici pediatri nella citata Graduatoria decorrerà a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l'anno 2015 e che verranno esclusi i medici inseriti nella graduatoria valida per l'anno 2012 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all'iscrizione.
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.11. 2013, n. 791

Art. 15, comma 5 del Decreto n.3/Reg del 13.08.2007 - Indirizzi per l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dell'interesse pubblico nell'ambito della concorrenzialità tra diverse istanze di concessione di acqua pubblica

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. **Ai sensi dell'art. 15**, comma 5 del Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13 agosto 2007 vengono emanati i seguenti indirizzi per l'individuazione delle situazioni e delle circostanze per cui una domanda tardiva possa accedere alla procedura di cui all'art.15 co. 4 del Decreto n.3/Reg/2007, che costituisce fase endoprocedimentale del più ampio procedimento di concorrenza (la c.d. concorrenza eccezionale) :
 - A. nel caso di istanze di concessione che prevedono il medesimo uso, allorquando:
 - il titolare della domanda tardivamente presentata e incompatibile rientra in settori o categorie che beneficiano di agevolazioni o priorità sulla scorta di leggi dello stato o regionali;
 - le opere che realizzano la derivazione di cui alla istanza tardiva ed incompatibile siano già state dichiarate di pubblica utilità
 - B. nel caso di istanze di concessione che prevedono usi diversi, allorquando la domanda tardivamente presentata ed incompatibile sia finalizzata ad un uso prioritario, di cui all'art. 25 del Decreto n. 3/Reg/2007 e all'art. 144 del D.Lgs. 152/2006, rispetto agli altri usi delle domande già istruite;
2. **di dare mandato** alla Direzione Lavori Pubblici all'attuazione alle attività conseguenti all'approvazione dell'Atto di Indirizzo;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A., in estratto, del presente provvedimento.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 792

Approvazione linee guida e convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato sulle modalità, requisiti e tempi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del settore idrico che comportano un maggior carico urbanistico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTE le leggi finanziarie dello Stato, 296/2006 e 244/2007;

VISTA la legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 "Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla L.R. 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell'art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione";

VISTA la legge regionale 13 gennaio 1997 n. 2 "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994".

VISTA la legge Statutaria del 28 febbraio 2006 e s. m. e i. della Regione Abruzzo,

VISTA la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali"

VISTA la legge regionale 12 aprile 2011 n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo";

RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed in particolare:

- l'art. 16 che stabilisce, tra l'altro, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, corrisposto al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con le modalità e le garanzie stabilite dal comune. Gli interventi di urbanizzazione primaria sono relativi agli interventi su strade residenziali, spazi di

sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

- l'art. 136, che abrogando l'art. 12 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ha rimosso l'obbligo di un conto corrente vincolato presso la segreteria del comune, per gli oneri di urbanizzazione, destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici generali, nel limite massimo del 30% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

RICHIAMATA la legge 296/2006 (finanziaria 2007) comma 713 art. 1, che ha permesso per l'anno 2007 l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per una quota fino al 50% per qualsiasi tipo di spesa, e fino al 25% per le spese di manutenzione del patrimonio, già autorizzati dalla legge 311/2004 per l'anno 2005 e 2006;

RICHIAMATA la legge 244/2007 (finanziaria 2008), art. 2 comma 8, che ha prorogato tale previsione di utilizzo per gli anni dal 2008 al 2014;

RICHIAMATA la L.R. 2/97 e s. m. e i. che attribuisce all'Ente d'Ambito, rispettivamente:

- all'art. 6 - la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e l'esercizio di tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato;
- all'art. 9 - funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, in particolare l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti e l'approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;

RICHIAMATA la L.R. n. 9/2011 che ha disciplinato l'assetto del Servizio Idrico

Integrato in Abruzzo delimitando un Unico Ambito Territoriale Regionale (ATUR) cui è preposto l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), che ai sensi della LR 9/2011, art. 1, attribuisce ad esso:

- al comma 6 - tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
- al comma 15 - l'approvazione in via definitiva degli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare l'approvazione del Piano d'Ambito;

RICHIAMATO il D. Lgs. 152/2006 art. 157 che pone il vincolo del parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito alla realizzazione da parte degli Enti locali delle opere necessarie per provvedere all'adeguamento del Servizio Idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate;

CONSIDERATO che i contributi di costruzione sono entrate comunali e che le attuali difficoltà finanziarie, nonché la mancanza di liquidità nelle casse comunali, portano ad una pianificazione urbanistica che preveda una sempre maggior crescita edilizia al fine di utilizzare i proventi delle concessioni a copertura delle spese correnti;

CONSIDERATO che l'utilizzo non finalizzato di tali incassi ha come effetto la mancata realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e che il costo di tale necessaria realizzazione e manutenzione di opere, in particolare di quelle legate al Servizio Idrico Integrato (es. depuratori e collettamenti per i nuovi insediamenti), non avendo più copertura finanziaria garantita da un fondo vincolato, ricadrà sul cittadino che pagherà nuovamente, con un aumento in tariffa, per la realizzazione di opere per le quali è stato già versato il contributo;

CONSIDERATA anche l'esigenza di assicurare l'uniformità delle procedure che devono regolare i rapporti tra i soggetti titolari della realizzazione di interventi in aree di nuova urbanizzazione o di estensione o recupero di urbanizzazioni esistenti con incremento del carico urbanistico e la contestuale realizzazione o ampliamento o ristrutturazione

di reti acquedottistiche, fognarie e di depurazione;

RITENUTO, per quanto su esposto, di dover regolamentare i rapporti tra il Servizio Idrico Integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico predisponendo linee guida ed una convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato e le modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi, nel caso di:

- particolare complessità degli interventi previsti;
- opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi;
- coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte sostanziale ed integrante "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato per gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico" (All. 1);

CONSIDERATO che l'applicazione di tali linee guida, con la ratifica della convenzione tra il Comune, l'Ente d'Ambito ed il Soggetto Gestore consentirà l'utilizzo esclusivo del contributo richiesto a fronte del permesso di costruire, per la realizzazione o manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria evitando alla collettività ulteriori costi per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;

RITENUTO di specificare che le opere per la tutela delle risorse idriche sono realizzate dalle Società di gestione del SII, così come previsto dalla disciplina nazionale di settore, che i contributi pubblici vanno a scomputo degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito, e non concorrono alla definizione della tariffa pagata dagli utenti;

RICHIAMATO il Capo II dello Statuto della Regione Abruzzo "Il Consiglio delle Autonomie Locali" e la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 che istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali, in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo ed in

particolare l'art. 10 , co. 3 della L.R. 41/2007 che prevede l'espressione del parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali;

CONSIDERATO che il CAL, per prassi consolidata, esprime il proprio parere su documenti in via d'istruttoria e, pertanto, il documento oggetto del parere è stato inviato prima dell'approvazione della Giunta Regionale;

RICHIAMATA la nota prot. 3459 Segr/2013 del 26/07/13 del Componente la Giunta Regionale preposto ai Lavori Pubblici di trasmissione della proposta di deliberazione e dell'allegato "Linee guida e convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato sulle modalità, requisiti e tempi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del settore idrico che comportano un maggior carico urbanistico" (All. 2);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con Deliberazione n. 14 del 9/9/13 trasmesso in data 19/9/2013 (All. 3);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione.

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di **approvare** ed il documento allegato, che ne costituisce parte sostanziale ed integrante, "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti titolari del Servizio

Idrico Integrato per gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico” (All. 1).

- di **pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito Internet della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio sottosezione Acque Pubbliche e Servizio Idrico Integrato.

Segue allegato



**ALLEGATO 1 alla Deliberazione
di Giunta Regionale**

n. del



**LINEE GUIDA E CONVENZIONE TIPO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO
UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO**

ALLEGATO come parte integrante alla delib
berazione n. 792 del 4 NOV. 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)
Walter Garlani

Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile



LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO

Art. 1. Oggetto delle linee guida e definizioni.

Il presente documento disciplina i rapporti tra Soggetto Gestore (d'ora in poi Gestore) del SII e soggetti proponenti per interventi urbanistici che coinvolgono il servizio idrico integrato.

Per interventi urbanistici si intendono i piani ed i progetti, di iniziativa pubblica e privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione/recupero di urbanizzazioni esistenti con incremento del carico urbanistico che comportano la realizzazione di nuove opere di acquedotto, fognatura e depurazione o l'ampliamento e la ristrutturazione di opere esistenti e che prevedono l'allacciamento alle reti, esistenti o in progetto, del Servizio Idrico Integrato in uso al Gestore.

Nella realizzazione degli interventi urbanistici approvati dal Comune, la progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti ad esse connesse, possono essere eseguite:

1. a cura e oneri del soggetto proponente;
2. a cura del Gestore e con oneri a completo carico del soggetto proponente.

Nel caso in cui gli interventi siano realizzati direttamente dal soggetto proponente, il progetto delle opere deve essere sottoposto, prima dell'approvazione definitiva da parte degli Enti competenti, all'esame del Gestore per il rilascio del nulla osta all'allacciamento alle reti urbane. Sono esclusi dalle presenti procedure gli estendimenti ed i potenziamenti previsti dal piano degli investimenti approvato dall'Ente d'Ambito da effettuarsi a cura del Gestore (Piano Ambito).

Definizioni:

- intervento urbanistico: intervento di nuova lottizzazione o recupero come definito al secondo comma del presente articolo;
- soggetto proponente: il soggetto pubblico o privato che attua, direttamente o indirettamente, l'intervento urbanistico;
- Gestore: il gestore del servizio idrico integrato;
- ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato: il soggetto d'ambito regionale competente per l'Autorità d'Ambito Unico.

Art. 2. Norme tecniche.

Nel caso in cui il soggetto proponente, a seguito di apposita convenzione con il Comune, provveda direttamente all'esecuzione delle opere, dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei



materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale prima della loro presa in carico da parte dell'Ente d' Ambito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/97 e s. m. e i.

Le norme tecniche del Gestore fissano inoltre le procedure e le modalità per la redazione e l'approvazione dei progetti nonché per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Art. 3. Oneri di intervento.

Le spese di costruzione della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli eventuali impianti di pretrattamento, nonché degli allacciamenti all'interno della lottizzazione, sono interamente a carico del soggetto proponente, in quanto oneri di urbanizzazione primaria.

L'esecuzione dei lavori di collegamento delle reti interne alla reti esterne (allacciamento) potrà anche essere eseguita direttamente dal soggetto proponente rispettando le procedure indicate nell'apposita convenzione con il Gestore. Gli oneri per la loro realizzazione sono comunque a carico del soggetto proponente.

Sono, altresì, a carico del soggetto proponente tutte le spese per l'estensione o per il potenziamento delle reti e degli impianti pubblici esistenti che si rendessero eventualmente necessari all'esterno della lottizzazione.

Art. 4. Procedura per la richiesta del nulla-osta.

L'Amministrazione Comunale, a seguito di richieste di concessioni per l'esecuzione di interventi relativi a nuove urbanizzazioni residenziali o industriali, recuperi edilizi e cambiamenti di destinazione d'uso di superfici che per consistenza e/o ubicazione comportino modifiche al bacino d'utenza dei servizi di acquedotto/ fognatura/ depurazione nel territorio di, prima del rilascio delle autorizzazioni di competenza, dovrà acquisire un parere tecnico vincolante (nulla-osta) da parte del Gestore.

La procedura prevede che il soggetto proponente presenti al Gestore il progetto definitivo a firma di un tecnico abilitato. Nel caso in cui l'area sia già parzialmente edificata, l'elaborato di progetto deve essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto.

Il soggetto proponente presenta altresì domanda di connessione alle reti esistenti per la pianificazione dei lavori necessari all'allacciamento.

Il Gestore effettua tutti gli accertamenti atti a verificare:

- la disponibilità della risorsa idrica,
- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.



Il Gestore, visionato il progetto presentato, provvede ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni e successivamente rilascia il nulla osta relativo alle opere del progetto con relativo parere di conformità. E' anche trasmessa la proposta di Convenzione, sulla base del modello definito in allegato 2, da sottoscrivere prima dell'inizio dei lavori.

Il soggetto proponente presenta quindi il progetto esecutivo che comprende gli elaborati di cui all'allegato 1, comunica la data di inizio dei lavori e richiede il preventivo di spesa necessario, in relazione agli oneri di allacciamento e all'eventuale necessità di intervento sull'esistente.

Il Gestore, contestualmente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo, invia il preventivo di spesa e ne dà contestuale comunicazione all'Ente d'Ambito.

La Convenzione è quindi sottoscritta previo pagamento, da parte del soggetto proponente, del preventivo di spesa.

Il soggetto proponente, una volta conclusi i lavori e prima del collaudo, presenta in triplice copia il rilievo delle opere realizzate. Il Gestore provvede al collaudo delle stesse per la parte di competenza.

Il collaudo è effettuato prima del conferimento dei beni alla proprietà pubblica e quindi della presa in carico da parte del Gestore degli impianti realizzati ai sensi dell'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97.

Qualora in sede di collaudo venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiva l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.

Gli oneri del collaudo sono a completo carico del soggetto proponente.

Art. 5. Interventi realizzati direttamente dal Gestore del SII.

Nel caso in cui la progettazione e realizzazione delle opere interne all'area di intervento siano affidate al Gestore, il soggetto proponente invia tutta la documentazione progettuale relativa all'urbanizzazione e comprendente gli elaborati descritti, ad eccezione del puntuale dimensionamento e delle specifiche connesse alle opere dei servizi idrici.

Il Gestore redige il progetto delle infrastrutture necessarie comprensivo di preventivo di spesa e lo presenta al soggetto proponente previa acquisizione, ai sensi dell'art. 157 del Dlgs n. 152/2006 del parere di compatibilità con il Piano d'Ambito da parte dell'Ente d'Ambito.

L'avvio dei lavori è preceduto dalla stipula di un contratto tra soggetto proponente e Gestore in cui sono indicati i tempi di realizzazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.

**Art. 6. Oneri di intervento per estensione/potenziamento impianti esistenti.**

Nel corso della verifica propedeutica al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 4 o propedeutica alla definizione del progetto da parte del Gestore nel caso di cui all'articolo 5, il Gestore può verificare le seguenti situazioni:

1. l'area d'intervento è ubicata in una zona sprovvista di rete/impianti di acquedotto/fognatura/depurazione;
2. l'area d'intervento è ubicata in una zona in cui rete/impianti di acquedotto/fognatura/depurazione esistenti NON sono in grado di sopportare l'aumento del carico d'utenza di progetto;
3. l'area di intervento è ubicata in una zona in cui in cui rete/impianti di acquedotto/fognatura/depurazione esistenti sono in grado di sopportare l'aumento del carico d'utenza di progetto.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 il Gestore provvede, a fronte di un corrispettivo, alla progettazione per la realizzazione delle opere di estensione/potenziamento di reti/impianti necessari per garantire il servizio. Solo nel caso di estensioni (punto 1) l'esecuzione dei lavori può essere eseguita direttamente dal soggetto proponente, rispettando le procedure che saranno specificate nell'apposita Convenzione.

Nel caso di cui al punto 3 non sono previsti interventi su reti/impianti esistenti ed esterni all'area di lottizzazione.

Art. 7. Presa in carico definitiva delle opere da parte del Gestore del SII.

La responsabilità, la custodia e la manutenzione delle opere sono a carico del soggetto proponente fino al conferimento delle stesse al Comune.

La presa in carico delle opere da parte del Gestore avviene a seguito di esito positivo del collaudo e successivamente al conferimento dei beni al Comune.

Dopo tale conferimento, che il Comune dovrà preventivamente comunicare al Gestore, ed attivare ai sensi dell'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97, responsabilità ed oneri di manutenzione e gestione sono trasferiti al Gestore.

Può essere previsto, prima della presa in carico definitiva, un periodo di esercizio provvisorio da parte del Gestore, garantito da apposito atto fidejussorio del soggetto proponente in favore dello stesso Gestore, nel corso del quale il Gestore provvederà, con proprio personale e propri mezzi, alla gestione diretta delle opere.

**ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PER RICHIESTA NULLA-OSTA**

I seguenti elaborati sono forniti in triplice copia oltre a copia su supporto magnetico dei disegni (formato dwg/dxf) e degli elaborati (Word ed Excel):

- a) Corografia in scala 1:10.000 dove viene evidenziata l'area oggetto dell'intervento;
- b) Estratto di PRG dove si evidenziano le aree già urbanizzate e quelle da urbanizzare, indicando il numero di abitanti previsti per l'intera area di nuova urbanizzazione;
- c) Planimetria quotata in scala 1:500 o 1:200 dell'area oggetto dell'intervento con quote altimetriche, ubicazione della condotta, ubicazione degli allacci d'utenza, indicazione di eventuali organi meccanici e pezzi speciali, ubicazione dei vani contatori, ubicazione eventuali idranti e/o fontanelle pubbliche;
- d) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e delle tubazioni e manufatti in scala adeguata (conformi alle specifiche tecniche fornite dal Gestore);
- e) relazione tecnica generale con descrizione destinazione d'uso dei fabbricati, numero utenze previste ad uso civile e ad uso industriale, criteri di dimensionamento e specifiche dei materiali utilizzati (conformi alle specifiche tecniche fornite dal Gestore);
- f) Relazioni specialistiche;
- g) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- h) Computo metrico estimativo;
- i) Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) Cronoprogramma.



ALLEGATO 2

CONVEZIONE TIPO

CONVENZIONE -GESTORE SII – SOGGETTO PROPONENTE DI INTERVENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E RETI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE.

(per opere progettate e realizzate dal soggetto proponente) – art.1, punto 1 delle Linee Guida)

L'anno (.....) il giorno..... (.....) del mese di

TRA

Autorità d'Ambito Unico _____, con sede in _____, Via _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____

Comune di _____, con sede in _____, Via _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____

Soggetto gestore _____, con sede in _____, Via _____, P.I. _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____

e

La **Società/Ente** _____ con sede in _____ P.I./C.F. _____, iscritta al Registro delle Imprese al numero _____, rappresentato nel presente atto da _____ in qualità di _____, nel seguito denominato *soggetto proponente*,

Premesso

-che

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:



Art 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO

Sono oggetto del presente Accordo i rapporti tra il Gestore e il soggetto proponente che s'instaurano durante le fasi di realizzazione e collaudo delle opere da realizzare, che si rendano necessarie per garantire l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque nelle zone interessate didel comune di.....

Tali interventi in particolare si riferiscono a:

-
-
-

Tali interventi sono quelli descritti nella documentazione progettuale esecutiva trasmessa in data.....dal soggetto proponente al Gestore che lo ha approvato in data.....

Art 2 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il finanziamento delle opere di cui al precedente articolo 1, compresi gli oneri di progettazione, assistenza, direzione lavori, collaudi ecc. nascenti dalla realizzazione dei lavori in argomento, sono a carico esclusivo del soggetto proponente, il quale non potrà in nessun caso effettuare alcuna rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali competenti e del Gestore circa la proprietà delle opere.

Art 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI


L'individuazione dell'esecutore delle opere e del Direttore Lavori sarà a cura del soggetto proponente.

In particolare dovrà essere garantito il possesso da parte dell'Impresa esecutrice dei requisiti tecnico – economici di legge per le tipologie ed impianti previsti dalle singole categorie di lavoro. Il nominativo del Direttore dei Lavori, in possesso di provata capacità ed esperienza ed iscritto all'Albo professionale, dovrà essere trasmesso al Gestore per la necessaria presa d'atto almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Parimenti dovranno essere inviati alla stessa Società i dati identificativi dell'Impresa appaltatrice, del Direttore di cantiere e dell'Assistente ai lavori nonché gli estremi del verbale di consegna dei lavori.

Tutte le varianti da introdurre nei lavori, in corso d'opera, dovranno essere comunicate al Gestore per la relativa approvazione.

Art 4 - SUPERVISIONE DEI LAVORI



La supervisione dei lavori in questione spetterà al Gestore, attraverso i propri Tecnici, allo scopo nominati che pertanto avranno il potere di:

- formulare parere d'accettazione sui materiali prima dell'inizio dei lavori;
- accedere al cantiere;
- ottenere le più ampie informazioni dal Direttore dei Lavori e dal Direttore di Cantiere circa l'andamento e l'esecuzione dei medesimi;
- presenziare alla consegna dei materiali in cantiere e nei luoghi di fabbricazione, nonché all'esecuzione dei vari collaudi funzionali;

Il Gestore ha facoltà in ogni momento di verificare l'esecuzione a regola d'arte delle opere, riservandosi di richiedere tramite il Direttore dei Lavori, l'immediata sospensione dei medesimi qualora fossero rilevate inadempienze e/o negligenze o varianti sostanziali.

Di quanto sopra, pertanto, dovrà essere fatta esplicita menzione nei rapporti contrattuali tra il soggetto proponente e le Imprese esecutrici.

Ad ultimazione lavori il Soggetto Gestore validerà l'esecuzione tecnica dell'opera ai fini della consegna provvisoria e presa in carico in qualità di Gestore con le modalità di cui all'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97.

Art 5 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

Saranno eseguiti a cura del Gestore con onere a carico del soggetto proponente, le operazioni di messa in esercizio della reti (impatti, spurghi, disinfezione, ecc.) e degli impianti.

Art 6 - IMPERFEZIONI

Qualora nel corso dei lavori o al collaudo, fossero rilevate imperfezioni o la non corretta esecuzione dei medesimi, tali da pregiudicare l'efficienza e la funzionalità dell'opera, il Direttore dei Lavori, dietro richiesta scritta del Gestore dovrà farvi porre sollecito rimedio, salvo il suo diritto, in caso di discordanza di valutazione, di fare le proprie osservazioni scritte in merito.

Le spese derivanti dalla riparazione delle eventuali imperfezioni rilevate nel corso dei lavori od al collaudo saranno a completo carico del soggetto proponente, che s'impegna ad eseguirle ovvero a farle eseguire entro il termine all'uopo stabilito.

Art 7 - PRECOLLAUDI FUNZIONALI

Le opere, dovranno essere completate e precollaudate con esito positivo alla presenza dei tecnici del Gestore.

I vari precollaudi funzionali saranno eseguiti dal soggetto proponente, con le tempistiche e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche del progetto previo avviso al Gestore che potrà partecipare alle operazioni con i propri tecnici.



Art 8 - CONSEGNA PROVVISORIA

Una volta completati e precollaudati gli impianti e le reti oggetto del presente disciplinare, il soggetto proponente ne darà formale comunicazione scritta al Gestore affinché siano validati per l'esercizio provvisorio.

Compiuti tali accertamenti, se favorevoli, sarà redatto il verbale di consegna provvisoria delle opere facendo menzione degli accertamenti e/o prove compiute. Tale verbale dovrà essere corredato, a cura e spese del soggetto proponente, di tutti gli elaborati tecnici atti a consentire un'ottimale gestione, ed in particolare:

- progetto dell'opera come realizzata;
- disegni degli impianti;
- schemi elettrici (in copie cartacee e su supporto magnetico);
- denuncia degli impianti di terra all'I.S.P.E.S.L.,
- documentazione prevista dalla legge 37/08, collaudi strutture ed impianti elettrici, nulla osta Enti, documentazione relativa alla proprietà delle aree e delle servitù interessate dagli impianti o reti oggetto del presente disciplinare, e quanto altro necessario per il rispetto della normativa vigente.

Qualora, a seguito dei citati controlli e prove, sia accertato il cattivo funzionamento degli impianti e/o reti, oppure imperfezioni che ne pregiudichino l'ottimale efficienza, il soggetto proponente sarà tenuto a rimediare nel più breve tempo possibile ed a suo completo carico.

Qualora tali difetti non fossero corretti entro il termine stabilito, il Gestore e l'Ente d'Ambito, per quanto di rispettiva competenza, non procederanno alla presa in consegna delle opere.

Art 9 - ESERCIZIO PROVVISORIO (facoltativo)

In caso d'esito positivo dei sopra citati controlli e collaudi come da apposito verbale, il Gestore provvederà conseguentemente alla messa in esercizio delle varie reti ed impianti, previa stipula d'atto fidejussorio a favore della stessa società da parte del soggetto proponente dell'importo di € (.....) secondo i modi e criteri previsti dalla legge. Tale polizza ha valore generale ed è a garanzia di tutti quegli interventi previsti nel presente disciplinare, fino al momento della consegna definitiva.

Durante il periodo d'esercizio provvisorio, della durata di decorrente dalla data della messa in esercizio, il Gestore provvederà, con proprio personale e propri mezzi, alla gestione diretta degli impianti oggetto del presente disciplinare.



Il soggetto proponente rimane responsabile dei difetti di costruzione, delle cattive qualità dei materiali impiegati e delle inefficienze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di Progetto che eventualmente venissero riscontrate dal collaudatore, rimanendo esclusi i danni procurati dall'incauto uso dell'opera.

Nel caso d'eventuali difetti, che evidenzino l'urgenza o pregiudichino la funzionalità dell'opera, il Gestore ne darà comunicazione scritta al soggetto proponente, il quale dovrà intervenire entro 5 giorni da ricevimento, salvo casi di pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica. Nel caso d'inadempienza di quanto sopra o di casi di massima urgenza, comunque previa segnalazione scritta, il Gestore potrà intervenire direttamente ed a seguito di verbale di constatazione tra le parti, sarà in diritto di prelevare i corrispondenti importi dalla fidejussione di cui sopra.

Art 10 - CONSEGNA DEFINITIVA – ATTO DI CESSIONE – PROPRIETA' DELL'OPERA

Scaduto il periodo d'esercizio provvisorio, dopo che il Gestore abbia constatato che gli impianti e le reti oggetto della presente Convenzione presentino un ottimo grado d'efficienza ed affidabilità o comunque idoneità allo scopo, dovrà procedersi alla consegna dei medesimi all'Amministrazione Comunale, cui rimane imputata la definitiva proprietà delle opere, con contestuale conferimento al Gestore per la gestione definitiva previo espletamento delle procedure di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi dell'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97.

Rimangono tuttavia a carico del soggetto proponente sia la responsabilità decennale, di cui all'Art. 1669 del Codice Civile, che la garanzia della durata di 2 (due) anni dalla consegna definitiva dell'opera, disciplinata dall'Art. 1667 del medesimo Codice Civile.

Art 11 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Atto ed i suoi allegati, verrà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, un secondo dal soggetto proponente ed il terzo designato di comune accordo, ove tale accordo non si raggiunga, dall'Ente d'Ambito.

Per la nomina, la sostituzione, la capacità, l'accettazione degli arbitri, si osserveranno le disposizioni degli Art. 810-811-812-812 cpc.

Gli arbitri decideranno peraltro in via irrituale, a titolo d'arbitrato libero, senza formalità di procedura.

Art 12 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione, si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 798

DPCM dell'01.04.08. - Ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali delle risorse destinate al finanziamento della Sanità Penitenziaria.**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina sanitaria";
- il Decreto Legislativo n. 239, del 22 giugno 1999 "Riordino della medicina penitenziaria";
- il DPCM del 01/04/2008 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008 ed in particolare l'art. 6 che prevede il trasferimento delle risorse finanziarie nella disponibilità del SSN e la conseguente ripartizione di esse tra le regioni secondo criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 544 del 23/06/08 con oggetto: *Recepimento DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria"* con la quale la Regione Abruzzo nel recepire il DPCM in parola ha fissato i criteri e le modalità necessari per gli adempimenti inerenti il trasferimento dell'attività in materia di sanità penitenziaria, ivi compreso le procedure necessarie alla presa in carico del personale già operante negli Istituti penitenziari incidenti sul territorio regionale;

VISTA la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, avente ad oggetto " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013-Bilancio pluriennale 2013-2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo il 16 gennaio 2013, n. 7 Speciale;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 dell'11 febbraio 2013, avente ad oggetto " art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2013" con la quale la Giunta Regionale ha provveduto all'affidamento degli obiettivi finanziari e della gestione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2013 ai Direttori regionali e ai Dirigenti delle Strutture speciali di Supporto, sulla base del documento denominato " Indirizzi finanziari per l'esercizio 2013" e degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2013, approvato con legge regionale 10 gennaio 2013, n.3;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni Rep. Atti n. 38 /CU del 03 marzo 2013 concernente il riparto per il 2012 delle risorse trasferite nelle disponibilità del SSN, ai sensi dell'art. 6 del DPCM del 01/04/2008;

VISTA la proposta di deliberazione CIPE allegata all'intesa della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 38 del 3 marzo 2013, che assegna alle Regioni le risorse finanziarie ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla Medicina Penitenziaria;

VISTA in particolare la tabella di riparto, allegata alla richiamata proposta di deliberazione CIPE del 3 marzo 2013, che prevede per la Regione Abruzzo l'assegnazione di € 3.709.855,00 per l'annualità 2012 al fine di garantire l'esercizio delle funzioni sanitarie in materia di sanità penitenziaria;

CONSIDERATO che nella seduta del 19 luglio 2013 il CIPE ha approvato il riparto allegato all'Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti n. 38/CU del 13 marzo 2013;

RITENUTO di dover ripartire le somme spettanti alle singole AASSLL, per l'annualità 2012, in conformità dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti 138/CU del 6/12/2012, secondo i seguenti criteri: **60%** capienza degli Istituti Penitenziari alla data del 31/12/2012 - **30%** ingresso detenuti dalla libertà nel corso dell'anno 2012 - **10%** presenza istituti con capienza inferiore ai 200 detenuti, così come riportato nel prospetto

allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta un onere finanziario a cui si intende far fronte con le risorse vincolate sopra specificate da imputare sui seguenti capitoli: 22043/01 UPB 02.02.005 - SIOPE 02.01.01.2116 e sul CAP. 81018/01 di spesa UPB 12.01.001 - SIOPE 01.05.03.1538 del corrente Bilancio anno 2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DG20/44 del 24 settembre 2013 di accertamento in entrata di € 3.709.855/00 (tremilionsettecentonovemilaottocentocinquanta/00) sul CAP. 22043/01 UPB 02.02.005 - SIOPE 02.01.01.2116 e sul CAP. 81018/01 di spesa UPB 12.01.001 - SIOPE 01.05.03.1538;

VISTO la LR 77/99 e succ. modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ad alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. **di ripartire** tra le ASL le risorse erogate assegnate con la proposta di delibera CIPE allegata all'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni Rep. Atti n. 38/CU del 03 marzo 2013 quantificate in € **3.709.855,00**, così come riportate nel prospetto allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto), per il finanziamento delle spese sostenute dalle stesse nell'annualità 2012 per l'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria;
2. **di dare atto** che l'assunzione degli atti consequenziali necessari per l'attuazione del presente provvedimento è demandata al Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato

A UEGATO "A"

ALLEGATO corso di legge integrante alla del.
 188 del 4 NOV 2013
 deliberazione n.
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Giannini)

Riparto 2012							
ASL	Detenuti presenti al 31.12.2012	Riparto presenza	Ingressi dalla libertà nel 2012	Riparto turnover	Istituti capienza inferiore a 200	Riparto Istituti capienza inferiore a 200	Budget assegnato
ASL n. 1 Avezzano-Sulmona- L'Aquila	648	€ 761.558,41	302	€ 271.496,66	2	€ 185.492,75	€ 1.218.547,82
ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti	647	€ 760.383,16	352	€ 316.446,44	1	€ 92.746,38	€ 1.169.575,97
ASL n. 3 Pescara	200	€ 235.048,89	296	€ 266.102,68	1	€ 92.746,38	€ 593.897,95
ASL n. 4 Teramo	399	€ 468.922,54	288	€ 258.910,72	0	€ 0,00	€ 727.833,26
TOTALE	1.894	€ 2.225.913,00	1.238	€ 1.112.956,50	4	€ 370.985,50	€ 3.709.855,00
Budget assegnato alla Regione Abruzzo							€ 3.709.855,00

N.B. Il riparto viene eseguito sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni con Atto n. 38/C.U. del 13/03/2013:

- 60% capienza degli istituti penitenziari alla data del 31.12.2012
 - 30% ingresso di detenuti dalla libertà nel D17 corso dell'anno 2012
 - 10% presenza istituti con capienza inferiore ai 200 detenuti
- I dati sono stati forniti dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria di Pescara.



La presente copia è conforme all'originale
 e si compone di fogli c. di
 facciate ciascuna vidimata da apposito
 timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo -
 Direzione Politiche della Salute"
 Pescara, li 2013.....

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 799

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione finanziaria dell'Asse I "R&ST, Innovazione e Imprenditorialità" - modifica della D.G.R 280 del 15 aprile 2013 e linee di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI i Regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea e il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'Unione Europea e successive modifiche;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 7.05.07 che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

RICHIAMATE:

- la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 3980 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 8988 del 12.11.2009 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale;
- la Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 69 del 18.1.2013 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma operativo;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 29 novembre 2007 *"Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione": Approvazione proposta di S.A.R. del POR FESR Abruzzo 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162P0001 del 17.08.2007"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 15 ottobre 2008 *"Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007/2013: individuazione dei responsabili degli Uffici*

Competenti per le Operazioni e modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale (S.A.R.)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 15 marzo 2010 con la quale è stato ridefinito l'organigramma contenente l'indicazione dei responsabili degli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 25 luglio 2011 con la quale è stata rimodulata la dotazione finanziaria nell'ambito dell'Asse I "R&ST, innovazione e imprenditorialità" del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 26 marzo 2012 con la quale è stata ridefinita la dotazione finanziaria prevista dalla precedente D.G.R. per l'Asse I, incrementando la dotazione dell'Attività prevista per i Poli di Innovazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 23 aprile 2012 con la quale è stata attuata un'ulteriore rimodulazione finanziaria dell'Asse I, a favore delle Attività di ricerca, accesso al credito, capitale di rischio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 15 aprile 2013 con la quale è stata attuata un'ulteriore rimodulazione finanziaria dell'Asse I, a favore dell' Attività I.2.2.;

PRESO ATTO che la succitata Deliberazione precisa la nuova assegnazione finanziaria dell'Asse I "R&ST, innovazione e imprenditorialità" del POR FESR Abruzzo (2007/2013), come di seguito ripartita:

- Attività I.1.1 "Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale" € 16.921.140,00;
- Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione" € 14.283.765,00;
- Attività I.2.1 "Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi" € 25.389.653,00, di cui € 16.062.474,50 di competenza delle Province individuate istituzionalmente come Organismo intermedio;
- Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" € 14.090.440,00;
- Attività I.2.3 "Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati" € 1.728.250,00;

- Attività I.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" € 18.500.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- da apposita ricognizione svolta dal Servizio competente a valere sull'Attività I.2.1 "Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e di organizzazione dei servizi" risultano economie pari a € 262.000,00;
- da una valutazione sull'andamento procedurale, fisico e finanziario dell'Attività I.2.3 "Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati" sia Linea A (per le imprese non aggregate ai Poli di Innovazione) sia Linea B (per le imprese aggregate ai Poli di Innovazione), condotta dall'Ufficio competente, si rileva una disponibilità di risorse prodotte a seguito di revoche e rinunce pari a € 238.000,00;
- le risorse disponibili accertate complessive a valere sull'Asse I risultano, stante quanto sopra esposto, pari a € 500.000,00;

CONSIDERATO opportuno dover procedere ad una rimodulazione dell'assegnazione finanziaria, prevista per l'Asse I nell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 15 aprile 2013, destinando la somma di € 500.000,00 a favore dell'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole imprese innovative", secondo quanto indicato nella tabella **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni di seguito esplicitate;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 327 del 16 maggio 2011, con la quale, tra l'altro, sono stati forniti gli indirizzi attuativi dell'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" e la costituzione di un fondo di rotazione per il supporto alla costituzione del capitale di rischio e degli investimenti delle piccole imprese innovative in seed capital, start-up capital e expansion capital;

DATO ATTO che, in esito alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della costituzione e della gestione del suddetto fondo di rotazione, esperite ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, è risultato aggiudicatario quale soggetto gestore il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di

cui la mandataria è il RTI FIRA SpA, giusta Determinazione n.DD4/114 del 10 novembre 2011;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. 280 del 15/04/2013 con la quale sono state implementate le risorse

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 32 del 18.01.2013 è stato approvato l'Avviso pubblico relativo alla citata Attività I.2.2. e che quindi la stessa è in corso di svolgimento;

CONSIDERATO, altresì:

- che la spesa di € 14.090.440,00 è stata già certificata alla Comunità Europea ma che, tuttavia, rimane l'obbligo che le risorse del fondo di rotazione vengano utilizzate per le finalità relative al capitale di rischio entro il 31.12.2015, pena la decertificazione e conseguente restituzione delle stesse alla Comunità Europea;
- che, in caso di evoluzione positiva delle attività delle imprese start-up, le risorse dopo il way out rientreranno nel fondo rotativo a disposizione dell'Amministrazione Regionale al fine di essere destinate sempre ad aiuti alle imprese;
- sulla scorta delle azioni intraprese da altri Stati, Enti e Amministrazioni, in questo particolare momento di congiuntura economica, risulta che le startup - imprese giovani ad alto potenziale - sono determinanti per la ripresa del sistema economico e la crescita di una parte consistente della ricchezza nazionale e dell'occupazione.

DATO ATTO, per i motivi sopra richiamati e meglio specificati nell'Obiettivo Strategico n. 6 a pag 331 dell'Allegato alla DGR n. 543 del 29.07.2013 (approvazione del piano delle prestazioni 2013-2015), che appare sostanziale assicurare la positiva evoluzione dell'Attività I.2.2.;

CONSIDERATA quindi la necessità di supportare l'Attività I.2.2. del POR FESR Abruzzo 2007-2013 con azioni propedeutiche e complementari che ne sostengano l'efficacia e ne garantiscano la buona riuscita e che le stesse, anche in considerazione di esperienze analoghe di altre Regioni, Amministrazioni e Istituti, sono state individuate in fase di

esecuzione dell'Avviso Start-Up da parte del Servizio competente con l'ausilio del Soggetto Gestore nelle seguenti azioni fondamentali:

1. Temporary Manager
 2. Coworking
 3. Networking and Contamination
- oltre che azioni di vero e proprio "Scouting" per l'individuazione di nuove imprese ed idee imprenditoriali di qualità da inserire nelle previsioni dell'Attività I.2.2. del POR FESR 2007-2013;

VISTA l'allegata relazione (All. B), predisposta dagli Uffici del competente Servizio Sviluppo dell'Industria nella funzione di UCO dell'Attività I.2.2 del POR-FESR Abruzzo 2007-2013, nella quale viene approfonditamente effettuata la disamina delle possibili attività di supporto al progetto di Start Up sopra indicate;

RITENUTO, per le richiamate motivazioni, di condividere e fare propri i contenuti della suddetta Relazione;

RITENUTO, pertanto, di destinare all'Attività I.2.2 le risorse pari ad € 500.000,00 derivanti dalle Attività I.2.1 e I.2.3 del POR FESR, come sopra esplicitato, per lo sviluppo di attività complementari di supporto ai progetti delle aziende relativi all'Avviso "Start Up-Start Hope" di cui alla citata D.G.R. n. 32 del 18.01.2013;

DATO ATTO che tali attività complementari non sono comprese nel progetto iniziale né nel contratto iniziale ma risultano necessarie per massimizzare il conseguimento degli obiettivi previsti dall'attività I.2.2 del POR FESR per tutti i motivi già ampiamente illustrati nei precedenti punti;

RITENUTO, al fine di rendere immediatamente attuative le azioni previste nella Relazione All. B, di dare mandato all'UCO competente di valutare, nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici, l'affidamento di dette azioni all'attuale Soggetto Gestore dell'Attività I.2.2 destinata allo Start Up di impresa, ovvero di porre in essere quanto necessario per l'individuazione di specifico Soggetto Gestore;

PRESO ATTO che la rimodulazione di risorse all'interno dello stesso Asse non è assoggettata

ad una nuova decisione della Commissione Europea;

DATO ATTO della favorevole valutazione preventiva espressa dall'Autorità di Gestione ai sensi della D.G.R. n.185 del 15.03.2010;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo in qualità di responsabile dell'Asse I del POR FESR Abruzzo 2007/13;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato e dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Industria in ordine alla disponibilità delle risorse da rimodulare;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente dal Servizio Sviluppo dell'Industria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, relativamente al POR FESR Abruzzo 2007-2013:

- **di attuare** la rimodulazione dell'assegnazione finanziaria, prevista per l'Asse I nell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 15 aprile 2013, di € 500.000,00 a favore dell'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole imprese innovative", secondo quanto indicato nella tabella **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di prendere atto e fare proprio** i contenuti della relazione (All. B) predisposta dagli Uffici del competente Servizio Sviluppo dell'Industria nella funzione di UCO dell'Attività I.2.2 del POR-FESR Abruzzo 2007-2013, sia per le ricadute positive sul tessuto imprenditoriale in fase di Start Up che per i positivi effetti sull'avanzamento della Spesa del POR FESR Abruzzo 2007-2013;
- **di destinare** le risorse pari ad € 500.000,00, derivanti dalla rimodulazione di cui sopra, per lo sviluppo di attività

complementari ai progetti delle aziende relativi all'Avviso " Start Up -Start Hope" approvato con D.G.R. n. 32 del 18.01.2013, meglio specificate nella suddetta relazione (All. B);

- **di dare mandato** all'UCO competente di valutare, nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici, l'affidamento di dette azioni all'attuale Soggetto Gestore dell'Attività I.2.2 destinata allo Start Up di impresa, ovvero di porre in essere quanto necessario per l'individuazione di specifico Soggetto Gestore, anche al fine di accelerare la spesa;
- **di dare mandato** al Responsabile di Asse ed all'UCO competente dell'Attività I.2.2. di

porre in essere tutte le azioni amministrative necessarie per l'attuazione del presente atto;

- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2007/2013,
 - Al Servizio Appalti e Contratti,
 - al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo,
 - agli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) dell'Asse I;
- **di pubblicare** la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati

ALLEGATO n. 799 del 27.11.2013
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Walter Cariani)

Allegato A

Rimodulazione del Piano finanziario dell'Asse I

Asse I - "R&ST Innovazione e imprenditorialità"		Piano Finanziario da DGR 280 del 15/04/2013 (€)	Variazione in diminuzione (€)	Variazione in aumento (€)	Nuovo Piano Finanziario (€)
Asse prioritario - Referente di Asse/Attività - Referente di Attività (UCO)					
Attività 1.1.1	Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale Dirigente pro tempore del Servizio Prog. Intersettoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata	16.921.140	-	-	16.921.140
Attività 1.1.2	Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione Dirigente pro tempore del Servizio Prog. Intersettoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata	14.283.765	-	-	14.283.765
Attività 1.2.1 *	Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo dell'Industria	25.389.653	262.000	-	25.127.653
Attività 1.2.2	Aiuti alle piccole nuove imprese innovative Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo dell'Industria	14.090.440	-	500.000	14.590.440
Attività 1.2.3	Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo dell'Artigianato	1.728.250	238.000	-	1.490.250
Attività 1.2.4	Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo del Commercio	18.500.000	-	-	18.500.000
Totale complessivo		90.913.247	500.000	500.000	90.913.247

Asse I - "R&ST Innovazione e imprenditorialità"
 Direttore pro tempore della Direzione Sviluppo Economico

* la somma di € 16.062.474,50 è gestita direttamente dalle Province individualmente istituzionalmente come Organismo intermedio

IL DIRETTORE REGIONALE
 (Dot. Ing. Mario Pastore)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Dr. Giovanni...) Ing. Nicola Comito



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

POR FESR 2007-2013
ATTIVITA' I.2.2. - START UP D'IMPRESA
SERVIZI COMPLEMENTARI

RELAZIONE

ALLEGATO come parte integrante alla del.

delibera n. 709 del 4 NOV 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Garlani)

-) ATTIVITA' I.2.2 POR FESR ABRUZZO 2007-2013.

L'Attività I.2.2 del POR FESR 2007-2013 denominata "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative", prevede la creazione di un fondo rotativo nel quadro delle strategie di intervento volte a favorire, attraverso la partecipazione al capitale di rischio, le piccole nuove imprese innovative, operanti nel territorio della Regione Abruzzo nei settori ad alta tecnologia. Sono favoriti investimenti aziendali volti alla ricerca applicata, allo sviluppo precompetitivo e allo start-up di attività e processi innovativi, con particolare riguardo a quelli energetico-ambientali e di efficienza energetica.

Con la D.G.R. n. 327 del 16 maggio 2011 sono stati approvati gli indirizzi attuativi dell'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" e la costituzione di un fondo di rotazione dell'importo di € 9.000.000,00 per il supporto alla costituzione del capitale di rischio e degli investimenti delle piccole imprese innovative in seed capital, start-up capital e expansion capital e con successiva D.G.R. n. 280 del 15.04.2013 lo stesso è stato implementato con la somma di € 5.090.440,00.

Il suddetto fondo di rotazione ha attualmente una dotazione finanziaria di € 14.090.440,00, e viene gestito dal soggetto gestore RTI FI.R.A. S.p.A., giusto contratto stipulato in data 13 gennaio 2012 e relativo atto aggiuntivo del 19.04.2013.

La spesa di € 14.090.440,00 è stata già certificata alla Comunità Europea tuttavia rimane l'obbligo che le risorse del fondo di rotazione vengano utilizzate per le finalità relative al capitale di rischio entro il 31.12.2015 pena la decertificazione e conseguente restituzione delle stesse alla Comunità Europea. Inoltre, in caso positivo le risorse che rientreranno nel fondo rotativo, dopo il way out rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale al fine di essere destinate sempre a sostenere le piccole e medie imprese.

In considerazione del particolare momento di congiuntura economica e delle difficoltà di accesso al credito è facilmente comprensibile come avviare e far funzionare una impresa costituisce una grande sfida per gli operatori economici, tuttavia, la scommessa dell'Attività I.2.2 è proprio quella di sostenere le imprese start up favorendo così, tra, l'altro, la ripresa del sistema economico.

L'evoluzione positiva dell'Attività I.2.2, è, dunque, per molteplici motivi, fondamentale per l'Amministrazione Regionale, che, con l'ausilio del soggetto gestore, ha avviato da subito approfondimenti per individuare le azioni possibili da mettere in atto per supportare le imprese in fase di start-up, anche con riferimento alle esperienze di altre Amministrazioni e Istituti.

-) START-UP NEL MONDO

Da ricerche effettuate risulta che numerosi studi evidenziano come in diverse parti del mondo le startup sono responsabili di una parte consistente della crescita del PIL e dei nuovi posti generati.

La fondazione americana Kauffman, che studia da anni l'impatto sull'economia delle startup, ha infatti evidenziato che negli Stati Uniti:

171

- un milione di nuovi posti di lavoro sono creati ogni anno da aziende che hanno meno di un anno di vita;
- la quasi totalità dei nuovi posti di lavoro creati provengono dalle aziende che hanno meno di 5 anni di vita;
- il 40% del PIL del 2010 è stato generato da imprese che non esistevano nel 1980.

Dietro questa forza dirompente delle idee innovative ci sono essenzialmente due ragioni: la prima relativa alla globalizzazione ed al progresso tecnologico - che ne amplia gli orizzonti facendo lievitare gli utili - , la seconda legata ai benefici ottenibili in termini di ampie ricadute sull'intero mondo occupazionale.

Infatti, l'osservazione più interessante legata all'innovazione sta nell' "effetto moltiplicatore" che essa determina nel mercato del lavoro, poiché evidenzia quanto l'economia sia un sistema strettamente interconnesso in cui ciò che reca benefici ad un certo gruppo tende a recarli anche ad altri, tanto che si è riscontrato che ogni posto di lavoro creato in centri di eccellenza dell'innovazione, ne genera almeno cinque in altri settori produttivi. Questo perché le industrie dell'innovazione portano al territorio in cui si concentrano buoni posti di lavoro, non solo direttamente nel settore dell'innovazione, ma anche indirettamente in altri settori, specialmente nei servizi locali, tanto da incidere nell'economia locale molto più in profondità di quanto risulti dal loro effetto immediato.

Israele a seguito del programma Yozma a favore delle startup è diventato in pochi anni il paese con il più alto numero di società quotate al Nasdaq e il paese con più start-up per chilometro quadrato del mondo.

Il Cile, in pochi anni, è diventato un nuovo hub globale dell'innovazione affiancando ai rappresentanti del governo di Santiago alcuni professionisti della Silicon Valley, selezionando le idee di business migliori ed offrendo loro un corposo pacchetto di misure di sostegno.

L'Estonia, un piccolo paese con una popolazione pari a quella dell'Abruzzo, è partita da una storia locale di successo come Skype diventando il paese con il più alto numero di startup procapite di tutta Europa.


Berlino ha deciso di attrarre giovani pronti a lanciare una startup puntando invece sulla propria multiculturalità, che la rende familiare a chiunque arrivi da qualsiasi angolo del mondo, e sul moderato costo della vita.

-) START UP E LINEE DELL'UNIONE EUROPEA

Le linee dell'Europa sono chiare: bisogna puntare sull'innovazione per poter guardare con fiducia ad una ripresa dei mercati. L'innovazione rappresenta il fulcro della crescita economica e della competitività e come tale costituisce il cuore della strategia Europa 2020.

A tal proposito Neelie Kroes, Commissario Europeo per l'Agenda Digitale, ha da poco annunciato il "Manifesto delle Startup", una piattaforma che servirà a dare corpo all'investimento di Bruxelles (100 milioni di euro) a sostegno delle nuove imprese innovative attraverso open source, tutor per le startup e testimonial di case history di successo.

La Kroes lo ha affermato recentemente: l'Europa ha bisogno di un cambio di mentalità che la porti a politiche di sostegno alle startup molto diverse da quelle tradizionalmente legate all'industria. L'epoca in cui si faceva affidamento sulle imprese di grandi dimensioni o i governi per la creazione di posti di lavoro è tramontata da un pezzo. Molti dei milioni di posti di lavoro persi nel corso degli ultimi cinque anni non torneranno nella loro forma precedente, dovranno essere compensati da qualcosa di nuovo. Da qui il bisogno di creare una piattaforma europea composta anche da leader della tecnologia, un gruppo indipendente di fondatori nel campo dell'imprenditoria chiamati a fornire indicazioni sul rafforzamento del contesto imprenditoriale per i web imprenditori di tutto il continente.

2/3 

-) START UP IN ITALIA

L'Italia è indietro rispetto al resto del mondo: sia per numero di startup che nascono ogni anno, sia per ammontare di investimenti che vanno in queste startup. Ma ora che è chiaro che il futuro non dipende più esclusivamente dalle imprese esistenti e che, al contrario, deve essere costruito attraverso la nuova imprenditorialità, dando vita ad un modello che sappia fare emergere nuovamente le nostre attitudini imprenditoriali, applicandole a tutti i settori ed in particolare a quelli dell'innovazione.

Il decreto sviluppo 2.0, entrato in vigore il 20/10/2012 e diventato legge 221/2012, è la risposta italiana a tutto questo. Esso acquisisce le raccomandazioni rivolte dall'Europa con l'Agenda Digitale in tema di "semplificazione normativa" e di "adozione di incentivi alle startup". L'agenda si prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC – Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale delle attività socioeconomiche.

Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'agenda stimolerà l'innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.

Il decreto detta chiari parametri affinché le start up innovative siano giovani ed altamente orientate in ricerca e sviluppo, introducendo una serie di incentivi che parlano una lingua flessibile e concreta: oltre allo stanziamento di un fondo di investimenti del valore di circa 200 milioni di euro presso Cassa Depositi e Prestiti, in particolare sono degne di nota le diverse deroghe alla normativa societaria, giuslavorista - come l'introduzione di contratti di lavoro atipici e più flessibili - e fiscale, per i quali è stato previsto un finanziamento annuo a regime di 110 milioni di euro.

Per poter crescere le start up non hanno bisogno solo di capitali, ma anche di un traghettamento verso il mercato e soprattutto di "territori accoglienti", in grado di offrire loro tutto quello di cui necessitano.

Le esperienze nazionali dei fondi High-tech per il mezzogiorno, dei programmi rivolti alle startup quali *Atlante Ventures di Intesa San Paolo* e *Working Capital di Telecom Italia*, dei principali Fondi di Investimento Privati quali *D-Pixel* e *Principia Sgr*, dimostrano che l'implementazione di strumenti innovativi – quali quelli dello startup - se ben progettati può produrre risultati significativi e duraturi ed aprire un mercato dei capitali di rischio anche in aree geografiche o settori dove tale mercato risulta, allo stato attuale, quasi assente.

Per sviluppare l'enorme potenziale insito in misure come quelle del venture capital è innanzitutto necessario che esse siano implementate sull'intera dimensione regionale, ma è in secondo luogo fondamentale che esse siano supportate da un approccio "strategico" completo, che ne sostenga l'efficacia e ne garantisca la buona riuscita.

-) START UP IN ABRUZZO

Anche l'Abruzzo, come la gran parte delle regioni italiane in questa fase di grave recessione economica, ha bisogno di creare nuove occasioni al fine di contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale e della disoccupazione "intellettuale" e far emergere le potenzialità insite nel proprio tessuto economico ed imprenditoriale.

Il bando "Start Up Start Hope" ha proprio l'obiettivo di non perdere l'appuntamento con l'innovazione e di rendere il proprio "territorio" favorevole a far germogliare nuove opportunità imprenditoriali, coltivando i "propri talenti" ed adottandone dall'esterno.



L'Abruzzo, con la disponibilità di un consistente plafond dedicato alle startup, dispone dei capitali necessari per attrarle nel nostro territorio e favorirne la nascita. Per sviluppare l'enorme potenziale insito in misure come quelle del venture capital è necessario però che esse siano innanzitutto implementate sull'intera dimensione regionale, in modo da poter assumere la visibilità e la massa critica,

La riflessione nasce chiaramente da due preliminari valutazioni: quelle che sono le condizioni di partenza del nostro territorio e quindi le risorse/bisogni/potenzialità attualmente da esso espressi, e i dati disponibili in merito all'esperienza precedentemente maturata in venture capital e quindi le difficoltà riscontrate dalle imprese nell'attuazione e nel perseguimento dei propri obiettivi di business con esiti che sono stati troppo spesso fallimentari.

In questo senso l'Amministrazione Regionale ha posto il problema tecnico di valutare la necessità di supportare le azioni di Start-Up di cui all'Attività I.2.2. del POR FESR con opportune misure di supporto specifiche. Si veda in particolare la D.G.R. n. 543 del 29.07.2013 (Approvazione del Piano delle Prestazioni 2013-2015) che nel proprio allegato a pag. 331 stabilisce nell'Obiettivo Strategico n. 6 l'individuazione di specifiche azioni di sostegno all'Attività I.2.2. del POR FESR.

Queste considerazioni confermano l'opportunità che strumenti di gran lunga utili quali quelli di capitale di rischio, vengano adeguatamente supportati da misure propedeutiche e complementari che ne sostengano l'efficacia e ne garantiscano la buona riuscita.

A tal proposito, con il supporto del soggetto gestore, sono stati individuati i seguenti servizi complementari ritenuti indispensabili per favorire la creazione del contesto o meglio, dell'ecosistema, utile alla massimizzazione degli obiettivi del fondo e che rivestono un ruolo "strategico" nell'accompagnamento delle idee di business verso il mercato con conseguente sviluppo di un nuovo tessuto imprenditoriale regionale.

- **Scouting;**
- **Temporary manager;**
- **Cowoking;**
- **Networking and contamination.**

SCOUTING

Lo scouting è una misura che parte dalle persone – siano essi imprenditori o aspiranti tali - e dalle loro idee, ne analizza le capacità ed i bisogni al fine di individuare, tra le idee selezionate, quali potranno diventare imprese reali e ad alto impatto. Esso va inteso quale momento di "rastrellamento" del tessuto imprenditoriale regionale finalizzato alla "ricerca capillare" di buoni "spunti di business" ai quali offrire concrete opportunità per diventare imprese significative sul mercato. Lo si realizza attraverso apposite metodologie, incontri organizzati, colloqui personali, e quant'altro volti ad individuare le idee cantierabili, inserirle in un percorso strutturato di formazione e crescita ma soprattutto selezionare i destinatari e facilitare la creazione di team imprenditoriali, in modo da massimizzare le probabilità di successo della futura startup.

TEMPORARY MANAGER

Il ricorso al temporary management si sta radicando sempre di più in Europa come uno dei modelli privilegiati per gestire l'accelerazione del cambiamento e dell'innovazione nelle imprese, una modalità per introdurre in azienda competenze e conoscenze di alto livello, in grado di permettere all'azienda di fare le stesse cose meglio di prima e/o di farne di nuove.



Il temporary manager è un professionista altamente qualificato che, diversamente dal tutor – figura esterna all'impresa con ruoli di carattere puramente consulenziale - è invece contrattualizzato dalla società, per un tempo determinato, al fine di entrare nella vita della stessa, influenzarne le scelte e più spesso determinarle.

Dotato di particolari specifiche competenze ed esperienze collaudate in ambito aziendalistico ed imprenditoriale, egli apporta le sue conoscenze ed il suo know how per interventi di alto profilo. L'azienda ne può usufruire in piena libertà essendo il rapporto tra le parti improntato su una totale flessibilità perché finalizzato esclusivamente all'efficacia dell'intervento.

COWORKING

Il concetto di coworking porta con se più aspetti degni di opportuna valutazione: letteralmente esso è condivisione fisica di uno spazio lavorativo e possibilità, per le aziende che ne hanno bisogno, di avere una postazione di lavoro attrezzata e funzionale. Tuttavia, il punto di vista più interessante del coworking è quello dell'interazione sociale che in esso si genera: un ecosistema in cui menti brillanti e creative, piene di entusiasmo e passione, possano allo stesso tempo aiutarsi e competere, sfidarsi e collaborare, confrontarsi e contaminarsi in modo del tutto spontaneo, dando consistenza all'humus imprenditoriale che in esso si genera. Intesa in questo senso, la vicinanza fisica e mentale tra le persone diventa elemento prezioso per contribuire ad un miglior risultato.

Il COWO rappresenta il collettore di opportunità per i talenti, che vengono così messi in contatto con chiunque può dare valore alle proprie idee, divenire il primo riferimento sul territorio regionale per realizzare le idee innovative e stabilire una relazione con il mercato.

Per una startup, in particolare quelle altamente tecnologiche, avere la disponibilità immediata di un luogo di lavoro/incontro e servizi qualificati di accompagnamento, significa non perdere tempo nella difficile sfida con un mercato in continua evoluzione.

NETWORKING AND CONTAMINATION

Il networking and contamination, è il complesso di attività capaci di dar vita ad una vera e propria cultura permanente "start up oriented".

Come dire, start up non è solo un nuovo parametro aziendale, bensì una nuova "condotta" che abbraccia più aspetti: da quello normativo nazionale - vedi decreto nazionale 2.0 - a quello comportamentale – abbandono di logiche e schemi tradizionali – a quello più strettamente imprenditoriale – possibilità di fare impresa anche solo con un euro di capitale sociale. Chiaramente affinché i risultati siano duraturi, nulla si improvvisa, ed ecco a cosa serve il networking : a creare contaminazione. Parlare di start up, fare competizioni con cadenza ricorrente, creare contatti periodici tra start upper e potenziali investitori privati locali, in modo da generare a livello regionale una cultura "start up oriented" o meglio, il vero e proprio ecosistema start up.

CONCLUSIONI

Alla luce dei dati evidenziati, risulta pertanto chiaro che in questo momento storico, le startup sono determinanti per la crescita di una parte consistente della ricchezza nazionale e dell'occupazione, inoltre nel nostro caso, l'evoluzione positiva delle stesse:

- assicurerà che le risorse del fondo di rotazione vengano utilizzate per le finalità relative al capitale di rischio entro il 31.12.2015, scongiurando la decertificazione e la conseguente restituzione delle stesse alla Comunità Europea;
- permetterà, dopo il way out, il rientro delle risorse del fondo rotativo nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale che le potrà utilizzare per ulteriori aiuti alle imprese;




Poiché le azioni complementari da effettuare a sostegno dell'Attività I.2.2 del POR FESR non sono comprese né nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, ma sono sostanziali per l'attuazione con esito positivo dell'Attività, si ritiene necessario attivare le indispensabili procedure amministrative.

Pescara, li 22.10.2013

LA RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE
DELL'ATTIVITA' I.2.2.


Dott.ssa Patrizia di Sipio



L'UCO DELL'ATTIVITA' I.2.2.
Ing. Nicola Comito



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lorenza D'Amico



Fonti:

Studio I - Com per Fondazione Lilly - presenza ed impatto economico delle "startup" innovative di successo: un confronto internazionale;

Rapporto Restart Italia - Ministero dello Sviluppo Economico;

La nuova geografia del lavoro - Enrico Moretti



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.11.2013, n. 800

Art. 18, comma 1, lett. r) del Decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"- Presentazione alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l'art. 2, comma 100 della Legge n. 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" nel quale è previsto che "Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese";

ATTESO che, secondo quanto previsto dall' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, la garanzia del fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996 può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi

compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che, inoltre, la stessa garanzia è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 dello stesso decreto legislativo;

RICHIAMATA la legge 15/03/1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", il cui art. 18, comma 1, lett. r) stabilisce che, tra le funzioni amministrative che rimangono in capo allo stato, rientra la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza Unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

RICHIAMATO il Decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 248/99 concernente "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che prevede, all'art. 2, comma 8, che "nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle Piccole e Medie Imprese e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza delle Regioni";

RICHIAMATO l'atto di repertorio n. 486 con il quale la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 2001 ha individuato le indicazioni

procedurali ai fini dell'adozione della deliberazione di cui al citato art. 18, comma 1, lettera r) del D.lgs. 112/1998 per l'individuazione delle regioni sul cui territorio il fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche allo scopo di assicurare, da un lato, omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale, dall'altro, parità di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale;

ATTESO che l'art. 1 del citato atto della Conferenza unificata stabilisce che la regione interessata presenta richiesta alla Conferenza unificata di limitazione dell'intervento del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e che la suddetta richiesta deve essere corredata dalla relazione di cui al successivo art. 2;

ATTESO che l'art. 2 del citato atto della Conferenza unificata stabilisce che la regione interessata produce una relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul proprio territorio, con particolare riferimento agli elementi di seguito riportati, e cioè tipologia di operazioni ammissibili, soggetti beneficiari, percentuali di copertura della garanzia, costi della garanzia, tempi e modalità di concessione;

ATTESO che con delibere della predetta Conferenza, rispettivamente in data 28 novembre 2002 e 10 dicembre 2003, la regione Toscana e la regione Lazio sono già state individuate, ai sensi del menzionato articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quali regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 che detta la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

RICHIAMATO il D. Lgs. 13/8/2010, n. 141 e s.m. e i. "Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", che, tra l'altro, ha abrogato l'art. 155, c. 4 del D. Lgs 385/1993;

RICHIAMATO l'art. 112 del citato D Lgs. 141/2010 che prevede l'iscrizione dei Confidi in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del medesimo decreto legislativo, subordinando l'iscrizione medesima al ricorrere di determinate condizioni di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2012 con cui sono state approvate le "Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia", che definisce i Confidi quali "i soggetti di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

VISTO il documento, Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, denominato "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale", che risulta completo di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2 del citato atto della Conferenza unificata Rep. n. 486 del 26 luglio 2001;

DATO ATTO che nella citata "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale" è riportato, in particolare che, nell'ambito di confronti con le Associazioni di categoria in materia di misure apprestate dalla Regione ai fini del sostegno al credito, è emersa l'ipotesi di richiedere alla Conferenza Unificata di individuare la Regione Abruzzo come regione

sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi abruzzesi, per finanziamenti di importo massimo di € 100.000,00, in questo modo facilitando l'avvio della procedura di "riassicurazione di portafoglio", che consentirebbe, oltretutto, un utilizzo delle risorse del fondo molto più ampio ed efficace per le imprese abruzzesi;

ATTESO che, nella relazione di cui trattasi, è stato altresì dato atto, per quanto riguarda l'esistenza di fondi regionali di garanzia, che allo stato, non sussistono risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia della Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. 785 del 6/9/2004 (e successiva D.G.R. n. 712 del 30/11/2009), derivante dalla disponibilità trasferita alla Regione e non impegnata del Fondo centrale di Garanzia ex Legge 1068/64, mentre l'art. 5 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi), che prevede la possibilità di istituire un fondo di garanzia regionale per la concessione di cogaranzie e di controgaranzie ai Confidi, ad oggi non ha trovato applicazione, a causa della carenza di adeguate risorse finanziarie;

ATTESO che nella medesima relazione è stato altresì richiamato il ruolo svolto dai confidi abruzzesi per arginare gli effetti della crisi finanziaria in atto da alcuni anni che ha fatto registrare forti difficoltà e maggiori costi nella erogazione del credito da parte degli istituti bancari alle PMI, ed è stato posto in evidenza che l'attività degli stessi ha costituito veramente la chiave di volta per assicurare il credito alle imprese, in una situazione in cui, in specie per ciò che concerne il rischio del credito, le banche sono state obbligate a fare ricorso a sistemi di rating sempre più avanzati, legando conseguentemente con maggiore rigore il fabbisogno finanziario al rischio ad esso connesso, procurando un innalzamento del costo del denaro per gli imprenditori;

ATTESO che nella relazione citata, è stata argomentata l'opportunità di presentare alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23

dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, in virtù del fatto che gli stessi Confidi sono in grado di svolgere efficacemente la funzione di prestazione della controgaranzia presso il Fondo centrale di garanzia;

ATTESO che nella relazione suddetta sono stati evidenziati i vantaggi dell'eventuale accoglimento da parte della Conferenza unificata della proposta da avanzare, dal quale potrebbero generarsi consistenti effetti positivi per tutta la filiera, come illustrati nella stessa relazione e di seguito sintetizzati:

- la modalità esclusivamente in controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto (fino ad € 100.000,00) a favore delle piccole e medie imprese per i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, è l'unica modalità operativa che consentirebbe di generare un effetto positivo sia per la banca sia per il Confidi in termini di riduzione degli assorbimenti patrimoniali e di copertura delle perdite;
- la stessa modalità, inoltre, potrebbe assurgere a procedura ottimale di utilizzo del fondo a favore di tutti i soggetti coinvolti, ovvero le PMI, gli Istituti di credito, il Fondo centrale di garanzia, i Confidi, rivestendo altresì valenza anche in relazione all'operatività per portafogli, estesa alla controgaranzia sulle garanzie concesse dai confidi, che prevede il rilascio di una controgaranzia su portafogli di domande e non sulla singola esposizione;

RITENUTO dover approvare l'Allegato 1 al presente atto, denominato "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale",

quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTA, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, l'opportunità di avanzare alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni fino ad € 100.000,00, come illustrata nell'Allegato 1, denominato "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto, in considerazione dei vantaggi che potrebbero scaturire dall'eventuale accoglimento della proposta inoltrata da parte della Conferenza unificata, come evidenziati nella citata Relazione, e come sopra sintetizzati;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di presentare alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, corredata dalla "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le indicazioni procedurali di cui al richiamato atto di repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 della stessa Conferenza Unificata;

ATTESO, altresì, dover richiedere che la Conferenza Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui trattasi alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa per le operazioni di importo fino ad € 100.000, sia estesa anche in relazione all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 36, c. 10 - sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221 e successivamente dall'art. 1, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

ATTESO dover di demandare al Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo l'adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine alla presentazione alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, come corredata dalla "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITO il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** il documento di cui all'art. 2 dell'atto di repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, denominato "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale";
2. **di presentare** alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella

quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, corredata dalla "Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale" di cui al precedente punto 1);

3. **di richiedere** che la Conferenza Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei Confidi di cui al precedente punto 2) del presente deliberato sia estesa anche in relazione all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i.;
4. **di demandare** al Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo l'adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine alla presentazione alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di cui ai punti 2) e 3) del presente dispositivo, corredata della Relazione di cui al punto 1) dello stesso;
5. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del.
 Deliberazione n. 200 del 4 NOV. 2013
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garani)
Walter Garani



Allegato 1

Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale

Premessa

La crisi finanziaria iniziata nell'agosto 2007 e acuitasi nell'autunno del 2008 ha comportato forti tensioni per larga parte del sistema bancario italiano. Le difficoltà degli intermediari finanziari, in particolare di quelli di maggiore dimensione, si sono riflesse anche in un inasprimento delle condizioni di offerta di credito alle imprese (Banca d'Italia, "L'accesso al credito in tempo di crisi: le misure di sostegno a imprese e famiglie", 2012). Si sono manifestati un pericoloso peggioramento del debito pubblico ed una forte instabilità sui mercati finanziari. In tale contesto macroeconomico negativo le criticità nella relazione tra il sistema bancario, interessato peraltro da una intensa crisi di liquidità, e quello imprenditoriale hanno avuto altresì un inasprimento. Tale circostanza ha acuito le difficoltà tipiche incontrate dalle piccole e medie imprese ("PMI") nell'accesso al credito.

Ciò si è manifestato con maggiore evidenza nel caso delle piccole e medie imprese, in generale già caratterizzate da maggiori difficoltà nell'accesso al credito. Il sistema delle PMI rappresenta in Italia una parte fondamentale dell'economia nazionale: le imprese che occupano fino a 9 addetti costituiscono circa il 95% del totale delle unità produttive e occupano quasi il 48% della forza lavoro considerata nel suo complesso.

A livello regionale il sistema produttivo è caratterizzato da una significativa presenza di PMI, attive prevalentemente in settori tradizionali, in quanto circa il 40% è costituito da imprese artigiane e ad imprenditorialità endogena. In Abruzzo, infatti, circa il 95% delle imprese attive sul territorio regionale è rappresentato da micro, piccole e medie imprese e le attività di impresa di media e grande dimensione presenti sono contrassegnate soprattutto per il fatto di essere per lo più locali e attive in settori caratterizzati da una medio-alta qualità tecnologica della produzione.

Negli anni più recenti, a causa del processo di globalizzazione, si è registrato un arresto del percorso di crescita, soprattutto per quanto riguarda le PMI. Alcuni elementi, quali la moderazione salariale e la flessibilizzazione del mercato del lavoro, che in Abruzzo hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, non si sono dimostrate più sufficienti a sostenere adeguati livelli occupazionali. Questi mutamenti mettono in evidenza gli elementi di criticità dell'economia abruzzese, quali la polverizzazione del tessuto produttivo delle piccole imprese, che molto spesso lavorano per conto terzi, senza marchio e con un modesto profilo tecnologico e commerciale, in particolare con limitati livelli d'internazionalizzazione, ed elevata dipendenza produttiva e occupazionale dalla grande impresa di proprietà esterna che determina, in caso di crisi, ricadute negative a catena su tutto il territorio.

Le imprese artigiane e di minori dimensioni sono quelle che hanno risentito più intensamente delle conseguenze della congiuntura negativa, soprattutto a causa di una più fragile cultura economica e di una conseguente più forte dipendenza dal credito bancario.

Le politiche economiche dell'amministrazione regionale ritengono prioritaria la definizione di adeguate misure volte ad individuare e ridurre gli ostacoli che si frappongono alla concessione di finanziamenti per la crescita e l'innovazione delle PMI in modo da incoraggiare l'erogazione di prestiti.

Fondo centrale di garanzia

Tra le misure pubbliche messe in campo per sostenere le esigenze di liquidità e l'accesso al credito del settore privato si segnalano le sospensioni del rimborso del debito (cd. moratorie), le prestazioni di garanzia e varie forme di sostegno all'erogazione di credito. In particolare grande rilevanza assume la previsione di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge n. 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza



pubblica" in ordine alla costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, la garanzia del fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996 può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art.2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese; la stessa garanzia, inoltre, è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 dello stesso decreto legislativo.

E' successivamente intervenuto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", secondo le cui previsioni il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese favorisce l'accesso al credito delle PMI attraverso la prestazione di una garanzia pubblica, la quale può essere concessa in via diretta, in controgaranzia ed in cogaranzia, a fronte di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa.

In attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 4, comma 11, lettera a - ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 è stata dettata la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a seguito della quale con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005 sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/1996.

Durante la crisi finanziaria, è intervenuto il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con cui è stata rafforzata l'operatività dello strumento ed è stata ampliata la platea delle imprese beneficiarie, che comprende le imprese artigiane. È stato inoltre previsto che l'intervento sia assistito dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, consentendosi in tale modo di abbattere il rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta e permettendo ai soggetti finanziatori di azzerare l'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza, in relazione alla quota di prestito coperta dal Fondo ('Ponderazione zero'). La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale

Successivamente l'art. 7 - quinquies del D.L. 10/02/2009 n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito lattiero - caseario" ai commi 5 e 8 ha previsto un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 25 marzo 2009 sono stati dettati i criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/1996. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 11, comma 5 del citato D.L. 185/2008, come convertito in legge, è stato emanato il D.M. del 26/1/2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con cui sono state individuate le modalità di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, da parte di Regioni e Province autonome, banche, SACE S.p.A., altri enti e



organismi pubblici, alla luce dell'importanza strategica di aumentare il radicamento sui territori per migliorare l'efficienza e l'efficacia dello strumento a favore del sistema produttivo.

Nel dicembre del 2011 il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei fondi pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha varato un programma di rafforzamento del Fondo che ha previsto:

- il rifinanziamento di Euro 400 milioni per ciascun anno 2012, 2013, 2014;
- la possibilità di ridurre gli accantonamenti a fronte delle garanzie concesse al fine di incrementarne la leva tra risorse disponibili e finanziamenti garantiti;
- la possibilità di concedere garanzie a titolo oneroso su portafogli di finanziamenti erogati a PMI;
- l'ampliamento del tetto massimo garantibile a Euro 2,5 milioni, riservando però una quota non inferiore all'80% (poi divenuto il 50%, come da art. 1, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) della disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi non superiori ad euro 500 mila d'importo massimo garantito per singola impresa.

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 39 del citato D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, e dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è stato emanato il D.M. 26 giugno 2012 recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che ha definito la misura minima dell'accantonamento da operare per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo ed ha individuato, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza, e aree geografiche, la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, la misura della copertura massima delle perdite, l'importo massimo garantito per singola impresa e la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia.

Con successivo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2012 sono state approvate le "Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia", i cui Allegati 1 e 2 dettano rispettivamente, il primo le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, il secondo i criteri di valutazione economico - finanziaria per l'ammissione delle operazioni.

I soggetti cui è rivolta l'operatività del Fondo centrale di garanzia, ovvero i beneficiari finali sono le PMI, costituite anche in forma cooperativa, ed i Consorzi e Società consortili tra le Pmi e le Società consortili miste, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo, valutati economicamente e finanziariamente sani.

La garanzia pubblica è concessa a fronte di operazioni finanziarie, purchè direttamente finalizzate all'attività di impresa, sia a breve sia a medio - lungo termine, con poche eccezioni. A titolo indicativo si riportano i finanziamenti a fronte di investimenti materiali e immateriali, leasing finanziario e immobiliare, operazioni di liquidità, anticipazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, consolidamento delle passività a breve, rinegoziazione dei debiti a medio - lungo termine, operazioni sul capitale di rischio, prestiti partecipativi, fidejussioni (solo se relative ad un obbligo di pagamento).

Come già sopra accennato sono previste diverse modalità di operatività del Fondo:

- **garanzia in via diretta**, prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori, ovvero Banche, Intermediari (gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 241) Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS), le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischi. La garanzia diretta è concessa in percentuale sull'ammontare delle operazioni ammesse (costo del bene nel caso del leasing) entro diverse coperture massime, differenziate sulla base della tipologia di operazione e del soggetto beneficiario finale, e per gli importi massimi stabiliti.

La garanzia in via diretta è esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti avviano le procedure di recupero del credito. Trascorsi 60 giorni da tale data senza che sia intervenuto il pagamento, i



soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del fondo entro i successivi 60 giorni. Entro 90 giorni dal ricevimento di apposita documentazione, il Fondo delibera la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente.

Il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale.

- **controgaranzia**, ovvero la garanzia prestata dal Fondo a favore dei *Confidi* (i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) e *Altri fondi di garanzia*, ovvero fondi gestiti da Banche, da Intermediari o da Soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 241. La controgaranzia è concessa secondo le seguenti modalità:
- a prima richiesta, ovvero esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La stessa è concessa a prima richiesta a condizione che la garanzia del Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta. Le convenzioni stipulate dai soggetti richiedenti con i soggetti finanziatori devono far esplicito riferimento alla normativa del Fondo;
- negli altri casi in via sussidiaria ed escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito.

La controgaranzia è concessa in misura non superiore a determinate percentuali rispetto all'importo garantito dai soggetti richiedenti, a condizione che le garanzie prestate da questi non superino determinate percentuali relative all'ammontare di ciascuna operazione, differenziate sulla base della tipologia di operazione e del soggetto beneficiario finale e per gli importi massimi stabiliti.

Nel caso di controgaranzia sussidiaria, a pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, attraverso l'invio di un'intimazione di pagamento. La comunicazione di avvio delle procedure di recupero deve arrivare al gestore, a pena di inefficacia, entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.

La controgaranzia sussidiaria può essere attivata a titolo di acconto sulla futura perdita, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all'80% dell'importo massimo garantito.

La richiesta di attivazione del fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al Gestore - MCC dopo la conclusione delle procedure di recupero e l'accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita già stabilita dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, sulla somma già versata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore. In caso di conguaglio a favore del Fondo, la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo secondo determinate misure percentuali.

La controgaranzia a prima richiesta è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato la quota da essi garantita oppure hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita al soggetto finanziatore o dai soggetti finanziatori, in caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la



data certa d'invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore MCC l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

La richiesta di attivazione del Fondo può essere presentata al Gestore – MCC:

- a) a seguito del versamento dell'importo dovuto dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore;
- b) prima del versamento e a fronte di una dichiarazione d'impegno del soggetto richiedente a versare l'importo dovuto al soggetto finanziatore.

La richiesta di attivazione del Fondo, a pena di inefficacia, deve pervenire al Gestore - MCC, tramite raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa d'invio, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data di versamento al soggetto finanziatore dal soggetto richiedente.

Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione, il Gestore- MCC, verificata l'efficacia della controgaranzia, propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente secondo le percentuali e nella misura massima già stabilite e, a seguito della delibera del Comitato, liquida l'importo dovuto al soggetto richiedente.

Le somme recuperate dal soggetto richiedente, a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, successive all'attivazione della controgaranzia, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al Fondo entro 60 giorni dal recupero delle stesse.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta da parte dei soggetti richiedenti entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, il soggetto finanziatore, previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo soggetto richiedente, può richiedere direttamente l'attivazione del Fondo nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo le percentuali di copertura deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

A seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale.

- **cogaranzia**, ovvero la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei *soggetti finanziatori* e congiuntamente a *Confidi*, ad *Altri fondi di garanzia*, al *FEI* e ad altri fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati. Possono richiedere la cogaranzia i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore – MCC. La convenzione regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della garanzia. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo può effettuare operazioni in *Cogaranzia* con fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati. Ciascuna operazione finanziaria non può essere garantita, congiuntamente dal Fondo e dal *Confidi* o Altro Fondo di garanzia, in misura superiore alle percentuali massime di copertura previste per la garanzia diretta.

Per quanto non espressamente stabilito nella convenzione tra i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* e il Gestore – MCC, si applicano alla cogaranzia tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la garanzia diretta.

Per quanto concerne l'amministrazione del Fondo, si richiamano la Legge 15/3/1997, n. 59 con cui è stata conferita al Governo la delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", il cui art. 18, comma 1, lett. r) stabilisce che, tra le funzioni amministrative che rimangono in capo allo stato, rientra la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La stessa previsione normativa ha contemplato, altresì, la possibilità che, con delibera della Conferenza Unificata, siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento



alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385/93.

In virtù della previsione normativa di cui all'art. 18 del D. Lgs. 112/98, la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, ai sensi del quale la Conferenza stato – città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – Regioni, ha il potere di limitare le modalità di utilizzo del fondo alla sola controgaranzia, sulla base della richiesta effettuata da parte della Regione stessa, garantendo l'omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale e la parità di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale.

Caratteristiche del sistema di garanzia operante nella Regione Abruzzo

Il sistema di garanzia che opera a livello regionale è articolato essenzialmente nell'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), in virtù del ruolo da essi svolto e dell'impegno costante che li ha visti porsi stabilmente a fianco delle imprese minori in quanto soggetti mutualistici, che nello stesso tempo sono espressione del sistema della rappresentanza e strumenti delle politiche industriali delle Istituzioni pubbliche.

In generale, può dirsi che, fin dal primo manifestarsi del quadro economico negativo, è stata riconosciuta la funzione fondamentale dei Confidi di sostegno all'accesso al credito delle imprese minori ed il ruolo svolto dagli stessi quali ammortizzatori sociali, in grado di creare le condizioni per la sopravvivenza di molte imprese, contribuendo a mitigare gli effetti negativi della crisi, favorendo l'accesso al credito delle imprese e spesso assicurando, in tal modo, la sopravvivenza stessa di molte di queste.

Il Sistema della garanzia dell'artigianato e delle PMI opera in Italia con 133 Confidi che associano oltre 700.000 imprese che ricevono dal sistema bancario finanziamenti per 14,8 miliardi a fronte di 6,6 miliardi di garanzie rilasciate dagli stessi Confidi.

La garanzia mutualistica si conferma il principale strumento di intervento per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, grazie alla garanzia e all'assistenza finanziaria di base.

Tale sistema è incentrato sulla professionalità, con 25 strutture ex 107, trasformatesi in Intermediari Finanziari vigilati da Banca d'Italia, e con circa 2.000 addetti diretti, a cui si aggiungono quelli indiretti, che permettono di avere una gestione qualificata della garanzia oltre ad offrire alle imprese l'elemento che più di tutti caratterizza l'attività svolta: quella che definiamo Assistenza Finanziaria di Base.

Ma l'elemento che registra con maggiore precisione il momento di grande difficoltà attraversato dalle piccole imprese italiane è il dato delle sofferenze. A fine 2011 il sistema bancario registrava un tasso di sofferenza del 10,9% a fronte del 6,3% registrato dai confidi, con una crescita rispettivamente di 2,2 punti per le banche e di 1,7 punti per il sistema dei confidi rispetto al 2010.

Con riferimento alla realtà abruzzese, sulla base di notizie fornite da Associazioni di categoria, che fanno riferimento ad informazioni tratte dalla Centrale dei Rischi ed elaborate dalla Banca d'Italia, risulta che:

- nel 2012 i Confidi hanno prestato garanzie a circa 9600 imprese abruzzesi, delle quali oltre 6.700 risultavano essere qualificate come piccole imprese, in quanto occupavano meno di 20 addetti;
- l'operatività nei confronti del sistema produttivo abruzzese è stata quasi interamente concentrata nei confidi con sede in Abruzzo, rispetto a quelli complessivamente operanti in Abruzzo, in quanto a fronte di un numero di affidati, complessivamente pari a 10.830 unità produttive, con un valore delle garanzie ad esse corrisposte pari a 455 milioni di euro, ben 10.003 unità risultano essere state garantite da confidi con sede in regione, per un valore di garanzie concesse pari a 347 milioni di euro;
- l'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento, assistite da garanzia fornita dal sistema dei confidi (pari a 455 MEuro), risulta così ripartito:
 - il 36% dei finanziamenti garantiti è relativo ad operazioni di importo fino a 25.000 euro;



- il 33% è relativo ad operazioni di finanziamento di importo fino a 75.000 euro;
- il 40% circa è relativo a finanziamenti di importo compreso tra 75.000 e 150.000 euro;
- il valore delle garanzie che sono state concesse a favore delle unità produttive di piccola dimensione è pari a 207 milioni di euro, dei quali 189 milioni concessi dai confidi con sede in Abruzzo;
- tra le imprese di minori dimensioni, l'attività dei confidi con sede in Abruzzo ha fatto rilevare una specializzazione verso le imprese con oltre 5 e meno di 20 addetti, con il 53,6% del totale degli affidamenti (a fronte di un peso medio del 45,4%);
- per quanto concerne il settore delle attività economiche, il ruolo dei confidi con sede nel territorio abruzzese è stato particolarmente significativo tra le imprese artigiane, le quali hanno beneficiato del 39,3% del totale dei prestiti garantiti;
- nel 2011 e 2012 le operazioni di finanziamento garantite da confidi è cresciuto, rispettivamente, del 2,6% e dell'1,7%; il differenziale tra il tasso di interesse, applicato sulle operazioni di revoca alle imprese assistite da garanzia consortile, rispetto a quello, dovuto dalle imprese non garantite, si è ridotto da 0,9 a 0,7 punti percentuali;
- sempre sulla base dei dati della Centrale dei rischi, emerge che, tra il 2010 ed il 2012, il volume medio delle garanzie erogate è stato di circa 12 milioni di euro, pari a quasi il 25% del dato medio nazionale. Nel 2011 il rapporto tra le garanzie concesse e patrimonio è stato pari al 3,7%, mentre si è rilevato un dato pari al 4,3% nelle regioni meridionali e al 7,9% in Italia;

Nella Regione Abruzzo la quota di garanzia prestata dal sistema Confidi è pari al 47,8%, a fronte di un dato medio nazionale pari al 45,1%.

Le commissioni annue di garanzia a breve termine hanno un valore pari all'1,43% a fronte di un dato medio nazionale pari all'1,02%, mentre le commissioni a medio – lungo termine hanno un valore pari allo 0,99% a fronte di un dato medio nazionale pari allo 0,64%.

Nel corso del 2012, nel settore delle imprese, le nuove sofferenze sono aumentate dal 3,0% al 6,3% dei prestiti. La rischiosità è aumentata in tutti i settori di attività economiche, ed in particolare nell'industria manifatturiera, passando dal 3,0% all'1,8%, con riferimento in particolare alle specifiche situazioni di crisi delle imprese la cui attività è finalizzata alla fabbricazione di mezzi di trasporto, e nelle industrie tessili e dell'abbigliamento.

Una verifica, effettuata a luglio 2013, sui dati afferenti i Confidi operanti in Abruzzo, basandosi sui dati in possesso della struttura regionale, concernenti i Confidi che hanno usufruito dei contributi regionali per i settori artigianato, commercio ed industria, su dati forniti da FIRA S.p.A., con riferimento, in particolare, anche ai Confidi che hanno partecipato al Bando dell'Azione I.2.4 del POR FESR 2007 – 2013, dà le seguenti risultanze:

- i Confidi operanti in Abruzzo sono 42, di cui n. 39 con sede legale nella stessa Regione, n. 3 con sede legale fuori del territorio della Regione. Di questi Confidi n. 2 sono Confidi ex 107.

Per quanto concerne la *Tipologia di operazioni ammissibili*, con riferimento ai Confidi "ex art 106", che non sono intermediari vigilati, considerando sia quelli "strutturati", sia quelli cosiddetti "minori", l'attività svolta è sostanzialmente il rilascio di garanzia su:

- operazioni di breve termine (scoperto di c/c, aperture di credito, SBF, Anticipo fatture);
- operazioni di medio termine (prestiti chirografari per acquisto materie prime, macchinari, attrezzature, ristrutturazioni esposizioni, investimenti);
- operazioni di lungo termine (leasing e mutui ipotecari per costruzione, acquisto e ristrutturazione immobili, impianti, macchinari).

Per quanto concerne i *Soggetti beneficiari*, a potere usufruire di tali servizi sono essenzialmente:

Imprese Artigiane, micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole.



Per quanto concerne le Percentuali di copertura della garanzia, di norma la garanzia del Confidi per le operazioni di credito a breve termine o di medio – lungo termine è concessa nella misura massima del 50% dell'importo del finanziamento concesso (erogato); nel caso di operazioni assistite da ipoteca, la garanzia è in genere più bassa.

La media nazionale della quota di garanzia prestata dai Confidi è pari al 45.1%.

La media abruzzese della quota di garanzia prestata dai Confidi è pari al 47,8%.

I Costi della garanzia sono i seguenti:

- a fronte della garanzia ricevuta, le imprese sono chiamate a versare una commissione, che rappresenta la remunerazione del Confidi per l'assunzione del rischio di credito;
- nella quasi totalità dei casi viene calcolata sulla base dell'importo del finanziamento concesso (o della garanzia concessa) e della durata dell'operazione;
- tale importo, nel 53% dei Confidi italiani, viene versato una tantum alla erogazione del finanziamento, mentre poco più del 41% dei Confidi prevede un versamento annuale in funzione della durata dell'operazione;
- nel Sud Italia, a causa anche della maggiore rischiosità insita nell'operare nel territorio, gli importi commissionali sono più alti della media.

Per quanto concerne le commissioni annue in percentuale sul finanziamento erogato, si riportano i dati seguenti:

- la media nazionale della commissione annua di garanzia a breve termine è del 1.02% ;
- la commissione annua di garanzia a breve termine in Abruzzo è del 1.43%;
- la media nazionale della commissione annua di garanzia a medio-lungo termine è dello 0.64%;
- la commissione annua di garanzia a medio - lungo termine in Abruzzo è dello 0.99%.

Per quanto concerne i Tempi e le modalità di concessione, si riportano le seguenti informazioni:

- in Abruzzo la delibera di garanzia del Confidi viene rilasciata preventivamente e poi la pratica viene inviata alla banca;
- i tempi medi di delibera del Confidi variano dai 15 gg. di alcuni Confidi più strutturati ai 25 gg. di media del Sud Italia;
- i tempi di delibera ed erogazione delle banche si attestano intorno ai 26 gg. di media .

Infine si riportano riportare alcuni dati che illustrano alcune caratteristiche peculiari delle operazioni garantite dai Confidi e della qualità del credito garantito da tali strutture:

- il Tasso Lordo di sofferenza nel Sud Italia, viene calcolato al lordo dei fondi rischi e svalutazione accantonati dai Confidi;
- il Tasso Lordo di sofferenza delle Imprese Artigiane è del 15,8;
- il Tasso Lordo di sofferenza delle Imprese garantite dai Confidi è del 6,0.

- Per quanto concerne i termini temporali correlati alle fasi di istruttoria e successiva deliberazione, si registrano mediamente dai 7 ai 15 giorni, per i Confidi, e dai 15 ai 45 giorni, con riferimento agli istituti di credito finanziatori.

Presentazione alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una



o più province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00.

Come sopra riportato, nell'ambito del sistema delle garanzie un ruolo di grande importanza rivestono i confidi, in virtù della funzione da essi svolta e dell'impegno costante a porsi stabilmente a fianco delle imprese minori, in quanto strutture che nascono "dal basso" tra gli imprenditori e per gli imprenditori, fortemente radicate nel territorio di appartenenza, che agiscono in dimensione di reciprocità e di prossimità rispetto ai soggetti economici cui concedono la garanzia, nell'espletamento di una vera e propria funzione sociale a favore delle imprese di piccolissime dimensioni e in particolare di quelle marginali.

L'Amministrazione Regionale d'Abruzzo ha riconosciuto nel recente passato, come nel presente, un ruolo significativo al sistema dei confidi, in considerazione del fatto che i consorzi di garanzia collettiva fidi:

- hanno come scopo principale quello di favorire l'accesso al credito delle imprese;
- nello svolgimento della loro attività, hanno costruito un significativo patrimonio di relazioni con le imprese del sistema economico locale, come testimoniato dall'elevato numero di imprese associate che hanno beneficiato del relativo supporto per l'accesso al credito;
- sono intermediari in grado di ampliare la capacità di credito del sistema finanziario e in taluni casi sono idonei ad erogare garanzie valide ai fini della mitigazione del rischio di credito delle banche;
- rappresentano uno degli strumenti di politica industriale più efficaci e reattivi, in grado di massimizzare l'impatto e l'efficienza delle risorse pubbliche destinate ad agevolare l'accesso al credito delle imprese.

In relazione a quanto riportato ai punti di cui sopra, l'operatività dei confidi si è dimostrata di particolare efficacia nell'erogazione di garanzie collettive a sostegno di operazioni di finanziamento, in particolare di quelli di ridotto importo, e pertanto, al momento, si pone con particolare intensità il tema della sostenibilità del sistema stesso, con riferimento alla finalità di supportare le imprese, soprattutto di minori dimensioni, nell'accesso alla risorsa del sistema bancario, spesso dirimente per la loro stessa sopravvivenza.

Uno tra i principali strumenti utili ad aumentare l'operatività delle strutture di garanzia a favore del sistema produttivo, oltre al sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, è costituito dalla controgaranzia.

Il principale strumento di controgaranzia oggi disponibile a livello nazionale è costituito dal Fondo centrale di garanzia.

Nell'ambito di confronti con le Associazioni di categoria in materia di misure apprestate dalla Regione a fini di sostegno al credito, è emersa l'ipotesi di richiedere alla Conferenza Unificata di individuare la Regione Abruzzo come regione sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi abruzzesi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i. per finanziamenti di importo massimo di € 100.000,00, in questo modo facilitando l'avvio della procedura di "riassicurazione di portafoglio", che consentirebbe un utilizzo delle risorse del fondo molto più ampio ed efficace per le imprese abruzzesi.

Al fine di illustrare la richiesta di cui trattasi, si forniscono preliminarmente le seguenti informazioni per quanto concerne l'esistenza di fondi regionali operativi nella Regione Abruzzo:

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 785 del 6/9/2004 sono state approvate le **Disposizioni operative del Fondo Regionale di Garanzia della Regione Abruzzo**, costituito dalla disponibilità trasferita alla Regione e non impegnata del Fondo centrale di Garanzia ex Legge 1068/64. Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 30/11/2009 sono state approvate le **nuove Disposizioni Operative del Fondo Regionale di Garanzia**.
- Possono beneficiare della copertura del Fondo regionale di garanzia, istituito presso Artigiancassa S.p.A., i finanziamenti a breve, medio e lungo termine in favore di imprese artigiane ovvero di microimprese operanti in tutti i settori produttivi, escluse quelle commerciali,

posti in essere dalle Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli Intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo, nonché gli interventi di garanzia effettuati da Confidi di garanzia nell'interesse di imprese artigiane o microimprese socie operanti in tutti i settori produttivi, escluse quelle commerciali, ovvero da Confidi di garanzia di secondo grado nell'interesse dei Confidi propri associati.

- La garanzia del Fondo ha natura fideiussoria ed è prestata in relazione a finanziamenti concessi ad imprese economicamente e finanziariamente sane.
- La garanzia si esplica in forma di cogaranzia e di controgaranzia. **Allo stato non sussistono risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia.**
- L'art. 5 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi) prevede la possibilità di istituire un fondo di garanzia regionale per la concessione di cogaranzie e di controgaranzie ai Confidi. E' previsto che alla gestione del fondo sovrintenda un Comitato, nominato dal Presidente della Regione. La cogaranzia è deliberata dal Comitato ed è concessa nella misura massima del 40% dell'importo complessivo da garantire e, in ogni caso, non può superare, compresa la quota garantita dai confidi, il 90% dell'importo complessivo da garantire. La controgaranzia è deliberata dal Comitato ed è concessa in misura non superiore al 90% dell'importo garantito dai confidi. **Ad oggi l'articolo 5 della sopra citata LR. 37/2010 non ha trovato applicazione, a causa della carenza di adeguate risorse.**

Alla luce della premessa, tenuto conto, tra l'altro, che, **allo stato, non sussistono risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia, né ha trovato applicazione l'art. 5 della citata L.R. 37/2010**, si rimarca, altresì, il ruolo svolto dai confidi abruzzesi per arginare gli effetti della crisi finanziaria in atto da alcuni anni che ha fatto registrare forti difficoltà e maggiori costi nella erogazione del credito da parte degli istituti bancari alle PMI, ponendo in evidenza che l'attività degli stessi ha costituito veramente la chiave di volta per assicurare il credito alle imprese, in una situazione in cui, in specie per ciò che concerne il rischio del credito, le banche sono state obbligate a fare ricorso a sistemi di rating sempre più avanzati, legando l'innalzamento del costo del denaro per gli imprenditori.

In considerazione di quanto sopra si rappresenta l'opportunità di presentare alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, in virtù del fatto che gli stessi Confidi sono in grado di svolgere efficacemente la funzione di prestazione della controgaranzia presso il Fondo centrale di garanzia.

Si evidenzia che sarebbe altresì opportuno richiedere che la Conferenza Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei Confidi di cui al precedente periodo sia estesa anche in relazione all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 36, c. 10 - sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221 e successivamente dall'art. 1, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

La proposta di cui sopra, ove accolta potrebbe generare notevoli ed indubitabili effetti positivi, così come di seguito riportato.

La proposta avanzata consisterebbe nell'introdurre una modalità esclusivamente in controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto (fino ad € 100.000,00) a favore delle piccole e medie imprese per i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa.



Questa ipotesi porterebbe a massimizzare i vantaggi in termini di maggiore efficienza per tutta la filiera, poiché la controgaranzia è l'unica modalità operativa che consente di generare un effetto positivo sia per la banca sia per il Confidi in termini di riduzione degli assorbimenti patrimoniali e di copertura delle perdite.

La stessa proposta rivestirebbe valenza anche in relazione all'operatività per portafogli, che risulta estesa alla controgaranzia sulle garanzie concesse dai confidi, la quale prevede il rilascio di una controgaranzia su portafogli di domande e non sulla singola esposizione.

La modalità di utilizzo del Fondo esclusivamente in controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto assurgerebbe a modalità ottimale di utilizzo del fondo, che escluderebbe, anche parzialmente, l'operatività in garanzia diretta delle banche, e produrrebbe importanti vantaggi a favore di tutti i soggetti coinvolti, ovvero le PMI, gli Istituti di credito, il Fondo centrale di garanzia, i Confidi.

I vantaggi per le PMI consisterebbero nel maggior numero di soggetti ammessi al credito, nella semplificazione nell'accesso al credito, nella fruizione del supporto dei Confidi nella relazione con il sistema bancario e della contrattazione collettiva espletata da questi ultimi.

I vantaggi per gli istituti di credito consisterebbero nel fatto che le banche potrebbero usufruire della garanzia "implicita" dei Confidi, della loro più mirata capacità di selezionare le imprese di minori dimensioni meritevoli di credito, con la conseguente riduzione del tasso di sofferenza complessivo. Registrerebbero una maggiore quota di capitale liberato grazie alla maggiore capacità di erogazione dei Confidi, nonché dell'alleggerimento delle attività operative connesse con l'erogazione del finanziamento.

I vantaggi per il Fondo centrale di garanzia consisterebbero in una maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, nell'ampliamento del range di finanziamenti ammessi alla garanzia e alla ponderazione zero, nella riduzione del rischio sistemico grazie alla maggiore granularità del portafoglio e alla presenza dei Confidi quali operatori professionali qualificati, nell'ottimizzazione delle politiche di accantonamento rispetto all'effettivo profilo di rischio.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

La presente copia composta di n. 11 facciate
è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 30/10/2013 Il Funzionario

Geom. Patrizio Salvatori

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.11.2013, n. 821

Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo-Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic 2007-2013 ed il FORMEZ PA per l'affidamento dei Servizi di cui alla Priorità 4-Assistenza Tecnica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che alla Regione Abruzzo è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic (di seguito denominato "Programma") nell'ambito della Componente Transfrontaliera dello Strumento Finanziario IPA 2007-2013, che interessa le 7 Regioni Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli Stati di Albania, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

VISTI:

- il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) 17 luglio 2006, n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);Reg. (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007;
- il Regolamento (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e la Decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006 (abrogata e sostituita dalla Decisione della Commissione C (2007) 2034);

DATO ATTO dell'approvazione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic da parte della Commissione Europea, giusta comunicazione della relativa Decisione in data 25 marzo 2008 C(2008)1073

e successive modifiche del 30 giugno 2010 Decisione C (2010) 3780, Decisione C (2011) 3396 del 18 maggio 2011 e Decisione C (2012) 4937 del 13 luglio 2012;

CONSIDERATO che il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic è articolato in quattro Priorità di cui la n. 4 - Assistenza Tecnica ha l'obiettivo di garantire la gestione, l'implementazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione del Programma;

CONSIDERATO che la Priorità n. 4 Assistenza Tecnica a far data dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016 (termine ultimo di ammissibilità della spesa) necessita di nuove procedure amministrative e negoziali dirette a garantire la corretta gestione ed attuazione del Programma in conformità con le fonti comunitarie e nazionali;

CONSIDERATO il rilevante ruolo dell'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic 2007-2013 che, ai sensi dell'art. 103 del Reg. 718/2007, è responsabile della *"gestione e attuazione del programma transfrontaliero conformemente al principio di sana gestione finanziaria"*;

RILEVATA la necessità di garantire tutte le funzioni dell'Autorità di Gestione, del Segretariato Tecnico Congiunto, del Comitato Congiunto di Controllo, dell'Assistenza Tecnica (RAI), del FLCO Italiano e dell'Autorità di Certificazione;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 che, all'art. 2, individua tra le funzioni istituzionali attribuite al FORMEZ PA quella di fornire Assistenza Tecnica alle Amministrazioni pubbliche associate quale organismo *in house* di queste ultime;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 che all'art. 4, comma 6 bis, stabilisce che le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2013, n. 5 che all'art. 3 ha statuito l'adesione della Regione Abruzzo al FORMEZ PA *"...al fine di accompagnare e supportare questo Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, per la"*

modernizzazione ed innovazione delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, intervenendo in materia di formazione, di servizi e di assistenza tecnica.”;

RIBADITO come l'affidamento degli incarichi di Assistenza Tecnica a soggetti esterni non comporti trasferimento di funzioni a questi ultimi – configurandosi quale mero conferimento di attività di supporto tecnico, permanendo in capo all'Amministrazione regionale la titolarità delle funzioni ed il relativo regime di responsabilità;

RITENUTO di attribuire al FORMEZ PA – organismo *in house* della Regione Abruzzo – l'incarico di fornire i servizi di cui alla Priorità 4 – Assistenza Tecnica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013;

CONSIDERATO:

- che la Priorità 4-Assistenza Tecnica è l'elemento costitutivo, ai sensi dell'art. 1321 c.c. di specifica Convenzione da stipularsi tra la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione ed il FORMEZ PA, con obbligo di relativa sottoscrizione entro il 30.11.2013;
- che lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**);
- che in detta Convenzione saranno specificate tutte le condizioni generali ed analiticamente i servizi che il FORMEZ PA dovrà svolgere in favore della Regione Abruzzo Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic 2007-2013, e le relative modalità economiche;

CONCORDATO, in complessivi € 5.209.176,00 l'importo da erogarsi per un arco temporale di tre anni a far data dalla stipula della Convenzione e fino alla completa attuazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013 il 31.12.2016, termine ultimo di ammissibilità della spesa, salvo proroga, previa specifica Convenzione tra le stesse parti contraenti, fino al 31.03.2018, quale termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura;

INDIVIDUATA nella persona dell'Avv. Paola Di Salvatore, nominata con del D.G.R n. 188 del 12/03/2013, Dirigente del Servizio

Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic ed Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic 2007-2013 la referente regionale per la stipula della Convenzione con il FORMEZ PA;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie ed il Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la legge Regionale 77/1999 e *ss.mm.ii.*;



A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;


DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:




1. **di approvare** lo schema di Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**All. n. 1**), finalizzato a conferire al FORMEZ PA l'incarico di fornire i servizi di cui alla Priorità 4 – Assistenza Tecnica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013;
2. **di autorizzare** l'Avv. Paola Di Salvatore, Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic ed Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic 2007-2013, quale referente regionale, a stipulare la Convenzione con FORMEZ PA;
3. **di dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 5.209.176,00, è da imputarsi a carico dei Capitoli 12701 (Quota Comunitaria) e 12702 (Quota statale) del Bilancio dell'Amministrazione Regionale e, vi si fa fronte con i fondi del programma IPA Adriatic CBC 2007-2013 di cui al conto corrente fruttifero n. 25046 intestato alla "Regione Abruzzo-Programma IPA Adriatico" acceso presso la Tesoreria Centrale della Stato così come richiesto con nota Prot. RA/128332 del 15/06/2011 a firma del Presidente Dott. Giovanni Chiodi;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al FORMEZ PA, a cura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA, a cura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic.


Segue allegato

	  	ALL. 1
	CONVENZIONE	ALLEGATO come parte integrante alla dell'operazione n. 8 del 11 NOV. 2013 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Luigi Walter Gariani)
	TRA	
	La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in L’Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, rappresentata dall’Avv. Paola Di Salvatore, nata a L’Aquila il 12 maggio 1967 C.F. DSLPLA67E52A345J, Dirigente del Servizio “Cooperazione territoriale IPA-Adriatic” “Autorità di Gestione del Programma IPA ADRIATIC 2007-2013” domiciliata per la carica presso la sede della Regione Abruzzo - “Servizio Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic” via Salaria Antica Est n. 27.	
	E	
	il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. , - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato “FORMEZ PA”) – P.I. 06416011002, con sede in Roma a Viale Marx, 15, 00137 nella persona del Presidente - Dott. Carlo Flamment nato a Roma il 21/01/1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale.	
	Le suddette parti intervengono al presente atto in esecuzione della DGR n. ____ del ____	
	PREMESSO	
	- che alla Regione Abruzzo è stato conferito l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico (di seguito denominato “Programma”) nell’ambito della Componente Transfrontaliera dello Strumento Finanziario IPA Adriatic 2007-2013, che interessa le 7 Regioni Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli Stati di Albania, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;	
	- che il FORMEZ PA ha già collaborato con la Regione Abruzzo nell’ambito di	






	interventi tesi al rafforzamento della capacità amministrativa ed è affidatario dei Servizi	
	di Assistenza Tecnica del PAR FAS Abruzzo 2007-2013, giusta Del.G.R. n.343 del 13	
	maggio 2013;	
	- che il FORMEZ PA ha maturato, con riferimento al tema della programmazione e	
	gestione di interventi finanziati con fondi nazionali ed europei, una significativa	
	esperienza sia a livello generale che di singole aree territoriali;	
	- che il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 6, in materia di riorganizzazione del	
	Centro di formazione Studi (FORMEZ) all'articolo 2, comma 1, prevede che le	
	Amministrazioni associate possono avvalersi del FORMEZ PA per le finalità ricondotte	
	nel settore formazione e nel settore servizi e assistenza tecnica, così come elencate in	
	tale articolo, nell'ambito delle quali rientrano le attività oggetto della presente	
	Convenzione;	
	- che il citato Decreto Legislativo n. 6/2010 all'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che il	
	FORMEZ PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal	
	Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1 del	
	citato decreto, tra le quali le Regioni, e che nell'espletamento dei compiti istituzionali le	
	attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a FORMEZ PA	
	sono considerate attività istituzionali;	
	- che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto	
	2012, n. 135 all'art. 4 comma 6 bis stabilisce che le disposizioni del comma 6 e del	
	comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,	
	n. 6;	
	- che la Regione Abruzzo, con lettera del Presidente On. Giovanni Chiodi, prot. n.	
	RA/7304SQ2 del 14/01/2010, ha espresso l'interesse a far parte della compagine	
	2	



				
	<p>associativa di FORMEZ PA;</p>			
	<p>- che la Regione Abruzzo, con provvedimento dell'Assemblea dei Soci di FORMEZ PA del 17 marzo 2010, ha acquisito lo status di socio;</p>			
	<p>- che la Regione Abruzzo partecipa attivamente alla vita dell'associazione attraverso la partecipazione alle assemblee e la presenza nel Comitato di Indirizzo;</p>			
	<p>- che il FORMEZ PA è organismo "in house" al Dipartimento della Funzione Pubblica che ne detiene la quota associativa maggioritaria ed è partecipato esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati pubblici;</p>			
	<p>- FORMEZ PA è da considerarsi organismo "in house" rispetto ai propri associati come espressamente riconosciuto dalla Commissione Europea in seguito alle richieste delle Regioni Basilicata, Sicilia e Sardegna che hanno, nei confronti dell'associazione, il medesimo status della Regione Abruzzo;</p>			
	<p>- che la Regione Abruzzo, con Legge Regionale n. 5 del 04/02/2013 art. 3 ha confermato la sua adesione a FORMEZ PA <i>"al fine di accompagnare e supportare questo Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, per la modernizzazione ed innovazione delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, intervenendo in materia di formazione e di assistenza tecnica"</i>;</p>			
	<p>- che il FORMEZ PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all'Assemblea degli Associati e ne nominano il Consiglio di Amministrazione;</p>			
	<p>- che il FORMEZ PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall'Assemblea degli Associati e che in particolare l'Assemblea degli Associati del FORMEZ PA, nell'esercizio di tali prerogative, approva:</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone l'attuazione tecnico-finanziaria; 			
				



	<ul style="list-style-type: none"> • il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione; • il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo. 	
	<p>- che, in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che FORMEZ PA, nell'ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi determinate;</p>	
	<p>- che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto del Centro, il Comitato di indirizzo ha il compito di esprimere pareri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul Piano triennale di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 6/2010; • sul Piano annuale di attività; • sulle linee d'azione del FORMEZ PA e sui piani e programmi di formazione e ricerca di rilevante interesse dal punto di vista scientifico ed economico, con riferimento al perseguimento degli scopi associativi. 	
	<p>Tale Comitato si avvale di un Nucleo di analisi per il monitoraggio delle attività affidate a FORMEZ PA; a tale nucleo partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali e/o associate committenti di programmi significativi con la funzione di analizzare la gestione unitaria dei servizi oggetto di affidamento ed i relativi aspetti di organizzazione e funzionamento;</p>	
	<p>- che il FORMEZ PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; può svolgere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, attività rientranti nell'ambito delle finalità indicate del D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei all'associazione in misura mediamente non superiore al 4%;</p>	
	<p>- che le attività del FORMEZ PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente</p>	

			
<p>dagli associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte</p>			
<p>delle attività che essi possono richiedere al FORMEZ PA nei limiti dei costi sostenuti</p>			
<p>per tali attività;</p>			
<p>- che in tale quadro la stessa Regione Abruzzo intende avvalersi dell'Assistenza Tecnica del FORMEZ PA ai fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;</p>			
<p>- che è di esclusiva competenza della Regione Abruzzo – Autorità di Gestione la determinazione dei contenuti, delle modalità, delle condizioni economiche del presente affidamento, dirette a garantire la corretta ed efficace attuazione del Programma IPA Adriatic 2007-2013, in ottemperanza al principio di sana gestione finanziaria, di cui al Reg. n. 718/2007 e Reg. n. 966/2012;</p>			
<p>- che il FORMEZ PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal Piano Triennale ed dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e secondo le indicazioni da queste impartite, ed in costante rapporto con il Servizio Regionale di riferimento;</p>			
<p>- che le risorse economiche, necessarie per la realizzazione delle "Attività di cui alla <i>Priorità 4-Assistenza Tecnica del Programma IPA- ADRIATIC 2007-2013</i>", sono a carico dei CAP. 12701 e 12702 UPB 006 del Bilancio dell'Amministrazione Regionale e, vi si fa fronte con i fondi del programma IPA Adriatico CBC di cui al conto corrente fruttifero n. 25046 intestato alla "Regione Abruzzo-Programma IPA Adriatico" acceso presso la Tesoreria Centrale della Stato, così come richiesto con nota Prot. RA/128332 del 15/06/2011 a firma del Presidente Dott. Giovanni Chiodi;</p>			
<p style="text-align: center;">TUTTO CIÒ PREMESSO</p>			
<p style="text-align: center;">LA REGIONE ABRUZZO</p>			
<p style="text-align: center;">5</p>			





ED IL FORMEZ PA

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


ART. 1 - Premessa


La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le modalità di attuazione, operative ed esecutive della presente Convenzione, sono determinate in considerazione della natura giuridica del FORMEZ PA e del rapporto intercorrente tra lo stesso e la Regione Abruzzo socia, così come specificato in tutti i punti della premessa.

ART. 2 - Oggetto

La Regione Abruzzo si avvale del FORMEZ PA per la realizzazione delle attività di cui alla Priorità 4-Assistenza Tecnica del Programma IPA Adriatico 2007-2013, così come definiti nel Programma Operativo, nel Piano di Assistenza Tecnica (Piano finanziario e Pianta Organica) e nei documenti di Programma, e precisamente:

- a. emanazione di procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento, secondo quanto approvato dal JMC (Comitato Congiunto di Controllo del Programma), e disposto dall'Autorità di Gestione, delle figure professionali vacanti e delle eventuali figure professionali necessarie per l'attuazione del Programma IPA - Adriatico 2007-2013;
- b. gestione amministrativa, comprese le trasferte autorizzate, delle figure professionali previste dal Programma Operativo:
 - Autorità di Gestione;
 - componenti dello Staff dell'Autorità di Gestione;
 - componenti il "Segretariato Tecnico Congiunto" del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA- Adriatico;
 - componenti l'Assistenza Tecnica dell'Ufficio Controlli di I Livello


			
	Italiano del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA- Adriatic;		
	- componenti l'Assistenza Tecnica Decentralizzata dell'Autorità di Gestione		
	del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA- Adriatic;		
	- componenti l'Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione del		
	Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA- Adriatic.		
	c. Comunicazione ed Informazione:		
	- fornire sostegno all'Autorità di Gestione nell'implementazione di attività		
	di informazione, comunicazione e promozione del Programma a livello		
	nazionale e comunitario;		
	- fornire supporto all'Autorità di Gestione nell'organizzazione di		
	conferenze e tavoli tematici/geografici;		
	- svolgere attività di promozione e comunicazione del Programma IPA		
	Adriatic 2007-2013 attraverso il sito web e la newsletter interna del		
	FORMEZ PA;		
	d. Attuazione procedure di selezione per la prestazione dei seguenti Servizi della Task		
	Force del futuro Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-CROAZIA		
	2014-2020:		
	- analisi di contesto e predisposizione del Programma Operativo		
	ITALIA-CROAZIA (compreso individuazione indicatori di		
	programma);		
	- valutazione ex-ante ed analisi di sostenibilità ambientale del		
	Programma Operativo ITALIA-CROAZIA.		
	e. affidamento dei servizi relativamente:		
	- utenze telefoniche della sede dell'Autorità di Gestione e del		





	<p>Segretariato Tecnico Congiunto del Programma IPA Adriatic con sede in L'Aquila Via Salaria Antica Est, n. 27 ,</p> <p>- i servizi in housing relativi al sistema informatico e gestionale e le spese relative ai materiali di consumo ed al rinnovo delle licenze software.</p> <p>Le attività sopra elencate saranno finanziate come da Documento Tecnico (ALLEGATO "A") intitolato "Piano Finanziario".</p> <p style="text-align: center;">ART. 3 - Durata</p> <p>La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2016, salvo eventuali proroghe del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013.</p> <p style="text-align: center;">ART. 4 – Modalità di attuazione</p> <p>La responsabilità dell'attuazione della presente Convenzione è del FORMEZ PA, che è tenuto ad operare seguendo tutte le indicazioni fornite nel presente atto e manterrà costanti rapporti con l'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic. E' competenza dell'Autorità di Gestione, nella contestuale qualifica di Dirigente Regionale del Servizio "Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic", l'individuazione degli indirizzi strategici, nonché, la titolarità all'adozione dei relativi provvedimenti Dirigenziali (Determinazioni Dirigenziali).</p> <p>La Regione Abruzzo nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste, l'Avv. Paola Di Salvatore, Autorità di Gestione e Dirigente del Servizio "Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic".</p> <p>Il Servizio "Cooperazione Territoriale IPA-Adriatic", nella persona del referente indicato nel capoverso precedente, procederà, altresì, ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno</p>	
	8	

			
sulle attività oggetto della presente Convenzione.			
Il FORMEZ PA indicherà il proprio referente entro 5 gg. dalla firma della presente Convenzione. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente comunicata alla Regione Abruzzo-Autorità di Gestione ed approvata dalla stessa.			
ART. 5 – Gruppo di lavoro			
Il FORMEZ PA nello svolgimento delle funzioni oggetto delle attività della presente Convenzione costituirà un gruppo di lavoro con obbligo di comunicazione delle caratteristiche professionali di ciascun componente ai fini della relativa approvazione da parte della Regione Abruzzo-Autorità di Gestione.			
ART. 6 – Nomina e composizione della Commissione per il reclutamento delle figure professionali del Piano di Assistenza Tecnica			
La Commissione per il reclutamento delle figure professionali del piano di Assistenza Tecnica di cui all'art. 2 della presente Convenzione è presieduta dall'Autorità di Gestione-Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatic. La Commissione è composta:			
- Presidente - Autorità di Gestione-Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatic;			
- Componente - Funzionario regionale Responsabile di Ufficio, in servizio presso il Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatic;			
- Segretario verbalizzante - Unità di personale del FORMEZ PA;			
- Esperto linguista;			
La nomina della Commissione avviene con Provvedimento Dirigenziale (Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatic).			
Art. 7 - Finanziamento			









<p>La Regione Abruzzo - Autorità di Gestione erogherà al FORMEZ PA, per le attività della presente Convenzione, un finanziamento totale pari a € 5.209.176,00 (cinquemilioniduecentonovemilacentosettantasei/00), così come articolato nel Piano Finanziario (ALL. A).</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 - Rendicontazione e modalità di pagamento</p> <p>L'importo pari a € 5.209.176,00 (cinquemilioniduecentonovemilacentosettantasei/00), di cui all'art. 7, sarà erogato in favore del FORMEZ PA previa produzione di specifica relazione sulle attività svolte, dalla documentazione, analiticamente enucleata per ogni singola voce di spesa, imputata alle attività di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 2 della presente Convenzione.</p> <p>La rendicontazione dovrà essere prodotta all'Autorità di Gestione <u>ogni sei mesi</u>.</p> <p>Le <u>modalità di pagamento</u> avverranno nel seguente modo:</p> <p>1. a titolo di anticipazione è erogato (con provvedimento Dirigenziale) in favore del FORMEZ PA l'importo pari al 30% dell'ammontare complessivo di cui all'art. 7, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, previa presentazione della seguente documentazione:</p> <p>a. formale richiesta di erogazione del pagamento;</p> <p>b. nota di debito;</p> <p>2. le successive tranches saranno erogate al completamento di ogni semestre (giugno - dicembre) previa presentazione da parte del FORMEZ PA all'Autorità di Gestione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal Direttore Generale del FORMEZ PA:</p> <p>a. formale richiesta di pagamento;</p> <p>b. elenco analitico delle voci di spesa con indicazione specifica delle attività sub a), b),</p>	
--	--


	c), d) dell'art. 2 della presente Convenzione;		
	c. copia conforme all'originale di ogni singola voce di spesa debitamente siglata;		
	d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)		
	relativa agli impegni assunti per realizzare le attività nel periodo di riferimento;		
	e. dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.		
	Essendo l'Assistenza Tecnica Priorità 4 del Programma IPA ADRIATIC, ogni fase di		
	liquidazione delle somme di cui all'art 7 della presente Convenzione, sarà adottata		
	con provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale		
	IPA ADRAITIC, previa validazione di dette spese da parte del FLCO Italiano, in		
	ottemperanza all'art. 108 del Reg. 718/2007 e relative fonti tecniche del Programma.		
	Il pagamento del saldo finale sarà disposto, previa presentazione della seguente		
	documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal		
	Direttore Generale del FORMEZ PA :		
	1. formale comunicazione della data di conclusione delle attività;		
	2. formale richiesta di erogazione del saldo;		
	3. relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte;		
	4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)		
	relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, così come		
	descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono corrispondere a		
	pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di		
	valore probatorio;		
	5. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente		
	articolato in coerenza con le attività oggetto della presente Convenzione;		
	6. dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.		





	La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 60	
	giorni dalla data di conclusione delle attività.	
	Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse dal FORMEZ PA	
	previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione Abruzzo-	
	Autorità di Gestione, che si esprime nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.	
	Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel Piano	
	Finanziario approvato, dovranno essere motivati, preventivamente comunicati alla Regione	
	Abruzzo-Autorità di Gestione e dalla stessa autorizzati. Ove si verificasse una non	
	corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel Piano	
	Finanziario, la Regione Abruzzo-Autorità di Gestione non riconoscerà le relative spese.	
	Eventuali somme residue erogate dalla Regione Abruzzo – Autorità di Gestione e non spese	
	dal FORMEZ PA dovranno essere restituite alla Regione Abruzzo Autorità di Gestione	
	entro 60 gg.	
	ART. 9 – Elaborati e prodotti	
	Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente Convenzione, previa indicazione di	
	quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dalla Regione Abruzzo-	
	Autorità di Gestione secondo i propri fini istituzionali, nonché dal FORMEZ PA a seguito di	
	approvazione da parte della Regione Abruzzo-Autorità di Gestione.	
	ART. 10 - Assicurazioni contro gli infortuni	
	Il FORMEZ PA provvederà ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività realizzate	
	in applicazione della presente Convenzione, ad esclusione dei dipendenti della Regione	
	Abruzzo-Autorità di Gestione, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.	
	ART. 11 - Revoca del finanziamento	
	La Regione Abruzzo-Autorità di Gestione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento	
	12	

				
	<p>relativo al progetto qualora il FORMEZ PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente Convenzione.</p>			
	<p>In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al FORMEZ PA le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.</p>			
	<p>ART. 12 - Osservanza della normativa nazionale e comunitaria</p>			
	<p>In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il FORMEZ PA resta impegnato all'osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture, nonché, dei Regolamenti relativi al Programma.</p>			
	<p>ART. 13 - Trattamento dei dati personali</p>			
	<p>Il FORMEZ PA si impegna a non comunicare e /o diffondere informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti il Programma IPA Adriatic 2007-2013 senza formale autorizzazione dell'Autorità di Gestione. Il FORMEZ PA ai sensi del T.U. sulla Privacy (D. Lgs. 196/03), in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative si obbliga a trattare i dati personali garantendone la riservatezza e la non violazione delle misure di sicurezza logiche, fisiche ed organizzative. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il FORMEZ PA è obbligato a comunicare all'Autorità di Gestione le modalità di trattamento di tutti i dati personali trattati ai fini della presente Convenzione, nonché, a comunicare il Responsabile del trattamento di tutti i dati personali di cui entrerà in possesso in attuazione della presente Convenzione.</p>			
	<p>ART. 14 – Foro competente</p>			
	<p>Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di L'Aquila.</p>			
	<p>ART. 15 – Rinvio</p>			
	<p>13</p>			





Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 2013 "ALLEGATO A"

Piano finanziario relativo ai servizi di assistenza tecnica di cui alla Convenzione tra la Regione Abruzzo - Autorità di Gestione IPA e FORMEZ PA

Compensi personale STC	Compenso annuale unitario	n. figure professionali	Compenso annuale totale	Costo annuale totale (compenso + IVA + contributi solidaristici)	Costo totale onnicomprensivo (36 mesi) dal 1.01.2014 al 31.12.2016
Coordinator (senior expert A - 10 years)	€ 65.000,00	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
Contact Point - Project Management Unit		9	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 1.170.000,00
Head of Project Management Unit	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (ALB) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (B-H) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (CRO) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (GRE) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (MON) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (SER) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager (SLO) (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Project Manager ITA (expert C - 2 years)	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Finance Management and Monitoring Unit		3	€ 95.000,00	€ 107.096,00	€ 321.288,00
Programme Finance Manager (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 57.096,00	€ 171.288,00
Project Finance Manager and Monitoring (expert C - 2 years)	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
ICT Technical Service Officer (assistant D - 1 year)	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Administrative - Legal Unit		2	€ 85.000,00	€ 97.096,00	€ 291.288,00
Administrative expert (senior expert B - 5 years)	€ 45.000,00	1	€ 45.000,00	€ 57.096,00	€ 171.288,00
Programme assistant	€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
Language expert (expert C - 2 years)	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Assistant / Secretary (assistant D - 1 year)	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Costo totale del Personale		17	€ 685.000,00	€ 709.192,00	€ 2.127.576,00
Voce di costo				Costo annuale totale (omnicomprensivo IVA compresa)	Costo totale onnicomprensivo (36 mesi) dal 1.01.2014 al 31.12.2016
Trasferite personale JTS				€ 55.000,00	€ 165.000,00
Costi di funzionamento JTS (cancellaria, utenze, spese generali)				€ 19.000,00	€ 57.000,00
TOTALE				€ 74.000,00	€ 222.000,00
Compensi personale dell'Assistenza Tecnica Decentralizzata (RAI) e dell'Ufficio Controlli di I Livello Italiano					
Assistant (expert C - 2 years)	€ 30.000,00	18	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 1.620.000,00
Assistant Ufficio Controlli di I Livello Italiano (expert C - 2 years)	€ 30.000,00	7	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 630.000,00
Costo totale		25	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 2.250.000,00
Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione					
Senior Assistant (senior expert C - 4 years)	€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
Junior Assistant (junior expert C - 1 year)	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Trasferite			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Costo totale		2	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
Servizi relativi alla preparazione del Programma Italia Croazia 2014 - 2020				Costo totale (compenso + IVA + contributi solidaristici)	Costo totale onnicomprensivo (36 mesi) dal 1.01.2014 al 31.12.2016
				€ 180.000,00	€ 219.600,00
Housing e spese di gestione del Sistema Informativo e Gestionale			Costo annuale totale	Costo annuale totale (compenso + IVA + contributi solidaristici)	Costo totale onnicomprensivo (36 mesi) dal 1.01.2014 al 31.12.2016
housing			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
licenze software e materiali di consumo			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Costo totale			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Rimborso spese FORMEZ PA per gestione Programma				Costo annuale totale (omnicomprensivo IVA compresa)	Costo totale onnicomprensivo (36 mesi) dal 1.01.2014 al 31.12.2016
				€ 50.000,00	€ 150.000,00
Finanziamento complessivo Convenzione				Costo annuale totale (omnicomprensivo IVA compresa)	Costo totale onnicomprensivo (36 mesi) dal 1.01.2014 al 31.12.2016
				€ 1.843.192,00	€ 5.209.176,00

L'Autorità di Gestione
avv. Paola Di Salvatore

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.11.2013, n 823

L.R. 143/1997 e s.m.i.: DGR 390 del 27/05/2013 “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i. , per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali” - Approvazione Avviso pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il D.lgs 267/2000 e s.m.i. recante: “Testo unico leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i.;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, s.m.i.;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia alla L. 122/2010 che alla L. 148/2011 e, in particolare, l’art. 19;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” e, in particolare l’art.11 bis, comma 13, che recita: “La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituite ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziato in bilancio. La Giunta Regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi” e l’art. 15 sexies che recita: “ 1) la Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto: a) del numero di dipendenti delle Comunità montane assunti dai Comuni

partecipanti all’Unione e destinati all’esercizio delle funzioni alla medesima affidate; b) della popolazione dell’Unione; c) del numero dei Comuni dell’Unione; d) della densità abitativa del territorio dell’Unione; 2) la Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità montane, interessati al processo di riordino istituzionale della presente legge titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della L.R. 10/2008; 3) la Giunta regionale individua, entro il 31 marzo 2013, i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2;

VISTA la L.R. 10/01/2013 –N.3 recante “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013- Bilancio pluriennale 2013-2015;

VISTA la DGR n. 773 del 28 ottobre 2013 recante: “ Variazione al Bilancio di previsione 2013 ai sensi dell’art.25 comma 2 della LR 3/2002 Nuove Assegnazioni Variazione N. 18 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013;

TENUTO CONTO che, in attuazione della L.R. 143/1997 e s.m.i. , art. 11 bis, comma 13, e art 15 sexies , primo comma, al presente Avviso sono destinate, le risorse finanziarie stanziato sul Cap 11464 UPB 14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1536, denominato “Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra comuni e del programma di riordino territoriale di cui alla L.R. 143/97, pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00); nonché le risorse finanziarie stanziato sul Cap. 11044 UPB 14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1535, denominato “Sostegno per l’associazionismo comunale ai sensi dell’art.8, comma 6, della L.131/2003 – Mezzi statali”, pari ad € 77.885,65 (settantasettemilaottocentoottantacinque/65);

TENUTO CONTO, altresì, che per l’attuazione della L.R. 143/1997, e s.m.i., art. 15 sexies, secondo comma, si fa riferimento a risorse disponibili sul bilancio regionale 2013, a valere sul Cap. 121540;

CONSIDERATO che, i destinatari degli incentivi sono stati individuati nelle Unioni di

Comuni, di cui all'art.32, TU 267/2000 e s.m.i., in quanto essi rappresentano una forma stabile di gestione associata delle funzioni fondamentali in grado di garantire l'esercizio delle stesse con un maggiore grado di efficienza e di efficacia rispetto all'istituto della convenzione tra Comuni;

CONSIDERATO, altresì, che il termine del 1° gennaio 2014 rappresenta il termine ultimo entro il quale i Comuni fino a 5.000 abitanti o, quelli fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, hanno l'obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i., attraverso le risorse che si rendono disponibili sui pertinenti capitoli soprarichiamati e ai sensi degli art. 11 bis comma 13, e 15 sexies, 1 comma, della L.R. 143/97, come modificata dalla L.R. 1/2013;

VISTA la DGR n.390 del 27/05/2013 recante: L.R.143/97 e s.m.i. "Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i., per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali", regolarmente sottoposta al parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

RITENUTO opportuno, con la presente deliberazione, approvare un Avviso Pubblico che tenga conto dei criteri e delle modalità, per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i. per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali, stabiliti dalla DGR soprarichiamata;

DATO ATTO che gli interventi di cui trattasi afferiscono ad attività istituzionali delle Unioni di Comuni, di cui all'art.32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro, che non devono dare luogo ad attività economiche, e, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato, come da nota del servizio" Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale";

PRESO ATTO dell'attestazione della regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del presente provvedimento, espressa dal

direttore della Direzione <Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive> (DB) e dal dirigente del Servizio <Governance locale, Riforme istituzionali, Rapporti con gli enti locali, Sicurezza del territorio, Legalità> (DB14);

DATO ATTO che il Direttore e il Dirigente regionale del Servizio "Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio-Legalità" ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso, **a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,**

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate,

1. **di approvare** l'Avviso Pubblico, di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante: **"CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI, DI CUI ALL'ART.32, TU 267/2000 E S.M.I., SINGOLE O ASSOCIATE TRA DI LORO, PER PROGETTI DI CREAZIONE O RAFFORZAMENTO DI UNO O PIU UFFICI UNICI PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DI FUNZIONI/SERVIZI FONDAMENTALI, DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO IN LEGGE 135/2012 E S.M.I., COMPRENSIVE DEI SERVIZI AD ESSE CORRELATI; NONCHE' DELL'UFFICIO UNICO "SUAP" E DELL'UFFICIO UNICO PER LA "PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE"**, completo della domanda di ammissione a contributo che ha in allegato il formulario per la relazione illustrativa del progetto, parti integranti e sostanziali del presente Avviso pubblico (Allegato B), sulla cui base formulare la graduatoria regionale per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro;
2. **di disporre** che al presente Avviso Pubblico sono destinate: la somma stanziata sul Cap. 11464 UPB 14.01.002 Codice Siope 01.05.03.1535 denominato "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni

ecc. di cui alla L.R.143/97 e s.m.i., pari ad € **300.000,00** (trecentomila/00) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013; nonché la somma stanziata sul Cap.11044 UPB 14.01.002 Codice Siope 01.05.03.1535 denominato "Sostegno per l'associazionismo comunale ai sensi dell'art.8 comma 6, della L.131/2003; pari ad € **77.885,65** (settantasettemilaottocentoottantacinque/65) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;

3. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio <Governance locale, Riforme istituzionali, Rapporti con gli enti locali, Sicurezza del territorio, Legalità> della Direzione

"Riforme Istituzionali, Enti Locali , Bilancio ed Attività Sportive" , responsabile della Linea di Azione V.1.4.b , ad adottare tutti gli atti consequenziali per l'attuazione del presente provvedimento;

4. **di disporre** la pubblicazione in forma integrale, della presente deliberazione, completa dei seguenti allegati:
- 1) Avviso Pubblico – All. A
 - 2) Domanda di ammissione contenente, in allegato, il formulario per la relazione illustrativa del progetto - All. B;
- sul BURAT e sul sito istituzionale INTERNET della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



ALLEGATO
 Direzione
 823
 Registrato alla data
 11 NOV 2013
 DELLA GIUNTA
 (Ing. Walter Gariani)
 Fontana

Allegato "A"

AVVISO PUBBLICO

"Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione, in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art.19 del DL 95/2012, convertito in L.135/2012, e s.m.i., comprensive dei servizi ad esse correlati; nonché dell'Ufficio unico Suap e dell'Ufficio Unico per la Programmazione e progettazione."

Art. 1

Soggetti destinatari dei contributi e attuatori dell'intervento

1. I destinatari dei contributi e attuatori dell'intervento sono le Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., in forma singola o associata tra di loro mediante Convenzione (art. 30 T.U. 267/2000 e s.m.i.), costituite nel rispetto di quanto disposto dall'art.11 bis della L.R.143/97 e s.m.i., commi 5, 6, 7, con riferimento ai Comuni che possono aderire all'Unione, al limite demografico minimo dell'Unione e alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica.
2. Ai fini del presente Avviso non possono partecipare all'Unione, di cui al punto 1, i Comuni capoluogo.
3. Sono escluse dal presente Avviso le Unioni di Comuni che hanno presentato domanda di partecipazione, dell'Avviso pubblico di cui alla DGR 597/2013 in attuazione del PAR/FSC 2007/2013, in quanto devono attestare, ai sensi di tale deliberazione, l'assenza di duplicazione di finanziamenti con riferimento al medesimo intervento.
4. Quanto riportato nei commi precedenti è richiesto a pena di esclusione.

Art. 2

Progetti ammissibili

A) Tipologia di interventi

1. *Le Unioni possono presentare un solo progetto relativo ad un unico intervento, da concludersi nell'arco massimo di tre anni (2013/2014/2015), ossia entro il 31/12/2015, che non potrà essere finanziato per un importo complessivo superiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00).
Il progetto deve afferire ad attività istituzionali e non deve dar luogo ad attività economiche da parte delle medesime Unioni.*
2. L'intervento deve riguardare:
La creazione o il rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione, in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art.19 del D.L.95/2012, convertito

in Legge 135/2012 e s.m.i., comprensive di tutti i servizi ad esse correlati; nonché dell'Ufficio unico "Suap" e dell'Ufficio unico per la " Programmazione e Progettazione" in grado di predisporre progetti finanziati dalla U.E., dallo Stato, o da risorse regionali, finalizzati allo sviluppo locale.

Elenco delle funzioni fondamentali da gestire in forma associata

- a) **Funzione:** organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) **Funzione:** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) **Funzione:** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) **Funzione:** pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) **Funzione:** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) **Funzione:** organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
- g) **Funzione:** progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) **Funzione:** edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) **Funzione:** polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) **Funzione :** Servizi in materia statistica

B) Tipologie di spese ammissibili ai fini del presente Avviso:

- **Personale dell'Unione proprio e/o trasferito, distaccato, comandato dai Comuni all'Unione, assunto dagli enti a tempo indeterminato, impegnato a tempo parziale nella realizzazione del progetto, il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al 40% rispetto al costo totale del progetto presentato; fermi restando, ai sensi dell'art. 32 comma 5 TU 267/2000 e s.m.i. " I vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, per cui la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso**

specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale."

- **Prodotti software e assistenza tecnica**, il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al 25 %rispetto al costo totale del progetto presentato;
- **Consulenze/formazione**, , il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al 10% rispetto al costo totale del progetto presentato;
- **Spese generali**, il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al 20 % rispetto al costo totale del progetto presentato;
- **Piano di comunicazione** per l'utenza (Informazione e pubblicità), il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al 5% rispetto al costo totale del progetto presentato;

Art. 3

Contributo regionale

1. Il presente Avviso è finanziato con le risorse stanziare sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013:
Cap 11464 UPB 14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1536, denominato "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9-10-11 della L.R. 143/97", pari complessivamente a € 300.000,00;
Cap. 11044 UPB 14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1535, denominato "Sostegno per l'associazionismo comunale ai sensi dell'art.8, comma 6, della L.131/2003 – Mezzi statali", pari, complessivamente, ad € 77.885,65;
2. In attuazione dell'art.15 sexies della L.R. 143/97 e s.m.i., 1° comma, alle Unioni di Comuni montani, di cui all'art. 32, TU 267/2000 e s.m.i. e all'art.15 ter L.R.143/97 e s.m.i., sono destinate quote premiali.
3. Il presente Avviso, per la suddetta premialità, riserva, per l'anno 2013, una somma, pari ad € 67.830,47 (sessantasettemilaeuroottocentotrenta/47), a valere sulla somma complessiva utilizzata, per l'anno 2013, pari ad € 377.885,65, nella misura del 10% o del 20% dell'importo complessivo riconosciuto al progetto presentato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Per accedere alla suddetta premialità le Unioni di comuni montani devono dimostrare di aver assunto, a tempo indeterminato, dipendenti provenienti dalle ex CCMM, titolari di rapporti di lavoro di cui al vigente art.21, comma 5, della L.R. 10/2008 o che i medesimi dipendenti siano stati assunti a tempo indeterminato da Comuni appartenenti alle Unioni richiedenti e successivamente trasferiti, distaccati o comandati presso le stesse Unioni e, comunque, le Unioni richiedenti devono possedere uno dei due requisiti di cui alle successive lettere(a+b+c+d).

a) Numero di dipendenti delle CCMM assunti dalle Unioni o dai Comuni partecipanti all'Unione montana e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate:

da 1 a 3 dipendenti : 6 punti

oltre 3 dipendenti : 11 punti

b) Popolazione dell'Unione montana con esclusione dal calcolo dei Comuni con popolazione sup. a 20000 ab.:

da 3000 a 10000 abitanti n.: 2 punti
oltre i 10000 abitanti e fino a 20000 abitanti n.: 3 punti

c) Numero di Comuni dell'Unione montana con esclusione dal calcolo dei Comuni con popolazione sup. a 20000 ab.:

fino a 10 Comuni n. : 2 punti
oltre 10 Comuni n. : 3 punti

d) Densità abitativa del territorio dell'Unione montana:

Fino a 50 abitanti per Km² n. : 3 punti
Oltre 50 abitanti e fino a 100 per Km² n. : 2 punti

GRADUATORIA PREMIALITA'

Fino a 13 punti = 10%
Oltre i 13 punti = 20%

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La **domanda** di contributo deve essere trasmessa, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il 15 dicembre 2013, attraverso una delle seguenti modalità:
 - Tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Giunta Regionale d'Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, - Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio - Legalità, Via Raffaello 137 – 65124 PESCARA. La data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
 - Con posta elettronica certificata (PEC) – esclusivamente all'indirizzo governance.locale@pec.regione.abruzzo.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf.
2. La domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Unione di comuni e redatta in carta libera utilizzando l'allegato Modello B.

Art. 5

Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. La domanda, di cui all'art. 4, deve essere corredata dalla seguente documentazione, **a pena di esclusione**:
 - Atto costitutivo dell'Unione, approvato dai Consigli di tutti i Comuni partecipanti all'Unione (v.art.32, comma 6, T.U.267/2000 e s.m.i.);
 - Statuto dell'Unione, approvato dai Consigli di tutti i Comuni partecipanti all'Unione(v.Art.32, comma 6, T.U. 267/2000 e s.m.i.) nel quale devono essere individuate funzioni /servizi fondamentali svolti dall'Unione e le corrispondenti risorse;

- Delibere di Consiglio Comunale dei Comuni obbligati, ossia di quelli fino a 5000 abitanti o, fino a 3000 abitanti se appartenenti o appartenuti a CCMM, partecipanti alle Unioni, dalle quali si evinca l'approvazione del conferimento all'Unione di tutte le funzioni/servizi fondamentali, svolte da ciascun Comune e loro attribuite, e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro conferite;
- Nel caso di convenzioni tra 2 o più Unioni: atto di convenzione fra 2 o più Unioni che creano o rafforzano Uffici unici, nel quale devono essere stabiliti, ai sensi dell'art.30 T.U. 267/2000 e s.m.i., i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti e i reciproci obblighi e garanzie, nonché l'Unione capofila, le funzioni/servizi fondamentali da svolgere in forma associata, con l'individuazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, approvato dai Consigli delle Unioni;
- Delibera dell'organo competente dell'Unione, immediatamente esecutiva, di approvazione del progetto per la creazione o il rafforzamento di Uffici unici, di cui all' art. 2 "Progetti ammissibili, lett. "A" e "B":
Tale delibera deve, contenere, altresì, a pena di esclusione:
 - I prescritti pareri tecnico e contabile, di cui all'art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i., come modificato dal D.L.10/10/2012, n.174 convertito in L.07/12/2012, n.213;
 - l'attestazione dell'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi pubblici per le stesse categorie di spese sostenute per l'intervento;
 - la relazione illustrativa del progetto da compilare, esclusivamente, secondo il formulario di cui all' allegato **modello B**) e con l'espressa descrizione di quanto segue:
- contesto e motivazioni del progetto (sintetica analisi del problema che si vuole affrontare);
- strategia ed obiettivi del progetto, risultati attesi (porre particolare attenzione alla coerenza tra problemi, obiettivi e risultati attesi);
- i destinatari dell'intervento (numero dei comuni delle unioni o n° delle unioni associate);
- le caratteristiche innovative (sotto il profilo tecnologico, della rete telematica, organizzativo, delle procedure e strumentazioni utilizzate, anche con esplicito riferimento alle strumentazioni idonee alla tutela di persone diversamente abili; banche dati; prodotti software; creazione di ICT, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi del progetto);
- il nominativo del responsabile unico del progetto dell'Unione richiedente, con documentata capacità professionale;
- la descrizione del progetto (le attività da realizzare con particolare riferimento: al personale utilizzato per la creazione o il rafforzamento degli Uffici Unici, unitamente alla pianta organica dell'Unione; alla informatizzazione; all'adozione di regolamenti unici omogenei per la gestione di funzioni/servizi in forma associata; alle spese generali);
- le modalità di valutazione (descrivere, in coerenza con i risultati attesi, le modalità di monitoraggio in itinere (basato su indicatori oggettivamente rilevabili), di gestione, di controllo e di valutazione/soddisfazione dell'utenza);
- il Piano finanziario (dettagliare le tipologie di spesa previste per la realizzazione del progetto, in maniera chiara ed in modo che risulti l'equilibrio del Piano, contenente, altresì, l'impegno alla completa realizzazione dell'intervento finanziato nei tempi prestabiliti; previsione, a carico del proprio bilancio annuale, anche dell'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale; previsione a carico del proprio bilancio pluriennale anche dell'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale, e riferita ad anni successivi a quello di presentazione del progetto; attestazione di congruità del costo dell'intervento sostenuto, nel rispetto della normativa vigente, tra budget e attività previste, con riferimento al numero dei Comuni raggiunti e all'ampiezza del territorio coinvolto;

La dichiarazione del rappresentante legale dell'Unione di Comuni o della Unioni di Comuni, capofila, nel caso di Unioni di Comuni associate, ai sensi dell'art. 7 del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e s.m.i., e anche del responsabile finanziario dell'Unione di Comuni o della Unione di Comuni, capofila, nel caso di Unioni di Comuni associate (da allegare) dalla quale risulti alternativamente che:

l'IVA costituisce realmente e definitivamente un costo e non è recuperabile;

oppure

l'IVA non costituisce realmente e definitivamente un costo ed è recuperabile;

- Piano di comunicazione del progetto (informazione e pubblicità: modalità di diffusione delle attività e di comunicazione dei risultati raggiunti);
- Attestazione, da parte del rappresentante legale dell'Unioni di Comuni o della Unione di Comuni, capofila, nel caso di Unioni di Comuni associate, dell'appartenenza di ciascun Comune, partecipante all'Unione di Comuni o a ciascuna Unione di Comuni associate, alle differenti aree di marginalità A, B, C, ai sensi della DGR 869/2004.
- Dichiarazioni del rappresentante legale dell'Unione di Comuni montani o della Unione di Comuni montani, capofila, nel caso di Unioni di Comuni montani associate, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, relative a quanto richiesto dall'art.4, comma 4, del presente Avviso (Unioni di Comuni Montani/quote premiali).
- Elenco dei Comuni non obbligati, partecipanti all'Unione di Comuni o alle Unioni di Comuni associate, che decidono di conferire tutte le funzioni/servizi fondamentali all'Unione.

Art. 6

Decorrenza e durata dei progetti

1. Il progetto relativo all'intervento da realizzare deve avere inizio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo da parte della Regione e concludersi, improrogabilmente, entro il 31/12/2015.
2. A conclusione del progetto, nei termini previsti al comma 1, le Unioni di Comuni richiedenti, devono trasmettere l'attestazione dell'avvenuta conclusione dello stesso.

Art. 7

Valutazione dei progetti

1. Le domande, presentate dalle Unioni, sono istruite dal Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio Legalità/Ufficio Qualità delle Istituzioni pubbliche Locali ed innovazione amministrativa che ne verifica la regolarità formale e provvede, successivamente, alla loro valutazione.
2. Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora la documentazione richiesta, gli eventuali chiarimenti, precisazioni e/o integrazioni richiesti, non siano inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa, la mancata risposta, entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della relativa domanda di contributo. Ai soli esclusi viene data comunicazione scritta, tramite raccomandata a/r, o PEC, delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione.
3. Al termine dell'istruttoria formale, le domande per la concessione del contributo in possesso dei requisiti formali, sono valutate dal Servizio che provvede a redigere una graduatoria dei progetti assegnando ad essi un punteggio di merito di max 100 punti, in base ai criteri sotto specificati:

Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria		Punteggio
1. Qualità della Proposta progettuale		Max 30 punti
1.1	Coerenza rispetto all'obiettivo	0-5
1.2	Innovatività(caratteristiche tecnologiche, della rete telematica e metodologie innovative di utilizzo della strumentazione; banche dati; prodotti software e assistenza tecnica; creazione di ICT, strumentazioni idonee alla tutela di persone diversamente abili ecc.; indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi del progetto	0-15
1.3	Definizione chiara e precisa dei risultati attesi(<u>efficacia</u>); indicazione di fonti di finanziamento disponibili per la prosecuzione dell'intervento(<u>sostenibilità</u>)	0-10
2. Qualità del Soggetto proponente		Max 30 punti
2.1	Destinatari dell'intervento (Numero Comuni o Numero Unioni associate)	0- 5
2.2	Qualificazione, idoneità ed efficacia delle professionalità proposte per la implementazione del progetto; adeguatezza del modello organizzativo (regolamenti unici omogenei per la gestione di funzioni/servizi in forma associata, pianta organica dell'Unione (personale dell'Unione e/o personale distaccato, trasferito, comandato); adeguatezza delle strutture e delle risorse tecnologiche rispetto alle attività previste dal progetto	0- 10
2.3	Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione e controllo (chiarezza del sistema di monitoraggio basato su indicatori oggettivamente rilevabili)	0-5
2.4	Attivazione dei meccanismi per la soddisfazione dell'utenza	0-5
2.5	Piano di Comunicazione(informazione e pubblicità: modalità di diffusione delle attività e di comunicazione dei risultati raggiunti)	0-5
3.	<u>Elementi economici e finanziari</u>	Max punti 20
3.1	Congruità tra budget e attività previste in termini di numero di Comuni raggiunti e ampiezza del territorio coinvolto; chiarezza espositiva del piano finanziario; equilibrio del piano finanziario	0-20
4.	<u>Caratteristiche delle Unioni di Comuni</u>	Max punti 20
4.1	Unione che ha un numero prevalente di Comuni collocati nell'area di marginalità di cui alla (D.G.R.869/2004) così classificati: area A (alta marginalità): punti 15 area B (media marginalità): punti 10 area C (bassa marginalità): punti 7	0-15
4.2	Comuni non obbligati, partecipanti all'Unione di Comuni o alle Unioni di Comuni associate, che decidono di conferire tutte le funzioni/servizi fondamentali all'Unione	0-5

TOTALE	100
---------------	------------

4. In caso di parità di punteggio precede in graduatoria l'Unione di Comuni Montani.
5. In caso di parità di punteggio fra Unioni di Comuni Montani precede in graduatoria l'Unione che ha avuto un maggior punteggio nella voce "Qualità del soggetto proponente" e/o chi ha un numero di Comuni maggiore.
6. A parità di numero di Comuni, appartenenti ad aree diverse, prevale l'area di marginalità più svantaggiata.

Art. 8

Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Il Servizio regionale competente, dopo aver approvato la graduatoria, con propria determinazione, e pubblicata la stessa sul BURAT e sul sito istituzionale Internet della Regione, comunica alle Unioni, utilmente inserite nella graduatoria, l'importo del contributo regionale assegnato.
2. In caso di insufficienza delle risorse destinate all'erogazione del contributo, laddove la disponibilità residua non consenta di assicurare il contributo regionale nella misura prevista dall'art. 4 del presente Avviso, il contributo è assegnato in misura pari alla somma disponibile. In tal caso l'Unione di Comuni dovrà garantire la necessaria copertura finanziaria del progetto originariamente presentato ed inserito in graduatoria di merito, ovvero potrà richiedere l'autorizzazione a rimodularlo in relazione all'entità del contributo regionale, mantenendone inalterati finalità e contenuti.
3. La Regione si riserva, negli anni successivi al 2013, di destinare le risorse finanziarie stanziare sui Cap. 11464 e 11044 del bilancio regionale al completamento di progetti già presentati ai sensi del presente bando e non completamente finanziati e all'eventuale scorrimento della graduatoria.

Art. 9

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione finale

1. In conformità con quanto previsto nel presente Avviso, l'erogazione del contributo è disposta con determina dirigenziale in tre soluzioni:
 - a) Il 30% del contributo viene assegnato, a titolo di anticipazione, previa presentazione al Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio Legalità"- Ufficio "Qualità delle Istituzioni pubbliche locali ed innovazione Amministrativa, di apposita polizza fidejussoria tesa a garantire la copertura della suddetta quota di contributo. Nel momento in cui l'Unione realizza effettivamente il 30% della spesa è tenuta a presentare idonei titoli di spesa regolarmente quietanzati.
 - b) Il 40% del contributo viene assegnato a seguito di presentazione di una tabella riassuntiva delle spese sostenute, con la specifica dei pagamenti effettuati e quietanzati e della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
 - c) Il saldo, pari all'ulteriore 30% del contributo assegnato, viene erogato a seguito di presentazione di una tabella riassuntiva delle spese sostenute con la specifica dei pagamenti effettuati e quietanzati e della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione conclusiva sullo stato finale del progetto.

- Tutto quanto sopra richiamato nelle lettere a), b), c) dovrà essere approvato con provvedimento dirigenziale dell'Unione di Comuni richiedente, corredato dall'attestazione di spesa del progetto sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione richiedente.
2. In tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa deve essere espressamente dichiarato il rispetto della L. 13/08/2010. N.136 e s.m.i., sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", pena il mancato riconoscimento della spesa stessa;
 3. Il contributo concesso è rideterminato, in relazione alle spese riconosciute ammissibili, sostenute e rendicontate;
 4. Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato o non pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto e le somme recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente;
 5. Il Servizio si riserva, comunque, la facoltà di richiedere copia della documentazione inerente la realizzazione del progetto rendicontato e le spese sostenute.

Art. 10

Esclusioni e revoche

1. L'esclusione della domanda avviene, nei seguenti casi, con determinazione dirigenziale:
 - non conformità, per la parte relativa all'esclusione, alle disposizioni che precedono;
 - mancato utilizzo del Modello di cui all' allegato "B" allegato al presente Avviso;
 - mancanza della firma del rappresentante legale dell'Unione di Comuni;
 - contributo richiesto superiore alla soglia di contributo massimo concedibile.
2. Il contributo concesso è revocato, con determinazione dirigenziale qualora l'Unione di Comuni:
 - rinunci al finanziamento;
 - non dia inizio al progetto o non realizzi il progetto nei tempi e nei modi stabiliti, o lo stesso non sia conforme al progetto originario ammesso al finanziamento;
 - perduri nel mancato avanzamento del progetto;
 - non presenti la rendicontazione e/o relativa documentazione secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico approvato con DGR;
 - receda, senza giustificazione, dall'attuazione del progetto;
 - violi la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L.136/2010);
 - non adotti una contabilità separata o una codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con dette risorse;
 - incorra in irregolarità amministrative e/o contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione.
3. Fatta eccezione per le ipotesi di rinuncia al finanziamento, nelle ipotesi sopra elencate, il dirigente competente, prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di revoca, invita il Beneficiario ad adempiere entro un termine prefissato. Il Beneficiario, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal dirigente competente le iniziative a tal fine assunte per rimuovere l'inadempimento.

4. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del Beneficiario.
5. La revoca del contributo comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, comprensivi degli interessi maturati.

Art. 11
Verifiche

1. E' fatta salva la facoltà della Regione Abruzzo di disporre verifiche in ordine alla regolare esecuzione di tutti gli interventi, nonché alla loro conformità al progetto presentato, al rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dello stesso e a quant'altro fosse ritenuto necessario. A tal fine potranno essere eseguiti sopralluoghi e verifiche tecniche amministrative in qualsiasi momento.

Art.12
Punto di contatto regionale

1. Per avere informazioni sul presente Avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, le Unioni di Comuni interessate possono contattare la Direzione Regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, Servizio "Governance locale, Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio Legalità" -Ufficio "Qualità delle istituzioni pubbliche Locali e Innovazione Amministrativa" all'indirizzo di posta elettronica: governance.locale@pec.regione.abruzzo.it, oppure direttamente la Dott.ssa Emanuela Di Stefano al seguente n. telefonico 085/7672169.

Art. 13
Responsabile del procedimento

1. Dott.ssa Emanuela Di Stefano, presso la Direzione Regionale Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività Sportive - Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio Legalità - Ufficio "Qualità delle Istituzioni Pubbliche Locali ed Innovazione Amministrativa"

Telefono 085/7672169 E-mail emanuela.distefano@regione.abruzzo.it

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO GOVERNANCE LOCALE
RIFORME ISTITUZIONALI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
SICUREZZA DEL TERRITORIO - LEGALITÀ

Per copia conforme all'originale
Composta di n°..... fogli e
n°..... facciate.
Pescara li= 7 NOV. 2013

Dott.ssa Emanuela Di Stefano




ALLEGATO come parte integrante alla dell'azione n. 823 del 11 NOV. 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)
Walter Gariani

Allegato "B"

Alla Giunta Regionale D'Abruzzo
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO GOVERNANCE LOCALE,
RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI,
SICUREZZA DEL TERRITORIO-LEGALITA'
VIA RAFFAELLO 137 - 65124 - PESCARA

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente in.....via.....
..... n. Codice Fiscale

Documento d'Identità (tipo e numero).....
.....

Rilasciato da....., valevole fino al
....., in qualità di Presidente dell'Unione di Comuni, o di Presidente
dell'Unione dei Comuni di,
in qualità di capofila, come da atto di convenzione n.....del.....

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della conseguente decadenza dai benefici, di cui all'art. 75 del citato decreto, nella sua qualità di Legale Rappresentante,

CHIEDE

Di ammettere:
l'Unione dei Comuni di

o

l'Unione di Comuni di, in qualità di capofila, come da atto di convenzione n.....del.....

alla concessione del contributo, di cui all'art. 3) dell'Avviso Pubblico, in oggetto, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n..... del....., per la realizzazione del progetto di cui alla allegata relazione illustrativa, allegato "B"

A tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- **Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Avviso pubblico che:**
 - l'Unione / le Unioni associate, è/sono conforme/i all'art. 32 T.U. 267/2000 e s.m.i., e costituita/e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 bis della LR 143/97 e s.m.i, commi 5, 6, 7, con riferimento ai Comuni che possono aderire all'Unione, al limite demografico minimo dell'Unione e dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica;

- **Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'Avviso pubblico che:**
 - l'Unione / le Unioni associate si è/si sono costituita/e come Unioni di Comuni montani, ai sensi dell'art. 15ter 143/97 e s.m.i.;
 - di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità indicate nell'Avviso Pubblico, **"Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate tra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici unici, per la gestione, in forma associata, di funzioni servizi fondamentali, di cui all'art.19 del DL. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i., comprensive dei servizi ad esse correlati; nonché dell'Ufficio Unico "SUAP" e dell'Ufficio Unico per la "Programmazione e Progettazione" e di accettarli incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso la Regione Abruzzo;**

SI IMPEGNA FIN D'ORA

1. A realizzare il progetto presentato nei termini previsti dal cronoprogramma;
2. Ad inviare, tempestivamente, alla Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive – Servizio "Governance locale, Riforme istituzionali, Rapporti con gli enti locali, Sicurezza del territorio, Legalità" quanto richiesto dal presente Avviso;
3. A mantenere a disposizione della Regione Abruzzo tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto.

Si allega:

1. fotocopia carta d'identità in corso di validità;
2. copia della deliberazione di Giunta dell'Unione di approvazione del progetto;
3. **Formulario per la relazione illustrativa del progetto che è parte integrante e sostanziale della presente domanda.**

Data.....



Firma del rappresentante legale dell'Unione di Comuni
o
dell'Unione di Comuni, capofila

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO GOVERNANCE LOCALE
RIFORME ISTITUZIONALI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
SICUREZZA DEL TERRITORIO - LEGALITÀ

Per copia conforme all'originale
Composta di n°.....3..... fogli e
n°.....3..... fasciate.
Pescara li7 NOV. 2013

Dott.ssa Emanuela Di Stefano



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 823 del 11 NOV. 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

AVVISO PUBBLICO

“Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art.32 TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione, in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all’art.19 del DL 95/2012, convertito in L.135/2012, e s.m.i., comprensive dei servizi ad esse correlati; nonché dell’Ufficio unico Suap e dell’Ufficio Unico per la Programmazione e progettazione.”

FORMULARIO PER LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Da compilare ai sensi dell’Avviso Pubblico

IL PRESENTE FORMULARIO VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PROPONENTE. ESSO E’ PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO E NON PUÒ ESSERE MODIFICATO. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO, PER ALCUNE VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE ALTRE RIGHE ALL’INTERNO DEGLI SPAZI INDIVIDUATI.

UNIONE richiedente

.....

TITOLO DEL PROGETTO

.....

1. INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Progetto ammissibile:

Il progetto deve riguardare le seguenti tipologie di intervento (lett.A) e di spese ammissibili (lett.B):

A) Tipologia di intervento

Creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione, in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art.19 del D.L.95/2012, convertito in Legge 135/2012 e s.m.i., comprensive di tutti i servizi ad esse correlati; nonché dell'Ufficio unico "Suap" e dell'Ufficio unico per la " Programmazione e Progettazione" in grado di predisporre progetti finanziati dalla U.E., dallo Stato, o da risorse regionali, finalizzati allo sviluppo locale.

Elenco delle funzioni fondamentali da gestire in forma associata

- a) **Funzione:** organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) **Funzione:** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) **Funzione:** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d)) **Funzione:** pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) **Funzione:** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) **Funzione:** organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
- g) **Funzione:** progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) **Funzione:** edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) **Funzione:** polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) **Funzione** : Servizi in materia statistica

B) Tipologie di spese ammissibili ai fini del presente Avviso:

- Personale dell'Unione proprio e/o trasferito, distaccato, comandato dai Comuni all'Unione, assunto dagli enti a tempo indeterminato, impegnato a tempo parziale nella realizzazione del progetto, il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al **40%** rispetto al costo totale del progetto presentato; fermi restando, ai sensi dell'art. 32 comma 5 TU 267/2000 e s.m.i. " *I vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, per cui la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni , devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.*"
- Prodotti software, il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al **25 %**rispetto al costo totale del progetto presentato;
- Consulenze/formazione , il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al **10%**rispetto al costo totale del progetto presentato;
- Spese generali, il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al **20 %** rispetto al costo totale del progetto presentato.
- Piano di comunicazione per l'utenza (Informazione e pubblicità), il cui costo complessivo da rendicontare non deve avere una incidenza superiore al **5%** rispetto al costo totale del progetto presentato;

1.1. Sintesi del progetto

(Max 50 righe - Descrivere sinteticamente la proposta di progetto: contesto e motivazioni del progetto (specifico problema che si vuole affrontare; strategia ed obiettivi del progetto, risultati attesi (porre particolare attenzione alla coerenza tra problemi, obiettivi e risultati attesi);

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.3 Destinatari dell'intervento *(Max 5 righe- Indicare numero dei Comuni delle Unioni o numero delle Unioni associate)*

.....

1.4 Caratteristiche Innovative (Max 10 righe- indicare le caratteristiche tecnologiche, della rete telematica e metodologie innovative di utilizzo della strumentazione; banche dati; prodotti software e assistenza tecnica; creazione ICT; strumentazioni idonee alla tutela di persone diversamente abili; indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi del progetto.

.....

1.5 Responsabile unico del progetto dell'Unione richiedente con documentata capacità professionale .

Nominativo responsabile unico del progetto dell'Unione richiedente	
Telefono	
Fax	
E-Mail	

1.6 Descrizione del Progetto (Max 50 righe- descrivere le attività da realizzare, con particolare riferimento: all'adeguatezza del modello organizzativo e delle strutture; al personale utilizzato per la creazione o il rafforzamento degli uffici unici (qualificazione, idoneità ed efficacia delle professionalità proposte per la implementazione del progetto), unitamente alla pianta organica dell'Unione (personale dell'Unione e/o personale distaccato, trasferito, comandato); alla adozione di regolamenti unici omogenei per la gestione di funzioni/servizi in forma associata; alle spese generali; all'eventuale utilizzo di consulenti e/o formatori; durata del progetto (che deve concludersi entro max il 31/12/2015); **cronoprogramma*** delle attività anche con riferimento al planning finanziario);

.....

*Rappresentare graficamente il cronoprogramma con la pianificazione delle attività e del planning finanziario

1.7 Modalità di valutazione – (Max 10 righe descrivere, in coerenza con i risultati attesi, le modalità di monitoraggio in itinere (basate su indicatori oggettivamente rilevabili), di gestione, di controllo e di valutazione/soddisfazione dell'utenza);

.....

1.8 Piano finanziario e quadro economico del progetto: (Art. 7 dell'Avviso Pubblico) (dettagliare le tipologie di spesa previste per la realizzazione del progetto, in maniera chiara ed in modo che risulti l'equilibrio del Piano, contenente, altresì, l'impegno alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, nei tempi prestabiliti; previsione, a carico del proprio bilancio annuale, anche dell'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale; previsione, a carico del proprio bilancio pluriennale, anche dell'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale, e riferita ad anni successivi a quello di presentazione del progetto; attestazione di congruità del costo dell'intervento sostenuto, nel rispetto della normativa vigente, tra budget e attività previste, con riferimento al numero dei Comuni raggiunti e all'ampiezza del territorio coinvolto; la dichiarazione, ai sensi dell'art.7 del DPR 3 ottobre 2008 n.196 e s.m.i, del responsabile finanziario dell'Unione di Comuni o della Unione di Comuni, capofila, nel caso di Unioni associate, dalla quale risulti, alternativamente, che: l'IVA costituisce realmente e definitivamente un costo e non è recuperabile; oppure, l'IVA non costituisce realmente e definitivamente un costo ed è recuperabile

1.8.1 Costo complessivo del progetto (indicare il costo complessivo del progetto esclusa Iva, se dovuta):

.....

1.8.2 Contributo richiesto a valere sul Fondo regionale: Il progetto presentato dall'Unione, non potrà essere finanziato per un importo complessivo superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila,00).

.....

1.8.3 Sintesi del Piano finanziario

Fonti di finanziamento del progetto	2013	2014	2015
<u>Entrate</u>	Importo	Importo	Importo
1) Contributo regionale			
2) Altre risorse eventuali			
Tot. ____			
100	Tot.	Tot.	Tot.
<u>Spese</u>			
1) Contributo regionale			
2) Altre risorse eventuali			
Tot. ____			

100	Tot.	Tot.	Tot.
-----	------	------	------

1.8.4 Quadro economico del progetto

Dettaglio delle tipologie di spesa previste per la realizzazione del progetto in maniera chiara ed in modo che risulti l'equilibrio del Piano*	Tipologie di spesa	Ammontare	Percentuale sul totale	Annualità Indicare gli anni per la realizzazione del progetto (2013; 2014; 2015)
	Totale			

1.8.5 Indicare gli estremi della Delibera attraverso cui l'Unione si impegna alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, nei tempi prestabiliti, e prevede a carico del proprio bilancio annuale, anche l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale

.....

1.8.6 Indicare gli estremi della delibera attraverso cui l'Unione si impegna alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, nei tempi prestabiliti, e prevede, a carico del proprio bilancio pluriennale, anche l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale e riferita ad anni successivi a quello di presentazione del progetto.

.....

1.8.7 Attestazione circa la congruità del costo dell'intervento sostenuto nel rispetto della normativa vigente, tra budget e attività previste, con riferimento al numero di Comuni raggiunti e all'ampiezza del territorio coinvolto;

.....

1.8.8 Dichiarazione, ai sensi dell'art.7 del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e s.m.i., anche del responsabile finanziario dell'Unione di Comuni o della Unione di Comuni, capofila, nel caso di Unioni di Comuni associate, (da allegare) dalla quale risulti alternativamente che:

- l'IVA costituisce realmente e definitivamente un costo e non è recuperabile;
- oppure
- l'IVA non costituisce realmente e definitivamente un costo ed è recuperabile

1.9 Piano di comunicazione del Progetto Max 5 righe – informazione e pubblicità: descrivere le modalità di diffusione delle attività e di comunicazione dei risultati raggiunti)

1.10 Attestazione dell'appartenenza di ciascun Comune, (max 5 righe) partecipante all'Unione di Comuni o a ciascuna Unione di Comuni associata, alle differenti aree di marginalità A, B, C, ai sensi della DGR 869/2004.

1.11 Quote premiali - Unione di Comuni montani o Unioni di Comuni montani associate – (max 10 righe) Dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, relative a quanto richiesto dall'Avviso.

1.12 Elenco dei Comuni (max 5 righe) non obbligati, partecipanti all'Unione di Comuni o alle Unioni di Comuni associate, che decidono di conferire tutte le funzioni/servizi fondamentali all'Unione.

Data.....



Firma del rappresentante legale dell'Unione di Comuni

o

Dell'Unione di Comuni, capofila

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO GOVERNANCE LOCALE
RIFORME ISTITUZIONALI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
SICUREZZA DEL TERRITORIO - LEGALITÀ

Per copia conforme all'originale
Composta di n°..... fogli e
n°..... facciate.

Pescara li 7 NOV. 2013

Dott.ssa Emanuela Di Stefano
E. Di Stefano

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 18.11.2013, n. 846

LR. 10.09.1993 n° 56 art. 21 e 22 – Norme in materia di promozione culturale-Definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti per le iniziative di carattere sportivo. – BANDO 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che L.R. 10.09.1993 n°56 recante "Nuove norme in materia di promozione culturale", ed in particolare gli articoli 21 e 22 dispongono la concessione di contributi in favore di Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, per la realizzazione di attività che promuovono attività sportive;

RICHIAMATO l'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, che impone alle Amministrazioni pubbliche la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione, in favore di persone ed Enti pubblici e privati, di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;

RICHIAMATO altresì il comma 2 del suddetto art. 21 il quale prevede, per la gestione dei fondi all'uopo destinati, la predisposizione da parte della competente Direzione dei criteri per l'utilizzo degli stessi;

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere ad indicare e definire i criteri e le modalità per la valutazione delle istanze per la concessione dei contributi di che trattasi, anche al fine di semplificare ulteriormente il procedimento;

RICHIAMATE le LL.R.R. n° 2 (Legge Finanziaria Regionale 2013) e n° 3 (Bilancio di previsione 2013) del 10/01/2013;

DATO ATTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario è riportata quale competenza ascrivita alla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominata "Interventi per iniziative di carattere sportivo" la somma complessiva di € 100.000,00;

CONSIDERATO che, così come previsto dall'art. 22 - commi 2 e 3 della citata LR 56/93, per la realizzazione diretta, attraverso il competente Servizio, di iniziative volte alla promozione, approfondimento e allo sviluppo delle attività del tempo libero, è riservato un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti e pertanto con DGR n. 737 del 14/10/2013 è stato approvato il progetto proposto dall'A.S.D. Teate Sport relativo all'organizzazione dell'iniziativa "Giro D'Italia- 7° tappa "San Salvo – Pescara" 10 maggio 2013 destinando un contributo di **€ 20.000,00** pari al 20% delle risorse disponibili sul capitolo 91627 di € 100.000,00;

VISTA la L.R. 20 del 16/07/2013 la quale all'art. 13 "Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56", testualmente, recita:
"Dopo l'art. 22 della L.R. 56/1993 (Nuove norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 22 bis

1. Al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo la Giunta regionale destina per l'anno 2013 fino al 40% delle disponibilità iscritte nel Bilancio di previsione nel capitolo di spesa 91527 a progetti innovativi nel campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche.";

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 14 ottobre 2013 è stata destinata, per l'anno 2013, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 13 la somma di **€ 40.000,00** - pari al 40% delle disponibilità iscritte nel Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario sul capitolo di spesa 91627 denominato "Interventi per iniziative di carattere sportivo" - a progetti innovativi nel campo dello sport, al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo e, precisamente è stato

approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle PMI costituite da giovani under 35 anni per la realizzazione di progetti innovativi in materia di sport - articolo 13 L.R. 20/2013;

CONSIDERATO quindi che si rende disponibile la restante somma di € 40.000,00 stanziata per il finanziamento di iniziative in favore di Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, per la realizzazione di attività che promuovono attività sportive;

VISTA la proposta di "Disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 10.09.1993 n° 56 finalizzati ad iniziative di promozione delle azioni di carattere sportivo da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione Riforme istituzionali, EE.LL. Bilancio Attività sportive. ANNO 2013" nonché gli Allegati "A" "B" "C" e "D" "E", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACCERTATA in relazione alle predette disposizioni la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione, Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive e il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e programmazione dello sviluppo montano - Sport" hanno espresso

parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte

1. **di approvare** la proposta di "Disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 10.09.1993 n° 56 finalizzati ad iniziative di promozione delle azioni di carattere sportivo da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione Riforme istituzionali, EE.LL. Bilancio Attività sportive. ANNO 2013" **nonché gli Allegati "A" "B" "C" e "D" "E", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
2. **di destinare** l'importo di € 40.000,00 ed eventuali altre economie che si renderanno disponibili sulla medesima U.P.B. 10.01.003;
3. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano - Sport di predisporre la graduatoria delle richieste pervenute e porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per l'attuazione del presente atto sulla scorta dei criteri e delle modalità allo stesso allegate;
4. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURAT e sul sito INTERNET della Regione unitamente a tutti gli allegati.

Seguono allegati

**REGIONE ABRUZZO**

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO -SPORT -

ALLEGATO N. 846 DEL 18 NOV. 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Franco La Civita)

Disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 10.09.1993 n° 56 finalizzati ad iniziative di promozione delle azioni di carattere sportivo da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione Riforme istituzionali, EE.LL. Bilancio Attività sportive.

AVVISO ANNO 2013


Termine spedizione domande: 10 DICEMBRE 2013

Art. 1
Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990 il presente disciplinare dà attuazione agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/1993 determinando i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle iniziative di promozione delle azioni di carattere sportivo.
2. Ai sensi dell'art. 21 L.R. 56/1993 le iniziative di cui al comma 1 sono finanziate con i fondi di cui all'art. 4 della Convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria regionale nel limite del 50% dell'importo annualmente erogato dalla Tesoreria regionale alla regione Abruzzo.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Nel limite degli stanziamenti annualmente assegnati con il Programma Operativo di cui all'art. 7 della L.R. 3/2002 e delle risorse finanziarie effettivamente accertate e riscosse, sono ammissibili a contributo le proposte concernenti la realizzazione di iniziative, organizzate e attuate nel territorio regionale, aventi carattere di promozione sportiva, svolte o da svolgere nel corso dell'anno 2013 da parte di enti locali e associazioni sportive senza fini di lucro, regolarmente costituite.
2. Possono presentare proposte di iniziative i soggetti beneficiari di seguito elencati:
 - a) **Società e Associazioni sportive regolarmente costituite, non aventi fini di lucro** quali: Associazioni sportive riconosciute, Società sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate;
 - b) **Enti Locali** che risultino titolari della responsabilità dell'organizzazione e dell'attuazione dell'iniziativa.
3. Ciascun soggetto può presentare, **a pena di inammissibilità**, istanza di contributo **per una sola iniziativa**. In caso di più domande presentate da uno stesso richiedente, saranno considerate tutte inammissibili.



Art. 3

Iniziative ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le proposte di iniziative di carattere sportivo, senza scopo di lucro, organizzate e attuate nel territorio regionale, aventi carattere di promozione sportiva, svolte da parte dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2.
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti.

Articolo 4

Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

1. I contributi di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*); il beneficiario presenta la dichiarazione sia al momento dell'invio dell'istanza, sia in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute compilando in entrambi i casi il modello **Allegato "D"**.

Art. 5

Modalità, termini e condizioni per la presentazione della istanza.

1. Il fascicolo di candidatura, a pena di esclusione, è così composto:
 - a) istanza per la concessione di contributi, debitamente firmata dal legale rappresentante e munita di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, redatta su l'apposita scheda di cui all'**Allegato "B"**, completa del piano finanziario preventivo e della documentazione richiesta nonché copia dell'atto costitutivo e dello Statuto completo e aggiornato, in caso di Società e Associazioni e dell'**Allegato "D"**;
 - b) se l'iniziativa si è già svolta, anche lo schema di rendicontazione redatto su l'apposita scheda di cui all'**Allegato "C"**, completa del piano finanziario a consuntivo e di tutta la documentazione prevista nel predetto **Allegato "C"** nonché le dichiarazioni di cui all'**Allegato "D"** (*de minimis*) e **Allegato "E"** (ritenuta 4%).
2. Gli schemi relativi al fascicolo di candidatura (All. B, All. C, All D e All. E) sono resi disponibili, in formato elettronico, sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione "Avvisi".
3. Il fascicolo di candidatura deve essere spedito **esclusivamente a mezzo raccomandata A/R**, riportare la **data e l'ora di spedizione (in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione con indicazione anche del relativo orario)** ed essere indirizzato alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive - Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – Sport - Via Raffaello, 137- 65124 PESCARA, entro e non oltre il termine perentorio del **10 DICEMBRE 2013, pena l'esclusione**;

Art. 6

Criteri di inammissibilità e di esclusione in via preliminare della istanza

1. Sono ritenute **inammissibili** le iniziative:
 - a) presentate da enti diversi da quelli previsti nel presente Disciplinare;



- b) redatte in modo non conforme agli schemi allegati al presente Disciplinare;
 - c) prive della dichiarazione di assenza di fini di lucro dei soggetti proponenti e delle iniziative proposte in calce all'Allegato "B";
 - d) le iniziative di durata superiore a **n. 7 giorni**.
2. Sono **escluse** in via preliminare le iniziative:
- a) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
 - b) incomplete anche di parte della documentazione prevista nell'Allegato "B" e "C" nonchè di copia di valido documento di identità del legale rappresentante;
 - c) inviate oltre il termine del **10 DICEMBRE 2013**;
 - d) che hanno beneficiato per la medesima iniziativa di contributi a valere su specifiche leggi regionali, già concessi dalla regione o da enti dipendenti;
 - e) che sono proposte da soggetti che abbiano già goduto, nell'anno di programmazione, di analogo contributo per la medesima iniziativa da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale.
3. Il Servizio competente entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze conclude l'istruttoria e provvede ad ammettere a valutazione quelle istanze che hanno superato la relativa fase.

Art. 7.

Elementi di valutazione e di quantificazione dei contributi eventualmente concedibili.

1. Il Servizio competente provvede alla valutazione tecnica sulla base degli elementi indicati nella tabella di cui all'Allegato "A".
2. Il contributo concedibile è determinato in misura percentuale pari al 30% della spesa realmente sostenuta e documentata ammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.R. 56/93 e in ogni caso non può essere superiore a € **5.000,00**.

Art. 8.

Graduatoria beneficiari e accettazione contributo

1. Il Servizio competente, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'articolo 7, primo comma, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è stabilita facendo riferimento alla data e all'ora di spedizione indicate sul timbro postale.
2. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione nei termini comporta la decadenza dal contributo.
3. Gli elementi di cui all'articolo 7, primo comma, come valutati dal Servizio competente, devono sussistere anche al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo; se anche uno solo degli elementi valutati non sussiste al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il contributo è revocato.
4. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'iniziativa proposta, la richiesta è accolta se la nuova data ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario il contributo è revocato.



Art. 9 Spese ammissibili


1. Sono ritenute **ammissibili**, in fase di valutazione ex ante, tutte le spese strettamente connesse all'attuazione dell'iniziativa, al lordo di ogni onere, riferite esclusivamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa proposta e appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa;
 - b) locazione e/o allestimento sedi con esclusione dell'acquisto di beni a lunga durata o di interventi strutturali incluso utenze riferite esclusivamente al periodo della manifestazione;
 - c) autorizzazioni, concessioni, assicurazioni proporzionate al periodo;
 - d) compensi arbitri, giudici di gara, medici sportivi **formalmente fatturati e quietanzati**;
 - e) spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro, pernottamento, che dovranno essere debitamente documentati ed intestati al soggetto richiedente il contributo nella percentuale massima del **10% delle stesse**;
 - f) assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa;
 - g) acquisto di premi, omaggi, gadget e riconoscimenti (sono ammesse le spese relative a coppe, medaglie, assegni, premi anche in natura);
 - h) rimborsi spese per trasporti, pedaggi autostradali e posteggi limitatamente al periodo dell'iniziativa;

2. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di cancelleria (acquisto toner, carta, buste lettera , spese per fotocopie ecc.);
- b) spese di spedizione;
- c) spese di telefonia;
- d) acquisto di beni di lunga durata;
- e) spese sostenute al di fuori del periodo indicato nell'istanza;
- f) rimborsi forfettari per collaboratori, organizzatori, ecc.;
- g) spese impreviste, quindi non dichiarate ex ante, e non strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa;
- h) spese in economia carenti della documentazione giustificativa;
- i) spese documentate con titoli giustificativi non completi;
- l) documenti di spesa non collegati alla specifica manifestazione per cui si richiede il contributo.

Art. 10 Rendicontazione delle spese

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi concedibili, la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo lo schema di cui **all'allegato "C"** del presente avviso, e opportunamente integrata da documentazione illustrativa dell'avvenuta manifestazione, del materiale documentale, del materiale promozionale, delle fatture debitamente quietanzate deve essere inviata alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive - Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – Sport - Via Raffaello, 137- 65124 PESCARA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno **entro e non oltre il 1° marzo 2014, pena l'esclusione.**



2. La rendicontazione è corredata:
- della dichiarazione di cui all' Allegato "D" nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*);
 - della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), circa l'assoggettabilità alla ritenuta 4% Irpef sui contributi concessi dalla Regione di cui all'Allegato "E"
3. Ferma restando la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'articolo 7, comma primo, così come valutati, se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
4. In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie relative all'avviso cui si riferiscono; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di iniziativa non può essere finanziata parzialmente.

Art. 11 Revoche dei contributi


1. Ferma restando l'eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di cui alla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio competente dispone la revoca del contributo provvisoriamente concesso:
- a) in caso di non realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo;
 - b) in caso di non accettazione del contributo.

Art. 12 Controlli

1. Il Servizio competente, anche avvalendosi di altre strutture regionali, può svolgere verifiche e controlli di natura amministrativo-contabile, a campione, al fine di accertare la regolarità contabile delle dichiarazioni rese, dalla fase della proposta a quella della rendicontazione.
2. A tal fine il proponente-beneficiario è tenuto ad assicurare la disponibilità dei titoli giustificativi delle spese sostenute e della documentazione trasmessa per almeno 5 anni dopo la conclusione dell'iniziativa finanziata.

ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30.06.03. In particolare tali dati verranno trattati esclusivamente per le attività di gestione dei procedimenti e pubblicati sul BURAT. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.



2. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano – SPORT -

**ART. 14
NORME DI RINVIO**

1. Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “”.
2. Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sarà disponibile nel sito: www.regione.abruzzo.it, alla sezione “Avvisi”.

Il Dirigente del Servizio
(Arch Mariangela Virno)

Copia del presente Bando e della modulistica è reperibile sul sito di questa Regione all’indirizzo www.regione.abruzzo.it - sezione “Avvisi”.



Allegato "A"

(Criteri di valutazione delle iniziative di carattere sportivo)

Tabella n. 1 (Rilevanza territoriale delle iniziative proposte)

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Iniziativa a carattere internazionale: manifestazione con la partecipazione di squadre o atleti provenienti da stati esteri per almeno il 10% dei partecipanti	5
Iniziativa a carattere interregionale o nazionale manifestazione con la partecipazione di squadre o atleti provenienti dalle altre regioni per almeno il 10% dei partecipanti	3
Iniziativa a carattere regionale: manifestazione con la partecipazione di squadre o atleti provenienti dalle altre province abruzzesi per almeno il 10% dei partecipanti	1

Tabella n. 2 (Manifestazioni sportive che prevedano anche iniziative per diffondere la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali ad esclusione di sagre e gemellaggi.)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a) iniziativa che si riferisce ad un evento sportivo che si svolge in concomitanza ad altri due o più eventi di diverso carattere di promozione del territorio (come da programma da allegare)	5
b) iniziativa che si riferisce ad un evento sportivo che si svolge in concomitanza ad un altro evento di diverso carattere di promozione del territorio (come da programma da allegare)	3

Tabella n. 3 (Manifestazioni rivolte a sport "naturalistici" (kayak, canoa, canottaggio, rafting, vela, sci nautico, surf, arrampicata, alpinismo, escursionismo di media ed alta montagna, sci, mountain bike, orienteering, pesca, corsa campestre, sport equestri, paracadutismo, deltaplano, parapendio)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a)) proposta che si riferisce ad eventi sportivi di cui almeno due o più discipline rivolte a sport naturalistici	5
b) proposta che si riferisce ad eventi sportivi di cui almeno una disciplina rivolta a sport naturalistici	3




Tabella n. 4 (Periodicità dell'iniziativa)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a) proposta che si riferisce ad eventi sportivi che si svolgono da più 10 anni	5
b)) proposta che si riferisce ad eventi sportivi che si svolgono da almeno 3 e fino a 9 anni	3

Tabella n. 4 (Diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa con esclusione dei canali della rete web – internet)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
c) pubblicizzazione a livello internazionale: spazi ed oneri pubblicitari, riviste specializzate, quotidiani, servizi su radio e/o TV, debitamente documentati.	5
b) pubblicizzazione a livello regionale e nazionale spazi ed oneri pubblicitari, riviste specializzate, quotidiani, servizi su radio e/o TV, debitamente documentati.	3
a) pubblicizzazione a livello comunale e provinciale spazi ed oneri pubblicitari, riviste specializzate, quotidiani, servizi su radio e/o TV, debitamente documentati.	1



Allegato "B"
(schema di proposta dell'iniziativa)

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO -SPORT -

Disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 10.09.1993 n° 56 finalizzati ad iniziative di promozione delle azioni di carattere sportivo da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione Riforme istituzionali, EE.LL. Bilancio Attività sportive.

AVVISO ANNO 2013

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il/la sottoscritto _____

Indirizzo _____

Telefono fax _____ e-mail _____

in qualità di

Sindaco del Comune di _____

Presidente della Provincia di _____

legale rappresentante Ente/Associazione:

Sede legale: _____

Telefono fax _____ email _____

Codice fiscale/partita IVA: _____

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 56/1993 un contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata _____

che si svolgerà/ svoltasi a _____ (localizzazione e città)

nel/i giorno/i _____



A tal riguardo, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di NON beneficiare di altri contributi, per la medesima iniziativa, a valere su altre leggi regionali;
- di NON beneficiare, per la medesima iniziativa, di altri contributi finanziari concessi da parte di enti dipendenti dalla regione;
- di NON aver beneficiato, per la medesima iniziativa, di contributi nello stesso anno di programmazione da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale, a valere sulla L.R. 56/1993;
- di NON perseguire fini di lucro;
- che l'iniziativa NON persegue fini di lucro;

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare allega alla presente istanza di contributo:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto completo e aggiornato, ovvero dichiarazione che lo stesso è stato già trasmesso al Servizio della Giunta regionale competente per materia, in caso di Società e Associazione;
- copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente;
- (non obbligatorio) ogni altro eventuale documento illustrativo della proposta, compresi rendering multimediali o altri modelli su supporto informatico per una più completa valutazione della proposta.

Per ogni comunicazione i riferimenti del responsabile del procedimento o dell'organizzazione dell'iniziativa è:

nominativo _____

Indirizzo _____

recapito telefonico/fax _____

e-mail _____

PEC -----

Codice fiscale/PARTITA IVA _____

Il sottoscritto, legale rappresentante di _____ attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle affermazioni contenute nel presente documento, rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ed in tal senso allega alla presente, copia fotostatica del proprio documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, precisa di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Il sottoscritto inoltre autorizza l'Amministrazione ricevente, in relazione alla rendicontazione di cui trattasi, al trattamento dei dati in essa contenuti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni.

.....

In Fede



Allegato "B"
(schema di proposta dell'iniziativa)

RELAZIONE INIZIATIVA

TITOLO DELL'INIZIATIVA _____

Tipologia: (barrare la/e casella/e interessata/e)

Sportiva promozione attività sportiva

Discipline interessate _____

La manifestazione è stata autorizzata dalla Federazione _____

Localizzazione dell'iniziativa _____

Periodo di svolgimento: dal _____ al _____

TOTALE SPESE DELL'INIZIATIVA _____

CONTRIBUTO RICHIESTO REGIONE ABRUZZO _____

CONTRIBUTO FINANZIARIO ALTRI ENTI _____

Eventuali strutture utilizzate _____

SCHEDA PROPONENTE

Denominazione proponente

Anno di costituzione e attività svolta dal proponente negli anni precedenti

Descrizione dell'iniziativa – Obiettivi
(descrizione analitica dell'iniziativa)


Rilevanza territoriale dell'iniziativa

Mostrare i contenuti dell'iniziativa indicando gli elementi per la valutazione tramite apposita **dichiarazione** che l'evento è **inserito nel calendario delle manifestazioni della relativa federazione o dichiarazione della federazione stessa attestante il livello della manifestazione** in caso di A.S.D. ovvero, in caso di Enti, allegare **elenco degli atleti partecipanti iscritti alla iniziativa** indicandone la provenienza:

- n. totale degli atleti e/o squadre partecipanti _____

Manifestazioni sportive che prevedano anche iniziative per diffondere la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali ad esclusione di sagre e gemellaggi.

- proposta che si riferisce ad un **evento sportivo** che si svolge in concomitanza ad un **altro evento di diverso carattere** di promozione del territorio

- proposta che si riferisce ad un **evento sportivo** che si svolge in concomitanza a **due e più eventi di diverso carattere** di promozione del territorio

Manifestazioni rivolte a sport "naturalistici" (kayak, canoa, canottaggio, rafting, vela, sci nautico, surf, arrampicata, alpinismo, escursionismo di media ed alta montagna, sci, mountain bike, orienteering, pesca, corsa campestre, sport equestri, paracadutismo, deltaplano, parapendio)

proposta che si riferisce ad eventi sportivi di cui almeno **una disciplina** rivolta a sport naturalistici

proposta che si riferisce ad eventi sportivi di cui da **almeno due o più discipline** rivolte a sport naturalistici

Modalità di informazione, diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa

Indicare le modalità di informazione, diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa: spazi ed oneri pubblicitari, riviste specializzate, quotidiani, servizi su radio e/o TV, debitamente documentati, con esclusione dei canali della rete web (internet) specificando il livello territoriale prescelto:

-pubblicizzazione a livello comunale e provinciale _____

-pubblicizzazione a livello regionale e nazionale _____

-pubblicizzazione a livello internazionale _____



Periodicità dell'iniziativa negli anni
Indicare la periodicità dell'iniziativa

Modalità organizzative

Descrivere le fasi di attuazione dell'iniziativa, specificando le eventuali esternalizzazioni alle quali si intende fare ricorso (ad esempio consulenze)

Eventuali convenzioni, collaborazioni e partenariati previsti

Indicare le collaborazioni che saranno attivate con altri Enti (diversi dalla regione Abruzzo) di tipo finanziario e operativo. (patrocinio, ospitalità, servizi vari)

Cronoprogramma e tempi di attuazione

Indicare la tempistica di realizzazione dell'iniziativa




Allegato "B"

(schema di proposta dell'iniziativa)

BILANCIO DI PREVISIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

Tipologia di spesa	Descrizione	Importo
1. Pubblicizzazione e divulgazione		
Totale 1		
2. Locazione/allestimento sedi/utenze		
Totale 2		
3. Autorizzazioni/concessioni/assicurazioni		
Totale 3		
4. Compensi arbitri/giudici/medici		
Totale 4		
5. Spese per ospitalità (nella percentuale massima del 10%)		
Totale 5		



6. Assistenza sanitaria e spese mediche		
Totale 6		
7. Premi/omaggi/gadget/riconoscimenti		
Totale 7		
8. Spese di trasporto/pedaggi/posteggi		
Totale 8		
TOTALE GENERALE		

IMPORTO TOTALE SPESE DA SOSTENERE	IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO Max 30% SPESE DA SOSTENERE (importo max concedibile € 5.000,00)
€	€

Il sottoscritto, legale rappresentante di _____ attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle affermazioni contenute del presente documento, rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ed in tal senso allega alla presente, copia fotostatica del proprio documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, precisa di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto inoltre autorizza l'Amministrazione ricevente, in relazione alla rendicontazione di cui trattasi, al trattamento dei dati in essa contenuti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

.....

In Fede




Allegato "C"
(Schema di rendicontazione)

SOGGETTO BENEFICIARIO

Titolo dell'iniziativa:

“ ”

.....
Relazione tecnico-consuntiva



Allegato "C"
(Schema di rendicontazione)

Sviluppare i seguenti punti:

- 1. Illustrare a consuntivo la realizzazione dell'iniziativa**
- 2. Indicare se ci sono stati scostamenti fra quanto proposto e quanto realizzato, sia in termini qualitativi che quantitativi. In tal caso spiegarne le ragioni**

Allegare alla relazione tecnico-consuntiva:

- 1. I documenti giustificativi delle spese sostenute:**
documentazione illustrativa della proposta anche su supporto informatico nonché materiale fotografico, articoli di stampa, servizi radio-TV per una più approfondita valutazione della proposta; copia del materiale promozionale realizzato per l'iniziativa; fatture, attestazioni di spesa valide agli effetti fiscali, **debitamente quietanzati**, riconducibili alla iniziativa ed intestati esclusivamente al soggetto richiedente.
- 2. Il materiale eventualmente prodotto, compreso quello pubblicitario ed informativo**



ALLEGATO C
(Schema di rendicontazione)

BILANCIO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Fonti di finanziamento	Importo Euro	% sul totale
1. soggetto beneficiario		
2. Regione Abruzzo		
3. altri soggetti pubblici-privati		
4.		
5.		
6.		
TOTALE		



Allegato "C"
(Schema di rendicontazione)

**BILANCIO CONSUNTIVO
RENDICONTO DI DETTAGLIO DELLE SPESE SOSTENUTE**

Tipologia di spesa	Estremi titolo giustificativo spesa	Descrizione	Importo (come da prospetto precedente)
1. Pubblicizzazione e divulgazione			
Totale 1			
2. Locazione/allestimento sedi/utenze			
Totale 2			
3. Autorizzazioni/concessioni/assicurazioni			
Totale 3			
4. Compensi arbitri/giudici/medici			
Totale 4			
5. Spese per ospitalità (nella percentuale massima del 10%)			
Totale 5			

Tipologia di spesa	Estremi titolo giustificativo spesa	Descrizione	Importo (come da prospetto precedente)
6. Assistenza sanitaria e spese mediche			
Totale 6			
7. Premi/omaggi/gadget/riconoscimenti			
Totale 7			
8. Spese di trasporto/pedaggi/posteggi			
Totale 8			
TOTALE GENERALE			

Specificare (barrare la casella prescelta): <input type="checkbox"/> a) l'IVA è un costo; <input type="checkbox"/> b) l'IVA è recuperabile.	<input type="checkbox"/> (a) L'importo deve essere indicato al lordo dell'iva solo se essa costituisce un costo non essendo recuperabile
---	--

Il sottoscritto, legale rappresentante di _____ attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle affermazioni contenute del presente documento, rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ed in tal senso allega alla presente, copia fotostatica del proprio documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, precisa di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto inoltre autorizza l'Amministrazione ricevente, in relazione alla rendicontazione di cui trattasi, al trattamento dei dati in essa contenuti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

.....

In Fede



Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

Il sottoscritto
 nato a il residente
 in via
 n.
 codice fiscale in qualità di Legale Rappresentante
 dell'Associazione/Ente.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione, uso o esibizione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità (articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)

PRESO ATTO

di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.....del....relativo alla concessione di aiuti *de minimis* e pubblicato sulla GUUE.....

DICHIARA

- a) di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.....;


DICHIARA, altresì (barrare la casella prescelta)

- a) che l'Associazione/Ente non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del citato Regolamento europeo;

oppure

- b) che l'Associazione/Ente ha beneficiato dei seguenti contributi a titolo di aiuti *de minimis*:

ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO	ENTE CONCEDENTE	BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO ED ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO FINANZIATO	CONTRIBUTI PUBBLICI OTTENUTI
Anno t (esercizio corrente)				
Anno t-1				
Anno t-2				
TOTALE				



L'Associazione/Ente può pertanto beneficiare del contributo di euro....., a titolo di aiuto *de minimis* per l'evento....., senza necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al contributo di cui trattasi da parte della Commissione europea, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE).....pubblicato sulla GUUE.....

DICHIARA infine (barrare la casella prescelta)

- a) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola "*de minimis*", aiuti dichiarati illegali o incompatibili con decisione della Commissione europea;
- b) di aver beneficiato di aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili con decisione della Commissione europea, entro la soglia *de minimis*, e di non essere pertanto tenuto all'obbligo della restituzione delle somme fruite;
- c) di aver provveduto alla restituzione delle somme, comprensive degli interessi determinati ai sensi del Regolamento europeo.....della Commissione, relative agli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con decisione..... della Commissione europea..... per un ammontare di €.....;
- d) di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di €.....comprensiva degli interessi determinati ai sensi del Regolamento europeo.....della Commissione, relativo all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione..... della Commissione europea.

Data

Timbro e Firma

- ✓ Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 la presente dichiarazione è stata sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
- ✓ Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto autorizza la Regione Abruzzo al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza.

Data

Timbro e Firma




Allegato "E"

Servizio Ragioneria e Credito

REGIONE ABRUZZO

<p>DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITA' RITENUTA 4% IRPEF/IRES SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE AO IMPRESE O ASSOCIAZIONI IN CONTO ESERCIZIO (Adempimenti ai sensi art. 28 D.P.R. 600/73)</p>			
IL/LA SOTTOSCRITTA			
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE	
LUOGO E DATA DI NASCITA		IN QUALITA' DI (es. amministratore unico, presidente cons. di ammine, titolare, ecc)	
DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE			
DENOMINAZIONE (come da certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o da atto costitutivo/statuto)			
SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE)		COMUNE	
CAP	PR	CODICE FISCALE	N. ISCRIZIONE REA
IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE. (Indicare il riferimento legislativo che prevede la concessione del contributo):			
DICHIARA			
<p>A) DI RIVESTIRE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO DI IRPEF (IMPRENDITORE INDIVIDUALE ARTT. 2082 E 2195 COD.CIV.) AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 55 DEL D.P.R. N. 917/86</p>			
<p>B) DI RIVESTIRE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO DI IRPEF AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 917/86</p>			
<p>C) DI RIVESTIRE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.P.R. N. 917/86 SECONDO LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE LETTERALE INDIVIDUATA DALL'ARTICOLO STESSO (barrare casella):</p>			
<p>LETTERA A) <input type="checkbox"/> LETTERA B) <input type="checkbox"/> LETTERA C) <input type="checkbox"/> LETTERA D) <input type="checkbox"/></p>			
<p>LIMITATAMENTE AI SOGGETTI PASSIVI CHE SI SONO INDIVIDUATI NELLA LETTERA C) INDICARE:</p>			
<p><input type="checkbox"/> ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE <input type="checkbox"/> ATTIVITA' DI NATURA NON COMMERCIALE</p>			
<p>ED, INOLTRE, IN BASE A QUANTO SOPRA (barrare casella):</p> <p style="text-align: center;">c c c</p>			
<p><input type="checkbox"/> DI ESSERE SOGGETTO A RITENUTA 4% IRPEF</p>			
<p><input type="checkbox"/> DI ESSERE SOGGETTO A RITENUTA 4% IRES (EX IRPEG)</p>			
<p><input type="checkbox"/> DI NON ESSERE SOGGETTO A RITENUTA 4% IRES (EX IRPEG) AI SENSI DELL'ART. 28 COMMA 2 D.P.R. 600/73</p>			
<p><input type="checkbox"/> DI ESSERE ESENTE DALLA MEDESIMA (solo nel caso di attività di natura commerciale indicare il riferimento legislativo di esenzione):</p>			
<p>INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI</p>			
COGNOME E NOME			
TELEFONO	FAX	INDIRIZZO E-MAIL	
<p><small>Informative ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti al fine del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati dalla Regione Abruzzo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per tale scopo e con l'obbligo del Trattamento il soggetto che verrà individuato con atto amministrativo.</small></p>			
<p><small>Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (art. 47 e 47 D.P.R. 445/2001)</small></p>			
FIRMA			
DATA	TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN ORIGINALE		

Da restituire firmata all'indirizzo indicato sul retro nelle NOTE PER LA COMPILAZIONE



NOTE PER LA COMPILAZIONE

COGNOME E NOME
Indicare cognome, nome e codice fiscale della persona che sottoscrive la scheda in nome e per conto della persona giuridica o impresa individuale.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate

N. ISCRIZIONE R.E.A.
Come da certificato di iscrizione alla CCIAA: Indicare il numero del Repertorio Economico Amministrativo (ex Registro Dille).

A) PER I SOGGETTI PASSIVI IRPEF - PERSONE FISICHE
--

B) PER I SOGGETTI PASSIVI IRPEF - SOCIETA' DI PERSONE (S.S.-S.A.;S..-S.N.C...)

C) CLASSIFICAZIONE SOGGETTI PASSIVI IRES (ex IRPEG)
--

La classificazione prevista all'art. 73 del DPR 917/86 è la seguente:

- lettera a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e i e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- lettera b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- lettera c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- lettera d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5."

SCHEDA DA RESTITUIRE A:

REGIONE ABRUZZO -
 DIREZIONE
 SERVIZIO
 UFFICIO
 All'Attenzione di
 Tel FAX

DECRETI

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN
QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)

DECRETO 11.11.2013, n. 92

Modifiche al Decreto commissariale n. 56/2013 recante "Indirizzi programmatici per la diagnosi ed il corretto trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA): adesione alle raccomandazioni della Conferenza di consenso promossa dall'Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute e costituzione di un Centro di coordinamento regionale".

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il Dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88 della L. n.191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli, a collaborare con il Commissario ad Acta anche " per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di Rientro";

VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub

Commissario con decorrenza dell'incarico dall'11 giugno 2012;

VISTA la L.R. 10.03.2008, n.5 "Piano Sanitario Regionale 2008-2010";

PREMESSO:

- Che all'esito della Conferenza di Consenso svolta a Roma il 24 e 25 ottobre 2012, su iniziativa dell'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e dell'Azienda USL 1 della Regione Umbria, con il patrocinio e la collaborazione attiva del Ministero della Salute, è stato elaborato un Documento di Consenso contenente raccomandazioni per la gestione appropriata dei disturbi del comportamento alimentare, basate sulle prove di efficacia, attraverso una valutazione a) delle migliori prove scientifiche disponibili in letteratura sul tema, b) dei risultati di analisi descrittive su dati correnti, presentati e discussi in un dibattito pubblico, con il coinvolgimento di esperti del settore e rappresentanti delle realtà a diverso titolo coinvolti nella problematica dei DCA, come Associazioni di pazienti e familiari e/o esponenti rappresentativi dei cittadini interessati;
- Che con Decreto Commissariale n.56 del 1 agosto 2013, pubblicato sul BURAT n.85 - Speciale Sanità - del 13/09/2013 e validato positivamente dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con parere prot.n.301 del 19/09/2013, sono state recepite raccomandazioni contenute nel citato Documento di Consenso e, in adesione alle indicazioni rese dal Ministero della Salute nel "Quaderno della salute" n.17/22 di luglio-agosto 2013, è stato costituito presso la Direzione Politiche della Salute un Centro di coordinamento regionale avente in particolare la funzione di:
 1. costruire un efficace sistema informativo e di monitoraggio dei DCA che nel tempo permetta di migliorare la condotta assistenziale ai pazienti con disturbi del comportamento alimentare
 2. migliorare l'attendibilità dei metodi e degli strumenti di valutazione diagnostica attraverso l'elaborazione di una scheda di appropriatezza per l'obesità e per il ricovero riabilitativo intensivo dei disturbi del comportamento alimentare sulla scorta delle schede di appropriatezza condivise dal Comitato Italiano per i diritti delle

persone affette da Obesità e Disturbi Alimentari (CIDO) e dall'Associazione Italiana Pazienti Obesi (AIPO)

3. coordinare, anche attraverso l'elaborazione di protocolli di collaborazione, gli interventi di prevenzione ed i rapporti con le strutture sanitarie al fine di assicurare la continuità assistenziale e terapeutica tra i diversi livelli di trattamento;
- Che detto Centro di Coordinamento Regionale, secondo le indicazioni contenute nel citato Decreto Commissariale, è costituito da un referente per ogni Azienda Sanitaria Locale specializzato nella diagnosi e nel trattamento dei DCA nonché da un rappresentante dell'Agenzia Sanitaria Regionale ed è coordinato dal Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze;

DATO ATTO, tuttavia, che ciascuna Azienda ASL abruzzese ha nominato più referenti, professionisti di diverse discipline, esperti in materia per il trattamento dei DCA di pazienti adulti e/o pediatrici, quali componenti del Centro di coordinamento regionale;

RITENUTO, in ragione dell'approccio multidisciplinare integrato necessario al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, di dover modificare la composizione del Centro di Coordinamento Regionale prevedendo la partecipazione, oltre che di un rappresentante dell'Agenzia Sanitaria Regionale e del Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze, di più referenti multidisciplinari per ogni Azienda Sanitaria Locale specializzati nelle diagnosi e nel trattamento dei DCA

VALUTATO, altresì, di prevedere espressamente la possibilità, per il predetto Centro, di articolare al proprio interno uno o più gruppi di lavoro coordinati dall'Agenzia Sanitaria Regionale ed integrati da rappresentanti della comunità scientifica che diano il necessario supporto tecnico nello svolgimento delle funzioni innanzi richiamate, nella prospettiva della costruzione di un'azione regionale efficace ed appropriata nella diagnosi

e nel trattamento delle patologie in esame in conformità alle raccomandazioni del Ministero della Salute;

RITENUTO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla approvazione degli indirizzi programmatici alle Aziende Sanitarie Locali in materia di DCA e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di modificare** la composizione del Centro di Coordinamento Regionale prevedendo la partecipazione, oltre che di un rappresentante dell'Agenzia Sanitaria Regionale e del Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del territorio, Medicina Sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze, di più referenti multidisciplinari per ogni Azienda Sanitaria Locale specializzati nelle diagnosi e nel trattamento dei DCA;
- **di prevedere** altresì la possibilità, per il predetto Centro, di articolare al proprio interno uno o più gruppi di lavoro coordinati dall'Agenzia Sanitaria Regionale ed integrati da rappresentanti della comunità scientifica che diano il necessario supporto tecnico nello svolgimento delle funzioni innanzi richiamate;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze per la relativa validazione;
- **di trasmettere** altresì, il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende USSL regionali, all'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo e al Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità sanitaria, Procedure informatiche ed emergenza sanitaria, al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità e al Servizio Programmazione economico-finanziaria e Controllo di gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del

territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute mentale e dipendenze;

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito WEB della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

 DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

DETERMINAZIONE 29.10.2013, n. DL/155

**PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo
"Competitività regionale e Occupazione"-
Piano di Comunicazione - Approvazione
"Linee guida e manuale d'uso per la
comunicazione".**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- l'art. 69 "Informazione e pubblicità" del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006;
- il Capo II, Sezione 1 del Regolamento di attuazione (CE) della Commissione n. 1828/2006;
- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;
- il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", accettato dalla Commissione Europea, con nota n. 07763 del 19.5.2008;

RICHIAMATE

- la determinazione direttoriale DL/42 del 10 giugno 2009 recante: "Gara con procedura aperta per l'affidamento di appalto per la realizzazione di servizi e strumenti previsti nel Piano di Comunicazione finalizzato alla divulgazione e conoscenza del Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Approvazione documenti di gara. Impegno e liquidazione risorse per spese connesse all'indizione della gara.";
- la determinazione direttoriale DL/102 del 2 novembre 2009 recante: "Gara con

procedura aperta per l'affidamento di appalto per la realizzazione di servizi e strumenti previsti nel Piano di Comunicazione finalizzato alla divulgazione e conoscenza del Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. CIG: 033134280F. Aggiudicazione";

- la determinazione direttoriale DL/12 del 4 marzo 2011 recante: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO - Realizzazione di servizi e strumenti previsti nel Piano di Comunicazione finalizzato alla divulgazione e conoscenza del Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo CRO.- Estensione del contratto Rep. 02 del Registro cronologico 27 gennaio 2010 per la realizzazione di servizi complementari - Approvazione offerta tecnica ed economica - Impegno risorse - Asse VI - Cat. spesa n. 86 - CIG: 13260280EC CUP: C91I11000000007";

CONSIDERATO CHE:

- nel Piano di Comunicazione PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", sopra richiamato, è prevista la possibilità per l'Autorità di Gestione, di predisporre apposite Linee Guida, dirette ai beneficiari potenziali ed effettivi, al fine di meglio svolgere la propria azione di indirizzo e coordinamento di tutte le attività di comunicazione;
- obiettivo delle Linee Guida in argomento è garantire continuità e uniformità alle azioni informative e pubblicitarie, previste nel Piano di azione pluriennale, attraverso l'esplicitazione di criteri, indicazioni e riferimenti per un uso coordinato degli elementi visivo-istituzionali (loghi e slogan) da apporre su tutti i materiali promo comunicazionali prodotti per la pubblicizzazione degli interventi cofinanziati dal PO FSE Abruzzo 2007-2013;
- la Società di consulenza aggiudicataria dell'appalto in parola, la Lattanzio e Associati S.p.A, ha fatto pervenire, come da contratto, all'Autorità di Gestione la proposta recante "Linee Guida e manuale d'uso per la comunicazione" (All. A);

RITENUTO che la predetta proposta è risultata adeguata al raggiungimento degli scopi succitati ed è pertanto valutata positivamente dalla scrivente Autorità di Gestione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1. **di approvare il documento: “Linee guida e manuale d’uso per la comunicazione” (All. A)** che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di disporre la pubblicazione**, a fini informativi, del presente provvedimento, nel sito web regionale (www.regione.abruzzo.it/FIL), nella sezione *P.O. FSE Abruzzo 2007-2013/Informazione e pubblicità*, e nel B.U.R.A.T.
3. **di disporre che le indicazioni** contenute nelle “Linee guida” di che trattasi siano operative a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito web regionale (www.regione.abruzzo.it/FIL), sezione *P.O. FSE Abruzzo 2007-2013/Informazione e pubblicità*;
4. **di notificare il presente provvedimento** ai Servizi della Direzione P.A.L.F.I.P.S. per quanto di rispettiva competenza ed in particolare di dare mandato:
 - a) all’Ufficio Coordinamento attività Strategiche della Direzione di informare i

Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione e l’Organismo *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.A., della pubblicazione nel sito web regionale (www.regione.abruzzo.it/FIL), sezione *P.O. FSE Abruzzo 2007-2013/Informazione e pubblicità*, delle suddette Linee Guida, allegato A del presente provvedimento;

- b) al Servizio DL 30 – *Politiche per il lavoro e servizi per l’occupazione* - di informare gli Organismi Intermedi della pubblicazione nel sito web regionale (www.regione.abruzzo.it/FIL), sezione *P.O. FSE Abruzzo 2007-2013/Informazione e pubblicità*, delle suddette Linee Guida, allegato A del presente provvedimento;
- c) al Servizio DL 35 – *Accreditamenti, vigilanza e controllo*- di informare gli Organismi accreditati della pubblicazione nel sito web regionale (www.regione.abruzzo.it/FIL), sezione *P.O. FSE Abruzzo 2007-2013/Informazione e pubblicità*, delle suddette Linee Guida, allegato A del presente provvedimento;

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato

Linee guida e manuale d'uso per la comunicazione



INDICE

3. Manuale d'uso del logo

04	Premessa
05	Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
06	Il piano di comunicazione
07	Elementi dell'identità visiva
	I riferimenti comunitari
	I loghi e le informazioni istituzionali
09	Logo dell'Unione Europea
	Descrizione simbolica
	Descrizione araldica
	Descrizione geometrica
10	Logo della Repubblica Italiana
11	Logo della Regione Abruzzo
12	Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013
	Formati grafici

PREMESSA

A) Manuale d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Regione Abruzzo

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

Le linee guida per la comunicazione del Programma Operativo per l'Abruzzo del Fondo Sociale Europeo (di seguito PO FSE Abruzzo 2007-2013) sono state tracciate al fine di garantire un corretto uso degli elementi visivo-istituzionali (loghi e claim) da apporre su tutti i materiali promozionali prodotti per la pubblicazione degli interventi co-finanziati dal Fondo. Esse offrono indicazioni per la progettazione, la produzione degli strumenti di informazione oltreché forniscono istruzioni sull'uso degli stessi, in un'ottica di massimizzazione della riconoscibilità del ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione per la crescita dell'Abruzzo in Europa.

Il documento, dunque, si pone il duplice obiettivo di:

1. garantire l'osservanza del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006, in particolare per quanto concerne la comunicazione dei fondi strutturali;
2. assicurare una corretta promozione degli interventi co-finanziati dal FSE e dall'Unione Europea.

Le linee guida si rivolgono a tutti gli attori

a diverso livello coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo, a partire dagli operatori della Regione Abruzzo fino ai diversi target individuati dal Piano di Comunicazione, vale a dire: largo pubblico, destinatari delle attività del PO, beneficiari effettivi e potenziali. Il presente vademecum è dunque finalizzato ad assicurare uniformità ed una migliore efficacia delle attività d'informazione e pubblicità, grazie ad indicazioni puntuali ed omogenee su:

- l'inserimento dei loghi e delle informazioni istituzionali obbligatorie;
- i format grafici dei materiali promozionali e delle attestazioni relative ai corsi di Formazione, cofinanziati dal PO FSE Abruzzo 2007-2013.



IL PO FSE ABRUZZO 2007-2013

6 Manuale d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Loghi del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

gionali sopra declinati hanno determinato una struttura del PO FSE Abruzzo 2007-2013 suddivisa in quattro assi dedicati alle priorità comunitarie: adattabilità, occupazione, integrazione sociale e capitale umano. A questi, si aggiungono un asse dedicato all'interregionalità e transnazionalità ed un asse dedicato all'assistenza tecnica, con una dotazione finanziaria pari a € 316.653.222,00.

La strategia di intervento del Fondo Sociale Europeo che la Regione Abruzzo ha inteso ed intende attuare nel periodo 2007-2013 si ispira al rispetto dei principi derivanti dal combinato disposto dei Regolamenti comunitari - Reg. (CE) N. 1083/2006 e Reg. (CE) N. 1081/2006 - nonché delle indicazioni della politica europea in materia di occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione.

In sintesi, si evidenziano i principali temi rispetto ai quali il PO FSE Abruzzo 2007-2013 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2007/5495/CE del 8 novembre 2007) si propone di assicurare una piena coerenza con quanto definito dalla strategia comunitaria e dai regolamenti:

- aumento dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori;
- miglioramento dell'accesso all'occupazione ed alla sostenibilità;
- miglioramento dell'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati;
- miglioramento del capitale umano;
- supporto alla realizzazione e promozione dello sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche.

La strategia di intervento e le priorità re-



7. Strategie di uso del logo

Emblema

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

IL PIANO DI COMUNICAZIONE

La Regione Abruzzo, attraverso il Piano di Comunicazione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, accettato dalla Commissione UE con comunicazione n. 07763 del 19.5.2008, mira a contribuire attivamente al raggiungimento della finalità centrale del Programma stesso: realizzare un complessivo miglioramento qualitativo del mercato del lavoro, volto a garantire "la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro" e a favorire l'inclusione dei soggetti più fragili, potenziando il capitale umano, leva centrale per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale.

A tal fine l'Autorità di Gestione svolge un'azione di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività di comunicazione, comprese quelle svolte dalle Province dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, e dagli altri eventuali organismi intermedi individuati nel corso dell'attuazione del Programma, ivi inclusa la redazione del presente documento.

Il Piano di Comunicazione (disponibile per il download sul sito: <http://www.regione.abruzzo.it/fil/>) riporta indicazioni sulla strategia promo-comunicazionale adottata dalla Regione e, nello specifico, una descrizione dettagliata:

1. Degli obiettivi generali e specifici della comunicazione;

2. Dei gruppi di destinatari;
3. Degli strumenti previsti per l'attuazione delle azioni di comunicazione;
4. Della tempistica per la loro attuazione;
5. Delle modalità di valutazione dell'efficacia delle azioni di comunicazione.



ELEMENTI DELL'IDENTITÀ VISIVA

I riferimenti comunicatori

0. Manuale d'uso del logo

Emblema

IPD FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

Il Regolamento (CE)1828/2006 disciplina, tra l'altro, le caratteristiche degli elementi grafici da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione. Si tratta dei loghi istituzionali e del claim rappresentativo del Fondo, che dovranno apparire obbligatoriamente su ciascuno strumento, onde evitare l'inammissibilità della spesa sostenuta per la sua produzione.

Di seguito si riportano gli articoli estratti dal Reg. (CE)1828/2006 che chiariscono gli obblighi e le modalità minime di pubblicazione delle realizzazioni FSE.

Articolo 8

Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico.

Paragrafo 4

Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento. Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- A. l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- B. l'indicazione del Fondo pertinente:
 - a) per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;
 - b) per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»;
 - c) per il FSE: «Fondo sociale europeo»;
- C. una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzii il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro».

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte, le lettere B. e C. non si applicano.

I riferimenti comunicatori



71) Circolare di uso del logo

Emesso

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Loghi del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Firmat: grafici

ELEMENTI DELL'IDENTITÀ VISIVA

I loghi e le informazioni istituzionali

L'Autorità di Gestione della Regione Abruzzo, in relazione all'art. 9 lettera C del citato Regolamento (CE) 1828/2006, ha adottato il claim:

"L'Europa è la carta d'accesso al futuro"

In ogni strumento avente rilevanza esterna, sia di attestazione, sia di comunicazione di interventi, realizzati con il co-finanziamento del PO FSE Abruzzo 2007-2013, o anche inerente i PON FSE a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, devono essere inseriti i loghi e il claim, compattati nella label proposta nelle seguenti pagine, come di seguito specificato:

- Logo dell'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo.
 - Logo della Repubblica italiana.
 - Logo della Regione Abruzzo.
 - Logo PO FSE Abruzzo 2007-2013.
 - Claim "L'Europa è la carta d'accesso al futuro".
 - Eventuale logo della Provincia.
 - Eventuale logo del soggetto attuatore.
- Tale logo è esterno alla label e deve essere posizionato al di sotto di essa, al suo centro. La grandezza del logo del soggetto attuatore deve essere omogenea a quella dei loghi istituzionali.
- Sotto il titolo dell'iniziativa / progetto /

corso / bando / pubblicazione, ecc. deve essere riportata la seguente frase, rimodulata secondo necessità. La/i iniziativa/progetto/ corso/bando/pubblicazione, ecc. è co-finanziata/o dal Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del Programma Operativo Regionale – PO FSE Abruzzo "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013.

I loghi e gli emblemi che costituiscono gli elementi dell'identità visiva della Comunicazione del PO FSE Abruzzo 2007-2013 sono disponibili sul sito www.regione.abruzzo.it/fil/ dove è possibile scaricare i diversi file in formato utile alla riproduzione destinata alla carta e al web.



LOGO DELL'UNIONE EUROPEA

12. Caratteristiche d'uso del logo

Emblema

IPD FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi costitutivi visivi

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Loghi del PO FSE Abruzzo (2007-2013)

Formati grafici



Unione europea
Fondo sociale europeo

Descrizione simbolica

Descrizione araldica

Descrizione geometrica



Unione europea
Fondo sociale europeo

Dal 1986 la Commissione europea e successivamente anche le altre istituzioni dell'Unione utilizzano l'emblema europeo (Decisione della Commissione del 30 aprile 1986, COM (86) PV825). L'emblema europeo risale al 1955 ed è di proprietà del Consiglio d'Europa. Nel 1979, il Consiglio d'Europa ha notificato l'emblema al WIPO (World Intellectual Property Organization) di Ginevra.

Descrizione simbolica
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica
L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.



CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255



PANTONE REPLEX BLUE
CMYK: 100, 80, 0, 0
RGB: 0, 0, 153



PANTONE YELLOW
CMYK: 0, 0, 100, 0
RGB: 255, 255, 0

LOGO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13) Manuale d'uso del logo

Emesso:

Il PD FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva


Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PD FSE Abruzzo 2007-2013

Firma: grafici



Il logo della Repubblica italiana è caratterizzato da una corona con stella a cinque punte, bordate di rosso, centrale, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di ulivo e di quercia, legati da un nastro rosso, con la scritta bianca in carattere capitale non meglio specificato «REPUBBLICA ITALIANA» (così come descritto nell'art. 1 del Decreto Legislativo del 5 maggio 1948, n. 535, recante "Foglia ed uso dell'emblema dello Stato").

La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende ragliante. Così fu rappresentata nell'iconografia del Risorgimento e così comparve, fino al 1890, nel grande stemma del Regno unitario (il famoso stellone); la stella la caratterizzò, poi, la prima onorificenza repubblicana della ricostruzione, la Stella della Solidarietà Italiana ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese.

La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso del-

la concordia interna che della fratellanza internazionale. La quercia incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo.

LOGO DELLA REGIONE ABRUZZO

14 Modalità d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del po Fse Abruzzo 2007-2013

Formati grafici

Lo stemma della Regione Abruzzo è composto da uno scudo sannitico stilizzato suddiviso in tre fasce trasversali di colore bianco, verde e azzurro, rappresentanti, nell'ordine, le vette innevate, i boschi e le colline ed il mare dell'Abruzzo. La fascia bianca è posta in alto a sinistra, quella verde al centro e quella azzurra nella parte inferiore, riflettendo tale disposizione il susseguirsi dei monti, delle colline e del mare, secondo il naturale andamento geografico-morfologico del territorio regionale. Le tre fasce sono delimitate da una bordatura color oro (così come descritto nell'art.1 dalla L.R. 22 luglio 1986, n. 26, recante: "Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo").

REGIONE
ABRUZZO



REGIONE
ABRUZZO



CITRAK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255



PANTONE GREEN
CITRAK: 100, 0, 100, 0
RGB: 0, 163, 59



PANTONE REFLEX BLUE
CITRAK: 100, 60, 0, 0
RGB: 0, 0, 163

LOGO DEL PO FSE ABRUZZO 2007-2013

15) Modalità d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Formati grafici

Il logo progettato contiene un elemento iconico accostato ad un elemento verbale. Il logo è circoscritto per agevolare una facile e corretta applicazione su diversi materiali e supporti.

Il segno stilizzato è centrato in un contesto ben definito, esso delinea la crescita e lo sviluppo nel tempo della competitività e dell'occupazione: obiettivi specifici del Piano Operativo.

Gli accostamenti cromatici sono in armonia con il logo della bandiera Europea e della Regione Abruzzo (Cyan 100% e blu). Il claim: "L'Europa è la carta d'accesso al futuro" individua nell'identità europea la chiave d'accesso per l'avvenire.



STRUTTURA DEL LOGOTIPO

16) Modalità d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Formati grafici

Il logotipo è strutturato secondo una geometria che ne garantisce la consistenza compositiva.

Il rispetto di questa geometria e delle distanze tra il disegno e il testo, sono parte integrante del logo.

Struttura del logotipo

Scelta cromatica

Scelta dei caratteri tipografici

Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo non-comatico

Claim


Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim non comatico

Derivazioni

Elemento iconico



Elemento verbale



17 Manuale d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

SCELTA CROMATICA

I colori distintivi del logo sono due e consistono in due diverse gradazioni di blu. Per conservare l'integrità e soddisfare le diverse esigenze di stampa e di utilizzo, vengono qui indicati i valori di riferimento dei colori.



Struttura del logo

Scelta cromatica

Scelta dei colori e logotipo

Dimensione e leggibilità

Deduplicazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo minimo tecnico

Qualità

Definizione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim con corredo

Destinatari

Quadricromia, RGB



CMYK: 100, 0, 0, 0
RGB: 0, 198, 238



CMYK: 100, 80, 0, 0
RGB: 33, 34, 130



CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255

Stampa due colori pantone



Pantone
Process cyan C



Pantone
287 U



Pantone
Ultra Blue

SCelta DEL CARATTERE TIPOGRAFICO

18) Manuale d'uso del logo

Emblema

Il PD FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PD FSE Abruzzo 2007-2013

Formati grafici

Y2K Neophyte

utilizzato prevalentemente nella

versione regular

Due Puntozero

utilizzato prevalentemente nella

versione bold

Y2K Neophyte regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890.,:?!"

Due puntozero bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890.,:?!"

Stile e layout del logo

Senza cronologia

Scelta del carattere tipografico

Dimensioni e layout

Colorazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo (minimo)

Colori

Combinazioni (utilizzo del colore)

Utilizzo di altri

Loghi di altri enti con cui collabora

Espressioni

DIMENSIONE E LEGGIBILITÀ

19) Modalità d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

100%



Struttura del logotipo

Scelta cromatica

Scelta del carattere tipografico

Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo non corretto

Claim

Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim non corretto

Declinazioni

60%



20 **Manuale d'uso del logo**

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013
- **Format grafici**

DECLINAZIONE CROMATICA

Bianco e nero positivo



Scala di grigio positivo



Colore positivo



Bianco e nero negativo



Scala di grigio negativo



Colore negativo



Sono previste per il logo tutte le varianti possibili relative agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

BIANCO E NERO

Questa variante è particolarmente indicata su documenti tipo FAX che impiegano stampanti a due colori B/N senza scala di grigi.

SCALA DI GRIGIO

È possibile utilizzare questo tipo di profilo in tutte quelle situazioni di documentazione interna che non necessitano l'uso del colore.

COLORE

Da utilizzare per la stampa interna, per la pubblicità, per la comunicazione esterna e per la stampa tipografica.

- Sostituzione del logo
- Scala cromatica
- Scala di contrasto cromatico
- Dimensione e spazio
- **Declinazione cromatica**
- Utilizzo
- Utilizzo amministrativo
- Quadri
- Declinazione cromatica del titolo
- Utilizzo del titolo
- Utilizzo del titolo con cornice
- Esclusivi

DECLINAZIONE CROMATICA

2) Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

- Struttura del logo
- Scala cromatica
- Scolori del colore cromatico
- Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

- Utilizzo
- Utilizzo minimo
- Claim
- Declinazione cromatica del claim
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim non corretto
- Esclusivi

Bianco e nero positivo



CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 26, 24, 24



CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255

Scala di grigio positivo



CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255



CMYK: 0, 0, 0, 50
RGB: 129, 131, 134



CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 24, 24, 24

UTILIZZO

22 Modalità d'uso del logo

Premessa

- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

- Struttura del logo
- Scelta cromatica
- Scopo del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Dedicazione cromatica

Utilizzo

- Utilizzo non commerciale
- Claim
- Definizione cromatica del claim
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim con corredo
- Realizzazioni



UTILIZZO NON CORRETTO

23 Manuale d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Formati grafici



Struttura del logotipo

Scelta cromatica

Scelta del carattere tipografico

Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo non corretto

Claim

Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim non corretto

Declinazioni

CLAIM

24 Modalità d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici



L'Europa è la carta di accesso al futuro

Struttura del logo

Scelta cromatica

Scelta del carattere tipografico

Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo non corretto

Claim

Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim non corretto

Declinazioni

Font

Due Punto Zero Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...?!

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz...?!

1234567890

Colore



CMYK: 100, 80, 0, 0

RGB: 33, 34, 130



PANTONE
287 U

25 Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Format grafici**

DECLINAZIONE CROMATICA DEL CLAIM



L'Europa è la carta di accesso al futuro

- Struttura del logo
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Declinazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non corretto
- Claim



L'Europa è la carta di accesso al futuro

- Declinazione cromatica del claim**
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim non corretto
- Declinazioni



L'Europa è la carta di accesso al futuro

UTILIZZO DEL CLAIM

26 Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Format grafici**

- Struttura del logo
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Declinazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non corretto
- Claim
- Declinazione cromatica del claim
- Utilizzo del claim**
- Utilizzo del claim non corretto
- Declinazioni



L'Europa è la carta di accesso al Futuro



L'Europa è la carta di accesso al Futuro



L'Europa è la carta di accesso al Futuro



L'Europa è la carta di accesso al Futuro



L'Europa è la carta di accesso al Futuro



L'Europa è la carta di accesso al Futuro



L'Europa è la carta di accesso al Futuro

UTILIZZO DEL CLAIM

27 Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

Utilizzo logo e claim con i loghi istituzionali



- Struttura del logo
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Declinazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non corretto
- Claim
- Declinazione cromatica del claim
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim non corretto
- Declinazioni



L'Europa è la carta di accesso al futuro



L'Europa è la carta di accesso al futuro



28 Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

- Struttura del logotipo
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Declinazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non corretto
- Claim
- Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

- Utilizzo del claim non corretto
- Declinazioni

UTILIZZO DEL CLAIM

Utilizzo del claim con altri loghi

PO FSE ABRUZZO 2007-2013 | DIRETTIVO "Competitività, sviluppo e coesione"

Logo provincia

L'Europa è la carta di accesso al futuro

PO FSE ABRUZZO 2007-2013 | DIRETTIVO "Competitività, sviluppo e coesione"

Fil
Federazione Imprenditori
Abruzzo

PO FSE ABRUZZO 2007-2013 | DIRETTIVO "Competitività, sviluppo e coesione"

L'Europa è la carta di accesso al futuro

Info PO FSE
848 000933

AbbruzzoFSE

Abbruzzo.fse

UTILIZZO DEL CLAIM NON CORRETTO

29. Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

- Struttura del logo
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Deduplicazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non corretto
- Claim
- Deduplicazione cromatica del claim
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim non corretto
- Deduplicazioni



ESEMPI DI DECLINAZIONI

30 Modalità d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elemento dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Formati grafici

Struttura del logo

Scelta cromatica

Scelta del carattere tipografico

Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo non corretto

Claim

Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim non corretto

Declinazioni

Busta da lettere
Formato 23 x 11 cm



ESEMPI DI DECLINAZIONI

Cartellino
Formato chiuso 32 x 22 cm



- 3) Modalità d'uso del logo
- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

- Struttura del logo
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Declinazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non autorizzato
- Claim
- Declinazione cromatica del claim
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim non autorizzato

Declinazioni

Godget
Penna a sfera



ESEMPI DI DECLINAZIONI

32 Manuale d'uso del logo

Premessa

Il PO FSE Abruzzo 2007-2013

Il piano di comunicazione

Elementi dell'identità visiva

Logo dell'Unione Europea

Logo della Repubblica Italiana

Logo della Regione Abruzzo

Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Formati grafici

Struttura del logotipo

Scelta cromatica

Scelta del carattere tipografico

Dimensione e leggibilità

Declinazione cromatica

Utilizzo

Utilizzo non corretto

Claim


Declinazione cromatica del claim

Utilizzo del claim

Utilizzo del claim non corretto

Declinazioni

Block Notes Formato A4



ESEMPI DI DECLINAZIONI

33 Modalità d'uso del logo

- Premessa
- Il PO FSE Abruzzo 2007-2013
- Il piano di comunicazione
- Elementi dell'identità visiva
- Logo dell'Unione Europea
- Logo della Repubblica Italiana
- Logo della Regione Abruzzo
- Logo del PO FSE Abruzzo 2007-2013

Format grafici

- Struttura del layout
- Scelta cromatica
- Scelta del carattere tipografico
- Dimensione e leggibilità
- Declinazione cromatica
- Utilizzo
- Utilizzo non corretto
- Claim
- Declinazione cromatica del claim
- Utilizzo del claim
- Utilizzo del claim non corretto

Declinazioni

Banner pubblicitario



Depliant informativo





www.abruzzofose.it
www.regione.abruzzo.it/fil

DIRIGENZIALI

AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E
ATTIVITA' COMUNITARIE*

DETERMINAZIONE 12.11.2013, n. DA24/100
**POR FESR Abruzzo 2007-2013, Bando
Attività VI 1.2 - "Attrazione Nuove Imprese
nell'area cratere" (annualità 2013)
pubblicato sul BURA n. 46 Speciale del
03/05/2013 - Impegno delle risorse ed
approvazione delle graduatorie delle
istanze sulla Linea A Imprese individuali:**
1. ammesse e finanziate;
**2. ammesse ma non finanziate per carenza
di risorse;**
3. escluse.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTO:**

- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77;
- la Decisione della Commissione europea C(2007) 3980 del 17 agosto 2007 che adotta il Programma Operativo della Regione Abruzzo (POR FESR Abruzzo 2007-2013), c.m.i. con le Decisioni del 12/11/2009 e in ultimo del 18/01/2013;

CONSIDERATO CHE:

- con la DGR n. 456 del 31/05/2010 è stato approvato il Bando relativo alla Attività VI 1.2 "Attrazione nuove imprese nell'area cratere" con una dotazione finanziaria di € 11.000.000,00, e che le economie al momento quantificate in € 4.000.000,00 sono state rimesse a Bando con DGR n. 263 del 15/04/2013, pubblicata sul BURA Speciale n. 16 del 3 maggio 2013;
- con la medesima Deliberazione è stato confermato l'incarico per l'emanazione, la gestione e il rendiconto del Bando 2013 dell'Attività VI 1.2 del Programma al Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie che ha assorbito in seguito a riorganizzazione della Direzione l'Ufficio Attività Comunitarie ed Internazionali, oggi solo Attività Comunitarie;
- con Determinazione Dirigenziale n. 68/DA24 del 12/07/2013 è stato costituito

- il Gruppo di lavoro interno preposto all'istruttoria ed alla valutazione delle istanze relative al Bando in oggetto;
- alla scadenza dei termini di presentazione sono pervenute complessivamente n. 106 istanze di cui n. 34 per la creazione e sviluppo di nuove imprese individuali, n. 57 per la creazione e sviluppo di nuove imprese in forma collettive e n. 15 per l'apertura di nuovi insediamenti, regolarmente protocollate e classificate con un numero di identificazione (ID);

DATO ATTO che, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, co. 1 del Bando il predetto gruppo ha proceduto all'istruttoria formale delle istanze per la verifica dei requisiti di ammissibilità, alla richiesta di integrazione per carenze o imprecisioni documentali da fornire entro 15 giorni dalla data di ricevimento, previsto al co. 6 del medesimo articolo, alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. per le istanze mancanti di uno dei requisiti previsti al co. 4 sempre dell'art. 11;

VISTI i verbali di valutazione delle istanze del 16/07/2013 (*Allegato 1*) e del 14/10/2013 (*Allegato 2*);

RITENUTO:

- di dover procedere con il presente atto all'approvazione delle graduatorie della Linea A Individuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 co. 7 del Bando come di seguito ripartite:
 1. n. 12 istanze ammesse e finanziate (*Allegato A*);
 2. n. 17 istanze ammesse ma non finanziate per carenza di risorse (*Allegato B*);
 3. n. 5 istanze escluse (*Allegato C*).
- di dover disporre la pubblicazione del presente atto con i relativi allegati sul BURA nonché sul sito internet della Regione Abruzzo nell'apposita sezione dedicata al POR FESR Abruzzo 2007/2013 al fine di darne massima divulgazione;

CONSIDERATO CHE si procederà, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie sul BURA, a dare comunicazione scritta con Raccomandata A/R a ciascuna delle imprese ammesse e finanziate ai sensi dell'art. 12 co.2;

VERIFICATO:

- quanto disposto all'art. 12, co. 7 del Bando per cui nel caso si riscontrassero economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi erogati, la Regione potrà provvedere ad effettuare degli scorrimenti della graduatoria dando informazione ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo con comunicazione scritta a/r in luogo della pubblicazione sul BURA della graduatoria aggiornata;
- quanto disposto all'art. 9 co. 2 del Bando per cui, qualora all'interno della stessa Linea A una delle due dotazioni non risulti integralmente utilizzata, anche a seguito di eventuali scorrimenti, le risorse residue saranno attribuite prioritariamente all'altra dotazione, ed al co. 3 dello stesso articolo secondo cui qualora la dotazione di una delle due Linee (A e B) non risulti integralmente utilizzata le risorse residue su tale linea saranno attribuite alla dotazione finanziaria dell'altra linea in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere l'impegno di spesa per l'intera dotazione finanziaria prevista dall'art. 9. co. 1 del Bando, pari a € 4.000.000,00 in quanto, oltre ai beneficiari individuati nella graduatoria delle istanze ammesse e finanziate (rif. Allegato A) approvata con il presente atto sono da ritenersi individuabili i richiedenti il contributo per le imprese in forma collettiva e per i nuovi insediamenti per i quali è imminente la conclusione dell'iter procedurale dell'istruttoria di valutazione ed un unico impegno renderà più agevole gestire le rimodulazioni della dotazione finanziaria che dovessero rendersi necessarie previste all'art. 9;

CONSIDERATO CHE l'impegno complessivo di € 4.000.000,00 da assumere sui capitoli di cofinanziamento del POR FESR Abruzzo 12601 (quota U.E.) e 12602 (quota Stato) si ritiene necessario per il conseguimento di un più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea, come disposto dall'art 33, co. 4 della L.R. 3/2002;

CHE con la Determinazione n. 27/DA24 del 07/03/2013 il Servizio Programmazione Sviluppo e Attività Comunitarie ha autorizzato l'accertamento delle entrate sul Capitolo 44601 per € 21.171.243,00 e sul Capitolo 44602 per € 31.146.072,00;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato:

- **di approvare** le graduatorie della Linea A Imprese Individuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 co. 7 del Bando come di seguito ripartite:
 1. *n. 12 istanze ammesse e finanziate (Allegato A);*
 2. *n. 17 istanze ammesse ma non finanziate per carenza di risorse (Allegato B);*
 3. *n. 5 istanze escluse (Allegato C).*
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto con i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sul BURA nonché sul sito internet della Regione Abruzzo nell'apposita sezione dedicata al POR FESR Abruzzo 2007/2013 al fine di darne massima divulgazione;
- **di dare comunicazione scritta** con Raccomandata A/R a ciascuna delle imprese ammesse e finanziate ai sensi dell'art. 12, co. 2 del Bando e successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul BURA;
- **che sulla base** di quanto disposto all'art. 12, co. 7 del Bando per cui nel caso si riscontrassero economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi erogati, la Regione potrà provvedere ad effettuare degli scorrimenti della graduatoria dando informazione ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo con comunicazione scritta A/R in luogo della pubblicazione sul BURA della graduatoria aggiornata;
- **che sulla base** di quanto disposto all'art. 9 co. 2 e 3 del Bando, le risorse eventualmente residue (anche a seguito di eventuali scorrimenti) saranno attribuite alle altre linee di intervento;
- **di assumere** l'impegno di spesa per l'intera dotazione finanziaria prevista dall'art. 9. co. 1 del Bando, pari a € 4.000.000,00 in quanto, oltre ai beneficiari individuati nella graduatoria delle istanze ammesse e finanziate (rif. Allegato A) approvata con il

presente atto sono da ritenersi individuabili i richiedenti il contributo per le imprese in forma collettiva e per i nuovi insediamenti per i quali è imminente la conclusione dell'iter procedurale dell'istruttoria di valutazione ed inoltre un unico impegno renderà più agevole gestire le rimodulazioni della dotazione finanziaria che dovessero rendersi necessarie previste all'art. 9 ;

- **che l'impegno** complessivo di € 4.000.000,00 da assumere sui capitoli di cofinanziamento del POR FESR 12601 (quota U.E.) e 12602 (quota Stato) si ritiene necessario per il conseguimento di un più efficiente e completo utilizzo delle risorse

assegnate alla Regione dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea, come disposto dall'art 33, co. 4 della L.R. 3/2002;

- **di impegnare** la somma di € **4.000.000,00** (quattromilioni) per € **1.618.666,67 sul capitolo 12601/C/13 (quota U.E.)** e per € **2.381.333,33 sul capitolo 12602/C/13 (quota Stato)** del corrente esercizio finanziario, rinviando a successivi atti la liquidazione della spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Loretta Zuffada

Seguono allegati

ALLEGATO 1

POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività VI 1.2 – “Attrazione Nuove Imprese nell’area cratere”
Linea A: Creazione di nuove imprese, art. 4, lett. b), Imprese individuali

VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

VISTA:

- la modifica del POR FESR Abruzzo 2007-2013, adottata con decisione della Commissione europea del 12/11/2009, c.m.i. con la Decisione del 18/01/2013;
- il Bando pubblicato sul BURA Speciale N. 46, del 3/05/2013, approvato con D.G.R. 263 del 15/04/2013, attuativo dell’Attività VI 1.2 del POR FESR “Attrazione Nuove Imprese nell’area cratere” che prevede l’erogazione di contributi miranti a favorire la nascita, lo sviluppo e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e nuove imprese nelle zone di cui al Decreto del Commissario Delegato n.3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii, che dispone di una dotazione finanziaria iniziale di € 4.000.000,00 (quattro milioni/00), che potrà essere incrementata secondo le richieste e le disponibilità finanziarie del Programma;
- la Determinazione Dirigenziale del 12/07/2013, n. 68/DA24 relativa all’organizzazione del Gruppo di lavoro interno, preposto alla valutazione delle istanze;

CONSIDERATO CHE:

- per la “Linea A: Creazione di nuove imprese, art. 3, punto 1, “Imprese individuali” sono stati presentati complessivamente 34 plichi, di cui uno identificato con ID 47 inviato oltre il termine ultimo previsto dal Bando, vale a dire il giorno 2 luglio 2013 e due individuati con ID 71 e 72 che riportavano erroneamente l’indicazione sulla busta della stessa Linea di intervento ma, con indicazione di IMPRESE IN FORMA COLLETTIVA;
- il comma 1, art. 11 del Bando prevede che *“Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e le eventuali integrazioni da richiedere”*;
- il comma 2, art. 11 del Bando prevede che *“I progetti che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione”*;
- per le 33 istanze pervenute nei termini per la Linea A) “Imprese individuali”, il Gruppo di lavoro ha in primis verificato i requisiti previsti al punto 4 dell’art. 11, in particolare il rispetto dei requisiti soggettivi previsti nello stesso che distingue i soggetti ammessi nelle tre diverse tipologie soggettive previste nel Bando;
- il Gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno confrontare le casistiche più complesse riscontrate nella valutazione formale delle istanze, partendo da quelle presentate su tale Linea, al fine di assicurare un giudizio uniforme anche rispetto alle altre Linee, per quanto applicabile, e dettagliare per le stesse la scelta operata nel seguente verbale;
- in particolare, l’attenzione è stata posta sulla documentazione che la domanda deve contenere, a pena di esclusione, ai sensi del punto 4 dell’art. 10 e dello stesso punto dell’art. 11;
- al termine dell’istruttoria formale il Gruppo di lavoro ha proceduto a distinguere le domande esaminate in: 15 subito ammesse alla fase di valutazione, 14 ammissibili previa produzione e rivalutazione formale delle integrazioni richieste e, infine, 3 istanze escluse di cui 1, come sopra evidenziato inviata oltre i termini e 2 per carenza documentale;

si riporta il presente verbale



L'anno duemilatredecim, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 9,00, in L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27, nella sede degli Uffici della Regione Abruzzo, presso il Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie, si è riunito il Gruppo di lavoro costituito con Determinazione dirigenziale n. 68/DA24 del 12/07/2013 formato dai Sigg. Vincenzo Calvisi (Responsabile), Cesare Faraone e Antonio Pietro Mancini supportati dall'Assistenza Tecnica al Programma, affidata al RTI Ecoter-Sercamin, nelle persone indicate dallo stesso Raggruppamento, di Alessandro Ciccone e Pier Giorgio Scimia;

In particolare, per la "Linea A: Creazione e sviluppo di nuove imprese", le tematiche di maggiore complessità hanno riguardato:

1. per la completezza della documentazione richiesta per l'accesso alle agevolazioni, sia ai sensi del punto 4, art. 11 che del punto 4, art. 10, il Gruppo ha ritenuto integrabili tutti i documenti, comunque contenuti nella domanda di accesso, ritenendo altresì validi anche quelli presenti in solo formato digitale nel supporto allegato: mentre non ha ritenuto ammissibili le domande che non contenevano affatto la documentazione richiesta agli articoli sopra richiamati;
2. in linea con quanto sopra evidenziato, sempre nell'ottica di far prevalere l'interesse generale al mantenimento delle istanze nelle graduatorie di merito, per quanto previsto specificamente agli Allegati 1, 2, 3, 9 e 13, relativamente al timbro e alla firma degli stessi, l'assenza della stessa firma, del documento di identità o l'aver allegato un documento di identità non valido viene ritenuto motivo di esclusione non sanabile;
3. dettagliando le integrazioni richieste nelle singole note indirizzate ai potenziali beneficiari, si riporta di seguito il dettaglio delle motivazioni che hanno portato il Gruppo a escludere n. 3 istanze sulla presente "Linea A: Creazione e sviluppo di nuove imprese individuali":
 - ID 43 - **Petrocco Pietro**: esclusa ai sensi di quanto stabilito all'art. 10, comma 4, lett. d) e i), nella domanda non è riportato il certificato di attribuzione della partita IVA, riportante il codice ATECO 2007 dell'attività avviata, né la dichiarazione di cui all'Allegato 13 del Bando;
 - ID 47 - **Tursini Annalucia**: esclusa ai sensi dell'art. 10, comma 2; la domanda è stata inviata il giorno 3 luglio 2013, quindi oltre il termine utile stabilito;
 - ID 53 - **Prospero Melissa**: esclusa ai sensi di quanto stabilito all'art. 10, comma 4, lett. d), nella domanda non è riportato il certificato di attribuzione della partita IVA, riportante il codice ATECO 2007, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a): da ricerca effettuata dal Gruppo la proponente anche in data 16/07/2013 non risulta iscritta alla CCIAA, Allegato A, al presente verbale;

Alle ore 17,00, il Gruppo di lavoro chiude il presente verbale, con le seguenti considerazioni sull'istruttoria formale, tesa a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità. Il Gruppo ammette, alla successiva fase di valutazione di merito n. 15 istanze, esclude dalla successiva fase di valutazione n. 3 istanze, rimettendo all'Ufficio il presente verbale al fine di dare tempestiva informazione dell'avvio del procedimento di esclusione ai diretti interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, e richiede integrazioni per n. 14 istanze.

I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	
Vincenzo Calvisi	
Cesare Faraone	
Antonio Pietro Mancini	
Alessandro Ciccone	
Pier Giorgio Scimia	



Documento conforme all'originale
composto da n. fogli
e n. fasciate,
L'Aquila, li 12/11/2013
IL DIRIGENTE

ALLEGATO 2

POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività VI 1.2 – “Attrazione Nuove Imprese nell’area cratere”
Linea A: Creazione di nuove imprese, art. 4, lett. b), Imprese individuali

VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DI MERITO DELLE ISTANZE

VISTA:


- la modifica del POR FESR Abruzzo 2007-2013, adottata con decisione della Commissione europea del 12/11/2009, c.m.i. con la Decisione del 18/01/2013;
- il Bando pubblicato sul BURA Speciale N. 46, del 3/05/2013, approvato con D.G.R. 263 del 15/04/2013, attuativo dell'Attività VI 1.2 del POR FESR "Attrazione Nuove Imprese nell'area cratere" che prevede l'erogazione di contributi miranti a favorire la nascita, lo sviluppo e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e nuove imprese nelle zone di cui al Decreto del Commissario Delegato n.3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii, che dispone di una dotazione finanziaria iniziale di € 4.000.000,00 (quattro milioni/00), che potrà essere incrementata secondo le richieste e le disponibilità finanziarie del Programma;
- la Determinazione Dirigenziale del 12/07/2013, n. 68/DA24 relativa all'organizzazione del Gruppo di lavoro interno preposto alla valutazione delle istanze;
- i verbali di valutazione già adottati dal Gruppo e in particolare il verbale n. 1 del 16 luglio 2013 nel quale erano state dichiarate escluse n. 3 istanze per le motivazioni nello stesso dettagliate;
- le controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione prodotte dalle imprese individuate con ID 43 e 53;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 1, art. 11 del Bando prevede che *“Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e le eventuali integrazioni da richiedere”*;
- il comma 2, art. 11 del Bando prevede che *“I progetti che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione”*;
- le controdeduzioni presentate dalle imprese ritenute non ammissibili alle fase di valutazione di merito ID 43 e 53, di cui al comma 3, art. 11, non sono state ritenute soddisfacenti e quindi il Gruppo, nel confermare le esclusioni proposte in sede di valutazione formale, procede con la valutazione di merito solo sulle 31 istanze rimanenti;
- il Gruppo di lavoro al fine di confrontare le casistiche più complesse e i dubbi in merito alle diverse interpretazioni del Bando, soprattutto per gli aspetti che incidono sulla presente valutazione di merito, precisa quanto appresso:

A. attribuzione dei punteggi:

- ✓ per quanto concerne il criterio di selezione **“Impatto pari opportunità”**, di cui al comma 7, dell'art. 11, il Gruppo, in considerazione del parametro individuato **“Rilevanza della componente femminile – giovanile”**, ritiene che il punteggio associato al criterio possa essere assegnato anche qualora siano miscelati i parametri femminile – giovanile;
- ✓ l'attribuzione del punteggio riferito al criterio di selezione **“Ricadute ambientali dell'intervento”** sarà attribuito valutando che lo stesso non sia meramente ricondotto alle prescrizioni di legge, con verifica a rendicontazione dell'apposita Certificazione/Attestazione di cui alla lett. l, comma 3, art. 16;



B. **ammissibilità della spesa**, premettendo che in tali casi, la valutazione delle spese ammissibili sarà strettamente riferita alla loro coerenza con l'attività che si intende avviare:

- ✓ le spese inerenti gli allacci utenze, non essendo espressamente elencate nel Bando, saranno ricomprese tra la categoria A), art. 7, comma 1;
- ✓ gli impianti (elettrico, idrico, etc.), qualora non siano preventivati separatamente dalle opere edili - anche per voce con specifica del relativo costo nello stesso preventivo - saranno accomunati a queste ultime nella determinazione della soglia di spesa (40%) di cui alla categoria A), art. 7; comma 1;
- ✓ per quanto concerne i mezzi targati (elencati comunque tra le spese *non* ammissibili), considerato che la previsione del Bando è di per se stessa volutamente limitativa, la loro ammissibilità sicuramente residuale, sarà valutata solo per quelli "...*direttamente funzionali...*" (ad es. attività di autonoleggio, agenti di commercio, etc.), e quelli con immatricolazione "autocarro";

C. **fornitori**, come espressamente previsto dal Bando, in particolare allo schema di preventivo (Allegato) il Gruppo verificherà che "...*il fornitore deve poter vendere/realizzare i beni indicati; a tal fine verrà riscontrata l'attività denunciata agli organi competenti...*", escludendo d'ufficio tutte le spese preventivate da fornitori non rispondenti alle richieste del Bando;


- per la valutazione dei limiti di ammissibilità in percentuale di alcune voci di spesa (in particolare opere edili di cui alla voce A) e spese immateriali di cui alla voce B)) il Gruppo con l'elaborazione di un foglio elettronico di calcolo ha determinato i limiti della spesa ammissibile;
- come già indicato in sede di presentazione delle istanze - anche se la precisazione non è stata fin da subito inserita nelle FAQ pubblicate, ma comunque seguita nella valutazione - al fine di non creare disparità di trattamento, il Gruppo ritiene ammissibili anche le istanze prodotte da imprese già avviate (ossia iscritte e attive al RI) e svolgenti attività non ammissibili (primaria o secondaria), relativamente a progetti d'investimento destinati a creare nuove attività ammissibili;
- al termine dell'istruttoria sostanziale il Gruppo di lavoro ha proceduto a distinguere le domande esaminate in: 29 ammissibili, 2 istanze identificate con ID 54 e 88 per le quali il Gruppo propone l'esclusione, rimettendo all'Ufficio l'avvio della procedura suddetta;

si riporta il presente verbale

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 9,00, in L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27, nella sede degli Uffici della Regione Abruzzo, presso il Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie, si è riunito il Gruppo di lavoro costituito con Determinazione dirigenziale n. 68/DA24 del 12/07/2013 formato dai Sigg. Vincenzo Calvisi (Responsabile), Cesare Faraone e Antonio Pietro Mancini supportati dall'Assistenza Tecnica al Programma, affidata al RTI Ecoter-Sercanm, nelle persone indicate dallo stesso Raggruppamento, di Alessandro Ciccone e Pier Giorgio Scimia;

In particolare, per la "Linea A: Creazione e sviluppo di nuove imprese", le tematiche di maggiore complessità hanno riguardato:

1. attribuzione dei punteggi: il Gruppo ha esplicitato alcune perplessità in esito all'attribuzione degli stessi in particolare per l'"Impatto pari opportunità" e le "Ricadute ambientali dell'intervento";
2. ammissibilità della spesa: precisando che la valutazione della spesa ammissibile sarà condotta verificando la coerenza delle spese presentate con l'attività indicata nel progetto, sono stati approfonditi in particolare aspetti riguardanti le spese limitatamente ammissibili, sia in percentuale (vedi opere edili)



che per tipologia quali quelle relative ai mezzi targati, contemplati già dallo stesso Bando tra quelle "non ammissibili", salvo la stretta funzionalità con l'attività, quindi valutando loro ammissibilità con estrema attenzione;

Alle ore 13,10, il Gruppo di lavoro chiude il presente verbale, con le seguenti considerazioni sull'istruttoria sostanziale; il Gruppo ritiene ammissibili n. 29 istanze, mentre propone l'esclusione per due di esse identificate con ID 54 e 88, a causa del determinarsi, a seguito della valutazione delle spese ammissibili, un superamento del limite minimo di spesa. Inoltre, in considerazione di quanto riportato sulla valutazione di coerenza sulla spesa preventivata e le previsione circa la limitazione oggettiva di alcune spese, in specie gli autoveicoli e i mezzi targati in generale, il Gruppo ha rideterminato la spesa ammissibile in particolare per due identificati con ID 11 e 13, invitando l'Ufficio a dare espressa comunicazione della limitazione all'ammissibilità di tali tipologie di spesa.

I punteggi assegnati e l'esatta quantificazione della spesa ammissibile sarà dettagliata nella graduatoria di merito, individuando nella stessa il dettaglio dei singoli punteggi assegnati e il contributo riconoscibile.

I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	
Vincenzo Calvisi	
Cesare Faraone	
Antonio Pietro Mancini	
Alessandro Ciccone	
Pier Giorgio Scimia	



Documento conforme all'originale
composto da n. 3 togli
e n. 3 facciate.
L'Aquila, li 27/11/2013
IL DIRIGENTE

Allegato A														
Asse VI.1.2 Linea A Individuali Ammesse e Finanziate														
Anagrafica		SPESA D'INVESTIMENTO RICONOSCIUTA							Punteggio finale					
Numero progressivo domanda ID	Nominativo Beneficiario	A- SPESE PER ACQUISTO, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	B- SPESE PER LICENZE, BREVETTI E SOFTWARE, SPESE DI MARKETING	C- SPESE PER SERVIZI DI TUTORAGGIO IN FASE DI START UP	D- SPESE PER PERIZIA TECNICA GIURATA	Totale spesa d'inv. ammissibile	% contributo richiesto	Importo totale contributo Riconosciuto	Punteggio totale	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
12	Lenza Debora	377.656,30			3.000,00	389.656,30	40%	152.262,52	12	1	2	1	6	2
48	Arti Grafiche Aquilane di Lucia Ciambotti	229.960,11	25.000,00	3.500,00	3.000,00	261.460,11	60%	156.876,07	10	1	2	3	2	2
5	Tessili Project di Palombella Antonella	45.000,00				45.000,00	50%	22.500,00	9	1	2	0	4	2
11	Tolò Ranch di Ciccarelli Tonia	68.596,11		2.743,84	3.000,00	74.339,95	40%	29.735,98	9	0	0	1	6	2
44	Anzuina Monica	200.145,00	24.000,00	3.500,00	3.000,00	230.645,00	60%	138.387,00	8	1	0	3	2	2
55	Carbonara Davide	118.769,01	10.650,00	3.500,00	3.000,00	135.919,01	50%	67.959,51	8	0	2	0	4	2
13	Negraru Mariana Adelaida	40.243,96	1.949,21	1.609,75	1.609,75	45.412,67	60%	27.247,60	7	1	2	0	2	2
19	Kucino di Roushdy Farag Emile	35.565,40	5.000,00	1.000,00	1.200,00	42.765,40	65%	27.797,51	7	1	2	1	1	2
71	Cavichio Federica	204.000,00			3.000,00	207.000,00	65%	134.550,00	7	1	2	1	1	2
72	Cicolani Piergiorgio	85.383,12			3.000,00	88.383,12	65%	57.449,03	7	1	2	1	1	2
100	Spinosi Monica	92.145,98	14.740,00	3.500,00	3.000,00	113.385,98	70%	79.370,19	7	1	2	2	0	2
104	Isidori Patrizia	179.168,48		3.500,00	1.200,00	183.868,48	55%	101.127,66	7	0	0	2	3	2
								995.263,06						



Documento conforme all'originale
 composto da n. 1 fogli
 e n. 1 fasciate.
 L'Aquila, li 12/11/2013
 IL DIRIGENTE

Allegato B

Asse VI.1.2 Linea A Individuali Ammessi e non finanziati															
Anagrafica progetti			SPESA D'INVESTIMENTO RICONOSCIUTA							Punteggio finale					
Numero progressivo domande ID	Linea intervento	Nominativo Beneficiario	A - SPESE PER ACQUISTO, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	B - SPESE PER LICENZA, BREVETTI E SOFTWARE, SPESE DI MARKETING	C - SPESE PER SERVIZI DI TUTTOGGIO IN FASE DI START UP	D - SPESE PER REPERIZIONE TECNICA GIURATA	totale spese d'inv. ammissibile	% contributo ric/Nesto	Importo Totale Ammissibile/ric emendato	punteggio totale	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
18	Linea A Individuali	Il Falegname di Guido Di Ciccio	85.000,00				85.000,00	65%	55.250,00	6	1	2	0	1	2
21	Linea A Individuali	Gransasso Artostilicini di Santucci Lorenzo	131.301,50		3.500,00	3.000,00	137.801,50	70%	96.574,06	6	0	2	2	0	2
49	Linea A Individuali	Gran Sasso Adventure Park di Sibrogla Loredana	137.451,00		3.500,00	3.000,00	143.951,00	70%	100.793,70	6	1	2	1	0	2
52	Linea A Individuali	Il Pane del Parco di Bilanych Oksana	110.704,00		2.700,00	3.000,00	116.404,00	60%	69.842,45	6	0	2	0	2	2
57	Linea A Individuali	Di Loreto Pio	52.820,17		2.112,81	2.112,81	57.045,79	50%	28.522,90	6	1	0	1	4	0
2	Linea A Individuali	Ciuffetelli Francesca	88.257,00		3.500,00	3.000,00	94.757,00	60%	56.854,20	5	0	0	1	2	2
3	Linea A Individuali	De Michele Carmen	41.781,13		1.670,00	1.600,00	45.051,13	65%	29.283,33	5	0	2	0	1	2
45	Linea A Individuali	Matronica Longo di Longo Daniel	41.122,50		1.560,00	1.560,00	44.242,50	70%	30.969,75	5	0	2	1	0	2
46	Linea A Individuali	Crival di Berardi Valeria	194.500,00		2.500,00	2.500,00	199.500,00	60%	119.700,00	5	0	0	1	2	2
51	Linea A Individuali	Marcotullo Luca	42.095,63		1.683,82	1.683,82	45.463,26	70%	31.824,28	5	1	2	0	0	2
56	Linea A Individuali	Rainaldi Patrizia	49.889,99		2.494,48	2.494,48	54.878,95	60%	31.027,33	5	1	0	0	2	2
4	Linea A Individuali	Autofficina Safety Car di Zampelli Giulio	44.696,00			1.560,00	46.256,00	60%	27.753,60	4	0	2	0	2	0
58	Linea A Individuali	Antonio Dini	130.400,00		3.500,00	3.000,00	136.900,00	60%	82.140,00	4	0	0	2	2	0
20	Linea A Individuali	Granchelli Alessandro	186.040,00		3.500,00	3.000,00	192.540,00	70%	134.778,00	3	0	0	1	0	2
50	Linea A Individuali	New Green Ball di Romano Alfonso	69.900,00		2.796,00	2.796,00	75.492,00	70%	52.844,40	2	1	0	1	0	0
86	Linea A Individuali	Odoardi Pasquale	101.890,00	20.000,00	3.500,00	3.000,00	128.390,00	70%	89.673,00	2	0	2	0	0	0
87	Linea A Individuali	Marino Andrea	144.409,94	36.102,49	3.500,00	3.000,00	187.012,43	70%	130.908,70	0	0	0	0	0	0



Documento conforme all'originale
 composto da n. 1 fogli
 e n. 1 fasciati.
 L'Aquila, li 12/11/2013
 IL DIRIGENTE

Allegato C

Asse VI.1.2 Linea A Individuali Escluse		
Anagrafica		
Numero progressivo domanda ID	Linea Intervento	Nominativo Beneficiario
88	Linea A Individuali	Santangelo Patrizia
43	Linea A individuali	Petrocco Piero
47	Linea A individuali	Tursini Annalucia
53	Linea A individuali	Prospero Melissa
54	Linea A individuali	Live Your Mountain di Igor Antonelli



Documento conforme all'originale
composto da n. 1 fogli
e n. 1 facciate.
L'Aquila, li 12/11/2013
IL DIRIGENTE

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 12.11.2013, n DB8/148
**Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 2

N° Atto	148	Data Atto	12/11/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	250.000,00		250.000,00	
S	05.02.002	12360	1	DC.28.00	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI - ORD. PCM 3311 DEL 12/09/2003 DA DESTINARE AGLI EVENTI DI CUI AL DPCM 20/12/2002 (ORD. 2816/98) COLLINA DI CHIETI	83.777,03		83.777,03	
S	05.02.002	12361	1	DC.28.00	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI ORD. PCM 3311 DEL 12/09/2003 DA DESTINARE AGLI EVENTI DI CUI AL DPCM 30/08/2002 ORD. 3276 DEL 28/03/2003 AVVERSAITA' AGOSTO 2002	8.118,86		8.118,86	
S	08.01.017	81020	1	DA.13.00	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE D. LGS. 16 MARZO 2009 N. PROGRAMMI SPECIALI DI SPERIMENTAZIONE - ART.12, COMMA 2, LETT. B. D. LGS. 502/92 -	56.547,48		56.547,48	
S	12.01.004	81535	1	DG.19.00	PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	44.400,00		44.400,00	
S	03.02.005	262417	1	DC.07.00	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	15.265,43		15.265,43	
S	05.01.016	281440	1	DA.13.00	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E PER IL FUNZIONAMENTO ARAEN ART. 64 L.R.F. 6/2005 - L.R. 9.8.2006, N. 27 -	185.221,97		185.221,97	
S	08.02.002	282000	1	DI.00.00	RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE PRODUTTIVO	578.960,00		578.960,00	
S	08.02.017	282007	1	DA.13.00	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE AGRO-FORESTALI - MEZZI STATALI -	2.000.000,00		2.000.000,00	




DE REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 2 di 2

N° Atto	148	Data Atto	12/11/2013	Organo	DBB	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	08.02.002	282451	1	DI.00.00	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98 -	520.000,00		520.000,00	
S	05.01.016	291460	1	DA.13.00	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 59/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - L.R. 9.8.2006, N. 27 -	126.876,93		126.876,93	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		3.869.167,70	3.869.167,70	3.869.167,70
TOTALI SPESA						3.869.167,70		3.869.167,70	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

0

DETERMINAZIONE 13.11.2013, n. DB8/149
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegat



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	149	Data Atto	13/11/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.02.009	12356	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - L.208/1998 - DELIB. CIPE 142/1999, 84/2000, 138/2000	60.339,74		60.339,74	
S	02.02.006	12410	1	DA.24.00	ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA STATO	8.523,99		8.523,99	
S	02.02.006	12411	1	DA.24.00	ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA U.E. -	6.764,26		6.764,26	
S	05.02.011	152386	1	DC.00.00	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO NAZIONALE DEL LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO SCHEMI PREVISIONALI PROGRAMMATI ART.31 L.18.5.89, N.183 E ART.9L.7.8.90, N	91.839,89		91.839,89	
S	05.02.011	152388	1	DC.00.00	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART. 31, L. 18.5.1989, N.183 E ART. 9 L. 7.8.1990, N. 253 - STUDI	36.151,98		36.151,98	
S	06.02.002	172334	1	DE.08.00	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.112/88 IN MATERIA DI VIABILITA'	1.000.000,00		1.000.000,00	
S	15.02.003	323700	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	1.203.619,86		1.203.619,86	
TOTALI SPESA						1.203.619,86		1.203.619,86	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	
						1.203.619,86		1.203.619,86	
						0,00		0,00	
						1.203.619,86		1.203.619,86	
						0,00		0,00	



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO "GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI - SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ"

DETERMINAZIONE 06.11.2013, n. DB14/65
PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione V. 3.1.b - DGR 737/2012 - Revoca contributo concesso al Comune di L'Aquila - Ulteriore scorrimento della graduatoria di merito dei progetti di prevenzione e contrasto alla illegalità e insicurezza urbana - Assegnazione contributi -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 31 maggio 2011, n. 88, ed in particolare l'art. 4, in forza del quale il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione e, pertanto, l'acronimo FAS verrà sostituito dall'acronimo FSC;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 737 del 12.11.2012 con la quale, in attuazione PAR FSC Abruzzo 2007/2013, Linea di Azione V. 3.1.b, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Comuni singoli o associati per progetti di innovazione tecnologica degli strumenti a disposizione della polizia locale, pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 60 del 14/11/2012;

VISTA la DGR n. 596 del 12.8.2013. recante "Attuazione PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione V. 3.1.b - SAD: DGR n. 736 e DGR n. 737 del 12.11.2012 - Utilizzo fondi residuali DGR 737 del 12.11.2012", con la quale, ad integrazione delle proprie precedenti Deliberazioni n. 736/2012 e n. 737/2012, la Giunta regionale ha previsto che l'importo di € 323.048,35 (pari alla maggiore somma già disponibile per i progetti di innovazione tecnologica degli strumenti a disposizione della polizia locale,) nonchè le eventuali ulteriori disponibilità di fondi residuali che dovessero derivare in caso di mancata accettazione degli stessi da parte degli enti beneficiari vengano fatti confluire nell'importo complessivo delle risorse destinate a finanziarie i progetti di prevenzione e contrasto alla illegalità e insicurezza urbana, di cui all'Avviso pubblico

approvato con DGR 736/2012 al fine di consentire l'utilizzo integrale di tutte le risorse disponibili per l'intera Linea di Azione V.3.1.b;

VISTA la determinazione dirigenziale DB14/49 del 10.7.2013 (pubblicata sul BURAT n. 28 ordinario del 7.8.2013) con la quale, tra l'altro:

- è stata approvata la graduatoria di merito dei n. 36 progetti ammessi a valutazione di merito, giusta del DB14/36 del 26.04.2013 (pubblicata sul BURAT n. 18 del 15.5.2013), trasmessa dal Comitato Scientifico regionale per le Politiche della Sicurezza e della legalità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 dell'Avviso pubblico di cui alla DGR 737/2012, in data 2.7.2013 ed acquisita agli atti del Servizio con prot. RA/173600 del 8.7.2013;
- è stata ripartita ed assegnata, ai sensi degli artt. 4 e 10 dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR 737/2012, la somma immediatamente disponibile, relativa alle annualità 2012 e 2013, che ammonta a complessivi € 1.926.513,00, assegnando, agli enti utilmente collocatisi in graduatoria il relativo contributo tra i quali anche il Comune di L'Aquila;

ATTESO che in data 26 agosto 2013, veniva firmata la Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune dell'Aquila, in persona del Vice Sindaco, per la realizzazione del progetto denominato "Servizio di videosorveglianza urbana", ammesso al finanziamento con la richiamata DB14/49 del 10.7.2013, per un importo totale di € 255.164,80 di cui € 149.967,40 di contributo regionale a valere sul Fondo F.S.C. (ex F.A.S.);

VISTA la nota prot. n. 81113 del 25.10.2013, acquisita agli atti del Servizio in data 25.10.2013, prot. RA 265237 del 25.10.2013, con la quale il Comune di L'Aquila ha rinunciato al contributo concesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della richiamata convenzione, nel caso in cui il Beneficiario rinunci al finanziamento, il contributo concesso sarà revocato con determinazione dirigenziale dell'Autorità Responsabile;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca del contributo di € 149.967,40 assegnato al Comune di L'Aquila con DB14/49 del

10.7.2013, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1 della Convenzione;

ATTESO che, in esecuzione della richiamata D.G.R. n. 596/2013, è possibile assegnare nuovamente l'importo di € 149.967,40 in favore degli enti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con DB14/48 del 10.7.2013 in esito all'Avviso Pubblico di cui alla DGR 736/2012 disponendo un ulteriore scorrimento;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4, dell'Avviso Pubblico approvato con DGR 736/2012, il contributo regionale assegnato è fissato nella misura massima del *"90% del costo complessivo del progetto e comunque, non superiore a € 60.000, per progetti annuali, ed € 100.000,00, per progetti pluriennali"*;
- con DB14/52 del 27.8.2013, nel disporre lo scorrimento della graduatoria fino all'Unione dei Comuni "Città Territorio Val Vibrata", trattandosi dell'ultimo progetto *"utilmente collocato"*, il contributo assegnato è stato calcolato ai sensi dell'art. 10, comma 4, dell'Avviso pubblico in misura pari alla somma disponibile residua che ammontava ad € 30.311,00;
- l'Unione dei Comuni ha, comunque, accettato di realizzare il progetto originariamente presentato dell'importo complessivo di € 66.000,00, garantendone la necessaria copertura finanziaria con una quota di cofinanziamento a proprio carico maggiore di complessivi € 35.688,53, giusta Deliberazione di Giunta complessiva n. 71 del 23.9.2013 e Convenzione del 25.9.2013, fatta salva la possibilità di recuperare la maggiore quota di cofinanziamento in caso di rinuncia da parte di altri enti;

RITENUTO, pertanto, in relazione alla somma resasi disponibile di € 149.967,40 in seguito alla rinuncia del Comune di L'Aquila:

- di assegnare prioritariamente all'Unione dei Comuni "Città Territorio Val Vibrata" l'ulteriore importo di € 29.088,88 per concorrere al raggiungimento della quota di contributo originariamente richiesta dall'Ente di € 59.400, e pari al 90% dell'importo del progetto presentato di € 66.000;
- di disporre conseguentemente lo scorrimento della graduatoria approvata

con DB14/48 del 10.7.2013 dal 42° al 43° posto, e precisamente dal Comune di Tortoreto (TE) per il progetto "Sistemazione dell'area verde attrezzata di Piazza Calvaligi" al Comune di San Giovanni Teatino (CH) per il progetto "Il Parco è sicuro" assegnando agli stessi il contributo richiesto;

ATTESO che alla spesa che deriva dal presente atto si fa fronte con l'impegno di spesa di € 652.406,00

(seicentocinquantaduequattrocentosei//00) assunto con determinazione dirigenziale DB14/54 del 30.11.2012, registrato con il n. 4269, destinato ai contributi anzidetti per **l'annualità 2012**, sul Capitolo 12000/R/2012 - UPB 14.02.001, codice di bilancio 02.02.03, codice SIOPE 2234 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario;

ATTESO che :

- l'Unione dei Comuni "Città Territorio Val Vibrata" ha già firmato la convenzione in data 25.9.2013 e, pertanto, la medesima dovrà essere integrata tenendo conto dell'ulteriore assegnazione;
- i Comuni di Tortoreto (TE) e San Giovanni Teatino (CH) sono tenuti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'Avviso di cui alla DGR 736/2012, a sottoscrivere apposita convenzione con la Regione Abruzzo, secondo lo schema approvato con D.G.R. n.470 del 24.6.2013 entro il termine perentorio di gg. 20 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, a pena di decadenza;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché la circolare del Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio e Attività Sportive - prot. n. DB9-RA/107998 del 23.4.2013, nonché la circolare della Struttura Speciale di Supporto - Sistema Informativo Regionale della Regione Abruzzo prot. n. RA 16122 del 18.01.2013, e dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati di cui al citato art.27, sul sito internet della Regione nell'ambito della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, L.136/2010 e giusta quanto chiarito dalle determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché dalla circolare RA/18883 del 25.1.2011 e RA 193751 del 22.9.2011 del Servizio Ragioneria Generale, il presente provvedimento:

- è escluso dall'ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla richiamata legge in quanto non attiene ad appalti ed altre tipologie contrattuali e dispone l'assegnazione di fondi in favore di soggetti pubblici;
- non è soggetto agli adempimenti imposti per l'acquisizione CUP atteso che tale adempimento è in capo agli enti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche destinate alla loro realizzazione;

VISTA la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo", e s.m.i., e riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTA la l.r. 10.1.2013 n. 3 di approvazione del Bilancio del corrente esercizio finanziario (pubblicata sul BURAT Speciale n. 7 del 16 gennaio 2013);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di revocare**, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Convenzione firmata in data 26.8.2013 tra la Regione Abruzzo ed il Comune dell'Aquila, il contributo di € 149.967,40 assegnato con DB14/49 del 10.7.2013 al Comune di L'Aquila in seguito alla rinuncia al finanziamento comunicata con nota prot n. 81113 del 25.10.2013;
2. **di assegnare** all'Unione dei Comuni "Città Territorio Val Vibrata l'ulteriore importo di € 29.088,88, per concorrere al raggiungimento della quota di contributo originariamente richiesta dall'Ente di € 59.400,00 e pari al 90% dell'importo del progetto presentato di € 66.000,00;
3. **di disporre** conseguentemente lo scorrimento della graduatoria approvata con DB14/48 del 10.7.2013 (pubblicata sul BURAT n. 28 ordinario del 7.8.2013) dal 43° al 44° posto;
4. **di dare atto** che, per effetto del suddetto scorrimento i progetti ammessi al contributo sono il Comune di Tortoreto (TE) per il progetto "Sistemazione dell'area verde attrezzata di Piazza Calvaligi" ed il Comune di San Giovanni Teatino (CH) per il progetto "Il Parco è sicuro";
5. **di assegnare**, ai sensi degli art.4 e 10, dell'Avviso Pubblico approvato con DGR 736/2012, a ciascuno dei suddetti Comuni il contributo richiesto di € 60.000;
6. **di dare atto che** alla complessiva spesa che deriva dal presente atto di € 149.088,80, si fa fronte con l'impegno di spesa di € 652.406,00 (seicentocinquantaduequattrocentosei//00) assunto con determinazione dirigenziale DB14/54 del 30.11.2012, registrato con il n. 4269, destinato ai contributi anzidetti per **l'annualità 2012**, sul Capitolo 12000/R/2012 - UPB 14.02.001, codice di bilancio 02.02.03, codice SIOPE 2234 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario;
7. **di dare atto** che gli enti specificati al punto 4) sono tenuti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'Avviso di cui alla DGR n. 736/2012, a sottoscrivere apposita convenzione con la Regione Abruzzo, secondo lo schema approvato con D.G.R. n.470 del 24.6.2013 entro il termine perentorio di gg. 20 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, **a pena di decadenza**;
8. **di dare atto che** l'Unione dei Comuni "Città Territorio Val Vibrata ha già firmato la convenzione in data 25.9.2013 e, pertanto, la medesima dovrà essere integrata in conformità con quanto previsto al precedente punto 2);
9. **di disporre la pubblicazione** del presente provvedimento sul portale istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT della Regione Abruzzo e di trasmetterlo all'OdP, presso il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo (DA11) della Giunta regionale;
10. **di dare atto che**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" si provvederà alla pubblicazione dei dati di cui al citato

art.27, sul sito internet della Regione nell'ambito della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

11. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul BURAT ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Aurelia D'Antonio

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 07.11.2013,n. DG21/191
L.R. 21 settembre 1999, n. 86. Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. Procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio. Aggiudicazione Definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del 5.7.2000 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione di un "Numero Verde" di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo ed al possesso di animali da affezione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 10.11.2000 con la quale è stata prevista la proroga del protocollo connesso all'attivazione del numero verde;

DATO ATTO che il servizio relativo alla gestione del Numero Verde sul randagismo venne affidato, per mezzo di procedura di evidenza pubblica, all'Associazione E.N.P.A. Onlus Sezione di Pescara, iscritta al n. 18 dell'apposito Albo Regionale, alle condizioni previste dal protocollo operativo approvato con Ordinanza del Direttore della Sanità n. DR 2000/46 del 26.9.2000, che sottoscritto tra le parti ed allegata quale parte integrante all'atto di affidamento;

DATO ATTO che con precedenti Deliberazioni giuntali in atti, il servizio relativo alla gestione del Numero Verde connesso ai problemi del randagismo, è stato prorogato fino alla data ultima del 14.04.2011;

VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013";

RAVVISATA la necessità di procedere, così come anche stabilito dalla Giunta regionale d'Abruzzo con propria ultima deliberazione n. 1055 del 29.12.2010, alla indizione di una nuova procedura di gara tra le Associazioni Protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo Regionale, per l'affidamento del servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi del randagismo ed al possesso di animali di affezione;

VISTA la nota prot. n. 937 del 22.07.2010 con la quale il Servizio Appalti Pubblici e Contratti della GRA, interessato da questa Struttura, ha rappresentato come il ricorso alle procedure negoziate disciplinate ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 testo in vigore, sia direttamente ascrivibile all'autonomia della funzione dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lett. f) della L.R. n. 77/1999 e sue modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che in esito a quanto sopra fu esperita una procedura di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, del regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207/2010 e del Decreto n. 2/Reg del 29.11.2004 "Regolamento regionale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi";

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la precedente Determina n. DG/21/159 del 7.11.2011 con la quale, in esito alle procedure di gara sopra evidenziate, è stato aggiudicato il "servizio relativo alla gestione del Numero Verde della regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" alla Ass. E.N.P.A. Onlus - Sezione

Provinciale di Pescara, per il biennio 7.11.2011/6.11.2013, dando atto che l'importo di aggiudicazione, tenuto conto del ribasso pari all'1% offerto dalla Associazione in sede di gara, veniva determinato in € 19.602,00 annue I.V.A. compresa, interamente disponibile sul Cap. 71582 del bilancio regionale di previsione 2011;

VISTO il contratto stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Ass. E.N.P.A. Onlus di Pescara in data 7.11.2011 e dato atto che lo stesso è scaduto il 6.11.2013;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DG/21/167 del 2 ottobre 2013 con la quale è stata indetta una nuova Procedura Negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento del: "Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione" per il biennio successivo - codice CIG Z800BBC3AA - scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato al 24.10.2013, Ore 12,00;

DATO ATTO che l'importo stimato per la gestione biennale del servizio, tenuto conto anche dell'aumento dell'aliquota I.V.A. al 22% è pari ad € 39.996,00;

DATO ATTO altresì che le risorse necessarie a fronteggiare la spesa di che trattasi sono disponibili sul Cap. 81420 del bilancio regionale di previsione, come impegnate con Determinazione n. DG/21/164 del 26.9.2013;

VISTA anche la propria precedente Determinazione n. DG/21/178 del 24 ottobre 2013 con la quale, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, si è proceduto a nominare una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale - R.U.P. - Presidente, Dr. Giammarco Ianni, Funzionario regionale, Componente e Sig. Piero bertazzi, Funzionario regionale, Componente, al fine di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni di gara per la ammissione e valutazione delle offerte di gara pervenute al Servizio a seguito dell'avviso di gara con il criterio dell'offerta più bassa ex art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 30 ottobre 2013, redatto dalla Commissione come sopra costituita, dal quale risulta che all'invito di gara in oggetto hanno partecipato n. 2 Associazioni, e che la Ass. E.N.P.A. Onlus Sezione di Pescara, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, è risultata aggiudicataria provvisoria avendo offerto una percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 5,00%;

VISTA la richiesta di presentazione di documenti inviata all'Associazione aggiudicataria con nota prot. n. RA/269318 del 30.10.2013;

VISTA la documentazione successivamente e presentata dall'associazione in data 7.11.2013 e ricevuta al protocollo del Servizio al n. RA/176671 in pari data;

VISTA in particolare la polizza fidejussoria n. 0176.5102518.61 rilasciata da FONDIARIA SAI S.p.a.- Agenzia 176 di PESCARA CENTRO in data 7.11.2013, costituita in favore di questa Amministrazione Regionale, per l'importo di € 3.114,48, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art.113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA anche la ulteriore documentazione presentata dall'Associazione e dato atto che la stessa è in possesso di tutti i requisiti richiesti per assumere la gestione delle attività;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente Determina;

RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario in argomento in favore dell'Ass. E.N.P.A. Onlus - Sezione di Pescara;

DATO ATTO che ai fini della liquidazione in discorso è stato richiesto il rilascio del D.U.R.C. attraverso il sistema telematico dedicato e che la regolarità contributiva dell'E.N.P.A. Onlus - Sez. di Pescara è stata certificata con il Documento rilasciato in data 6.11.2013 ed acquisito al protocollo del Servizio in pari data al n. RA. 276160;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di aggiudicare** definitivamente in favore dell'Ass. E.N.P.A. Onlus - Sezione di Pescara, con sede legale in Via Monte Grappa n. 5 in PIANELLA (PE) - C.F. e Partita I.V.A. 80116050586 il cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) indetto con Determinazione n. DG/21/167 del 2.10.2013 per l'affidamento del: "*Servizio relativo alla gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione*", per la durata di anni due;
2. **di dare atto** che l'importo di aggiudicazione, tenuto conto del ribasso del 5,00 % offerto dalla Associazione in sede di

gara, è pari ad € 31.144,42, I.V.A. esclusa per il biennio contrattuale;

3. **di dare atto** che l'importo complessivo di € 37.996,20 - IVA compresa è disponibile sul Capitolo 81420 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario, così come impegnato con precedente Determinazione n. DG/21/164 del 26.09.2013;
4. **di attestare** che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e di pubblicare lo stesso sul sito Web istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione "*Amministrazione Trasparente*";
5. **di notificare** copia della presente alla Ass. E.N.P.A. Onlus- Sezione di Pescara;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
7. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

CONTRATTO

Oggetto del contratto: *Servizio relativo alla gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione.*

L'anno duemilatredecim, addì _____ del mese di _____, in Pescara, alla Via Conte di Ruvo n. 74, presso la sede della Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

T R A

La Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661), rappresentata nel presente atto dal Dott. Giuseppe Bucciarelli, nato a Teramo il 5.2.1957, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale d'Abruzzo, che elegge domicilio per il presente atto presso la sede della Regione Abruzzo in L'Aquila – P.zza S. Giusta, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, di seguito denominata "Committente"

E

la Associazione E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Onlus – Sezione Provinciale di Pescara (Codice Fiscale n. 80116050586), con sede legale in Via Monte Grappa n. 5 – PIANELLA (PE) – in persona del proprio Presidente e legale rappresentante Ing. Alfonso Colliva, nato a Pescara il _____ e residente in Pianella (PE), in Via Monte Grappa n. 5, di seguito anche denominato "Appaltatore",

di seguito anche congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

- che con Determina Dirigenziale n. DG/21/167 del 3 ottobre 2013, si è proceduto ad esperire una procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione del

bando di gara, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 per l'affidamento dei servizi in oggetto – Numero CIG: Z800BBC3AA;

- che con la stessa Determinazione sono stati approvati i seguenti allegati: lettera di invito (All. A), disciplinare di gara (All. B), Protocollo Operativo (All. C), Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. D), Modulo Offerta Economica (All. E);
- che in data 3.10.2013 sono state invitate a partecipare alla procedura di che trattasi tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni stesse alla data della indizione, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte al 24 ottobre 2013 – ore 12,00;
- che alla scadenza della presentazione delle offerte al protocollo del Servizio, risultavano pervenute n. due offerte da parte dell'Associazione E.N.P.A. Onlus – Sez. Prov.le di Pescara, (Prot. n. RA/256882 del 17 ottobre 2013) e da parte della Associazione L.I.D.A. Sez. di Ortona (Prot. n. RA/263357 del 24 ottobre 2013 ore 9,38)
- che dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con Determinazione n. DG/21/178 del 24.10.2013 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale - R.U.P. – Presidente, Dr. Giammarco Ianni, Medico-Veterinario - Funzionario regionale, Componente e Sig. Piero Bertazzi, Funzionario regionale, Componente.
- che la predetta Commissione, riunitasi in data 30.10.2013, dopo aver preso in esame le offerte di partecipazione, ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della procedura di selezione l'Ass. E.N.P.A. Onlus – Sezione di Pescara
- che l'Appaltatore ha offerto un ribasso pari al 5,00 % sul prezzo a base d'asta;
- che le risorse finanziarie necessarie al corrispettivo dovuto all'Appaltatore per le attività di cui al presente contratto e per i due anni contrattuali previsti, ammontanti a complessivi € 37.996,20 sono rinvenibili sul Cap. 81420 del bilancio regionale;
- che l'Appaltatore ha presentato alla committente: a) la cauzione definitiva meglio precisata in successivo articolo; b) l'autocertificazione ove risulta che nei confronti

del legale rappresentante e sul conto dell'associazione non sussistono provvedimenti giudiziari interdittivi disposti ai sensi della legge n. 575/1965 o cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; c) autodichiarazione circa il numero di dipendenti e la matricola I.N.P.S. dell'Associazione;; d) la comunicazione relativa al numero di c/c bancario dedicato (art. 3 legge 13.08.2010, n. 136) e dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso;

• che l'Amministrazione regionale ha provveduto direttamente a richiedere il D.U.R.C. in data 30.10.2013, che è regolarmente pervenuto il _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, addiventano alla stipulazione del presente Contratto ed all'uopo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

Art. 2.- Documenti contrattuali ed Allegati al Contratto

Si allega al presente contratto il Protocollo Operativo - allegato C) all'invito di gara e si stabilisce che, nell'applicazione e nell'interpretazione dello stesso, occorre fare riferimento ai documenti tutti di gara ed alla normativa di riferimento nazionale e regionale.

Art. 3.- Oggetto dell'appalto

La Committente affida all'Appaltatore il *Servizio relativo alla gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione*, le cui singole attività risultano meglio descritte nell'allegato Protocollo Operativo.

Art. 4. – Decorrenza contrattuale

Il presente Contratto diverrà obbligatorio, efficace ed eseguibile al momento della sottoscrizione.

Art. 5.- Durata dell'appalto e termini di esecuzione

Il presente contratto avrà la durata di ventiquattro mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6. – Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente contratto deve avvenire in Pescara, presso la sede del Committente, in Via Conte di Ruvo n. 74 o altra futura sede ove il Committente stabilirà di trasferire la propria sede, secondo le modalità e orari specificati nel Protocollo Operativo.

Art. 7. – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme di comportamento e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a fornire il Servizio così come previsto nel Protocollo Operativo ed a impiegare, a sua cura e spese, tutte le apparecchiature ed

il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel Protocollo Operativo e si impegna a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale idoneo; detto personale potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede e degli uffici della stazione appaltante.

Art. 8 - Espletamento della prestazione,

L'appaltatore si impegna ad espletare la prestazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e nel Protocollo Operativo, sotto il diretto controllo del committente o di un suo delegato.

Il committente si riserva di verificare in ogni momento la rispondenza dei rapporti periodici a quanto effettivamente prestato.

Art. 9 - Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto è stabilito in € 37.996,20 diconsì euro (trentasettemilanovecento-novantasei/20) IVA compresa, per i ventiquattro mesi di attività contrattuale.

L'importo indicato al capoverso che precede si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui agli atti di gara e del presente atto. L'importo deve

intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore, con la corresponsione dell'importo indicato al primo capoverso del presente articolo si intenderà compensato di tutti gli oneri impostigli dalle norme in vigore e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 10- Modalità di pagamento

I pagamenti saranno disposti dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo con cadenza bimestrale, previa presentazione di un Documento fiscalmente idoneo emesso dall'appaltatore.

Il pagamento avverrà a cura del competente Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale, entro 60 gg dal ricevimento di tutto quanto sopra.

Art. 11- Subappalto

L'appaltatore non può affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Art. 12- Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva, della durata di 720 giorni naturali e consecutivi, per un importo pari ad Euro 3.799,62 , pari al 10% del costo del servizio, prodotta a mezzo di polizza fidejussoria n. _____.

La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, resta vincolata fino a quando, scaduto il contratto, non sia stata liquidata la fattura e definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a domanda ed a spese dell'Appaltatore, previa dichiarazione del medesimo di non aver altro a pretendere dall'Amministrazione Regionale in dipendenza del contratto.

Art. 13 – Inadempimenti

In caso di accertata e perdurante inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti con il presente contratto, la Committente intimerà di provvedere a mezzo di Raccomandata R.R. in un tempo massimo di gg. 15, trascorso inutilmente il quale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 14 – Risoluzione

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi: a) sospensione degli adempimenti dell'Appaltatore per fatto imputabile allo stesso; b) intervento nei confronti dell'Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato; c) fallimento della Società appaltatrice; d) cessione di tutto o di parte dell'appalto;

La risoluzione porta come conseguenza l'incameramento da parte dell'Amministrazione Regionale della cauzione definitiva di cui al precedente art. 10, a garanzia del proprio credito, salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Art. 15 – Esecuzione in danno

Con la risoluzione del contratto sorge, per l'Amministrazione Regionale, il diritto di affidare a terzi l'attività in danno dell'Appaltatore.

L'Affidamento avverrà a trattativa privata o entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare i ritardi connessi alla risoluzione del contratto.

L'Affidamento a terzi che dovesse comportare per l'Amministrazione Regionale maggiori oneri, verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle attività affidate e dell'importo relativo.

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Regionale sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'Esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la

risoluzione del contratto.

Art. 16 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Art. 17 - Garanzie e riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni in materia di riservatezza. Non potrà divulgare all'esterno le informazioni, i dati e le notizie in genere di cui verrà a conoscenza nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Regione Abruzzo.

Art. 18 – Obblighi dell'Appaltatore per effetto della L. 136/2010

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, riportando, per ciascuna transazione, il numero CIG Z800BBC3AA, relativo alla presente procedura.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., così come previsto dal comma 8, art. 3, della legge n. 136/2010.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Appaltatore si dichiara informato che il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede e domicilio fiscale come indicato nelle premesse di questo stesso atto e che il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le finalità di adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto e all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si dichiara altresì informato che il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e

che i dati richiesti all'Appaltatore sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa per cui, una volta acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge. L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 20- Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Art. 21- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del presente Contratto tra la Committente e l'Appaltatore, non componibili in via amichevole, è competente il giudice ordinario del Foro di L'Aquila.

Art. 22 - Spese contrattuali

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri tutti previsti dalla legge per la stipulazione e la registrazione del presente Contratto, o gravanti sulla prestazione oggetto di Contratto, sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA che sarà a carico della Committente. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell' art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

E.N.P.A. Onlus – Sez. di Pescara

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Alfonso Colliva

REGIONE ABRUZZO

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 14.11.2013, n. DG21/199
Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59
"Controllo sulla salubrità delle carni ittiche". Programma 2013. Impegno di spesa, affidamento realizzazione del programma ed assegnazione dei relativi fondi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59, recante "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche";

VISTO in particolare, l'art. 2 della legge che affida all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e per esso alla dipendente Sezione Ittica di Pescara, lo studio della salubrità delle carni della fauna ittica delle acque interne, in relazione alle condizioni in cui la stessa vive e si sviluppa;

VISTA la nota prot. n. 12127 del 8 novembre 2013, con la quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo ha trasmesso a questo Servizio il "Programma di valutazione della salubrità delle carni ittiche delle acque interne abruzzesi (LR 59/82)", con annesso piano tecnico-finanziario, per l'anno 2013;

RITENUTO il Programma di che trattasi meritevole di accoglimento;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2013 - n° 2 ad oggetto: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013);

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2013 - n° 3 ad oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015;

ACCERTATO che sul Cap. 291620 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2013 risulta iscritta, per competenza, la somma di € 25.000,00, rubricata "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche - L. R. 27.8.1982 n. 59";

DATO ATTO che, con Determinazione del Direttore regionale n. DG/16 del 28.02.2013 è stata disposta, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 rubricata: "Ordinamento contabile della regione Abruzzo" l'assegnazione, al sottoscritto Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della risorsa di € 25.000,00 con imputazione della spesa al Cap. 291620, codice di bilancio 12.01.012, del bilancio regionale 2013, rubricata "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche - L. R. 27.8.1982 n. 59";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 30 gennaio 2012 ad oggetto: "Disposizioni attuative del conto di tesoreria sanità ex art. 21 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di approvare** il "Programma di valutazione della salubrità delle carni ittiche delle acque interne abruzzesi (LR 59/82)", con annesso piano tecnico-finanziario, per l'anno 2013, presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo con nota prot. n. 12127 del 8 novembre 2013, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di affidare**, all'Istituto predetto e per esso alla dipendente Sezione Ittica di Pescara, ai sensi dell'art.2 della L.R. 27 agosto 1982, n. 59, la realizzazione del Programma indicato al precedente punto 1), assegnando all'Istituto stesso i fondi di cui al successivo punto 3);
3. **di impegnare** la somma di € 25.000,00 sul cap. 291620 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presenta l'occorrente disponibilità, autorizzando il Servizio Ragioneria

Generale ad eseguire le necessarie registrazioni contabili;

4. **di subordinare** l'esecutività del presente atto all'assunzione, da parte del Servizio Ragioneria Generale della G.R.A., della relativa registrazione contabile sul Cap. 291620/R del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
5. **di procedere** agli ulteriori adempimenti di competenza, non appena acquisiti i necessari elementi di valutazione, in ordine alla realizzazione del Programma;
6. **di dare atto** che il pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse direttamente afferenti al bilancio regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
7. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in quanto trattasi di trasferimento di risorse finanziarie finalizzate alla attuazione dell'attività istituzionale dell'Ente;
8. **di dare atto** che il pagamento disposto con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto gli ambiti soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 ne escludono l'applicazione nei confronti di soggetti diversi da appaltatori, subappaltatori, subcontraenti o concessionari di finanziamenti pubblici e

per rapporti diversi da appalti, forniture e servizi pubblici;

9. **di attestare** che il presente atto concerne il trasferimento di somme stanziare in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo per le attività istituzionali dello stesso, per cui il provvedimento non è soggetto agli obblighi di acquisizione di Ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013;
10. **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
11. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo;
12. **di trasmettere** copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute;
13. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato

Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59 "Controllo della salubrità delle carni ittiche"**1. TITOLO**

Studio di un ecosistema fluviale ad elevato rischio ambientale mediante un approccio olistico basato sull'utilizzo di bioindicatori di diversi livelli nello spettro biologico.

2. DURATA

1 anno

3. GIUSTIFICAZIONE DELLO STUDIO

L'ecosistema fluviale è costituito dall'insieme di fattori abiotici (litologia e geomorfologia del bacino idrografico, fattori climatici, acqua) e di fattori biotici costituiti dalle comunità (uomo, fauna, flora) nonché dall'insieme delle relazioni e dai processi dinamici che legano queste due componenti. Questo ecosistema complesso scambia continuamente energia e materia con gli ambienti terrestri circostanti ed è per questo che viene considerato un "ecosistema aperto". Un ecosistema fluviale in buone condizioni può accogliere una molteplicità di organismi animali e vegetali capaci di usufruire delle risorse a disposizione in uno stato di equilibrio dinamico. Tutte le azioni che portano a semplificare o a ridurre tale complessità tendono anche a ridurre l'efficienza di depurazione e trasformazione dell'energia all'interno del sistema stesso. Un tratto fluviale può subire, a seguito di eventi di origine naturale o antropica, diversi tipi di mutazioni/condizionamenti che si riflettono più in generale sullo stato ecologico. Quando l'ecosistema fluviale è perturbato si assiste alla riduzione o alla scomparsa delle specie sensibili e alla dominanza di quelle più resistenti agli inquinanti, con una conseguente diminuzione di complessità dell'ecosistema, cioè una perdita di biodiversità.

Su queste considerazioni si basa l'utilizzo degli indicatori biologici, come i macroinvertebrati bentonici (Ghetti, 1997), e di alcuni metodi per la valutazione ecotossicologica mediante saggi sull'acqua, sui sedimenti e sulla miscela di entrambi.

Gli ecosistemi fluviali, per la propria natura di essere "sistemi aperti" alle pressioni antropiche, possono ricoprire un ruolo importante per la valutazione del rischio sanitario e ambientale: i cambiamenti strutturali e funzionali possono risultare difficilmente comprensibili se studiati basandosi solamente sull'analisi di alcuni descrittori e matrici singole. Ad esempio, considerando l'inquinamento delle acque, raramente gli impatti sono il risultato di una singola sostanza chimica o di un singolo scarico industriale o civile, ma più spesso dipendono dagli effetti di miscele complesse e dalle interazioni tra contaminanti (relazioni sinergiche e antagoniste). Le valutazioni di rischio ecologico basate su singole tipologie di misure (chimiche, tossicologiche o biologiche) e su singole matrici (acque o sedimenti), possono portare a valutazioni poco affidabili, per una insufficiente conoscenza di sistemi ecologici così complessi. Per tentare di superare questi limiti nelle valutazioni di inquinamento ambientale è divenuta sempre più importante l'applicazione di approcci olistici, che prevedano l'utilizzo integrato di analisi diverse, anche su diverse matrici. L'applicazione di un tale approccio è anche importante per tutte quelle condizioni ambientali, molto frequenti, che si collocano nell'ampio intervallo compreso fra l'estremo degrado ed uno stato imperturbato. Questo approccio permette di includere, non solo una valutazione della qualità dell'ecosistema, ma anche la verifica del potenziale rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai contaminanti attraverso il cibo (pesci, acqua).

In questo contesto appare evidente la necessità di sviluppare approcci di analisi di nuova generazione per l'identificazione di "sistemi di allarme precoce" per il rischio sanitario e ambientale come indicato nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Mancini et al., 2006; 2007).

Ai metodi di valutazione della sola "componente ambientale acqua", si sono aggiunti negli ultimi anni metodi di valutazione dello "stato ambientale degli ecosistemi fluviali" con lo scopo di individuare strategie che integrassero azioni volte non solo al mantenimento della qualità dell'acqua, ma anche alla salvaguardia della salute umana, alla valorizzazione del paesaggio e alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità. L'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) (Siligardi et al., 2007; Tancioni et al., 2009) è un metodo che, attraverso una valutazione olistica, è in grado di stabilire la capacità funzionale di un corpo idrico, intesa come capacità di esprimere le funzioni ecologiche e le relazioni tra i diversi comparti biotici e abiotici sia del fiume sia delle zone riparie. E' particolarmente utilizzato come strumento di valutazione di integrità e assume grande rilievo come supporto alle decisioni inerenti la riqualificazione dei corsi d'acqua, la gestione degli ecosistemi fluviali e, non ultimo, la pianificazione territoriale nel rispetto della vita e del benessere degli animali acquatici.



Altri saggi sono utilizzati come utile ed economico strumento per la caratterizzazione delle acque e dei sedimenti, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti come i test di genotossicità con *Vicia faba* su sedimenti.

Questi hanno il vantaggio di non essere legati al momento del prelievo, ma di registrare anche turbative di varia natura avvenute in tempi anteriori, di avere una vasta applicabilità, un basso costo di esercizio, di essere ripetibili e soprattutto facilmente comprensibili per indicare situazioni di allerta sanitaria.

Gli effetti degli inquinanti sulle popolazioni fluviali sono fortemente indicativi dei potenziali danni ai tessuti e agli organi che essi potrebbero provocare all'Uomo, soprattutto attraverso l'alimentazione (magnificazione biologica).

Per questo motivo alcuni metodi di valutazione in fase di sperimentazione prevedono l'utilizzo di organismi più complessi, come i pesci, che presentando dinamiche biochimiche e cellulari molto più simili a quelle umane (es. capacità di detossificazione), possono essere utilizzati, sia *in situ* sia *ex situ*, quale strumento di valutazione complementare del rischio per l'ecosistema (Tancioni et al., 2005; Tancioni et al., 2012). Inoltre, questi ultimi organismi, ad una scala spaziale meno puntuale rispetto a quella di organismi più tipicamente bentonici, possono consentire una lettura integrata delle risposte a stress ambientali a diversi livelli dell'organizzazione biologica (es. test dei micronuclei degli eritrociti, stress ossidativo, metalli pesanti nei tessuti, disordini gonadici, anomalie scheletriche, struttura demografica delle popolazioni e comunità ittiche) (Iori et al., 2012; Scardi e Tancioni, 2010; Scardi et al., 2010; Iori et al., 2007; Tancioni et al., 2006; Scardi et al., 2006; Mancini et al., 2005; Gustavino et al., 2005). Recentemente, proprio per rafforzare l'approccio integrato e multilivello con l'utilizzo dei pesci per l'analisi e per la valutazione dello stato di salute dei sistemi acquatici, sono stati considerati anche i "disordini" a livello di organi e tessuti, mediante la rilevazione di alterazioni isto-citologiche. Ad esempio, l'analisi dei tessuti gonadici dei Teleostei fluviali, ha assunto un crescente interesse nelle valutazioni degli impatti sul biota e sulla salute umana generati dalla presenza nell'ambiente di determinate sostanze, come i cosiddetti *Endocrine Disruptors* (Interferenti Endocrini) (es. alchilfenoli, DDT ed i suoi derivati o metaboliti, nonylfenolo, bisfenolo A e PCBs, pesticidi) (Brunner et al., 1988; Nimrod & Benson, 1996; Nimrod & Benson, 1996; Jobling & Sumpter, 1993; Purdom et al., 1994; Jobling et al., 1996; Tancioni et al., 2012).

Partendo da queste considerazioni, con questo lavoro si vuole verificare la capacità della fauna ittica del fiume Pescara, campionata nei pressi del Sito di Interesse Nazionale di Bussi, così classificato a causa di una contaminazione chimica delle acque dovuta alla presenza di una discarica abusiva, di evidenziare eventuali fattori di rischio per la salute umana e per l'ambiente, mediante l'utilizzo di metodi innovativi.

4. OBIETTIVO DELLO STUDIO

L'obiettivo generale del presente studio è lo sviluppo di sistemi di valutazione integrata degli effetti sulla fauna ittica di acque e sedimenti fluviali contaminati, basati su approcci biologici multicriterio e multilivello, al fine di mettere a punto "sistemi di allarme precoce" per i rischi per la salute umana, legati a contaminazioni ambientali croniche.

In questo progetto di ricerca, verrà analizzato lo stato ambientale del fiume Pescara, nella Provincia di Pescara. Tale area è stata recentemente considerata a forte rischio ambientale ed è stata inserita tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) a causa del ritrovamento di una notevole quantità di rifiuti tossici, per una volumetria presumibile di circa 240.000 mc, costituiti da sostanze chimiche altamente nocive, per lo più cancerogene, come cloroformio, esacloroetano, tetracloruro di carbonio, tetracloroetano, tricloroetilene, idrocarburi policiclici aromatici ed altre sostanze frammiste a terreni inquinati. L'area interessata ha un'estensione di circa 30.000 mq, a poca distanza dalla confluenza dei fiumi Tirino e Pescara, nella sponda sinistra del fiume Pescara, nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di Bussi (DN3/05 del 17/01/08; Discarica in località bussi sul Tirino - Proposta di perimetrazione delle aree ai fini della richiesta di inserimento nell'elenco dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) - Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e D.M. 468/2001 e s.m.i.).

Questo studio propone un nuovo approccio olistico (multicriterio e multilivello), basato sull'integrazione di più bioindicatori, corrispondenti ai diversi livelli dello spettro ecologico utilizzando la comunità ittica come modello e ulteriori indicatori contaminazione a differenti scale dell'organizzazione biologica.

Le principali attività sperimentali riguarderanno quindi:

- Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) in stazioni di campionamento potenzialmente contraddistinte da diversi livelli di degrado ambientale;
- caratterizzazione ecologica del corso d'acqua attraverso le alterazioni della struttura dei popolamenti ittici in stazioni di campionamento potenzialmente contraddistinte da diversi livelli di degrado ambientale;
- analisi dei tessuti gonadici di specie ittiche per l'identificazione di eventuali disordini sessuali;
- analisi delle potenzialità clastogene dei sedimenti attraverso il test dei micronuclei in apici radicali di *Vicia faba*;



- analisi di contaminanti ambientali in tessuti di pesci: metalli pesanti (mercurio, piombo e cadmio) e, in esemplari significativamente da essi contaminati, diossine e policlorobifenili (PCB) e valutazione del rischio per la salute umana;
- analisi degli effetti genotossici indotti dalle acque/sedimenti contaminati in organismi esposti in situ ed ex situ (test dei micronuclei negli eritrociti).

5. ATTIVITA'

Come prima cosa saranno individuate le stazioni di campionamento, possibilmente contraddistinte da diversi livelli di degrado ambientale, privilegiando i punti guadabili del fiume.

Per una corretta identificazione delle stazioni sarà necessario uno studio approfondito delle carte del suolo e delle attività antropiche del territorio oltre a sopralluoghi preliminari sul campo.

Il campionamento avverrà seguendo le metodiche standard sulle acque dolci superficiali redatte dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) in stretta collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Il primo indicatore che verrà applicato sarà di tipo paesaggistico mediante la compilazione della scheda IFF, con cui verrà valutato lo stato complessivo dell'ambiente fluviale e la sua funzionalità intesa come risultato della sinergia e dell'integrazione di un'importante serie di fattori biotici ed abiotici presenti nell'ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato.

Le indagini principali saranno condotte mediante pesca elettrica, previa autorizzazione rilasciata dalle Provincie interessate. I pesci catturati potranno essere mantenuti in vita in modo tale da effettuare studi *in situ* ed *ex situ*.

Lo studio della struttura di comunità prevede il riconoscimento a livello di specie dei pesci catturati e l'acquisizione dei parametri biometrici per ciascun individuo, in modo da valutare l'integrità della comunità anche rispetto ad una popolazione di riferimento attesa.

Alcuni di questi animali saranno sacrificati per la rilevazione di contaminanti ambientali nei tessuti e per analisi isto-citologiche.

Una parte dei pesci catturati sarà mantenuta viva e trasferita presso l'avannotteria del Laboratorio per lo Studio degli Ecosistemi Dulciacquicoli di Capestrano (AQ).

Mediante prelievi di sangue ripetuti nel tempo sarà possibile eseguire test citogenetici (Test dei Micronuclei - ISPPA) per verificare la presenza di contaminanti genotossici in forma disponibile per le specie ittiche. In questo ambito i pesci sono utilizzati come bioindicatori del potenziale mutageno di acque superficiali e sedimenti contaminati.

5. RISULTATI ATTESI

Il seguente lavoro fornirà un importante contributo alle attuali conoscenze scientifiche dell'ecosistema del fiume Pescara. L'approccio olistico multilivello e multicriterio fornirà lo stato di salute generale del fiume e darà indicazioni del potenziale rischio sulla salute umana. La salute della comunità ittica permetterà di valutare le alterazioni causate dalle sostanze contaminanti e i risultati potranno essere di supporto alle decisioni da assumere per bonificare il sito.

Questo studio, pertanto, analizzando l'ecosistema su più scale gerarchiche, può aiutare a capire in dettaglio il grado di inquinamento del fiume e i potenziali rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

6. COSTI

DETERMINAZIONI ANALITICHE	5.000 euro
BIOLOGO (a contratto)	15.000 euro
MISSIONI	5.000 euro
TOTALE	25.000 euro

7. BIBLIOGRAFIA

1. Brunner, P.H., Capri, S., Marcomini, A., and Giger, W., 1988. Occurrence and behaviour of linear alkylbenzenesulphonates, nonylphenol, nonylphenol mono- and nonylphenol diethoxylates in sewage and sewage sludge treatment. *Water Research* 22, 1465.
2. De Marco A. e Owczharez M., 2008. Genotossicità dei sedimenti. In: *Strategie di protezione e indicatori delle risorse idriche: studio pilota* (Mancini L., Pace G. Ed.). Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2008 (Rapporti ISTISAN 08/15): 25-26.
3. Ghetti, P.F., 1997. Indice Biotico Esteso (I.B.E.). I macroinvertebrati nel controllo della qualità degli ambienti di acque correnti. Manuale di applicazione. Provincia Autonoma di Trento, p.222.



4. Gustavino B, Buschini A, Monfrinotti M, Rizzoni M, Tancioni L, Poli P, Rossi C, 2005. Modulating effects of humic acids on genotoxicity induced by water disinfectants in *Cyprinus carpio*. *Mutat. Res.* 587: 103-113.
5. Iori R, Boglione C, Cara E, Ciadamidaro S, Mancini L, Tancioni L, Cataudella S, 2007. Le anomalie scheletriche dei pesci quale strumento di analisi complementare nelle valutazioni dello stato di salute dei sistemi lotici. Joint AIOL-SItE meeting - Ancona 2007.
6. Iori R, Boglione C, Gustavino B, Mancini L, Tancioni L, Cataudella S. (2012). Indicatori biologici e di mutagenicità nell'analisi di ecosistemi fluviali ad elevato rischio ambientale: il caso del fiume Sacco (RM). Book of abstracts. XXII Congresso Società Italiana di Ecologia (SItE), Alessandria 10-13 settembre 2012.
7. Jobling, S., Nolan, M., Tyler, C.R., Brighty, G., and Sumpter, J.P., 1998. Widespread sexual disruption in wild fish. *Environ. Sci. Technol.* 32, 2498-2506.
8. Jobling, S., Sheahan, D., Osborne, J.A., Matthiessen, P., and Sumpter, J.P., 1996. Inhibition of testicular growth in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals. *Environmental Toxicology and Chemistry* 15, 194-202.
9. Mancini L., Formichetti P., Beltrami M. E., Pace G., Marcheggiani S., Della Bella V., Ciadamidaro S., Puccinelli C., D'Angelo A. M., Pierdominici E., Andreani P. e Tancioni L. (2007). Studio delle comunità del basso corso del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti sulla base delle indicazioni della WFD 2000/60/CE. XVI Congresso della Società Italiana di Ecologia, Viterbo/Civitavecchia 2006.
10. Mancini L., G. Pace, M.E. Beltrami, S. Marcheggiani, V. Della Bella, S. Larsen, P. Formichetti, S. Fabiani, S. Ciadamidaro, E. Pierdominici, A. D'Angelo, L. Tancioni (2006). Il Fiume Tevere nella città di Roma: un bacino pilota per l'attuazione della direttiva quadro. Accademia Nazionale dei Lincei, Giornata Mondiale dell'Acqua - Le condizioni dei fiumi italiani, 22 marzo 2006: 23-24.
11. Mancini L., S. Caimi, S. Ciardullo, M. Zeiner, P. Bottoni, L. Tancioni, S. Cataudella, S. Caroli (2005). A pilot study on the contents of selected pollutants in fish from the Tiber River (Rome). *Microchemical Journal* 79: 171-175. doi: 10.1016/j.microc.2004.05.10
12. Marchini S., Sorace A., Mattei D., Pierdominici E., Rosa S., 2008. Valutazione ecotossicologica delle acque e dei sedimenti. In: *Strategie di protezione e indicatori delle risorse idriche: studio pilota* (Mancini L., Pace G. Ed.). Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2008 (Rapporti ISTISAN 08/15): 21-24.
13. Mattei D., Cataudella, S., Mancini, L., Tancioni L., and Migliore, L., 2006. Tiber River quality in the stretch of a sewage treatment plant: toxicity of river water or disinfectants to *Daphnia* and alteration of benthic macroinvertebrates community. *Water, Air & Soil Pollution* 26, 23-34.
14. Migliore L., L. Mancini, D. Mattei, L. Tancioni and S. Cataudella (2006). Tiber River quality in the stretch of a sewage treatment plant: toxicity of river water or disinfectants to *Daphnia* and alteration of benthic macroinvertebrates community. *Water, Air & Soil Pollution*, 177 (1-4), 441 - 455 doi: 10.1007/s 11270-006-9183-1.
15. Nimrod, A.C., and Benson, W.H., 1996. Environmental estrogenic effects of alkylphenol ethoxylates. *Critical Reviews in Toxicology* 26(3), 335-364.
16. Purdom, C.E., Hardiman, P.A., Bye, V.J., Eno, N.C., Tyler, C.R., and Sumpter, J.P., 1994. Estrogenic effects of effluents from sewage treatment works. *Chemistry and Ecology* 8, 275-285.
17. Siligardi, M., Cappelletti, C., Chierici, M., Ciutti, F., Egaddi, F., Maiolini, B., Mancini, L., Monauni, K., Minciardi, M.R., Rossi, G.L., Sansoni, G., Spaggiari, R. e Zanetti, M. (2007). Indice di Funzionalità Fluviale I.F.F. Nuova versione del metodo revisionata e aggiornata. APAT-APPA-MATTM
18. Scardi M. e Tancioni L. (2010). FIDESS: un sistema di supporto decisionale per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi basato su tecniche di Intelligenza Artificiale. Book of abstracts - XX Congresso S.It.E., Roma, 27-30 settembre 2010: 172.
19. Scardi M., L. Tancioni, S. Cataudella (2006). Monitoring methods based on fish. In: G. Ziglio, M. Siligardi, G. Flaim (eds.), *Biological Monitoring of Rivers: Applications and Perspectives*. Wiley, London: 134-153.
20. Scardi M., Lorenzoni M., Campagna F., Caprioli R., Colombari P.T., Maio G., Sarrocco S., Scalici M. e Tancioni L. (2010). FIDESS 2.0: un sistema di supporto decisionale per la valutazione dello stato ecologico dei sistemi lotici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Book of abstracts - XIII Congresso Nazionale A.I.I.A.D. Gestione dell'ittiofauna per la tutela della biodiversità. San Sepolcro (Arezzo) 12-13 novembre 2010.
21. Scardi M., S. Cataudella, E. Ciccotti, D. Ciuffa, P.T. Colombari, P. Di Dato, G. Gibertini, S. Larsen, L. Mancini, G. Moccia, M. Munafò, M. Grygiewic, G. Pace, T. Russo, M. Scalici e L. Tancioni (2007). Valutazione dello stato ecologico dei sistemi lotici mediante analisi dei popolamenti ittici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE: una proposta basata sulla ricostruzione del giudizio esperto con tecniche di intelligenza artificiale. Atti del 11° Congresso Nazionale Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, Treviso, Quaderni EPT (a journal of Freshwater Biology) (in stampa).



22. Tancioni L., Andreani P., Campagna F., Caprioli R., Ciadamidaro S., Ciuffa D., Marcheggiani S., Moccia G., Puccinelli C., Scalici M., Bernabei S., Mancini L. (2009). L'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) quale strumento di analisi ambientale a supporto della Carta Ittica della Provincia di Roma. Convegno Nazionale "Indice di Funzionalità Fluviale: strumento di gestione e pianificazione. Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
23. Tancioni L., Caprioli R., Mancini L., Moroni F., Cataudella S. (2012). Disordini gonadici in Teleostei fluviali quali bioindicatori di stress ambientali: il caso di studio di *Liza ramada* (Risso, 1826) del basso corso del Tevere. Book of abstracts. XXII Congresso Società Italiana di Ecologia (SIe), Alessandria 10-13 settembre 2012.
24. Tancioni L., Scardi M., Cataudella S. (2005). I pesci nella valutazione dello stato ecologico dei sistemi acquatici. *Ann Ist Superiore Sanità* (2005); 4 (3): 399-402.
25. Tancioni L., Scardi M., Cataudella S. (2006). Riverine fish assemblages in temperate rivers. In: G. Ziglio, M. Siligardi., G. Flaim (eds.), *Biological Monitoring of Rivers: Applications and Perspectives*. Wiley, London: 47-69.
26. www.wwf.it/abruzzo, 2012. Il Pescara fiume in agonia. Risultati shock dalle analisi ARTA sulla canaletta del Porto di Pescara. Mercurio, idrocarburi e altri inquinanti. Il 47% dei campioni mostra tossicità acuta "molto alta". Comunicato stampa dell'8/10/2012



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI,
RICERCA E INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE 13.11.2013, n. DI9/46
**POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.1.2
"Sostegno alla creazione dei Poli di
innovazione". Modifica della
Determinazione dirigenziale DI9 n. 55
dell'8/08/2011. Impegno di spesa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea e il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'Unione Europea e successive modifiche;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 7.05.07 che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

RICHIAMATE:

- la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 3980 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 8988 del 12.11.2009 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale;
- la Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 69 del 18.1.2013 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma operativo regionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 29 novembre 2007 *"Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione": Approvazione proposta di S.A.R. del POR FESR Abruzzo 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162P0001 del 17.08.2007"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 15 marzo 2010 con la quale è stato ridefinito l'organigramma contenente l'indicazione dei responsabili degli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 559 del 19.07.2010 con la quale è stato

approvato l'Avviso pubblico relativo all'Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione" del POR FESR Abruzzo 2007/2013, pubblicato sul BURA n. 45 Speciale del 30/07/2010;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/03/2010, n. 185 che affida al dirigente pro tempore del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione della Direzione Sviluppo Economico, la gestione dell'Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione";
- la Determinazione DI9 n. 55 dell'8/08/2011 del Dirigente pro tempore del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione della Direzione Sviluppo Economico che approva la graduatoria definitiva con l'indicazione dei Poli ammessi a finanziamento;
- la D.G.R. n. 579 del 5/08/2013 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2007-2013: modifica dell'Avviso pubblico relativo all'Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione", approvato con DGR n.559 del 19.07.2010 e pubblicato sul BURA n. 45 Speciale del 30/07/2010";
- la D.G.R. n. 647 del 9/09/2013 avente ad oggetto: POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione". DGR n. 579 del 5/08/2013: approvazione del nuovo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e i Soggetti gestori dei Poli di Innovazione individuati con la Determinazione Dirigenziale DI9 n. 55 dell'8/08/2011;
- la DGR n. 712 del 7/10/2013 avente ad oggetto: POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione". Modifica della DGR n. 579 del 5/08/2013 e DGR n. 647 del 9/09/2013. Approvazione del nuovo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e i Soggetti gestori dei Poli di Innovazione individuati con la Determinazione Dirigenziale DI9 n. 55 dell'8/08/2011.

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 579 del 5/08/2013 dispone, tra l'altro, di conferire mandato al Dirigente *pro tempore* del Servizio Programmi Intersettoriali a sottoscrivere con i Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione che ne

abbiano fatto richiesta, nuove convenzioni adeguate secondo le prescrizioni indicate nella deliberazione stessa, le quali sostituiscono integralmente, dal momento della sottoscrizione, le convenzioni vigenti;

PRESO ATTO che, i legali rappresentanti dei Soggetti gestori dei Poli di Innovazione sotto

indicati hanno provveduto a sottoscrivere le nuove Convenzioni che, ai sensi della richiamata DGR 712/2013, annullano e sostituiscono le precedenti, rideterminando la quota di contributo rispettivamente concessa con la DI9 n. 55 dell'8/08/2011, nel modo seguente:

Dominio	Soggetto Gestore	Contributo iniziale	Contributo Rideterminato	Somme rese disponibili
Automotive	<i>IAM Soc. Cons. a r.l.</i>	€. 1.178.040,00	€. 913.613,00	€. 264.426,47
Tessile Abbigliamento	<i>Moda Inn Soc. Cons. Coop</i>	€. 1.262.500,00	€. 1.162.500,00	€. 100.000,00
Elettronica ICT	<i>K-Unit a r.l.</i>	€. 1.103.000,00	€. 1.053.000,00	€. 50.000,00
Agroalimentare	<i>AGIRE Soc. Cons. a r.l.</i>	€. 1.300.000,00	€. 1.150.000,00	€. 150.000,00
Edilizia	<i>PoloEdilizia Soc. Cons.</i>	€. 1.290.000,00	€. 1.024.000,00	€. 266.000,00
Economia del Sociale	<i>IRENE Soc. Cons. spa</i>	€. 1.300.000,00	€. 1.040.000,00	€. 260.000,00

PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi della richiamata DGR 712/2013, le risorse rese disponibili in seguito alla rinegoziazione delle Convenzioni, da versare sul Fondo afferente all'Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007-13 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI", gestito dalla finanziaria regionale FIRA spa, finalizzato alla concessione di garanzie a favore delle imprese in crisi di liquidità, aggregate ai Poli aderenti, ammontano, pertanto, complessivamente ad €. 1.090.426,47

DATO ATTO inoltre, che permane comunque la facoltà per i Soggetti gestori che non hanno aderito alla sottoscrizione della nuova convenzione - segnatamente InnovaTur Soc. Cons. a r.l. (Dominio: Turismo) e POLOSA Soc. Cons. a r.l. (Dominio: Servizi Avanzati), di continuare ad operare nell'ambito della convenzione vigente, salva l'applicazione della prescrizione di cui al punto 1. lettere g) della D.G.R. 579/2013;

RITENUTO pertanto, necessario modificare la Determinazione dirigenziale DI9 n. 55 dell'8/08/2011 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione" - Avviso pubblico per la costituzione, l'ampliamento ed il

funzionamento dei Poli di Innovazione. - Approvazione in via definitiva elenco Poli finanziati e relativi gestori; approvazione Programmi di attività e relativi piani finanziari - Accertamento delle entrate ed impegno della spesa", sostituendo l'allegato A) Elenco dei Poli finanziati a valere sul POR, Soggetti gestori e relativi importi, con l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO, in particolare, che le nuove Convenzioni sottoscritte, riportano espressamente, tra gli obblighi del Soggetto gestore beneficiario, la presentazione entro il 18 ottobre 2013, della rendicontazione del 20% della dotazione finanziaria originaria (importo non rimodulato);

DATO ATTO che agli atti del Servizio proponente, risultano acquisite le rendicontazioni dei seguenti Soggetti gestori firmatari delle nuove Convenzioni: IAM Soc. Cons. a r.l., Moda Inn Soc. Cons. Coop; K-Unit a r.l.; AGIRE Soc. Cons. a r.l.; PoloEdilizia Soc. Cons.; IRENE Soc. Cons. spa, per un totale complessivo di circa €. 3.100.000,00

CONSIDERATO al fine di conseguire il raggiungimento dei target di spesa fissati a livello di programma sarà necessario operare

tutti i riscontri sui titoli di spesa presentati ed i prescritti controlli, in modo da procedere all'erogazione della spesa ritenuta eleggibile entro il 31/12/2013;

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'importo complessivo di €. 3.100.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio:

- per quanto attiene alla quota UE (40,47%) pari ad € 1.254.570,00 sul cap. 12601;
- per quanto attiene alla quota nazionale (59,53%) pari ad € 1.845.430,00 sul capitolo 12602.

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico in qualità di responsabile dell'Asse I del POR FESR Abruzzo 2007/13;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, relativamente al POR FESR Abruzzo 2007-2013:

- **di approvare** l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, recante l'Elenco dei Poli di Innovazione finanziati con indicazione del contributo concedibile (come eventualmente rimodulato);
- **di modificare** la Determinazione dirigenziale DI9 n. 55 dell'8/08/2011 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione" - Avviso pubblico per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione. - Approvazione in via definitiva elenco Poli finanziati e relativi gestori; approvazione Programmi di attività e relativi piani finanziari - Accertamento delle entrate ed impegno della spesa", sostituendo l'allegato A) Elenco dei Poli finanziati a valere sul POR, Soggetti gestori e relativi importi, con l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di impegnare** l'importo complessivo di €. 3.100.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio:

- per quanto attiene alla quota UE (40,47%) pari ad € 1.254.570,00 sul cap. 12601;
- per quanto attiene alla quota nazionale (59,53%) pari ad € 1.845.430,00 sul capitolo 12602.

di dare atto che:

- l'Amministrazione Regionale competente è la Direzione Sviluppo Economico Servizio Programmi Intersettoriali Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione, con sede in via Passolanciano n. 75 - Pescara;
- la struttura presso cui può essere presa visione dei documenti e possono essere rilasciate copie (martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 17.00) è la Direzione Sviluppo Economico - Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- **di notificare** il presente provvedimento:
 - al Servizio Attività Internazionali della Giunta Regionale - Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2007/13;
 - al Servizio Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza;
 - al Servizio Sviluppo del Commercio;
 - al Comitato di Valutazione nominato ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico.
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Mario Pastore

Segue allegato



POR FESR Abruzzo 2007-2013
Attività I.1.2.
Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione



Elenco dei Poli di Innovazione finanziati con indicazione del contributo concedibile (come eventualmente rimodulato)

Allegato 1

Denominazione	Comune	Contributo
Servizi avanzati Polo di Innovazione SA soc. cons. a r.l.	Manoppello (Pe)	€ 1.500.000,00
Turismo RTI Abruzzo Innovatur	Castel di Sangro (Aq)	€ 1.290.000,00

Denominazione	Comune	Contributo iniziale	Contributo rimodulato
Automotive Soc. Cons. IAM a r.l.	Santa Maria Imbaro (Ch)	€ 1.178.040,00	€ 913.613,53
Elettronica - ICT K-Unit soc. cons. a r.l.	Avezzano (Aq)	€ 1.103.000,00	€ 1.053.000,00
Edilizia sostenibile Consorzio Poloedilizia.it	San Giovanni Teatino (Ch)	€ 1.290.000,00	€ 1.024.000,00
Agroalimentare AGIRE soc. cons. a r.l.	Teramo (Te)	€ 1.300.000,00	€ 1.150.000,00
Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero Moda Inn soc. cons. coop.	Chieti (Ch)	€ 1.262.500,00	€ 1.162.500,00
Economia sociale e civile Soc. Cons. IRENE Soc. Coop. spa	Pescara (Pe)	€ 1.300.000,00	€ 1.040.000,00

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO MARKETING, PROMOZIONE
TURISTICA E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

DETERMINAZIONE 05.11.2013, n. DI13/198
Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese - Approvazione Graduatoria. Programmi Promozionali 2011/2012/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 876 del 17/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche di questa Direzione ha approvato lo schema di Bando Pubblico concernente i "Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese - Programma Promozionale 2011/2012" per una dotazione finanziaria corrispondente a € 280.000,00 (diconsi euroduecentottantamila/00);

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 897 del 21/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche ha approvato l'"Integrazione del Bando pubblico - Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese" concernente l'estensione dei benefici anche al programma promozionale anno 2013;

DATO ATTO che il bando, pubblicato sul BURAT - Speciale Turismo N. 13 del 25/01/2013, prevedendo che le domande di ammissione a contributo dovessero pervenire al Servizio competente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT del bando medesimo, ha così determinato la scadenza di presentazione domande al 26/03/2013;

DATO ATTO pertanto che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati è scaduto lo scorso 26 Marzo 2013;

RICHIAMATA la determinazione N. DI/78 del 27 marzo 2013 di nomina, ai sensi dell'art. 7 -

Esame e valutazione dei progetti - del bando in argomento, del Nucleo di Valutazione dei progetti proposti per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA la determinazione N. DI/123 del 24 Luglio 2013 di sostituzione, ai sensi dell'art. 5 del bando in argomento, del Segretario del Nucleo di valutazione dei progetti proposti per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013;

DATO ATTO che in data 18/10/2013 il Nucleo di Valutazione ha consegnato ufficialmente a mano per il tramite del Coordinatore - Dott. Ing. Giancarlo Misantoni all'intestato Servizio, i lavori effettuati e terminati del Nucleo per la verifica dell'ammissibilità, della ricevibilità nonché della valutazione delle istanze presentate a valere sul bando pubblico di che trattasi;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione a valere sul bando in oggetto;

RICHIAMATI i N. 5 (cinque) verbali dei lavori del Nucleo di Valutazione rispettivamente N. 1 del 10/04/2013, N. 2 del 20/05/2013, N. 3 del 12/06/2013, N. 4 del 24/07/2013, N. 5 del 15/10/2013 comprensivi di schede istruttorie e relativi allegati;

DATO ATTO che con apposita attività istruttoria il Nucleo ha verificato la ricevibilità ed ammissibilità delle domande pervenute, come da schede tecniche di istruttoria predisposte dal medesimo Nucleo controllando precisamente che:

- sono state presentate n. 44 istanze relative ai contributi in oggetto specificati, entro il termine di 60 giorni stabilito per la presentazione delle domande di beneficio con scadenza fissata al giorno 26.03.2013,
- sono state escluse n. 3 istanze per irricevibilità in quanto pervenute oltre il termine perentorio predetto, come da **Allegato "C"** al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, a seguito della valutazione del Nucleo all'uopo designato sono stati formulati sulla base dei criteri, parametri e punteggi previsti dall'art. 7 del bando, N. 2 appositi elenchi per i n. 41 soggetti richiedenti

di cui n. 38 ammessi a contributo per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013, come da **Allegato "A"**, n. 3 soggetti istanti non ammessi al beneficio per insufficienza di votazione in fase di valutazione, come da **Allegato "B"**, ambedue gli allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

DATO ATTO che la concessione del contributo in favore dei n. 38 richiedenti ammessi a beneficio ammonta complessivamente alla somma di € 279.366,44 (duecentosettantanovetrecentosessantasei/44 euro dicono) a fronte di una dotazione finanziaria di bando complessiva di € 280.000,00;

DATO ATTO altresì che, a seguito dell'attribuzione del suddetto importo di € 280.000,00 per i contributi di che trattasi, si è verificata un'eccedenza di € 633,56;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la copertura finanziaria dei progetti presentati in risposta al bando regionale disporre l'impegno di spesa complessivo di € 279.366,44, in favore dei soggetti ammessi alle agevolazioni del bando che sono risultati utilmente collocati in graduatoria, a seguito dell'istruttoria e valutazione delle istanze presentate dagli stessi;

DATO ATTO che la predetta somma complessiva di €. 279.366,44, trova capienza nella disponibilità del Capitolo di SPESA del Bilancio regionale E.F. 2013 UPB 09.02.004 - 242002 denominato "Interventi per lo sviluppo delle Politiche Interregionali del turismo ai sensi della L. 135/01, art. 5, comma 5";

DATO ATTO altresì, che si provvederà con successivi appositi atti alla liquidazione dei relativi contributi secondo le modalità previste dal bando;

RITENUTO opportuno per le su citate motivazioni, nonché per quanto disciplinato dal Bando Regionale, approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a beneficio per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013;

DETERMINA

per tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

- **prendere atto** delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione a valere sul bando in oggetto;
- **richiamare** i N. 5 (cinque) verbali dei lavori del Nucleo di Valutazione rispettivamente N. 1 del 10/04/2013, N. 2 del 20/05/2013, N. 3 del 12/06/2013, N. 4 del 24/07/2013, N. 5 del 15/10/2013 comprensivi di schede istruttorie e relativi allegati;
- **approvare** la graduatoria dei soggetti istanti ammessi a beneficio per i programmi promozionali anno 2011, 2012 e 2013 formulata dal Nucleo di Valutazione di cui all'**Allegato "A"** alla presente determinazione, nonché l'elenco dei soggetti non ammessi al beneficio per votazione insufficiente in fase di valutazione, come da **Allegato "B"** al presente atto, i quali, ambedue formano parti integranti e sostanziali della medesima determinazione;
- **dare atto** che la concessione del contributo in favore dei n. 38 richiedenti ammonta complessivamente a € 279.366,44 (duecentosettantanovetrecentosessantasei/44 euro dicono) a fronte di una dotazione finanziaria di bando complessiva di € 280.000,00, con un'eccedenza di somma pari a € 633,56;
- **impegnare** la spesa complessiva di € 279.366,44 in favore dei soggetti ammessi alle agevolazioni del bando che sono risultati utilmente collocati in graduatoria a seguito dell'istruttoria e valutazione delle istanze presentate dagli stessi, sul Capitolo di SPESA del Bilancio regionale E.F. 2013 UPB 09.02.004 - 242002 denominato "Interventi per lo sviluppo delle Politiche Interregionali del turismo ai sensi della L. 135/01, art. 5, comma 5";
- **dare atto** che si provvederà con successivi appositi atti alla liquidazione dei relativi contributi secondo le modalità previste dal bando;
- **dichiarare** escluse per irricevibilità le domande presentate dai soggetti di cui all'allegato **"C"** alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;
- **adempiere** all’obbligo di cui all’art. 18 del D.L. 22/06/2012 N. 83 come da circolare Prot. N. RA/15376 del 18/01/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo alla Sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza;
- **comunicare**, successivamente mediante Racc. A/R, ai soggetti ammessi a beneficio posti in graduatoria secondo i punteggi assegnati, l’ammontare del contributo riconosciuto, a quelli non ammessi e a quelli

esclusi, le motivazioni che hanno determinato la non ammissione a beneficio e l’esclusione;

- **trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionale, EE.LL., Bilancio e Attività Sportive e al Direttore Regionale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Fabrizio

Seguono allegati

Servizio Marketing, Promozione Turistica
e Manifestazioni Fieristiche

Bando contributi per iniziative di valorizzazione,
promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese.

Allegato "A" alla det. N. D/13/198 del 05/1/13

ELENCO SOGGETTI RICHIEDENTI AMMESSI A BENEFICIO

N. Progr.	Soggetto proponente	Programma Promozionale Annualità	Importo progetto	Contributo richiesto (gli importi richiesti superiori a € 25.000,00 somma max. concordabile da bando sono stati ricondotti a € 25.000,00 importo max. consentito)	PUNTEGGIO ASSEGNATO	IMPORTO AMMISSIBILE
1	Associazione Culturale "Il Ponte" di Lanciano (CH)	2013	€ 50.000,00	€ 25.000,00	60	€ 7.500,00
2	Ass. Borghi & Dintorni (Pescara)	2013	€ 72.000,00	€ 25.000,00	60	€ 7.500,00
3	Comune di Teramo	2013	€ 8.000,00	€ 4.000,00	60	€ 1.200,00
4	Comune di ATRI	2013	€ 20.662,00	€ 10.331,00	60	€ 3.099,30
5	Ass. Tontopoli di San Gabriele	2013	€ 49.950,00	€ 24.975,00	72	€ 12.487,50
6	Ass. Conites Santi Thome Orlus	2013	€ 25.000,00	€ 12.500,00	60	€ 3.750,00
7	Parrocchia Matrice Santa Maria Maggiore	2013	€ 40.000,00	€ 20.000,00	60	€ 6.000,00
8	Comune di Sant'Omero	2013	€ 10.068,20	€ 5.034,10	65	€ 2.013,64

Allegato 'A' alla det. N. D113/198 del 05/11/13

Servizio Marketing, Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche

Bando contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese.

9	Ass. il Cammino di San Tommaso	2013	€	50.000,00	€	25.000,00	60	€	7.500,00
10	Parco Nazionale della Majella	2013	€	50.000,00	€	25.000,00	75	€	17.500,00
11	Diocesi di Avezzano Curia Vescovile	2013	€	49.000,00	€	24.500,00	76	€	17.150,00
12	Comune di Lanciano ATS	2011	€	83.000,00	€	25.000,00	76	€	17.500,00
13	Comune di Lanciano ATS	2011	€	141.000,00	€	25.000,00	76	€	17.500,00
14	Arcidiocesi dell'Aquila	2013	€	10.300,00	€	5.150,00	100	€	5.150,00
15	Ass. Fra Mariano	2013	€	11.000,00	€	5.500,00	60	€	1.650,00
16	Comune di Lanciano ATS	2012	€	88.000,00	€	25.000,00	76	€	17.500,00

Allegato "A" alla det. N. DI13/198 del 05/11/13

Servizio Marketing, Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche

Bando contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese.

17	Ass. Culturale Villa Badessa (PE)	Villa 2011/2012/2013	€ 50.000	€	25.000,00	60 €	7.500,00
18	Università degli Studi di Teramo	2013	€ 80.000,00	€	25.000,00	70 €	12.500,00
19	Comune di Isola del Gran Sasso (TE)	2013	€ 24.600,00	€	12.300,00	64 €	3.690,00
20	Ass. Amici di San Camillo	2013	€ 64.000,00	€	25.000,00	60 €	7.500,00
21	Ass. Pro Loco Carqueto (Fano Adriatico)	2013	€ 19.500,00	€	9.000,00	70 €	4.500,00
22	Consenzio Celestini scari	2013	€ 224.000,00	€	25.000,00	60 €	7.500,00
23	Silvia Scornano	2013	€ 24.064,40	€	12.000,00	60 €	3.600,00
24	Comune di Masse d'Albe (AQ)	2013	€ 50.000,00	€	25.000,00	64 €	7.500,00

Allegato "A" alla det. N. DI13/198 del 05/11/13

Servizio Marketing, Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche		Bando contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese.				
		2012	€	€	60 €	7.500,00
25	Fondazione Staurò-italiana Onlus	2012		25.000,00		
26	Ass. Culturale Civita dell'Abbadia	2013	12.700,00 €	5.870,00 €	60 €	1.761,00
27	Ass. Celestiniana Suimona	2013	35.000,00 €	17.500,00 €	60 €	5.250,00
28	Ass. Itaca (di Cellino Attanasio (TE)	2013	50.000,00 €	25.000,00 €	72 €	12.500,00
29	Ass. Fiaccola della Speranza	2013	36.900,00 €	18.450,00 €	65 €	7.380,00
30	Ass. Culturale San Francesco	2013		5.500,00 €	60 €	1.650,00
31	Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano"	2013	45.000,00 €	22.500,00 €	65 €	9.000,00
32	Comune di Tuffeozzo (Capofila ATS)	2013	54.750,00 €	25.000,00 €	65 €	10.000,00

Allegato "A" alla det. N. D113/198 del 05/11/13

Servizio Marketing, Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche

Bando contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese.

33	Comune di Carsoli (AQ)	2013	€ 5.000,00	€	2.500,00	60 €	1.000,00	
38	Ass. cult. San Pietro della Jenca	2013	€ 49.900,00	€	24.950,00	60 €	7.465,00	
39	Accademia Pietro Giampaoli Per la Medaglia d'oro	2013	€ 60.000,00	€	25.000,00	65 €	10.000,00	
40	Gloria in Arte S.r.l.	2013	€ 20.000,00	€	10.000,00	65 €	4.000,00	
41	Teatro Lanciavichio	2013	€ 20.300,00	€	8.500,00	60 €	2.550,00	
44	Comune di Sente Marie (AQ)	2013	€ 20.000,00	€	10.000,00	60 €	3.000,00	
							TOTALE	€ 279.366,44
							€	565.110,10



Direzione Sviluppo Economico e del Turismo

Servizio Marketing, Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche

Allegato "B" alla Determinazione N. DI13/198 del 05/11/2013

avente a d oggetto:

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. APPROVAZIONE GRADUATORIA - Programmi Promozionali 2011/2012/2013

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A BENEFICIO PER VOTAZIONE INSUFFICIENTE

Soggetto richiedente	MOTIVAZIONE
Comitato Fest. Maria Santissima della Libera (Pratola Peligna)	Non ammesso a contributo in quanto la valutazione del progetto presentato non ha raggiunto la soglia minima di punti 60. Valutazione conseguita: votazione 35.
Ass. Culturale Festa Maria S.S. dello Splendore (Giulianova)	Non ammesso a contributo in quanto la valutazione del progetto presentato non ha raggiunto la soglia minima di punti 60. Valutazione conseguita: votazione 50.
Ass. Culturale Festa Maria S.S. dello Splendore (Giulianova)	Non ammesso a contributo in quanto la valutazione del progetto presentato non ha raggiunto la soglia minima di punti 60. Valutazione conseguita: votazione 50.



Direzione Sviluppo Economico e del Turismo

Servizio Marketing, Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche

Allegato "C" alla determinazione N. DI13/198 del 05/11/2013

avente a d oggetto:

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. APPROVAZIONE GRADUATORIA - Programmi Promozionali 2011/2012/2013

ELENCO ISTANZE ESCLUSE

Soggetto richiedente	Trasmissione e N. Registrazione Protocollo istanza	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
Riccardo Forti	spedizione mediante raccomandata A/R del 27/03/2013 e acquisizione al prot. n. RA/85915 del 28/03/2013;	IRRICEVIBILITA' ISTANZA IN QUANTO PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE FISSATO AL GIORNO 26/03/2013
Comune di Tortoreto	spedizione mediante raccomandata A/R del 29/03/2013 e acquisizione al prot. n. RA/89341 del 03/04/2013;	IRRICEVIBILITA' ISTANZA IN QUANTO PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE FISSATO AL GIORNO 26/03/2013
Fondazione San Nicola Greco di Guardiagrele (CH)	consegnata a mano all'ufficio protocollo della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo in data 09/04/2013 e acquisizione al protocollo del Servizio al N. RA/94081 del 09/04/2013.	IRRICEVIBILITA' ISTANZA IN QUANTO PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE FISSATO AL GIORNO 26/03/2013

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.

*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.*

DETERMINAZIONE 29.10.2013, n. DL29/105
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale" -
Associazione "CON BARBARA MICARELLI,
BRACCIA APERTE AL BENE" - Iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale. Sezione Prima -
Articolazione b).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati

approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di **Promozione Sociale**;

RICHIAMATA la determinativa direttoriale n. 134/DL del 18/09/13 con la quale le competenze afferenti le Associazioni di Promozione Sociale sono state temporaneamente attribuite all'Ufficio Innovazione del Sistema Normativo e Comunicazione del Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali;

VISTA l'istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. 132678 del 22/05/13, presentata dall'Associazione di promozione sociale denominata "**CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA APERTE AL BENE**" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di **Promozione Sociale**, Articolazione b);

RILEVATO

- che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;
- che con nota prot. n. 183884 del 18/07/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a richiedere l'integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;

PRESO ATTO che l'associazione *de qua* ha trasmesso, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 254731 del 15/10/13, la documentazione richiesta;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione "**CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA**

APERTE AL BENE", alla Sezione Prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del Registro Regionale delle Associazioni di **Promozione Sociale**;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto che** con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 132678 del 22/05/13 l'Associazione di **Promozione Sociale** denominata "**CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA APERTE AL BENE**", con sede legale nel Comune di L'Aquila alla via Fortebraccio 56, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di **Promozione Sociale**, istituito con L.R.11/12;
- **di dare atto che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "**CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA APERTE AL BENE**", con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ) alla via Fortebraccio 56, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente **Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale**;
- **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'Associazione interessata;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive

del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;

- **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.

*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.*

DETERMINAZIONE 29.10.2013, n. DL29/106
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale” -
Associazione “ARCHEOCLUB DI
GUARDIAGRELE” - Iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale. Sezione prima - Articolazione c).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni

riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione

Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle **Associazioni di Promozione Sociale** e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle **Associazioni di Promozione Sociale**;

RICHIAMATA la direttoriale n. 134/DL del 18/09/13 con la quale le competenze afferenti le Associazioni di Promozione Sociale sono state temporaneamente attribuite all'Ufficio Innovazione del Sistema Normativo e Comunicazione del Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali;

VISTA l'istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. 10862 del 14/01/13, presentata dall'Associazione di promozione sociale denominata **"ARCHEOCLUB DI GUARDIAGRELE"** concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione prima, del Registro Regionale delle **Associazioni di Promozione Sociale**, Articolazione c);

RILEVATO

- che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;
- che con nota prot. n. 66234 del 07/03/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a richiedere l'integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;

PRESO ATTO che l'associazione *de qua* ha trasmesso, con note acquisite dalla Direzione al protocollo n. 107489 del 23/04/13 e n. 257254 del 17/10/13, la documentazione richiesta;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione **"ARCHEOCLUB DI GUARDIAGRELE "**, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle **Associazioni di Promozione Sociale**;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto che** con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 10862 del 14/01/13 l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"ARCHEOCLUB DI GUARDIAGRELE "**, con sede legale nel **Comune di Guardiagrele alla via Marrucina 26**, ha presentato istanza di iscrizione al **Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale**, istituito con L.R.11/12;
- **di dare atto che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al

Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata **"ARCHEOCLUB DI GUARDIAGRELE"**, con sede legale nel Comune di Guardiagrele alla via Marrucina 26 , alla Sezione prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'Associazione interessata;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.

*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.*

DETERMINAZIONE 04.11.2013, n. DL29/111
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "ADIMA". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18

della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, ha dato attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l'altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

EVIDENZIATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, e disciplina i requisiti da possedere per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;

- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, determina l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RICHIAMATA la determina direttoriale n. 134/DL del 18/09/13 con la quale le competenze afferenti le Associazioni di Promozione Sociale sono state temporaneamente attribuite all'Ufficio Innovazione del Sistema Normativo e Comunicazione del Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. 148331 del 07/06/2013, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "ADIMA" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione prima,

Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RILEVATO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando una carenza della documentazione allegata;
- che, con note prot. n. RA/183035 del 17/07/2013 e n. RA/ 246497 del 07/10/2013, il competente Ufficio ha provveduto a richiedere le integrazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento delle sopraccitate comunicazioni;

PRESO ATTO che l'associazione *de qua*, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, **di non poter procedere alla iscrizione** dell'associazione denominata "ADIMA" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), alla Sezione prima Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e in particolare l'art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l'art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

- **prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. 148331 del 07/06/2013 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ADIMA" con sede legale nel Comune di Ortona (CH) ha presentato istanza di iscrizione al

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

- **prendere inoltre** atto dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata "**ADIMA**" con sede legale nel Comune di **Ortona (CH)** finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione prima Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **prendere infine** atto che l'associazione *de qua*, non ha prodotto, tra la documentazione richiesta, la marca da bollo per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego previsto all'art. 8, comma 2, lettera h, della L.R. 11/12;
- **formalizzare il diniego all'iscrizione**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "**ADIMA**" con sede legale nel Comune di **Ortona (CH)** alla Sezione prima

Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- **precisare che**, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art.11, della L.R. 11/12;
- **trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- **disporre**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

ATTI DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ'

DECRETO 25.09.2013, n. 438



Rep. n. 438/2013

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ'

SERV. II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i. concernente l'istituzione del Ministero per i Beni e Attività culturali;

VISTO il d.lgs. n.300/1999 e s.m.i., recante "Riforma dell'organizzazione del Governo";

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il DM 20 luglio 2009, concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del M.B.A.C.;

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;

VISTO il D. lgs n.150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "sistema di misurazione e valutazione della performance";

VISTO il decreto legge del 6/7/2012 (c.d. "Decreto Spending Review") convertito in Legge 135/2012;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2013 emanata in data 18 gennaio 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2010 con il quale viene disposta l'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Antichità al Dott. Luigi Malnati registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2010 al reg. 19 foglio 55;

VISTO il decreto di impegno n. 3881 del 2 agosto 2012 con il quale è stato assunto il formale impegno di spesa per l'acquisizione al Demanio dello Stato, mediante procedura espropriativa, di immobili di interesse archeologico situati nel Comune di Civita d'Antino (AQ), in Catasto al foglio n.12 , particelle 288, 289, 290, 291, 292, 429, 432, 511;

ASSOLTE le formalità di informazione previste agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 mediante avvisi di avvio del procedimento prot.n. 5812, 5814 e 5815 del 18 luglio 2012;

VISTO il decreto del Direttore Generale rep.n. 199/2012 del 3 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2012 al registro 16, foglio 126, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'esproprio;

VISTE la dichiarazione di accettazione dell'indennità di esproprio sottoscritta dai proprietari degli immobili Signori:

1. Stefano Calzetta, nato a Civita d'Antino il 14 ottobre 1948 – CF. CLZSFN48R14C766C – nella sua qualità di proprietario e procuratore dei



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
SERV. II

comproprietari Riccardo Calzetta (procura speciale rep. n. 26093 del notaio Mattia Valente in data 29 agosto 2011) Giovanni , Lorenzo, Angelo, Rocco e Paolo Calzetta (procura speciale rep. n. 26065 del notaio Mattia Valente in data 19 agosto 2011) per le **particelle catastali del foglio 12, nn. 288, 289, 290, 429, 432;**

2. Panella Pasquale, nato a Civita d'antino (AQ) il 12 novembre 1949 –CF. PNLPQL49S12C766Y –per le **particelle catastali del foglio 12, nn. 292 e 511;**

3. Di Cesare Filomena, nata a Civita de'Antino il 6 marzo 1962 – CF.DCSFMN62C46C766I - per le **particelle catastali del foglio 12, n. 291;**

CONSIDERATO che con decreto di autorizzazione del Direttore Generale per le Antichità rep.n. 66/2013 del 18 marzo 2013 e relativo ordine di accreditamento, è stata posta a disposizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo la somma di € 65.000,00= affinché provvedesse al pagamento o al deposito delle indennità di espropriazione degli immobili sopra descritti;

VERIFICATO che tutti i proprietari degli immobili hanno accettato le indennità di esproprio offerte dall'Amministrazione;

VISTI gli ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento mediante i quali tutti i proprietari sono stati indennizzati;

DECRETA:

Sono acquisiti al Demanio dello Stato, mediante espropriazione, gli immobili siti nel territorio del Comune di Civita D'Antino, distinti in Catasto al foglio n. 12, particelle 288, 289, 290, 291, 292, 429, 432, 511;

Il Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo è incaricato di curare la notifica agli interessati e la pubblicazione del presente provvedimento, nonché le operazioni inerenti la trascrizione presso i competenti Uffici di Pubblicità Immobiliare e la voltura in Catasto, l'immissione in possesso ed ogni altro adempimento relativo all'esecuzione del presente decreto di esproprio, secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 8.06.2001, n. 327.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 25 SET. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Luigi Malnati

per

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ'

DECRETO 25.09.2013, n. 439



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ'
SERVIZIO II
IL DIRETTORE GENERALE

Rep. U. 439/2013

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

VISTA la legge 24 novembre 2006, n. 286, art.2, c. 94 e seguenti;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art.1. comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 02.07.2009 N. 91 pubblicato sulla G.U. 164 del 17.07.2009;

VISTO il D.M. 20 luglio 2009, reg. alla Corte dei Conti in data 31.07.2009, reg. 5 fgl. 277, di articolazione delle strutture del MBAC;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2010 con il quale viene disposta l'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Antichità al Dott. Luigi Malnati registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2010 al reg. 19 foglio 55;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 8.06.2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, così come modificato dal D.L.gs 27.12.2002, n. 302;

VISTO il decreto del Direttore Generale rep. n. 274/2010, con data 18 novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2010, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'espropriazione di terreni in Comune dell'Aquila, loc. S.Vittorino, per la realizzazione del Parco Archeologico dell'antica città di Amiternum;

VISTI la planimetria e l'elenco delle ditte espropriate, allegati come parti integranti al sopracitato decreto;

VERIFICATO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo ha provveduto alla notifica del decreto ed all'offerta dell'indennità di espropriazione;

CONSIDERATO che:

1. il Sig. Ferdinando Toscano, in qualità di proprietario della particella 275(espropriata in parte) del foglio catastale 104;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
SERV. II

2. la Signora Ciammetti Antonina, proprietaria delle particelle catastali n. 240 e 608 del foglio 104
3. il Sig. Paone Mario, proprietario delle particelle 574 e 610 del foglio 104

hanno riscosso le indennità di espropriazione e sottoscritto atti di cessione volontaria dei terreni di loro proprietà;

CONSIDERATO che i Signori Bruno Bruna, Berardi Emanuela e Berardi Maurizio comproprietari della particella catastale 264 del foglio 104 hanno accettato l'indennità di esproprio e sono stati pertanto liquidati con ordinativi di pagamento;

VERIFICATO che le altre ditte espropriande non hanno risposto all'offerta economica proposta dall'Amministrazione e che, pertanto le corrispondenti indennità rimangono depositate presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

DECRETA

Sono acquisiti al Demanio dello Stato, mediante espropriazione, gli immobili situati nel Comune di L'Aquila, loc. San Vittorino, area archeologica di *Amiternum*, in catasto al *f. 104, particelle 239, 241, 244, 245, 248, 249, 264, 335, 336, 348, 512, 513, 514, 573, 609*;

Il Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo è incaricato di curare la notifica agli interessati e la pubblicazione del presente provvedimento, nonché le operazioni inerenti la trascrizione presso i competenti Uffici di Pubblicità Immobiliare e la voltura in Catasto, l'immissione in possesso ed ogni altro adempimento relativo all'esecuzione del presente decreto di esproprio, secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 8.06.2001, n. 327.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 25 SET. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Malnati

AD

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AUTORITA' DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

DELIBERAZIONE 14.11.2013, n. 3



AUTORITA' DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

L.R. Abruzzo n. 43/200 - L.R. Molise n. 29/2002
Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862/364215 - fax 0862/364219

COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 3 del 14.11.2013.

OGGETTO: Attività (linee guida, criteri e modalità) rivolte a verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, su impianti produttivi e tecnologici, opere pubbliche ed edifici civili nei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e nel bacino interregionale del fiume Sangro.

Approvazione delle Carte del Rischio aggiornate in attuazione degli indirizzi operativi della direttiva alluvioni 2007/60/CE - Bacino interregionale del Fiume Sangro.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 ed in particolare l'art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Terza parte del medesimo D. Lgs n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore";

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

TENUTO CONTO che l'art. 4 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 fa salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti al 22 settembre 2011;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219 ha attribuito alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni (ciascuna per la parte di territorio di propria competenza), il compito di provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

VISTE le leggi della Regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 e della Regione Molise 28 dicembre 2002 n. 29 con le quali è stata formalmente istituita l'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro (di seguito Autorità di bacino);

VISTI gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" emanati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con ISPRA e le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e i Distretti idrografici;

VISTA la delibera di Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 101/5 del 29.04.2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 speciale del 09.05.2008, con la quale è stata approvata, in via definitiva il Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" del bacino interregionale del fiume Sangro;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni ed in particolare il comma 1 dell'art. 15 ove è stabilito che entro due anni dall'approvazione del PSDA le autorità competenti ai sensi del precedente articolo 1, comma 6, per quanto attiene al territorio compreso nella Regione, stabiliscono linee guida, criteri e modalità per sottoporre a mappature e verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica, in via prioritaria nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, le infrastrutture e gli impianti produttivi e tecnologici, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, le opere di attraversamento dei corsi d'acqua, le opere di difesa dalle alluvioni, i sistemi di drenaggio, opere pubbliche ed edifici civili con presenza significativa anche discontinua di persone;

CONSIDERATO che secondo il suddetto decreto le Autorità di bacino hanno il compito di:

- effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvione, fornendo una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine;
- individuare le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro;
- predisporre, entro il 22 giugno 2013, le mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni le quali individuano le potenziali conseguenze negative derivanti da alluvioni;
- predisporre i piani di gestione per le zone ad alto rischio di alluvioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 29.10.2008 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'Asse IV - Sviluppo Territoriale - Attività IV.3.1 (Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico) ed in particolare è stata destinata la somma di € 298.050,00 alle attività rivolte a verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, su impianti produttivi e tecnologici (compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante) su opere di attraversamento dei corsi d'acqua e su opere di difesa dalle alluvioni;

VISTO il documento preliminare all'avvio della progettazione - "Attività rivolte a verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, su impianti produttivi e tecnologici (compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante) su opere di attraversamento dei corsi d'acqua e su opere di difesa dalle alluvioni";

DATO ATTO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacini di rilievo regionali, nella seduta del 05.05.2010, ha espresso parere favorevole al sopracitato documento preliminare;

RITENUTO necessario effettuare l'aggiornamento della zonizzazione del rischio, attraverso una procedura che parte dall'aggiornamento della distribuzione sul territorio degli insediamenti (carta degli elementi esposti a rischio alluvione) e quindi del danno potenziale secondo gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni";

RITENUTO necessario approvare le carte del Rischio Idraulico per il territorio ricompreso nel bacino interregionale del Fiume Sangro al fine di soddisfare le richieste formulate dalla Direttiva 2007/60/CE e dal relativo decreto attuativo D.Lgs. 49/2010 e quindi delineare un percorso di omogeneizzazione delle metodologie di definizione e rappresentazione delle mappe del rischio sul territorio che sia in accordo con la gestione del rischio idraulico nel prossimo futuro;

RITENUTO necessario disporre, altresì, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione la pubblicazione delle suddette mappe del Rischio e relazione metodologica sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pianoalluvioni e sul BURA della Regione Abruzzo;

DATO ATTO della legittimità della presente deliberazione attestata dal Segretario Generale con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

Con votazione resa all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato di:

- 1) approvare le carte del Rischio Idraulico per il territorio ricompreso nel bacino interregionale del Fiume Sangro al fine di soddisfare le richieste formulate dalla Direttiva 2007/60/CE e dal relativo decreto attuativo D.Lgs. 49/2010 e quindi delineare un percorso di omogeneizzazione delle metodologie di definizione e rappresentazione delle mappe del rischio sul territorio che sia in accordo con gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" emanati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con ISPRA e le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e i Distretti idrografici;
- 2) disporre la pubblicazione delle mappe del Rischio idraulico aggiornate secondo quanto disposto dagli Indirizzi suddetti e della relazione metodologica sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pianoalluvioni e sul BURA della Regione Abruzzo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ing. Michele Colistro



**IL PRESIDENTE DEL COMITATO
ISTITUZIONALE**

Dott. Angelo Di Paolo



AUTORITA' DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

DELIBERAZIONE 14.11.2013, n. 12



AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81
Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862/364215 - fax 0862/364219

COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 12 del 14.11.2013.

OGGETTO: Attività (linee guida, criteri e modalità) rivolte a verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, su impianti produttivi e tecnologici, opere pubbliche ed edifici civili nei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e nel bacino interregionale del fiume Sangro.

Approvazioni delle Carte del Rischio aggiornate in attuazione degli indirizzi operativi della direttiva alluvioni 2007/60/CE - Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 ed in particolare l'art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Terza parte del medesimo D. Lgs n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore";

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

TENUTO CONTO che l'art. 4 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 fa salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti al 22 settembre 2011;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219 ha attribuito alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni (ciascuna per la parte di territorio di propria competenza), il compito di provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

VISTA la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi (di seguito Autorità di bacino);

VISTI gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" emanati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con ISPRA e le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e i Distretti idrografici;

VISTO il verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicati sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni ed in particolare il comma 1 dell'art. 15 ove è stabilito che entro due anni dall'approvazione del PSDA le autorità competenti ai sensi del precedente articolo 1, comma 6, per quanto attiene al territorio compreso nella Regione, stabiliscono linee guida, criteri e modalità per sottoporre a mappature e verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica, in via prioritaria nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, le infrastrutture e gli impianti produttivi e tecnologici, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, le opere di attraversamento dei corsi d'acqua, le opere di difesa dalle alluvioni, i sistemi di drenaggio, opere pubbliche ed edifici civili con presenza significativa anche discontinua di persone;

CONSIDERATO che secondo il suddetto decreto le Autorità di bacino hanno il compito di:

- effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvione, fornendo una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine;
- individuare le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro;
- predisporre, entro il 22 giugno 2013, le mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni le quali individuano le potenziali conseguenze negative derivanti da alluvioni;
- predisporre i piani di gestione per le zone ad alto rischio di alluvioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 29.10.2008 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'Asse IV - Sviluppo Territoriale - Attività IV.3.1 (Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico) ed in particolare è stata destinata la somma di € 298.050,00 alle attività rivolte a verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, su impianti produttivi e tecnologici (compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante) su opere di attraversamento dei corsi d'acqua e su opere di difesa dalle alluvioni;

VISTO il documento preliminare all'avvio della progettazione - "Attività rivolte a verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, su impianti produttivi e tecnologici (compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante) su opere di attraversamento dei corsi d'acqua e su opere di difesa dalle alluvioni";

DATO ATTO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacini di rilievo regionali, nella seduta del 05.05.2010, ha espresso parere favorevole al sopracitato documento preliminare;

RITENUTO necessario effettuare l'aggiornamento della zonizzazione del rischio, attraverso una procedura che parte dall'aggiornamento della distribuzione sul territorio degli insediamenti (carta degli elementi esposti a rischio alluvione) e quindi del danno potenziale secondo gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni";

RITENUTO necessario approvare le carte del Rischio Idraulico per il territorio ricompreso nei bacini di rilievo Regionale al fine di soddisfare le richieste formulate dalla Direttiva 2007/60/CE e dal relativo decreto attuativo D.Lgs. 49/2010 e quindi delineare un percorso di omogeneizzazione delle metodologie di definizione e rappresentazione delle mappe del rischio sul territorio che sia in accordo con la gestione del rischio idraulico nel prossimo futuro;

RITENUTO necessario disporre, altresì, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione la pubblicazione delle suddette mappe del Rischio e relazione metodologica sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pianoalluvioni e sul BURA della Regione Abruzzo;

DATO ATTO della legittimità della presente deliberazione attestata dal Segretario Generale con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

Con votazione resa all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato di:

- 1) approvare le carte del Rischio Idraulico per il territorio ricompreso nei bacini di rilievo Regionale al fine di soddisfare le richieste formulate dalla Direttiva 2007/60/CE e dal relativo decreto attuativo D.Lgs. 49/2010 e quindi delineare un percorso di omogeneizzazione delle metodologie di definizione e rappresentazione delle mappe del rischio idraulico sul territorio che sia in accordo con gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" emanati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con ISPRA e le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e i Distretti idrografici;
- 2) disporre la pubblicazione delle mappe del Rischio idraulico aggiornate secondo quanto disposto dagli Indirizzi suddetti e della relazione metodologica sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pianoalluvioni e sul BURA della Regione Abruzzo.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Ing. Michele Colistro

**IL PRESIDENTE DEL COMITATO
ISTITUZIONALE**

F.to Dott. Angelo Di Paolo

CITTA' DI MARTINSICURO

AVVISO DI DEPOSITO

CITTÀ DI MARTINSICURO
Provincia di Teramo

UFFICIO SEGRETERIA

AVVISO DI DEPOSITO

PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA

Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 24.10.2013Autorità procedente: *L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE*

SI RENDE NOTO

Che tutti gli atti relativi al Rapporto Ambientale con il documento della Sintesi non tecnica della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con Deliberazione del C.C. n.42 del 24 ottobre 2013, sono depositati in libera visione al pubblico presso l'Ufficio Demanio Marittimo dell'Area III^a del Comune, negli orari d'ufficio.

La documentazione di cui alla Valutazione Ambientale Strategica resterà in libera visione – in forma cartacea e sul sito istituzionale dell'Ente (www.martinsicuro.gov.it) - e chiunque può presentare osservazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal 27 novembre 2013.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia di cui una in bollo e corredate da eventuali elaborati esplicativi, e presentate al protocollo del Comune o in alternativa mediante PEC all'indirizzo protocollo.martinsicuro@pec.it entro e non oltre il 25 gennaio 2014. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Martinsicuro, lì 15 novembre 2013

SEGRETERIO GENERALE
Dot.ssa Maria Cristina Anelli

CITTA' DI PESCARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 445/4446 DEL 23.10.2013**Deposito indennità provvisoria di espropriazione-realizzazione comparto edificatorio 1.01 Via Puccini**

COMUNE DI PESCARA

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 445/4446 DEL 23.10.2013
DEPOSITO INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE-REALIZZAZIONE
COMPARTO EDIFICATORIO 1.01 VIA PUCCINI***Omissis*

VISTA la delibera di G.C. n. 233 del 07.03.2013, con la quale è stata approvata la formazione del Comparto Edificatorio 1.01 - via Puccini; comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 18/83;

Omissis

VISTE le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/01 dal Servizio Espropriazioni, riguardanti le somme offerte dal promotore, Consorzio "Borgo Marino", alle ditte proprietarie non aderenti al Comparto Edificatorio 1.01 - via Puccini;

Omissis

CONSIDERATO che nessuna delle ditte espropriande ha comunicato di accettare le somme offerte dal promotore del Comparto 1.01 via Puccini;
VISTO l'atto dirigenziale n. 363/3564 del 30.08.2013, con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione spettante ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione del Comparto Edificatorio 1.01, ai sensi dell'art. 20, c. 3 del D.P.R. 327/01;

CONSIDERATO che a seguito delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 20, c. 4, del D.P.R. 327/01, le ditte espropriande non hanno manifestato, nei termini di legge, la volontà di accettare l'indennità provvisoria di espropriazione;

Omissis

VISTO l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 17.10.2013 dal sig. Lorenzo Taraborrelli, in qualità di Amministratore e legale rappresentante del Consorzio "Borgo Marino" e relativa polizza fideiussoria;

Omissis

PRECISATO che qualora dovesse pervenire all'Ente espropriante e/o al Consorzio "Borgo Marino", promotore/beneficiario dell'espropriazione, documentazione attestante l'esistenza di diritti di ulteriori ditte oltre quelle contemplate nel presente atto sulle aree oggetto di procedimento espropriativo, si provvederà ad ordinare al Consorzio medesimo il deposito delle eventuali somme dovute presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio della Cassa Depositi e Prestiti;

*Omissis***ORDINA**

1. al Consorzio "Borgo Marino", con sede in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 69, in qualità di promotore/beneficiario dell'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione del Comparto Edificatorio 1.01 - via Puccini, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio della Cassa Depositi e Prestiti) della complessiva somma di € 138.358,31, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità di espropriazione non accettata, a favore delle sottoindicate ditte:

N.	Ditta Proprietaria	Fg	P.lla	Sup. da espropriare mq.	Totale indennità dovuta (€)
1	DELLA PENNA GIUSEPPE (proprietà per 1/4)	23	252	Fabbricato (sub. 2) + area (mq 135)	132.313,70
	DELLA PENNA LIDA (proprietà per 1/4)				
	DELLA PENNA NICOLA (proprietà per 1/4)				
	DELLA PENNA PASQUALINO (proprietà per 1/4)				
2	SCARAVAGGI SIMONE (proprietà per i 3/72)		248 250 412	Fabbricato (sub. 2) + Area mq (72+24)	6.044,61

PRECISA

1. che un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul BURA e che lo stesso diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità a norma dell'art. 26, comma 8, T.U. Espropriazioni.

Omissis

IL DIRIGENTE
Arch. Fabrizio TRISI

CITTA' DI TERAMO (TE)

AVVISO di "Approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento per l'attuazione della scheda B3 (10) ricadente sull'area sita in Via Aeroporto, area dell'ex stabilimento industriale ADONE, ora Cosmo s.r.l. e Di Tommaso E."-

CITTA' DI TERAMO (TE)**SETTORE IV**

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

Oggetto: AVVISO di "Approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento per l'attuazione della scheda B3 (10) ricadente sull'area sita in Via Aeroporto, area dell'ex stabilimento industriale ADONE, ora Cosmo s.r.l. e Di Tommaso E."-

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 recepito all'art. 30 bis L.R. 18/83 e ss.mm.ii.;
- Visto il regolamento per la selezione dei Programmi Integrati di Intervento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2005;
- Vista la L.R. N° 18/83 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente;
- Visto il D.lgs 152/2006;
- Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 4/04/2013 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 L.R. n°18/83 ss.mm.ii., il Programma Integrato di Intervento di cui all'oggetto,

RENDE NOTO

Che il Programma Integrato di Intervento, per l'attuazione della scheda B3(10), ricadente sull'area sita in Via Aeroporto, area dell'ex stabilimento industriale ADONE, ora Cosmo s.r.l. e Di Tommaso E., è stato approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 nel testo vigente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 15/10/2013;

Che la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 15/10/2013 diverrà efficace, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.

dalla Civica Residenza 23/10/2013

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Mariotti

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

AVVISO AL PUBBLICO

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
AVVISO AL PUBBLICO****Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo Da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE ACQUE SOTTERRANEE E BONIFICA DEI TERRENI EX DISCARICA LOCALITA' COLLE CIECO.

PROPONENTE

Comune di Lama dei Peligni, Piazza Umberto I, 32 66010 Lama dei Peligni (CH), tel. 0872.91221/916176 – fax 0872.916184.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La tipologia degli interventi non è prevista tra quelle elencate nell' Allegato II o Allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto non occorrerebbe la procedura di V.A., ma la nota delle Direzione Generale Ambiente del 21.01.2010 afferma che i progetti attualmente in corso per il recupero ambientale delle discariche siano conformi alle disposizioni della direttiva VIA e, pertanto la V.A. deve essere espletata anche in considerazione della decisione di sottoporre il progetto a V.A. da parte della Conferenza di Servizi riunitasi in data 30.04.2013.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sito in esame è ubicato nel Comune di Lama dei Peligni, in Località Colle Cieco raggiungibile a mezzo di strada comunale, si sviluppa dal crinale di un versante degradante verso il Fiume Aventino, altimetricamente tra una quota di circa mt. 620 sino a circa mt. 520 ed è catastalmente individuabile al foglio di mappa n. 25, p.lle 302 e 305 e foglio di mappa n. 30, p.lle 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 230, 235, 334, 336 e 339.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A causa dell'inaccessibilità ai mezzi di cantiere nella porzione valle del sito di ex discarica è stato necessario progettare apposita viabilità temporanea di cantiere percorribile esclusivamente da particolari mezzi considerate le pendenze e la consistenza dello strato superficiale.

Il progetto prevede la rimozione dei rifiuti e dei terreni misti a rifiuto e riempimento con livellatura delle zone di discarica, la rimozione del terreno contaminato, la messa in sicurezza permanente dell'ammasso di rifiuti, la messa in sicurezza delle acque sotterranee mediante isolamento e cinturazione del corpo di rifiuti con trincea drenante.

Le opere di progetto consentiranno di inibire il contatto diretto con i rifiuti e limitare eventuali emissioni gassose, nonché impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche attraverso il suolo contaminato in modo tale da evitare la diffusione in profondità degli inquinanti in particolare verso le acque sotterranee che saranno monitorate al fine di verificare l'efficacia del sistema di bonifica.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

REGIONE ABRUZZO – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'Ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/> e presso la sede del Comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>.

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

PIAZZA UMBERTO I, 32 – 66010 LAMA DEI PELIGNI (CH)

Il Responsabile Area Tecnica Arch. Adalgisa Vinciguerra

COMUNE DI OFENA

Deliberazione del Consiglio Comunale 11.06.2012, n. 6COMUNE DI OFENA
PROVINCIA DI L'AQUILA**Deliberazione del Consiglio Comunale**

N° 06 del Reg.	OGGETTO: AZIONI DI RICOSTRUZIONE E DI RIPIANIFICAZIONE
Data 11/06/2012	NEL COMUNE DI OFENA DELL'AREA OMOGENEA 5 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE - PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N.3/2010

L'anno **duemiladodici** il giorno **undici** del mese di **giugno**, nella sala consiliare della sede municipale, il Consiglio Comunale, convocato per le ore 12.00, nei modi e nei termini prescritti dallo Statuto Comunale, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione, sessione straordinaria urgente, nelle persone dei signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CASTAGNA Mauro	X	
SILVERI Antonio	X	
DIONISI Luciano	X	
CAROLA Gentile	X	
SALVATI Marco	X	
SALVATI Mara	X	
PACIONE Roberto	X	
PALMERI Marcello	X	
COLETTI Anna Rita	X	
COGLIANDRO Vincenzo	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 10Assenti n. 0

Partecipa e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Eugenio De Francesco. Il Sindaco, il prof. Mauro Castagna, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 12.07. Partecipa alla seduta l'Ing. Maurizio Cicioni ed il Responsabile dell'Area tecnica Patrizio Adezio. Il Sindaco preliminarmente propone la modifica dell'ordine del giorno chiedendo di anteporre la discussione e di deliberare sul punto 3 dell'ordine del giorno. La proposta viene messa ai voti.

VOTAZIONE

Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuiti 0

Il Sindaco illustra brevemente le modalità con cui verrà data attuazione al Piano di Ricostruzione, ringraziando, altresì, i consiglieri di minoranza per il lavoro svolto nella precedente legislatura.

Alle ore 12.17 si allontana dall'Aula il Cons. Carola Gentile.

Il Sindaco da' la parola all'Ing. Maurizio Cicioni per illustrare i criteri utilizzati per la perimetrazione del centro storico.

L'Ing. Cicioni relaziona brevemente sul punto.

I Consiglieri di minoranza chiedono di illustrare il progetto pilota individuato dall'Amministrazione comunale e di illustrarne la fattibilità ed i contenuti.

Il Sindaco, in replica, espone che i consiglieri hanno avuto la possibilità, nei giorni precedenti il Consiglio, di visionare tutti gli atti inerenti il piano di ricostruzione e che l'edificio in questione (convento di San Francesco/Progetto pilota) fa parte del programma già portato avanti dalla precedente amministrazione e che una discussione in merito è ulteriormente prevista per il punto 1 all'ordine del giorno.

Il Sindaco da' poi lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 2, comma 12 bis, del D.L. n. 39 del 28 aprile 2009, convertito nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, stabilisce che " ... i Comuni predispongono, d'intesa con il Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest' ultimo per le materie di competenza la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa economica, la riqualificazione del tessuto edilizio urbano, abitativo e produttivo ... ";

- che l'art. 14, comma 5 bis, della legge 77/2009, stabilisce che il Sindaco predispone i Piani di Ricostruzione del centro storico delle città, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dall' evento sismico del 6 aprile 2009;

- che l'art. 4, comma 1, del OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, stabilisce che il Commissario delegato, nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio, si avvale di una Struttura Tecnica di Missione con le funzioni di sintesi e coordinamento nonché di garanzia della trasparenza e conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con gli attori pubblici e privati coinvolti nel processo della ricostruzione, nonché fornire il necessario supporto tecnico- amministrativo;

CONSIDERATO

- che è intenzione dell'amministrazione Comunale di Ofena adempiere nella maniera più efficiente ed efficace agli obblighi previsti per la ripianificazione del territorio per assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

PRESO ATTO

dell'Atto di Intesa, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione, il Presidente della Provincia di L'Aquila ed il Sindaco di Ofena, siglata a L'Aquila presso la sede regionale il giorno 17/05/2012;


VISTO

la determina n. 59 del 16/05/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ofena, conclusiva sul procedimento della Conferenza dei Servizi decisoria prevista dal DCD n.3/10 e di non assoggettività a VAS;

- il Decreto Sindacale n. 13 del 12/12/2011 di adozione del Piano di Ricostruzione, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DCD n.3/10;
- le notifiche del 01/06/2012 con le quali si trasmetteva il Piano di Ricostruzione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DCD n.3/10;

RITENUTO

- necessario approvare il Piano di Ricostruzione, in osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente in materia, per poter dare concretezza alla ricostruzione pesante del dopo terremoto del 6 aprile 2009;

Con la seguente votazione

favorevoli n. 09
astenuti n. 0
contrari n. 0

Il Cons. Coletti fa dichiarazione di voto ed espone quanto segue: *“la sottoscritta non ha capito qual è il motivo dell'assenza dall'Aula del Consiglio comunale del Cons. Gentile Carola; infatti ritiene che tutto il lavoro svolto per raggiungere l'obiettivo dell'approvazione del Piano di Ricostruzione da entrambe le amministrazioni, quella precedente e quella attuale, avrebbero richiesto una maggiore sensibilizzazione da parte del consigliere suddetto. Tutto ciò si ritiene gesto indelicato oltre che dell'amministrazione pubblica, di una cittadinanza che, oltre essere stata colpita dal sisma, si trova così poco accudita e tutelata da un membro del consiglio comunale”*.

DELIBERA

1) le premesse si intendono interamente richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Piano di Ricostruzione del Comune di Ofena, formato dagli elaborati come da elenco, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (“allegato 1”);

Su proposta del Sindaco del Comune di Ofena, attesa l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione, effettuata in forma palese ai sensi dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale:

favorevoli n. 09
astenuti n. 0
contrari n. 0

la presente deliberazione consiliare viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00



Espressione parere di regolarità tecnica:

Il Funzionario dell' Area Tecnica del Comune di Ofena per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Il Funzionario Area Tecnica
F.to arch Patrizio ADEZIO

Espressione parere di regolarità contabile:

Il Funzionario contabile del Comune di Ofena per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole


Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Gigliola QUINTILI



Allegato 1



Il Commissario delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo



Provincia dell'Aquila



Comune di Ofena

PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI OFENA

ART. 14, COMMA 5 BIS, LEGGE 77/2010

ATTO DI INTESA

tra

- Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 n. 3833 e dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, Dott. Giovanni Chiodi,
- Il Presidente della Provincia di L'Aquila, Dott. Antonio Del Corvo,
- Il Sindaco del Comune di Ofena, Dott. Mauro Castagna,

avente ad oggetto

gli obiettivi di sviluppo contenuti nel Piano di Ricostruzione verso cui far convergere l'azione delle parti, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato

Man

LE PARTI

VISTO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto "Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
- il decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

fil

U. Castagna

- OFENA
- in particolare, l'articolo 14, comma 5 bis, del medesimo decreto legge che prevede che "i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009";
 - l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;
 - l'art. 3 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con cui si dispone che "per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione";
 - il decreto con cui è costituita la Struttura Tecnica di Missione individuandone le relative funzioni;

CONSIDERATO

- che sia per l'attività di ripianificazione del territorio comunale, sia per la predisposizione dei piani di ricostruzione dei centri storici, è necessario il raggiungimento di un'intesa tra il Presidente della regione Abruzzo, nella sua qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 30 del 2009, e, rispettivamente, i comuni ed i sindaci cui spetta l'attività sopra detta, nonché il Presidente della provincia per quanto di competenza;
- che, ai fini dell'adozione dell'atto di intesa del Commissario delegato con i sindaci e con la provincia per le materie di propria competenza, il decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo 2010, n. 3, ha individuato e definito una disciplina omogenea relativa all'adozione, agli obiettivi, ai contenuti e alle modalità attuative dei piani di ricostruzione dei centri storici;
- che, ai sensi dell'art. 6 - "Piani di Ricostruzione - procedure di approvazione", del predetto decreto 9 marzo 2010, n. 3, definisce i tempi e le modalità di approvazione dei Piani di Ricostruzione;
- che, in data 21 luglio 2010, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune di Ofena hanno sottoscritto l'Intesa, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto commissariale 9 marzo 2010, n. 3, con la quale è stato approvato l'atto di perimetrazione e è stato dato l'avvio alla predisposizione del Piano di ricostruzione;
- che, contestualmente all'attività tecnica di redazione del Piano di ricostruzione, il Sindaco del Comune di Ofena ha espletato gli adempimenti amministrativi previsti dal richiamato art. 6 del decreto commissariale 9 marzo 2010, n. 3, pervenendo all'adozione del Piano di ricostruzione in data 18 novembre 2011 con Decreto Sindacale n. 43, prot.n. 7042;
- che il Comune di Ofena ha trasmesso al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - e al Presidente della provincia per le materie di loro

fil UBR

competenza il Piano di ricostruzione in funzione delle osservazioni accolte e degli esiti della Conferenza di Servizi;

che l'Ufficio Coordinamento Ricostruzione (fino al 31 marzo u.s., Struttura Tecnica di Missione) ha eseguito l'istruttoria del Piano di Ricostruzione oggetto di adozione, il cui esito, con relativa richiesta di integrazioni, è stato discusso in sede del tavolo di lavoro tenuto presso gli uffici della Struttura nel mese di marzo;

che il Comune di Ofena ha trasmesso al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - e al Presidente della Provincia dell'Aquila il Piano di Ricostruzione, a seguito delle controdeduzioni, delle osservazioni e dei pareri formulati dagli enti competenti successivamente all'adozione, corredato del provvedimento di non assoggettabilità a VAS emanato dal Comune;

che con nota n.16333 del 13.03.2012 l'Amministrazione Provinciale, Settore Ambiente ed Urbanistica, ha inviato all'Amministrazione Comunale il parere di non assoggettabilità a VAS del Piano di Ricostruzione di Ofena, ai sensi dell'art.12 comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- a) in relazione alle varie tipologie di intervento previste dal piano per il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato è necessario prevedere la verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. nonché dai decreti attuativi, valutando altresì la possibilità di ricorrere all'utilizzo di fonti di energia alternative;
- b) in relazione agli interventi previsti sulle principali reti di urbanizzazione, si evidenzia la necessità di verificare l'adeguatezza della rete fognaria esistente, con riferimento in particolare al convogliamento all'impianto di depurazione esistente di tutti gli scarichi del Comune, ivi inclusi quelli della parte più bassa, inizialmente non inviati all'impianto stesso per il mancato adeguamento della rete fognaria (rif. Verbale di prelievo acque di scarico località S. Antonio n. 16 BC/08 del 17.03.2008 allegato alla nota Arta Prot. n. 2371 del 15.04.2008);
- c) si consiglia inoltre di considerare l'opportunità di realizzare una rete fognaria duale per la separazione delle acque bianche da quelle nere, con la predisposizione per la rete delle acque nere ad accogliere le acque di prima pioggia provenienti da eventuali attività produttive esistenti o future;
- d) in merito alla gestione dei rifiuti si rammenta inoltre che per le Pubbliche Amministrazioni che appaltano lavori e opere sussiste l'obbligo di utilizzare gli inerti derivanti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione ai sensi del D.M. 203/2003, della L.R. 45/2007 e s.m.i. de dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011, per gli utilizzi di cui alla Circolare Ministeriale 5205/2005;
- e) si suggerisce inoltre di introdurre direttamente nelle norme tecniche attuative del piano le misure di mitigazione degli impatti ambientali individuati;

che la Giunta Regionale D'Abruzzo con nota n.1724/BN66060, ha espresso "il proprio avviso favorevole ai sensi dell'art.145 del D.lgs 42/04, alla realizzazione del progetto di piano specificato ..." con lo "... stralcio di tutte le previsioni insediative ed infrastrutturali in contrasto con il vigente PRP."

che con nota del 14 maggio 2012 la Provincia dell'Aquila ha formulato il proprio parere segnalando la necessità di adeguare il Piano di Ricostruzione alle prescrizioni di seguito indicate:

tutte le previsioni del Piano di Ricostruzione poste al di fuori della perimetrazione approvata costituiscono mere indicazioni di carattere generale, la cui eventuale realizzabilità deve essere valutata in sede di approvazione del Nuovo Piano Regolatore Esecutivo ovvero, ove occorra e solo per le opere pubbliche, con specifiche varianti urbanistiche approvate facendo ricorso alle procedure semplificate previste dalla ordinaria legislazione;

le definizioni e le categorie degli interventi edilizi devono essere ricondotte alle formali definizioni dell'art. 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cui è necessario far riferimento anche ai fini della disciplina dei titoli abilitativi cui dovranno essere sottoposti gli interventi previsti, ad eccezione della categoria della Ristrutturazione Edilizia che deve essere ricondotta alla definizione di cui all'art. 30, lett. e), della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983 e s.m.i. nei limiti del successivo punto 3);

deve essere, comunque, esclusa ogni previsione che determini aumenti volumetrici fuori dalla sagoma degli edifici esistenti, a meno che non siano giustificati dalla necessità di allineamento dei fronti per la coerente ricostituzione della continuità lineare della quinta urbana se specificatamente previsti e disciplinati dal Piano di Ricostruzione;

ogni previsione che comporti mutamenti delle destinazioni d'uso esistenti o che consenta frazionamenti delle

Leh *MP*

- ogni utile azione che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo si impegnano a svolgere per accelerare le procedure concernenti la realizzazione del Piano di ricostruzione, di cui all'Allegato 1;
- le procedure di attuazione, gli strumenti amministrativi che facilitino l'attivazione e la realizzazione del Piano di ricostruzione, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti pubblici e degli operatori privati;
- le procedure e quant'altro necessario per il monitoraggio e la verifica dei risultati conseguiti.

DISPONGONO

- che, a seguito del necessario adeguamento alle prescrizioni sopra riportate, l'Intesa sia pubblicata a cura e spese del Comune di Ofena sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, 17.05.2012

Il Commissario delegato per la ricostruzione


Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chicci



Il Presidente della Provincia di L'Aquila

Dott. Antonio Del Corral



Il Sindaco del Comune di Ofena

Dott. Mauro Castagna



"ALLEGATO 1"**Gli elaborati di Piano**

Il Piano di Ricostruzione di Ofenai si articola nei seguenti elaborati:

A) PdR comunale:

Sezione R	Relazioni e Norme
R1	Relazione di indirizzo e di coordinamento
R2	Relazione di Piano. Comune di Ofena
R3	Relazione con l'illustrazione dei criteri utilizzati per la definizione dei regimi tecnico-finanziari degli interventi
R4	Quadro Tecnico Economico, Fiche di Monitoraggio e Previsioni di Piano finanziario in relazione alle priorità di intervento
R5	Norme di Attuazione
R5-all.1	Linee guida per gli interventi di restauro e consolidamento degli edifici
R5-all.2	Flow chart per le verifiche strutturali e il progetto di consolidamento
R6	Relazione geologica (Microzonazione sismica di primò livello)
R7	Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare (art. 12 del DLgs 152/2006 smi)

Sezione A	Perimetrazione - Ambiti di Piano
-----------	----------------------------------

tav A.01 Perimetrazione oggetto d'Intesa e Ambiti di PdR

Sezione B	Presentazione delle Proposte di Intervento
-----------	--

tav B.01. Proposte di intervento presentate dai proprietari (Avviso pubblico art.6 co.2 DCD 3/2010)

Sezione C	Consistenza attuale del CS
-----------	----------------------------

tav C.01 Carta degli aggregati, sub aggregati e consorzi (DCD 12/2010)
 tav C.02 Carta degli esiti di agibilità
 tav C.03 Carta delle demolizioni, degli interventi di sicurezza e degli interventi realizzati ai sensi delle OPCM 3778-3779
 tav C.04 Uso degli immobili prima del sisma
 tav C.05 Carta dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi
 tav C.06.a Stralci della strumentazione urbanistica vigente

tav C.06.b NTA vigenti (allegato)

Sezione D	Descrizione del PdR
-----------	---------------------

- | | |
|----------|--|
| tav D.01 | Identificazione dei contesti e degli spazi di relazione |
| tav D.02 | Valutazione delle condizioni di rischio |
| tav D.03 | Identificazione degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile |
| tav D.04 | Temi e strategie del PdR |
| tav D.05 | Visione guida |
| tav D.06 | Carta degli interventi sulle unità edilizie |
| tav D.07 | Carta degli interventi sugli edifici pubblici, edifici ordinari, di pregio e vincolati |
| tav D.08 | Carta degli interventi sugli spazi pubblici, reti e sottoservizi |
| tav D.09 | I progetti urbani |

Sezione E	Varianti
-----------	----------

- | | |
|----------|---|
| tav E.01 | Planimetri con le aree da assoggettare a variante |
|----------|---|

Sezione F	Fattibilità e attuazione
-----------	--------------------------

- | | |
|----------|---|
| tav F.01 | Carta delle modalità di attuazione |
| tav F.02 | Carta della programmazione temporale degli interventi |
| tav F.03 | Carta per l'individuazione delle aree cantierabili |

B) Piano Strategico Territoriale

Sezione G	Piano Strategico Territoriale-Master plan
-----------	---

- | | |
|----------|---|
| tav G.01 | Visione guida |
| tav G.02 | Sistemi territoriali locali |
| tav G.03 | Quadro di coerenza progetti e strategie |
| tav G.04 | Progetti strategici |
| tav G.05 | Struttura insediativa di piano |
| tav G.06 | Reti verdi |

Fanno inoltre parte del Quadro conoscitivo del Piano i seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo scala territoriale (QCst)

QCst_ Stato di fatto

- QCst01 Cratere del terremoto e aree omogenee
- QCst02 Comuni dell'area omogenea 5 e territori di prossimità
- QCst03 Reti infrastrutturali (mobilità, acqua ed energia)
- QCst04 Rilievo del sistema ambientale
- QCst05 Rilievo del sistema geomorfologico
- QCst06 Rilievo del sistema idrogeologico
- QCst07 Rilievo del sistema geologico

QCst_ Interpretazioni

- QCst08 Ambiti di valore paesaggistico-ambientale: valore agricolo e percettivo
- QCst09 Ambiti di valore paesaggistico-ambientale: valore ambientale e storico
- QCst10 Ambiti di valore paesaggistico-ambientale: paesaggi regionali e di area vasta
- QCst11 Vulnerabilità del territorio
- QCst12 Struttura territoriale esistente

QCst_ Condizioni di intervento

- QCst13 Pianificazioni vigenti: Piani dei Parchi
 - QCst14 Pianificazioni vigenti: PTCP Pescara
 - QCst15 Vincoli
-

IL SINDACO
Prof. Mauro Castagna

Mauro Castagna



IL SEGRETARIO COMUNALE
Eugenio De Francesco

Eugenio De Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visto il d.lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni attesta:

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune - Sezione Albo Pretorio - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data 18.06.2012, per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29.06.2012

Dalla Residenza comunale, li 28.06.2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Illeana Carinci

Illeana Carinci


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva il giorno 11-6-2012
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, 17.06.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Eugenio De Francesco

Eugenio De Francesco


AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ART. 18)

La presente copia, composta di n. 13 fogli, è
conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

OEENA 06 NOV 2013

SISTEMA DI AUTENTICAZIONE



R. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COMUNE DI PIANELLA

Regolamento edilizio comunale. Eliminazione della commissione edilizia comunale ed ulteriore integrazioni per recepimento del D.lgs 28/2011. Conclusione procedimento approvativo. Art.16 l.u.r. 18/83 e s.m.i.

COMUNE DI PIANELLA (PE)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ELIMINAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ED ULTERIORE INTEGRAZIONI PER RECEPIMENTO DEL D.LGS 28/2011. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO APPROVATIVO. ART.16 L.U.R. 18/83 E S.M.I.

IL RESPONSABILE AREA 4^

Visto l'art. 16 della L.U.R. 18/83 e s.m.i

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 16/10/2013, esecutiva nei modi di Legge, ha assunto i provvedimenti conseguenti il disposto del comma 6 dell'art. 16 L.U.R. per le Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, approvate con delibera di C.C. n. 45 del 07/06/2013 e che pertanto il nuovo testo del R.E.C., con le modifiche apportate, ai sensi dell'art. 7 del medesimo art. 16 L.U.R. è efficace a tutti gli effetti.

Pianella, li 14/11/2013

IL RESPONSABILE AREA 4^
Arch. Loredana Scotolati

COMUNE DI VACRI

AVVISO

REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale Via L. Da Vinci n.6
67100 L'Aquila

Oggetto: LAVORI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE DI VACRI IN LOCALITA' CAPOCROCE

Comune intervento: VACRI - Provincia: CH

Descrizione progetto: Il progetto prevede la messa in sicurezza della discarica in oggetto, mediante la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- capping superficiale
- impermeabilizzazione perimetrale delle aree contaminate
- rimozione e smaltimento delle vasche di raccolta
- opere di completamento

Il Sottoscritto D'ARISTOTILE ANTONIO nato a Zurigo (Svizzera) il 05.05.1958 e residente a Vacri (CH) in via Sterpara in qualità di legale rappresentate della ditta avente sede legale in C.so Umberto I nel Comune di Vacri

CHIEDE

ai sensi della normativa vigente in materia, il rilascio dell'autorizzazione VA in quanto l'intervento ricade tra le categorie di cui al pt.7 lett.u) All.IV D.Lgs 152/2006 e smi

Il sottoscritto dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dell'art.76 del Testo Unico del 28.12.200 n.445 per i casi di dichiarazione non veritiera, che i dati riportati nella presente domanda pubblicati nel sito della Regione Abruzzo e quelli riportati negli altri allegati sono veritieri.

Data: _____ Firma _____

La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data: _____ Firma _____

(da compilare in via opzionale solo se richiesto dal proponente)

Infine, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.lgs. 152/2006, chiede che non vengano resi pubblici i seguenti files inseriti nell'apposita sezione degli Allegati al Progetto:

per le seguenti motivazioni:

Data: _____ Firma _____

NOTA: si prega di stampare, compilare correttamente ed inviare questo modulo per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC via@pec.regione.abruzzo.it

SICAV SRL

AVVISO AL PUBBLICO

SICAV Srl

Sede operativa: via Zona Industriale n. snc Comune di GISSI (CH)

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
RELATIVA A IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO [R13] E RECUPERO [R7] DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
CONSISTENTI IN CARBONI ATTIVI ESAUSTI.**

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed l.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone),67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Impianto per lo stoccaggio [R13] e recupero [R7] di rifiuti pericolosi e non pericolosi consistenti in carboni attivi esausti.

PROPONENTE: S.I.C.A.V. Srl Sede Legale e Operativa: Zona Industriale 66052 GISSI (Chieti) ITALY Codice Fiscale e P.IVA 00621710698 Tel.:+390873.941231 Fax:+390873.942888 E-mail: info@sicavsr.com PEC: info@pec.sicavsr.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 04/08 in quanto rientra nella categoria di opere di cui ai punti:

- Punto n. 7, Lett. z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Punto n. 7, z.b) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii." Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Zona Industriale 66052 GISSI (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: la ditta SICAV Srl è già in possesso di Autorizzazione Regionale n° DF3/23 del 30.03.2004 per l'esercizio dell'attività di stoccaggio [R13] e trattamento [R7] i rifiuti pericolosi e non pericolosi consistenti in carboni attivi esausti, con scadenza al 26.10.2014.

La ditta S.I.C.A.V. Srl intende apportare al proprio ciclo produttivo alcune modifiche, con la conseguente necessità di rivedere i termini della propria autorizzazione regionale al Recupero dei rifiuti.

In particolare, la ditta S.I.C.A.V. Srl vuole incrementare la potenzialità dell'impianto attualmente autorizzata passando da 9.500 t/anno a circa 14.100 t/anno. L'aumento della potenzialità di recupero dell'impianto comporterà anche una diversa organizzazione delle fasi di lavoro, determinando la necessità di far lavorare i forni di trattamento dei carboni attivi (Forno A e Forno B) contemporaneamente, diversamente dalla situazione attuale che vede i due forni lavorare alternativamente. Si precisa che:

- trattasi di attività che ha avuto inizio nel 1994;
- l'attività svolta dalla ditta rientra nelle categorie di opere di cui al D.Lgs. 152/06 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n°4 e dal D.Lgs. 29 Giugno 2010 n°128:
 - Punto n. 7, Lett. z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - Punto n. 7, z.b) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii." Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE : Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

SICAV Srl

Sede operativa: via Zona Industriale n. snc Comune di GISSI (CH)

**Il legale Rappresentante
Nicola Zocaro**



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

**Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**